

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Giurisprudenza



Tesi di Dottorato in

‘Diritti umani. Teoria, storia e prassi’

XXXII ciclo

*Loci scelerati nell’esperienza romana:
quadro sociale e definizioni giuridiche.*

Alcune prospettive di ricerca.

Candidato

Dott. Luigi Romano

Tutor

Chiar.mo Prof.

Cosimo Cascione

Coordinatore

Chiar.mo Prof.

Cosimo Cascione

A Eli, ai suoi occhi.

A Luca, al suo cuore.

SOMMARIO

Introduzione	5
Capitolo 1. Luoghi scellerati nelle fonti antiche.....	11
1.1 <i>Loci scelerati</i> di Livio e Festo.....	12
1.2 Semantica di <i>sceleratus</i> e le origini del <i>mos</i>	24
1.3 Roma ‘città aperta’ e la storia del ‘Tiranno buono’.....	30
1.4 Le riforme: la nascita del ‘comune’.....	38
1.5 Il significato del mito e la memoria collettiva dei Romani: interazioni alle origini della norma.	40
1.6 ‘Microfisica’ della morte di Servio Tullio.	48
1.7 La latrina di Ottaviano e gli ‘accampamenti maledetti’ di Druso. Il luogo scellerato: un nostro wormhole?	52
Capitolo 2. Carcerazione di massa nel sistema giuridico romano?	
Il caso delle <i>lautumiae</i> (λατόμιαi).....	60
2.1 A mo’ di introduzione.	61
2.2 Le definizioni antiche e l’inquadramento cronologico.	63
2.3 Le latomie: un’esperienza soltanto greca?	70
2.4 Lo sfruttamento delle cave in età antica. Alcuni profili giuridici.	77
2.5 Pena e struttura produttiva: il criterio di efficienza.	83
2.6 La detenzione a Roma antica: le sezioni dei cd. ‘comuni’ e la ‘massima sicurezza’	92
2.7 Teorie della pena.	94

Capitolo 3. Le ‘perversioni’ della classe dirigente romana.	
Il caso delle prigionie private.....	105
3.1 Le fonti.....	106
3.2 Nascita e struttura delle <i>villae</i>	111
3.3 Gli schiavi e i lavoratori liberi	119
3.4 Ancora sul rapporto tra sistema contenitivo e strutture produttive..	123
3.5 La repressione romana: organismo complesso tra ‘pubblico’ e ‘privato’	128
3.6 Dall’epistolario di Cicerone: fisiologia e patologie degli <i>ergastula</i> nell’emergenza repubblicana.	137
Capitolo 4. L’ampio spettro del controllo sociale	145
INDICE DELLE FONTI.....	153
INDICE BIBLIOGRAFICO	156

Introduzione

Ogni inchiesta oltre a rappresentare un'esperienza di conoscenza e approfondimento intellettuale, racchiude un vissuto umano costituito da contesti, luoghi, persone incontrate, suggestioni e immagini raccolte lungo il cammino. Un sentiero che ha condotto a questa ricerca declinata in 3 cases studies (I. *Luoghi scellerati nelle fonti antiche*; II. *Campi di prigionia nel sistema giuridico romano? Il caso delle lautumiae (λατόμια)*; III. *Le 'perversioni' della classe dirigente romana. Il caso delle prigioni private*), recuperato attraverso un filo investigativo che riguarda i meccanismi di disciplinamento sociale dei Romani. Un file rouge di un gomitolo che aveva cominciato a correre tra i banchi universitari, in particolare con gli studi sul controllo di polizia nell'ordinamento romano durante il principato. Interesse che gradualmente ha abbracciato la ricerca sull'organizzazione del potere nei territori italici 'conquistati', osservando la capacità dei Romani di esportare (anche indirittamente) il proprio modello giuridico-istituzionale nelle realtà che avevano caratteristiche (sociali e economiche) simili a quelle dell'Urbe¹. Quando si cerca di ricomporre questo tipo di problemi, non è difficile rimanere affascinati dai caratteri che determinarono la scelta di una specifica soluzione 'normativa': quali tipi di vicende umane costituiscono la causa di questi processi? Quali contraddizioni esplodono affinché una comunità umana assuma una determinata strategia istituzionale? Perché contesti coevi e similmente complessi reagiscono diversamente ai medesimi fattori disgreganti dell'ordine sociale?

¹ Sul punto, v. C. Masi Doria, *Modelli giuridici, prassi, e medium linguistico. Unitinerario dell'espansionismo romano* (Napoli 2012) 50 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *La complessità come strumento d'unificazione dell'Italia romana* in C. Cascione, G. Castaldi, a cura di, *Scritti di Alessandrini in onore di Benedetto Conforti settuagenario* (Napoli 2000) 3-24 [=in Id., *Itinera* (Lecce 2017) 421 ss.].

Queste sono le domande che hanno suggerito la ‘rotta’ di questi anni, arricchite da suggestioni provocate da esperienze ‘professionali’ che hanno permesso l’osservazione diretta delle moderne ‘strutture di contenzione’ e le grandi trasformazioni urbane nelle nostre metropoli.

Interessi scientifici che alla *IX edición de las Jornadas del CUIA en Argentina* (Buenos Aires 2017) hanno trovato vigore dopo un colloquio informale a margine di un convegno con i professori Cascione e Bottiglieri sui ‘luoghi scellerati’ nell’esperienza umana. La discussione attraversò alcuni spazi ricordati dall’uomo antico (come la strada dove morì Servio Tullio) per giungere a quelli maggiormente significativi del nostro quotidiano. Si stava consumando l’ennesima tragedia nel Mediterraneo², dove centinaia di migranti trovano ancora oggi la morte. Bottiglieri sosteneva che quell’evento trasformava (nella memoria umana) inevitabilmente il mare in un ‘luogo maledetto’ (*locus sceleratus*). In quel periodo a cavallo tra l’Italia e l’Argentina, Bottiglieri cominciava a raccogliere le idee per un lavoro scientifico recentemente pubblicato che riguardava in particolare alcuni aspetti del ‘ricordare comune’³. Quel dialogo aprì la strada all’approfondimento dei processi di formazione della ‘memoria collettiva’⁴ e

² Sul punto alcune ‘cifre nere’ sono passate in rassegna dai reportage di A. Camilli, *Perché dare un nome ai morti nel Mediterraneo è necessario?* in *Internazionale* on line <https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2016/07/05/mediterraneo-migranti-morti>; Ead.; *L’Italia fa scuola nell’identificazione dei migranti morti nel Mediterraneo*, in *Internazionale* on-line <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/11/22/morti-migranti-mediterraneo-identificazione>.

³ Si v. N. Bottiglieri, *Ferite, discariche fosse comuni ed altri luoghi scellerati*, in *Trame di letteratura comparata. Natura selvaggia* 1 (2019) 147 ss. L’a. passa in rassegna alcune immagini della mitologia greca – in particolare Prometeo e Chirone –, sottolineando come alcuni miti che raccontano dei passaggi evolutivi più significativi per la specie umana possano essere interpretati attraverso la metafora della ‘ferita’: un segno, un solco inferto dall’uomo e impresso sulla terra. Queste ‘tracce’ rielaborate dalla memoria collettiva diventavano sentieri e saperi condivisi. Nelle reminiscenze i luoghi della ferita diventano scellerati in ricordo di una rottura significativa dell’ordine umano.

⁴ Riguardo alla riproduzione di uno spazio memoriale funzionale alla costruzione di un’identità di se stessi, che per forza di cose diventa fisico, e al fine di comprenderne le sue implicazioni, bisogna necessariamente confrontarsi con la categoria del ‘luogo-antropologico’ che scaturisce da «... una pluralità, ma anche varietà di tagli, di incisioni, di perforazioni. Ogni società non può che organizzare il proprio mondo, sociale e materiale,

degli interessi che si celano dietro al racconto identitario/culturale di una comunità: cosa ricordare? Quali elementi vanno passati al setaccio della *damnatio memoriae*? Quali sono le ‘ferite’ memorizzate dall’uomo nel tempo e quali passaggi evolutivi segnano?

L’attenzione cadde inevitabilmente sull’esperienza antica e, in particolare, sul perché alcuni luoghi vengono ricordati come scellerati dalla storiografia romana. Quali ‘programmi di verità’ si strutturano nelle *fabulae latine*? Pertanto, il focus del primo capitolo si è strutturato intorno al racconto delle fonti che ricordano il *Vicus sceleratus*, la *Porta scelerata* e il *Campus sceleratus*. Tre luoghi della mitologia civile dei romani che restituiscono passaggi importanti dell’evoluzione politica e giuridica di quella dimensione sociale: il passaggio dalla monarchia alla repubblica e il contestuale *odium regni*; il tramonto del potere politico militare delle *gentes*; la protezione attraverso il sacerdozio delle vestali del fuoco e dell’acqua, quali elementi impenscabili della sopravvivenza della collettività. Tutti questi contesti narrativi sono legati da un errore perché il ricordo si collega ad un ‘divieto’ non rispettato: qualcuno ‘inciampò’ nel reticolo normativo che teneva unita la vita sociale. Da quelle ‘ferite’ inferte al corpo collettivo prendono vita i miti con i loro significati politici, che ritessevano i motivi del ‘peccare’, ritualizzando ‘l’inciampo’ e ricucendo l’esistenza della collettività attraverso il racconto storico del proprio passato.

I meccanismi di controllo si esercitano in modo ‘indiretto’, costruendo le ossature identitarie e culturali di una comunità, tuttavia a questa ‘energia potenziale’ si accompagna un’‘energia cinetica’⁵ che fuoriesce dalla

a partire dalla delimitazione, specializzazione e simbolizzazione dello spazio occupato»⁴, si v. G. De Sanctis, *Spazio*, in M. Bettini, W.M. Short (a cura di), *Con i Romani. Un’antropologia della cultura antica* (Bologna 2014) 146 s.

⁵ Sul punto si v. *Forza, violenza, dittatura nella lotta di classe* apparso in firma anonima in *Prometeo* n. 2 e 4 (1946); n. 5 e 8 (1947); n. 9 e 10 (1948) ora disponibile on line sul sito della rivista *n+1* http://www.quinterna.org/archivio/1945_1951/forza_violenza.htm. La firma anonima celava il lavoro teorico di Amadeo Bordiga che già all’interno della ‘frazione dissidente’ (che raccoglieva per lo più militanti fuggiti all’estero ed altri rimasti in clandestinità nel Paese), in rotta di collisione con la nuova direzione di Togliatti del PCI.,

dialettica tra ‘prestanze’ istituzionali e corpi collettivi (più o meno organizzati). In questo campo di forze, emerge in modo evidente la repressione criminale ovvero l’ambito all’interno dei sistemi normativi in cui si organizza l’esercizio del potere punitivo.

Il campo di indagine del secondo capitolo si delimiterà su altro *genus* di ‘luogo scellerato’, questa volta reale e ‘stratificato’ all’interno della pianta della città già dagli ultimi secoli della monarchia. L’osservazione delle *lautumiae* (nascita delle cave di pietra e successivo ri-uso in ambito criminale come luoghi di detenzione), ha permesso alla ricerca di evidenziare la relazione tra lo sviluppo dei rapporti economici della comunità con gli strumenti contenitivi. Un binomio che emerge in questa occasione soprattutto sotto il profilo funzionale, difatti secondo parte della storiografia antica (Livio, Cassio Emina, Dionigi di Alicarnasso) l’estrazione dei blocchi di pietra costituì, anche se al di fuori di una precisa previsione normativa esplicita, una ‘vessazione’ in qualche modo subita dai ceti subalterni da parte dell’establishment istituzionale dell’ultimo monarca. Quando Roma si ingrandì ed ebbe bisogno di spazi di prigionia più ampi, esaurita l’attività estrattiva, l’ordinamento trasformò quelle cave in prigioni. L’approfondimento delle latomie romane ha rappresentato l’occasione per esplorare il ruolo della carcerazione nel sistema criminale romano. Il recupero di un fecondo dibattito storiografico sulla pena⁶, che si mostra estramente nevralgico per le questioni che pone – ancora irrisolte –, è servito a tracciare le linee teoriche di quella ‘critica storiografica’ che guarda al problema della sanzione senza cadere nei dogmatismi concettuali. Il diritto

cercava di ristabilire i cardini teorici del marxismo ortodosso. Sul lavoro politico e scientifico della ‘vecchia guardia’ del PCd’I. si v. S. Saggioro, *Né con Truman né con Stalin (1942-1952)* (Milano 2010) *passim*.

⁶ Cfr. O. Diliberto, a cura di, *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano* (Napoli 1993) *passim*, invece da ultimo si v. A. Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena* (Napoli 2017), *passim*; Id. *D.48.19.28.3 (Call. 6 de cogn.) e la sanzione dei recidivi in Index 47* (2019) 348-370; F. Fasolino, *L’evasione dalla condanna ai lavori forzati in Index 47* (2019) 371-394.

criminale romano e in particolare il sistema di pene che i Romani usavano si determinava casisticamente, non avendo all'interno una perfetta corrispondenza tra fattispecie e sanzione. Immaginare la prigione come un luogo dell'esecuzione della pena di morte ovvero come una sorta di 'stanza di attesa' o ancora come momento prodromico alla fase processuale, dove il criminale aspettava in 'fase cautelare' il processo, è del tutto furviante. Le Latomie e il Tulliano erano luoghi molto fluidi sotto il profilo funzionale, infatti la casistica delle fonti antiche mostra una sostanziale capacità di adattamento di queste strutture e lascia trasparire la difficoltà di concepire per tali contesti alcune distinzioni nette tra intervento istituzionale coercitivo e/o repressivo e fase giurisdizionale e/o cautelare.

La connessione tra elementi della struttura economica e l'evoluzione di sistemi di 'contenzione' è affiorata anche nel corso del terzo capitolo, il luogo in cui sono stati approfonditi la nascita e la funzione degli *ergastula*, quindi le 'prigioni' (private) degli schiavi. Accanto a questo nesso strutturale tra rapporti di produzione e organizzazione sociale, è stato necessario integrare lo spettro investigativo con diversi ordini di problemi, perchè lo studio dei fenomeni criminali comporta l'analisi delle 'questioni sociali' che interessano la collettività in un dato momento storico. Nel caso che ci riguarda, l'evoluzione dei rapporti economici, la nascita della agricoltura intensiva e lo sviluppo del latifondo in seguito all'espansione di Roma in Italia e nel Mediterraneo, l'arrivo di folti numeri di schiavi, determinarono la nascita delle *villae*, le nuove unità produttive che si fondavano principalmente sul lavoro di natura schiavistica. Quest'organizzazione era composta da un'articolata catena di comando che trovava spesso il proprio cardine nel *vilicus*, lo schiavo che curava gli interessi della proprietà, dotato di conoscenze tecniche e capacità organizzative. Dunque, la struttura dello spazio era funzionale ai procedimenti di raccolta e lavorazione e le partizioni distinte riguardavano anche le dimore padronali e servili. Pertanto,

l'‘accasermamento’ di schiavi avveniva proprio tramite gli ergastoli, che costituivano luoghi di punizione (ovvero dormitori) per quelli più ‘bellicosi’.

Questo tipo di soluzione contenitiva non riguardava soltanto le aree agricole, perché la necessità di immaginare degli alloggi sicuri (prevenendo le fughe e le rivolte) e al contempo funzionali alle punizioni corporali, riguardava anche i processi produttivi-logistici delle città: la condizione necessaria per la scelta di queste ‘risposte’ era la presenza nei luoghi di lavoro di un massiccio numero di schiavi.

Inoltre, la ‘questione servile’ coglie un altro aspetto del sistema di controllo dei Romani, evidenziando ancora la commistione di energie distinte (pubbliche e/o private, giuridiche e/o sacrali) che collaboravano alla repressione di alcuni aspetti patologici della vita sociale. Il dato, qui solo accennato, riguarda la problematica dei servi fuggitivi. Elemento eversivo che generò all’interno dell’ordinamento romano la nascita di figure private, i *fugitivarii*, addette al recupero dello schiavo (delle volte organizzate in squadre fisse e interne all’organico delle ville padronali).

Oltre alla natura fluida dei sistemi di controllo, contestualizzando l’uso degli ergastoli nel corso della difficile crisi delle istituzioni repubblicane – in particolare nel periodo della formazione degli equilibri politici che avrebbero poi prodotto l’accordo del secondo triumvirato –, quel particolare contenitore punitivo divenne a sua volta strumento di reato, in parte deformato dagli interessi dei privati che si ricollocavano violentemente al centro di un tessuto giuridico-economico repubblicano – incapace di ricomporre interessi dei gruppi sociali contrastanti –.

Nessuno dei tre casi qui affrontati è risolutivo dei dubbi che hanno spinto ad intraprendere questo percorso di studio. Come spesso accade a chi ‘cammina domandando’⁷, gli interrogativi alla fine di un’esperienza si moltiplicano riflettendosi reciprocamente come raggi in un prisma.

⁷ Espressione tratta dalla rielaborazione culturale e politica del vissuto del movimento zapatista in Chiapas ‘caminar preguntando y mandar obedeciendo’, si v. A. Marucci, a cura

Capitolo primo

Luoghi scellerati nelle fonti antiche.

1.1 I *loci scelerati* di Livio e Festo – 1.2 Semantica di *sceleratus* e il significato del *mos* – 1.3. Roma ‘citta aperta’ e la storia del ‘Tiranno buono’– 1.4. Le riforme: la nascita del ‘comune’ – 1.5. Il significato del mito e la memoria collettiva: interazioni all’origine della norma – 1.6. ‘Microfisica’ della morte di Servio Tullio – 1.7. La latrina di Ottaviano e gli ‘accampamenti maledetti’ di Druso. Il luogo scellerato: un nostro wormhole?

di, *Camminare domandando: la rivoluzione zapatista* (Roma 2002) *passim*; S. Benenati, *Storia del Chiapas: gli zapatisti e la rete sociale globale* (Milano 2002) 64 s.

1.1 *Loci scelerati* di Livio e Festo.

Non è difficile incontrare durante la lettura della *Storia di Roma* di Livio la coniugazione del participio *sceleratus*⁸.

Tralasciando l'impiego dell'aggettivazione nei passaggi maggiormente descrittivi – il cui uso comunque non è del tutto scontato – ci soffermeremo in particolare sul nome proprio acquisito da alcuni luoghi perché associati ad episodi scellerati.

Liv. 1.48.5. A quo facessere iussa ex tanto tumultu, cum se domum reciperet pervenissetque ad summum Cyprium Vicum, ubi Dianium nuper fuit, flectenti carpentum dextra in Urbium Clivium, ut in collem Esquiliarum

⁸ Cfr. Liv. 1.59.1. ...*sanguinem iuro, vosque, di, testes facio me L. Tarquinius Superbum cum scelerata coniuge et omni liberorum stirpe ferro igni quacumque dehinc ui...*; Liv. 2.6.2. ...*accitos: se regem, augentem bello Romanum imperium, a proximis scelerata coniuratione pulsum. Eos inter se, quia nemo unus satis dignus*; Liv. 28.32.11. ...*decedat opprimendos Ilergetes duxisse, sed primum ne impunita tam scelerata defectio esset, deinde ne quis in provincia simul uirtute tanta...*; Liv. 31.31.7. ... *erat per scelus possedit. Comprobauimus ergo id facinus? An bello persecuti scelertam legionem, in potestatem nostram redactam, tergo et cercuicibus...*; Liv. 40.11.7. ... *hereditatem regni, si pater tradet, accipiam. Cupit regnum, et quidem scelerate cupit, qui transcendere festinat ordinem aetis, naturae, moris...*; Liv. 40.15.9. *res mihi nec gloriae nec crimini sit. Ergo si quid impie in te, pater, si quid scelerate in fratrem admisi, nullam deprecor poenam: si innocens sum, ne...*; Liv. 28.8.8. ... *memoriam, sicut patriae meique, eieceritis ex animis vestris: viam consilii scelerati sed non ad ultimum dementis exsequi volo; mene vivi et cetero...*; Liv. 4.32.6. ...*arma caperent. Simul castra castris coniunxissent, satis confidere nec sceleratissimis hostibus diuturnum ex ignominia exercitus Romani gaudium...*; v. D.W. Packard, *A Concordance to Livy IV* (Cambridge USA 1968) spec. 491. L'aggettivazione nasce chiaramente da *scelus*, il 'reato' che nel mondo romano coinvolgeva molteplici interessi rompendo in modo irreversibile l'ordine tra gli uomini e l'equilibrio con il mondo divino, v. *infra* 24 ss. Si tengano presente gli studi di E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* (Bologna 1921) 2 ss.; P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*. 19 (1953) 38 ss. [= Id., *Studi di diritto romano I* (Padova 1985) 234 ss.]; B. Santalucia, *Osservazioni sulla repressione criminale romana in età regia*, in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Milano 2009) 359-370 [= *Le délit religieux dan la cité antique. Table Ronde. École française de rome 6-7 avril 1978* (Roma 1981) 34-49]; Id., *Pena criminale*, in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 233-242; Id., *Dalla vendetta alla pena*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I* cit. 427 ss. [= Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 7 ss.]; Id., *La giustizia penale in Roma antica* (Bologna 2013) 9 ss.; A. Calore, *La 'pena' e la 'storia'* in *Diritto@Storia* 3 (2004) disponibile anche sul web <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Calore-Pena-e-storia.htm>; A. Lintott, *Violence in Republican Rome*² (Oxford USA 1999) 22 ss.

eveheretur, restitit pavidus atque inhibuit frenos is, qui iumenta agebat iacentemque dominae Servium trucidatum ostendit. Foedum inumanumque inde traditur scelus, monumentonque locus est. Sceleratum Vicum vocant, quo amens agitantibus Furiis sororis ac viri, Tullia per patris corpus carpentum egisse fertur, partemque sanguinis ac caedis parernae cruento vehiculo, contaminata ipsa respersque, tulisse ad Penates suos virique sui, quibus iratis malo regni principio similes prope diem exitus sequerentur.

Il passo, molto noto, descrive una scena che potremmo definire ‘pulp’ con l’aiuto della ‘narrativa cinematografica’⁹. Gli eventi descritti da Livio sono concatenati in una sequenza di immagini incalzante, collegate dalla *ratio* precisa del piano sovversivo di Tullia minore¹⁰. Difatti, la figlia ‘malvagia’ di Servio decise di eliminare prima il marito e poi la sorella, Tullia maggiore, allo scopo di agitare e proporre nell’animo del giovane Tarquinio l’idea di un golpe violento per raggiungere il potere¹¹.

Livio preferì adoperare nel racconto la tecnica del discorso diretto, lasciando che le parole della principessa svelassero i motivi del piano perfido¹²:

Liv. 1.47. ... Si tu is es cui nuptam esse me arbitror, et virum et regem appello; sin minus, eo nunc peius mutata res est, quod istic cum ignavia est

⁹ Sullo sviluppo di questo particolare stile narrativo, si v. N. Călina, *Sulla narrativa pulp italiana*, in *Journal of Teaching and Education* 1/7 (2012) 157 ss.; riguardo invece ai contesti rappresentati da alcuni registi – precursori del genere –, si v. M. Fadda, *Hollywood fin de siècle: sogno e realtà americana nell’era della globalizzazione*, in F. La Polla (a cura di), *Sogno e realtà americana nel cinema di Hollywood* (Milano 2004) 358 ss.; L. Giardini, *Quentin Tarantino. Regista Pulp* (Roma 1996) 40 ss.

¹⁰ Si v. M. Strothmann, s.v. «Tullia», in *Der Neue Pauly* 12/1 (Stuttgart-Weimar 2002) 889 s.

¹¹ Sul punto, T. Camous, *Tarquinio il Superbo. La leggenda nera del re etrusco di Roma, maledetto e superbo* (Salerno 2017) 93 ss. Si v. s.v. «Superbus» in A. Adler, *Suide Lexicon IV* (Lipsiae 1935) 646, 10.

¹² Sulle scelte di stile dello storico v. P. G. Walsh, *Livy his Historical Aims and Methods* (rist. Bristol 1989) 173 ss.; T. J. Luce, *Livy. The composition of his history* (Princeton 1977) 3 ss.

scelus. Quin accingeris? Non tibi ab Corintho nec ab Tarquiniis; ut patris imago, et domus rega, et in domo regale solium et nomen Tarquinius creat vocatque regem. Aut si ad haec parum est animi, quid frustraris citatem? Quid te ut regium iuvenem conspici sinis? Facesse hinc Tarquinos aut Corinthum, devolvere retro ad stirpem, fratris similior quam patris¹³.

La figlia del re era chiaramente accecata dalla smania di potere e dall'invidia nei confronti di quella 'matrona' straniera, *Tanaquil*¹⁴, che determinò con grande protagonismo le origini della cd. monarchia etrusca. La 'regina', accompagnando il marito, il primo dei Tarquini giunti a Roma, a pochi passi dall'ingresso in città, interpretando il volo degli avvoltoi¹⁵, riuscì a leggere nei prodigi del cielo il destino della dinastia dei futuri re di Roma.

Infatti, il regno di Servio verrà violentamente rovesciato e un altro dei Tarquini ascenderà al trono. Il piano della terribile donna arriverà presto a compimento. Tarquinio, ricordato come il Superbo, e i suoi sodali armati

¹³ È molto interessante la costruzione di alcuni passaggi di questo capitolo secondo lo schema della letteratura greca, testimonianza dell'influsso culturale dei modelli orientali sugli intellettuali romani dell'età del Principato. Sul punto, si v. R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy. I-V* (Oxford 1965) spec. 189. In particolare l'a. compara l'inizio dello storico romano (Liv. 1.47.1), *ab scelere ad aliud spectare mulier scelus*, con la costruzione di Euripide di *H.F.* 1075, 1213.

¹⁴ Sulla figura di Tanaquilla, su cui torneremo con maggiore attenzione nel prosieguo del capitolo v. *infra* 34 ss., si tengano presente fin da ora le considerazioni storiche (e antropologiche) di E. Cantarella, *La doppia immagine di Tanaquilla: Grande Madre, moglie fedele*, in T. Giani Gallino, a cura di, *Le Grandi madri* (Milano 1989) 137-147; Ead. *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia* (Milano 1998) 22 ss. In quest'ultimo lavoro, Cantarella, sottolinea i motivi che hanno spinto i Romani a lavorare sulla figura immaginaria di Tanaquilla: «...Tanaquil altro non è che 'una figura di donna, su cui la tradizione romanaleggendaria ha lavorato'. Più precisamente, la figura di una regina etrusca creata dalla fantasia romana. Il che, ovviamente rende impossibile, da un canto, utilizzarla per ricostruire la condizione delle donne etrusche...e dall'altro...fa sì che essa non possa essere utilizzata neppure per sostenere l'ipotesi della trasmissione in linea femminile del potere regale romano» (p. 24).

¹⁵ Sull'origine dell'interpretazione degli auspici e sull'arte divinatoria, si v. A. Maggiani, *L'uomo e il sacro nei rituali e nella religione etrusca*, in U. Bianchi, I Chirassi Colombo, B.C. Dietrich, M. Gimbutas, R. Lebrun, A. Maggiani, A. Motte, S. Ribichini, J. Ries, F. Schwarz, M. Sordi, A. Théodoridès, T. Turcan, *Le civiltà del mediterraneo e il sacro* (Milano 1992) 200 ss.

sconfissero le guardie di Servio che reagirono immediatamente a difesa del 're buono', sbigottiti da tanta violenza. Servio fu scaraventato dalle scale dal giovane pretendente e, ferito, scappò in cerca di rifugio ma non vi riuscì perché fu quasi immediatamente raggiunto e ucciso dalla 'banda' di Tarquinio. Il racconto macabro continua, «*Foedum inumanumque inde traditur scelus, monumentonque locus est*», con il compimento dello 'scelus'.

La narrazione liviana rimane sospesa in un istante che sembra infinito e la dimensione temporale sembra rompersi solo quando irrompono i contorni di una delle immagini più significative per la mitologia civile dei Romani (come la morte di Remo o l'uccisione di Romolo), consegnando la scena *ad perpetuam rei memoriam*: il cocchiere a guida della carrozza che trasportava la principessa, spaventato alla vista del corpo morente del re, avvertì subito Tullia per fermare i cavalli, ma la figlia non mostrando alcuna pietà e timore, ordinò di continuare la corsa passando sopra al corpo di Servio.

Allontanandoci solo per un istante da Livio, la morte di re Tullio è raccontata con toni ancora più tragici da Ovidio che immagina le parole ordinate da Tullia all'auriga:

Fasti 6.608. Vadis, an expectas pretiu, pietatis amarum?

Duc, iniquam, invitas ipsa per ora rotas.

L'ordine impartito con freddezza mostra chiaramente la cattiveria della donna, ma Ovidio non è il solo ad accogliere questa tradizione, confermata anche nella versione di Dionigi (Dion. Hal. 3.40-45), che ricorda anche il movente efferato della donna. Tuttavia l'oggetto del nostro interesse riguarda il *locus commissi delicti*, la strada dove fu commesso l'omicidio, '*Sceleratum Vicum vocant*', che cristallizza nel ricordo le conseguenze della

violenza cieca e della bramosia di potere, estraendo lo spazio e isolandolo dagli altri ambienti normalizzati del quotidiano¹⁶.

Torneremo successivamente e con più attenzione sul significato del passo, perché la disamina dei luoghi scellerati rende necessario il confronto con un altro ‘territorio antropologico’, il *Campus Sceleratus*.

Liv. 8.15.8. ... viva sub terra ad portam Collinam extra viam Stratam defossa, credo ab incesto id ei loco nomen factum.

Livio sta indicando la topografia del ‘Campo’, sito nei pressi della porta Collina¹⁷, e l’uso che ne fanno i Romani, quello di accogliere il seppellimento in vita della Vestale ‘peccatrice’.

Come è noto, le Vestali sono le sacerdotesse addette alla custodia del fuoco sacro (metafora della sopravvivenza collettiva), simbolo della continuità temporale della *civitas* che cominciò a svilupparsi sul colle Palatino. Il circuito di senso in cui si innesta il culto della dea Vesta va ricondotto necessariamente all’idea di ‘comunione sociale’, di solidità e solidarietà dei legami collettivi, condizione imprescindibile per l’esistenza della città – concetto rappresentato architettonicamente dalla struttura circolare del ‘tempio’¹⁸ al cui interno si custodiva (materialmente) il fuoco –

¹⁶ Anche Ovidio lo ricorda in questi termini: cfr. *Fasti* 6.609. [...] *dictus Sceleratus ab illa vicus et aeterna ea pressa nota*. Estremamente significativo è il racconto di Gaio Giulio Igino, non arricchisce la tradizione, ma la integra nelle Favole, inquadrando l’evento tra le leggende mitiche romane: Hygin. *Fab.* 225.2.4-5. *Romanorum super parentis currum duxit, unde Vicus Sceleratus est dictus*.

¹⁷ Secondo le recenti ricostruzioni, essa dovrebbe collocarsi all’incrocio tra via XX settembre e via Goito, al di sotto del Ministero delle Finanze: sul punto, si v. L. Richardson jr., *A New Topographical Dictionary* (Baltimore-London 1992) 68. La descrizione degli interni è delineata nel lavoro N. Arvanitis, D. Filippi, *Santuario di vesta: domus Regia e delle Vestali* in A. Carandini, *La leggenda di Roma. Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio*² II (Milano 2011) 322-325.

¹⁸ Non è possibile considerare questo luogo un tempio come gli altri. Le fonti non attestano di una procedura di inaugurazione dello spazio sacro; piuttosto la sacralità proveniva dal tabù che proteggeva al proprio interno: il fuoco acceso, come si rileva in Gell. *Noct. Att.* 14.7.7. ... *ac ne aedem quidem Vestae templum esse*; Serv. in *Aen.* 7.153. *Templum Vestae non fuit augurio consecratum, ne illuc conveneret senatus ubi erant virgines; nam haec*

. Culto, questo del fuoco, che richiamava le superstizioni (presenti in molti popoli dell'antichità) legate all'immagine dell'emancipazione umana da una condizione primitiva, avvenuta attraverso questo primo gesto di dominio dell'uomo sulla natura¹⁹.

Gli adempimenti religiosi delle sacerdotesse erano distinti gerarchicamente: tra i compiti minori si ricordano la custodia dei *pignora* (gli oggetti simboli del potere romano), protetti nella parte interna del tempio inaccessibile agli uomini²⁰. Tuttavia, se il venir meno degli obblighi

fuera Regia Numa Pompilii: ad atrium autem Vestae conveniebat quod templo remotum fuerat. Sulla struttura del tempio, si v. L. Richardson jr., *A New Topographical Dictionary* cit. 42 ss.; F. Coarelli, *Guida Archeologica di Roma* (Milano 1974) 89 ss.; M.C. Martini, *Le vestali: un sacerdozio funzionale al "cosmo" romano* (Bruxelles 2004), 99 ss.; A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea*, (Roma-Bari 2015) 70 ss.; R. D'Alessio, *La 'cap(t)io' della vergine vestale*, in *Seminarios Complutenses* 27 (2014) 251 ss. Si v. anche le recenti considerazioni di F. Fraioli, *Regione III. Isis et Serapis*, in A. Carandini, a cura di, *Atlante di Roma antica. Testi e immagini I* (Milano 2012) 311. In realtà, come ha potuto sottolineare Masi Doria l'acqua era parte integrante del culto di Vesta: «Nel contempo, sempre con la finalità di creare una comunità stabile, bisogna garantirsi l'uso del fuoco pubblico, tenendolo sempre acceso e al riparo dalle intemperie e dal suo nemico principale, l'acqua appunto. È in questo contesto che le Vestali assumono un doppio ruolo mitico: custodi del sacro focolare pubblico (probabilmente in origine connesso con quello della capanna del re), ma anche, in origine, portatrici d'acqua» v. C. Masi Doria, *Acque e templi nell'Urbe: uso e riti. Il caseo della vestale Tuccia* in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi, a cura di, *Il governo del territorio nell'esperienza storico giuridica* (Trieste 2017) 102. Il culto di Vesta, era fortemente connesso con l'acqua (secondo la tradizione quella della fonte *Camena*) anche perché tale relazione di senso esaltava anche il mito della verginità sul punto *Acque e templi nell'Urbe* cit. 101(87-122); cfr. M. Meulder, *Le cribble de la Vestale Tuccia* in *Latomus* 65 (2006) 330. Acqua e fuoco sono due elementi imprescindibili per la sopravvivenza della comunità, in rapporto dialettico tra loro perché capaci di annullarsi a vicenda quando non bilanciati, si v. G. Dumézil, *La religione romana arcaica. Miti, leggende, realtà* (Milano 2001) 324 ss. Sulla ricerca scientifica di Dumézil si v. D. Dubuisson, *Mitologie del XX secolo. Dumézil. Lévi-Strauss, Eliade* (Bari 1995) 32 ss.

¹⁹ Il 'mito' di Prometeo in qualche modo ha rappresentato anche la lotta epica dell'uomo per emanciparsi dallo stato animale: sul significato del mito, cfr. N. Bottiglieri, *Ferite, discariche* cit. 148 ss.; C. Pagani, *Le variazioni antropologico-culturali del significato dei colori*, in *Leitmotiv* 1 (2001) <http://www.ledonline.it/leitmotiv/Allegati/leitmotiv010114.pdf>; D. Sabatucci, *La religione di Roma antica* (Formello 1999) 248 ss. Si v. anche M. Bonazzi, *Il mito di Prometeo nel Protagora: una variazione sul tema delle origini*, in F. Calabi, S. Gastaldi (eds.), *Immagini delle origini. La nascita della civiltà e della cultura nel pensiero antico* (München 2012) 41 ss.

²⁰Sul punto, v. M. Gusso, *I processi alle vestali accusati di violazione dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorese di Ricerche storiche* 20 (2003) 217 ss.; in particolare sulla protezione del rex, G. Dumézil, *La religione romana arcaica* cit. 500 ss.

secondari comportava una sanzione corporale di relativa entità, come quella della fustigazione, la violazione di un obbligo come l'*incestum*²¹, *scelus* 'inespiabile', avrebbe comportato la pena di morte come unica reazione da parte dell'ordinamento romano. La procedura, in parte richiamata da Livio, era molto complessa, perché la condotta della vergine, infrangendo il tabù della castità²² – condizione essenziale per assolvere al sacerdozio –, aveva compromesso il destino della comunità e oltraggiato alcuni valori strutturali della 'costituzione romana'.

Dunque, la collettività, scossa dal sacrilegio, si riuniva in un corteo silenzioso che accompagnava la 'peccatrice', trasportata in una portantina e coperta da un velo, fino al Campo scellerato. Giunti lì, le venivano sciolte le cinghie che legavano mani, piedi e viso (per impedire che si sentissero le urla della condannata); il Pontefice massimo recitava le preghiere e conduceva la Vestale all'ingresso del sotterraneo del Campo, dove era adibita una camera a cui si accedeva attraverso una scala: la sacerdotessa scendeva, la scala veniva ritratta e l'ingresso seppellito da fitti strati di terra fino a quando l'apertura della cripta non risultava nuovamente nascosta²³. La donna veniva

²¹ Sulla fattispecie di reato, si v. l'ampia trattazione di A. Guarino, *Studi sull'incestum*, in ZSS. 63 (1943) 175 ss. [= in Id., *Pagine di diritto romano VII* (Napoli 1995) 180 ss.]. Di recente si v. S. Puliatti, *Incesti crimina. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano* (Milano 2001) 1 s., il quale ricostruendo la storia della stratificazione giuridica di questa fattispecie nelle prime pagine della monografia sottolinea il passaggio dal *nefas* di età arcaica alla trasmutazione nella dimensione del *ius* come *crimen*. A riguardo si v. anche P. Moreau, *Incestus et prohibita nuptiae. Conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique* (Paris 2002) 43 ss., invece per quanto riguarda il caso critico delle vestali 137 ss.

²² L'obbligo di castità delle Vestali non dev'essere interpretato nel senso cristiano, come riappropriazione di una condizione di purezza perduta ovvero come sacrificio/rinuncia per rimanere nella grazia di Dio. Niente di tutto ciò: le Vestali erano perfettamente inserite nella vita sociale, non erano soggette a isolamento, seguivano la vita a patto di assolvere alle prescrizioni. Si può parlare piuttosto di sospensione della 'normalità', in quanto queste ragazze, prelevate in tenera età ed educate fino ai 35 anni (età in cui finiva il sacerdozio) per adempiere alle prescrizioni, dovevano estraniarsi dalla vita senza rinunciarvi, in tal modo ricordando ai consociati quale fosse la naturale prosecuzione della vita sessuale. Cfr. M. Gusso, *I processi alle Vestali* cit. 224.

²³ Cfr. Plut. *Numa* 10.8-13; ampia e dettagliata descrizione viene confermata anche da Plin. *Iun. Ep.* 4.11. ...*cum in illud subterraneum demitteretur haesissetque descendenti stola,*

‘abbandonata’ con una luce fioca, un tozzo di pane, un po’ d’acqua e lasciata morire di inedia nel sepolcro²⁴.

La particolare ‘messa a morte’ era coerente con il quadro valoriale e normativo del sistema romano: nessun essere umano poteva uccidere con mano propria una vergine consacrata a Vesta, perché la sua vita appartenendo alla divinità era sottratta al mondo degli uomini. Il potere della città (giuridico o sacrale) non poteva definire il destino della donna, che di fatto rimaneva in mano agli dei. Tuttavia, la comunità aveva necessità di espellere quell’esperienza che aveva compromesso la *pax deorum* e per questo la morte rituale avrebbe ricomposto il conflitto causato dall’illecito, ricucendo la ferita inferta dal delitto e riconciliando il rapporto con le divinità.

Probabilmente l’importanza della dimensione collettiva come presupposto della sopravvivenza, ideologia rafforzata dalla paura (concreta) di non riuscire ad affrontare le insidie improvvise della vita, impregnava fortemente il culto del ‘focolare comunitario’, imponendo alle servitrici di Vesta rigidi divieti e il rispetto di tabù vincolanti. La compromissione di questa trama di valori alterava il profondo equilibrio tra gli uomini, determinando – nei casi più gravi – il supplizio della donna e per questi motivi gli antichi preferirono ricordare quel campo con l’appellativo di ‘*Sceleratus*’.

Un’altra fonte liviana è da tenere presente per la disamina dei luoghi infelici e riguarda il racconto dell’impresa tragica dei *Fabii*.

verit se ac recollegit, cumque ei manu carnifex daret, aversata est et resiliit foedumque contactum.

²⁴ In particolare sul supplizio della sacerdotessa si v. E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*² (Roma 2011) 157 ss. Cantarella si sofferma su una connessione rilevante per capire il quadro antropologico della società romana, perché la punizione (la morte per inedia causata dal ‘viviseppellimento’) che sarebbe toccata alla vestale avrebbe colpito anche la donna romana colpevole di aver rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. La pratica di eliminare il corpo colpevole e contaminato (*piaculum*) attraverso un’azione che non comportava il contatto significava preservare la comunità ovvero il nucleo familiare ripristinando l’ordine della *pax deorum* senza compromettersi con la vicenda ‘nefasta’. Si v. anche Ead., *L’ambiguo malanno: condizione della donna nell’antichità greca e romana*⁴ (Milano 2013) 206 ss.

Liv. 2.49.8. Infelici via, dextro iano portae Carmentalis, profecti ad Cremeram flumen pervenit

Tutto il paragrafo liviano è dedicato alla spedizione di guerra della *gens* Fabia contro Veio, la temibile città che si contendeva con Roma il controllo della sponda a Nord del Tevere, accesso nevralgico per ottenere il monopolio sull'‘oro bianco’²⁵. Dei 300 (legendari) guerrieri rimase un solo superstite, testimone della sconfitta. Quella ‘strana’ guerra combattuta con gli armamenti gentilizi e condotta con le tecniche delle ‘guerre eroiche’, rappresentò un’eccezione alle schiere oplitiche, il perno sui cui vennero costruite le nuove tattiche di combattimento che avevano stravolto le antiche strategie militari con la falange oplitica e la – democratica – leva cittadina.

L’apparente anacronismo della spedizione dei Fabi, collocata agli inizi della *res publica*, assume un significato politico rilevante e non trascurabile ma non esplicitato nei racconti dell’annalistica²⁶. Difatti, abbandonando le interpretazioni troppo rigide e meccaniche delle trasformazioni storiche,

²⁵ Per un quadro socio-economico delle principali attività e risorse dell’antica *civitas*, si v. M. Torelli, *Le popolazioni dell’Italia antica: società e forme del potere*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 53 ss.; F.M. De Robertis, *Storia sociale di Roma. Le classi inferiori* (Roma 1981) 5 ss. Sull’importanza del sale, si v. A. Giovannini, *Le sel et la fortune de Rome*, in *Athenaeum* 73 (1985) 373 ss.; A. Dalby, *Food in the Ancient World from A-Z* (London 2003) 290 ss. Il solco investigativo individuato da De Martino, v. F. De Martino, *Storia economica di roma antica*² I (Firenze 1980) 1 ss., rimane un termine di confronto necessario per inquadrare gli sviluppi economici della fase arcaica. L’incipit della monografia traccia la metodologia di indagine: «La storia dell’economia romana non presenta un processo continuo di sviluppo. Anche in essa, sebbene in modo diverso dall’epoca contemporanea, vi sono periodo alterni di sviluppo e di crisi e vi sono mutamenti delle forze produttive. Questi fenomeni hanno inizio già nel periodo primitivo, che ci accingiamo a descrivere, fondandoci su fonti di informazione tradizionali, che sono attendibili soltanto nelle grandi linee, e su tutte le conoscenze che si possono derivare dall’archeologia, che costituisce la fonte diretta, nonché dalla sopravvivenza di arcaiche caratteristiche nella religione e nel diritto dell’età storica, intendendo con questo termine l’età per la quale disponiamo di testimonianze dirette» (p. 1).

²⁶ Sul punto, si v. C. Ampolo, *La città riformata e l’organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I* cit. 218 ss.

questo scontro ‘internazionale’, gestito ancora secondo metodi privati, testimoniava una riemersione del potere gentilizio, un rigurgito di quelle strutture sociali che misero fine drasticamente all’esperienza tirannica della monarchia etrusca, che le aveva poste in secondo piano. La motivazione principale del rafforzamento delle *gentes* romane risiede principalmente nella crisi economica, avvertita soprattutto nel settore metallurgico, che investì Roma alla fine del VI sec. a.C., determinando una violenta inflazione a partire dagli ultimi anni di governo di Tarquinio il Superbo²⁷.

L’enorme difficoltà di circolazione delle merci rafforzò i meccanismi di ‘welfare familiare’ – in sostanza mai tramontati e in parte erosi dall’espansione economica di inizio VI sec. –, trasferendo nuovamente nelle mani delle famiglie più numerose e ricche la capacità di incidere sulle scelte rilevanti della comunità²⁸. Pertanto, il protagonismo di alcune *gentes*, come quella Fabia, nel 478 a.C., aveva un connotato politico, in un momento in cui il sistema giuridico romano perseguiva come orizzonte (quanto meno annunciato) quello della ‘dispersione del potere’ (in diverse e controbilanciate magistrature), prima accentrato nelle mani del solo re²⁹.

Il dato che interessa ai fini di questo lavoro riguarda un particolare della vicenda, ossia il modo – errato – con cui i Fabii e i loro *clientes*

²⁷ Il mito dei Fabii, oltre a valere da *exemplum* per insegnare alla comunità che il futuro dell’organizzazione politica e militare della comunità non risiedeva più nelle *gentes* ma nella schiera, quindi nella *classis*, possiamo trarre un secondo dato (questa volta di critica storiografica) che riguarda la resilienza dell’ordinamento gentilizio, nella misura in cui la decisione dei Fabii lascia trasparire che la *gens* era ancora come un (residuale e debole ma comunque autonomo) centro decisionale che accompagna la nascita dell’ordinamento repubblicano, sul punto si v. G. Traina, *Le sconfitte dei Romani* in *Aevum* 84 (2010) 177-185; S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, II.1 (Bari 1966) 247 ss.

²⁸ Le ragioni della ‘Decadenza etrusca’, causate soprattutto in ragione della forte crisi economica, furono determinanti nella preparazione del clima politico per l’insurrezione aristocratica che sovvertì l’ordine costituito della Monarchia: si v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² I (Napoli 1972) 176 ss.; Id. *Storia economica*² I cit. 13 ss.

²⁹ Sul punto, L. Capogossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* (Bologna 2009) spec. 59; si v. anche F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² I cit. spec. 123. Alcune contestualizzazioni rispetto al racconto leggendario dell’unico superstite sono state apportate da J.H. Richardson, *The Fabii and the Gauls. Studies in Historical Thought and Historiography in Republican Rome* (Stuttgart 2012) 81 s.

attraversarono la porta della città – secondo il mito tramandato – per raggiungere il confine nemico. Secondo Livio, oltrepassarono la porta Carmentana uscendo dal lato opposto³⁰ e quel *modus*, racconta Ovidio³¹, portò sciagura segnando il destino della battaglia. Anche se la porta, racconta il poeta, non ebbe colpe: *sed tamen omen habet*.

Se si confronta il racconto di Livio sull'infelice spedizione con quello di altri autori latini³², si riesce ad evidenziare una tradizione che volle ricordare (costruire?) il nome della porta sulla base del mancato rispetto di un criterio di 'normalità'³³.

Come per le altre due fonti, l'evento storico è ricostruito attraverso la metafora della 'sfortuna' che emerge da un episodio spietato. Immagine che

³⁰ Gli scavi archeologici confermano che la struttura della Porta Carmentana prevede due ingressi: si v. F. Coarelli, *Il Foro Boario* (Roma 1988) 394 ss.

³¹ Cfr. Ovid. *Fas.* 2.200-204. *Carmentis portae dextro est via proxima iano: ire per hanc noli, quisquis es; omen habet. Illa fama referent Fabios exisse trecentos: porta vacat culpa, sed tamen omen habet*; si v. anche il commento alla fonte di M. Robinson, *Commentary on Ovid's Fasti II* (Oxford 2011) 185 s. Sulle fonti appena richiamate e in particolare su quanto riporta da Ovidio e Livio si v. la ricostruzione A. Ramon, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica*, in L. Garofalo, a cura di, *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana I* (Napoli 2016) 276 ss.

³² La tradizione successiva conferma il 'ricordo liviano': Flor. *Ep.* 1. 6. *Adsidui vero et annuversarii hostes ab Etruria fuere Veientes; adeo ut extraordinariam manum adversus eos promiserit privatumque gesserit bellum gens una Fabiorum. Satis superque nota clades. Caesu apud Cremeram trecenti; patricius exercitus; id scelerato nomine quae proficiscentes in proelium porta dimisit*; Serv. in *Aen.* 8.337. *Est autem iuxta portam, quae prime a carmento Carmentalis dicta est, post scelerata a Fabiis CCCVI, qui per ipsam bellum profecti, non sunt reversi*; Ps. Aurel. *de vir. illustr.* 14.4-5. *Dies, quo id factum est, inter nefastos relatus. Porta, qua profecti erant, Scelerata est appellata*. Su quest'ultimo passo e sull'imprecisione del dato trasmesso dalla tradizione, si v. il commento di J. Fugman, *Die berühmten Männer der Stadt Rom* (Darmstadt 2016) spec. 249.

³³ Nel caso dell'attraversamento della Porta Carmentana, il principio di normalità, rassicurante rispetto all'esito favorevole degli eventi, riguardava il prendere l'imbocco esatto della porta. Tuttavia, anche se la narrazione si riferisce esplicitamente alla *Porta Carmentalis* secondo Coarelli, Livio avrebbe identificato quell'ingresso di Roma con la *Porta Triumphalis*. Difatti la prima porta avrebbe inglobato la seconda nella ristrutturazione delle mura nel IV sec. a.C. e la connotazione negativa del nome deriverebbe da un atteggiamento antimonarchico «in un periodo di interruzione della cerimonia di trionfale di tipo etrusco, compreso tra l'inizio della repubblica e Camillo»: cfr. F. Coarelli, *Il Foro Boario* cit. spec. 410. Richiama gli studi di Coarelli, G. Rocca, *La Porta Scelerata e la semantica di scelus*, in *St. Etr.* 60 (1994) 179 ss. Sul concetto di norma e normalità e soprattutto sulla dialettica performativa della regola nei processi di 'normalizzazione', si v. G. Siniscalchi, *Figure di norme e normalità*, in *Teoria e critica della regolazione sociale* 2 (2007) 1 ss.

imprimendosi nei luoghi attraversati dai protagonisti contribuisce alla costruzione di un quadro semantico caratterizzato dalla negatività delle scelte umane che si discostano dalla ‘norma’.

Questo circuito di senso risulta evidente quando si legge la sistematizzazione di questi luoghi nell’opera festina:

Fest. (Lindsay 449-450) Sceleratus Campus appellatur prope portam Collinam, in quo virgines Vestales, quae incestum fecerunt, defossae sunt vivae.

Sceleratus Vicus Romae appellatur, quod cum Tarquinius Superbus interficiendum curasset Servium regem, socerum suum, corpus eius iacens filia carpento supervecta sit, properans in possessionem domus paternae.

Scelerata Porta, quae et Carmentalis dicitur, vocata, quod per eam sex et trecenti Favii cum clientium millibus quinque egressi adversus Etruscos, ad anem Cremeram omnes sunt interfecti³⁴.

I tre lemmi – che anche secondo recenti studi³⁵ sarebbero tratti interamente dal precedente lavoro di Verrio Flacco³⁶, il grammatico e intellettuale al servizio della corte di Augusto – sono costruiti attraverso un racconto eziologico ed evidenziano il tratto comune di essere diventati – (perché selezionati) luoghi di morte esemplari. È il maligno a caratterizzare quei punti spaziali e per questo diventa l’elemento costitutivo del nome, abbandonando l’uso comune del participio aggettivato.

³⁴ Riguardo alla collocazione topografica dei luoghi enunciati da Festo si v. per il *Vicus Sceleratus*, F. Fraioli, *Regione III. Isis et Serapis* cit. 311 s.; per il *Campus Sceleratus*, M. C. Capanna, *Regione VI. Ata Semita* in *Atlante di Roma* cit. 451; per la *Porta Scelerata*, D. Filippi, *Regione VIII. Forum Romanum Magnum* in *Atlante di Roma* cit. 159.

³⁵ Si v. B. Scardigli, *Scelerati loci di Verrio Flacco in Festo*, in *ŽA*. 51 (2001) 63 ss.

³⁶ Sulla diffusione dell’insegnamento della grammatica e lo sviluppo di questa disciplina tra gli autori antichi si v. V. Lomanto, *Grammatici latini*, in F. Della Corte, dir., *Dizionario degli scrittori greci e latini II* (Milano 1988) 1107-1120.

Pertanto, le fonti antiche riferiscono del Vicolo Scellerato, della Porta Scellerata, del Campo Scellerato, come nomi propri che custodiscono un mito.

1.2 Semantica di *sceleratus* e le origini del *mos*.

Il nucleo semantico della scelleratezza assume diverse forme a seconda dei contesti in cui viene impiegato³⁷. Riassumendo, le attitudini dell'aggettivo, che riguardano il mondo criminale afferente alla sfera dello *scelus*³⁸, si possono isolare focalizzando la nostra attenzione su tre fonti: l'evidente *Epidico* di Plauto (la testa di criminale), l'orazione di Cicerone (le armi criminali) e un passo dell'Eneide (il sangue assassino):

Pl. *Epid.* 363-369. Nun ego hanc astutiam institui./ Deveniam ad lenonem domum egomet solus, eum, ego docebo,/ si quid ed eum advenia,, ut sibi esse datum argentum dicat/ pro fidicina, argenti minas se habere quinquaginta./ Quippe ego qui nudiustertius meis manibus denumeravi/ pro

³⁷ Per i diversi usi del participio aggettivato, si v. Ae. Forcellini *et al.*, *Lexicon Totius Latinitas*, a cura di F. Corradini, I. Perin IV (Bononiae 1965), s.v. «*scelero -as -(avi) atum-are*» 247; riferimenti a *sceleratus* si trovano in A. Walde, *Lateinisches etymologisches wörterbuch* (Heidelberg 1965) s.v. «*scelus,-eris*» 492; P.G.W. Glare (ed.), *Oxford Latin Dictionary*² II (Oxford 2012), s.v. «*sceleratus -a- um*» spec. 1875; per una traduzione scolastica, si v. G.B. Conte, E. Pianezzola, G. Ranucci, *Il latino. Vocabolario della lingua latina*⁷ (Varese 2017), s.v. «*sceleratus -a- um*» spec. 1376 s.

³⁸ Per quanto riguarda il significato giuridico di *scelus* si rimanda a quanto detto nelle prime pagine v. *supra* 12, nt. 8. Per quanto lo *scelus* da una prospettiva strettamente giuridica segnali un 'illecito' che compromette fortemente l'armonia sociale, da un punto di vista più ampio richiama altri significanti che riguardano il mondo religioso e sacrale. Sul punto v. A. Ramon, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica* cit. 275 s. L'a. delinea i contorni del sacro attraverso la declinazione di alcuni luoghi scellerati come la Porta Carmentana (qui appena citata v. *supra* 24) e simili, considerati nefasti, come il luogo in cui fu ucciso Romolo, v. Liv. 1.16. *In campo ad Caprae paludem [...] subito coorta tempestas cum magno fragore tonitribusque tam denso regem operuit nimbo ut conspectum eius contioni abstulerit; nec deinde in terris Rumulu fuit*; Fest. (Lindsay 184)). *Niger lapis in comitio locum funestum significat, ut alii dicunt Romuli morti destinatum, sed non usu obvenisse ut ibi sepeliretur, sed Faustulum nutricium eius, ut alii dicunt, Hostilium avum Tulli Hostilii regis*. Sul punto si v. anche G. Cairo, *Romolo figlio del fuoco* (Bologna 2010) 77 ss.

illa tua amica, quam pater suam filiam esse retur./ Ibi leno sceleratum caput
suom inprudens adligabit...;

Cic. *Phil.* 11.1. Perspeximus enim, quanta in iis, qui contra patriam
sceleratam arma ceperunt inesset immanitas;

Verg. *Aen.* 12.945-949. Ille oculis postquam saevi monumenta doloris/
exuuiasque hasuit, furiis accensus et ira/ terribilis: «Tunc hinc spoliis indute
meorum/ eripiare mihi? Pallas te hoc vulnere, Pallas/ immolat et poenam
scelerato ex sanguine sumit»;

L'accezione *sceleratus* come maledizione è ampiamente utilizzata in
letteratura, come si legge ancora in Virgilio (la terra maledetta), nelle *Elegie*
di Tibullo (la sede dei malvagi) e nelle *Storie romane* di Velleio (la decisione
tragica):

Verg. *Aen.* 3.57-61. Postquam pavor ossa reliquit,/ delectos populi ad
proceres primumque parentem/ monstra deum refero et quae sit sententiam
posco./ Omnibus idem animus, scelerata excedere terra,/ linqui pollutum
hospitium et clare classibus austros.

Vell. 2.130.3. Si aut natura patitur aut mediocritas recepit hominum ,
audeo cum dei squeri: quid hic meruit, primum ut scelerata Druso Libo iniret
consilia ...;

Tibull. 1.3.679. At scelerata sedes in nocte profunda abdita, quam
circum flumina pigra sonant; Tisiphone impexa feros pro crinibus angues
saevit; et hunc illuc impia turba fugit³⁹.

³⁹ Identica costruzione è presente in Ovidio si v. *Met.* 4.456. *Sedes scelerata vocatur*, così il luogo nel Tartaro dove si incontrano i 'dannati', sul punto si v. R. Maltaby, *Tibullus*:

Come sostenuto, è imprescindibile per questa ricerca partire dalla relazione tra il participio e il sostantivo *scelus* con cui è strettamente collegato, richiamo che risulta evidente anche per la struttura morfologica del termine che indica la condotta criminale. Tuttavia, il tremendo delitto che rompeva la relazione tra il cielo e la terra rappresenta solo l'indizio di partenza perché la ricerca sui contenuti etimologici costringe inevitabilmente a ragionare prima sulle forme lessicali, manifestazioni esteriori dei significati, e solo attraverso il rapporto storico tra gli schemi linguistici (derivanti e derivati) è possibile individuare le tracce delle 'invarianze' che in qualche modo si conservano a distanza nel tempo⁴⁰.

Lo *scelus* latino mantiene alcune 'prossimità verbali' con altre lingue antiche del ceppo indoeuropeo⁴¹: in particolare, l'associazione con il termine sanscrito *skhalati* – 'mettere il piede in fallo' – e con l'armeno *sxalim* – 'inciampo' – rappresenta il principio della stratificazione della forma gergale (le radici della parola). Il campo semantico che individuano è quello dell'errore, che i latini rendevano con un verbo differente, *peccare*⁴² che si può tradurre con 'fare un passo falso'.

Elegies. Text, Introduction and Commentary (Cambridge 2002) spec. 205. Questa costruzione retorica è presente anche in Cicerone, si v. *Pro Cluent.* 171, quando l'Oratore metaforicamente riferisce del defunto Oppianico, gettato dalle Furie vendicatrici 'in *sceleratorum sedem ac regionem*'.

⁴⁰ A riguardo, si v. G. Rocca, *La porta scelerata* cit. spec. 179. Si possono intendere le forme verbali come mezzi di produzione, prodotti dall'ambiente e dai rapporti che intercorrono tra i gruppi sociali: si v. A. Bordiga, *Fattori di razza e nazione nella teoria marxista* (Milano 1976) 15 ss.

⁴¹ Sui principali sviluppi della lingua latina, si v. G. Devoto, *Storia della lingua di Roma*² I (Bologna 1983) 79 ss.; P. Martino, *Il problema dei semitismi antichi nel latino*, in A. Landi (a cura di), *L'Italia e il Mediterraneo antico. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Fisciano-Amalfi-Raito, 4-5-6 novembre 1993* (Pisa 1995) 65 ss.; sulle influenze del ceppo più antico dell'indomediterraneo sulla lingua latina, si v. D. Silvestri, *Preistoria e protostoria linguistica nel Mediterraneo*, in A. Landi (a cura di), *L'Italia e il Mediterraneo antico* cit. 139 ss.; Id., *La nozione di indomediterraneo in linguistica storica* (Napoli 1974) *passim*.

⁴² Cfr. s.v. «*pecco, -as, -aui, -atum, -are*», in A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire Étymologique de la langue latine*⁵ (Paris 1967) spec. 491; G. Rocca, *La porta scelerata* cit. 179 ss. M. Bettini, *Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche* (Torino 2000) spec. 79 s.

Orazio dà un'idea del senso:

Ep. 1.7-8. ... solve senescentem mature sanus equum, ne peccet ad extremum ridendus e ilia ducat.

Il poeta latino si sta rivolgendo a Mecenate dedicandogli gli 'ultimi versi': egli, stanco e contento per i risultati raggiunti nel corso della propria carriera, è pronto a ritirarsi dalla scena artistica. È passato troppo tempo e le sue inclinazioni non abbracciano più la poesia, infatti il sentimento nostalgico e commiserevole si stempera nella paura di poter fare un 'passo falso'. Orazio sente spesso una voce che gli ricorda un insegnamento antico: il cavallo anziano va abbandonato prima che incespichi con il fiato grosso suscitando l'ilarità di tutti. È evidente come quel *peccet* indichi proprio l'errore provocato dall'inciampo di chi mette il piede nel posto sbagliato.

Le lingue antiche isolano spesso questo nucleo e lo riprendono con lessici differenti che lasciano riemergere quell'ossessione atavica: la paura di deviare dalla 'consuetudine' e commettere un 'passo falso'. Il disturbo 'ossessivo' – quasi compulsivo – dell'uomo antico per tutto quello che non era ordinato dalla *diuturnitas* dei comportamenti, caratterizzava fortemente le strutture ideologiche (la sicurezza delle scelte ripetute come criterio primario di sopravvivenza) rappresentate anche nelle forme verbali. Il terrore per il verificarsi di un episodio straordinario nella vita sociale era allontanato attraverso categorie concettuali che cristallizzavano i comportamenti mantenutisi nel tempo, risolutivi di una contraddizione o di un dramma sociale.

Il non *peccare*, che poteva avvenire solo attenendosi all'*exemplum* dei *maiores*, costituiva la premessa per lo sviluppo della dimensione sociale e normativa dei Romani, scaturita dalla selezione dei costumi e delle abitudini

che costruivano i *mores*⁴³, intesi come tradizione e tecnica-esperienziale: «il *mos* figurava come la trasfigurazione simbolica di quest'esperienza di durata, che diventava rito, regola, *ius* ('*mos est ritus*'): esso consentiva di normalizzare il presente – di ridurre le sue incertezze e i suoi traumi – dandogli una misura autoconfermata dalla sua stessa continuità, riducendolo a qualcosa di archetipico e di ripetibile»⁴⁴.

La forma ripetuta nel tempo rappresentava una rassicurazione sociale perché riduceva (almeno sul piano della percezione psicologica) l'imprevedibilità dell'esistente – normalizzandolo – costruendo strutture di previsione dei conflitti. Quando questi meccanismi venivano ritualizzati

⁴³ Anche se l'etimologia resta ancora misteriosa, *mos* si relazione con la radice *me-* che indica la 'misura' ovvero l'attività di misurare. Significato che in qualche modo richiama il criterio regolatore dei *mores* quale misura dei comportamenti sociali; si v. P. Flobert, *Mos*, in *Latomus* 32 (1973) 567 ss. Sull'importanza della consuetudine come fonte del 'diritto' nell'ordinamento arcaico, si v. M. Lauria, *Ius. Visioni romane e moderne. Lezioni*³ (Napoli 1967) 80 s. Sulla formazione delle 'consuetudini' nel mondo romano si v. T. Giaro, *Diritto come prassi. Vicende del discorso giurisprudenziale*, in C. Cascione, C. Masi Doria, a cura di, *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna IV* (Napoli 2007) 2236 ss. Riguardo al *mos* si tenga presente la definizione di Cerami «I *mores maiorum*, nei quali si manifesta e si concreta il fenomeno consuetudinario dell'età arcaica, altro non sono se non riti, cioè modelli che consacrano la forma dell'atto. Ed in quanto modelli, i *mores maiorum* non sono "norme" di condotta; non hanno, in altri termini, valore deontologico nei confronti dell'atto cui ineriscono; non esprimono un dovere essere, al quale "deve" uniformarsi l'atto. La forma dell'atto, contemplata nel modello, ricade, per contro, anche essa sul piano dell'essere» in P. Cerami, *Il mos come azione rituale*, in P. Cerami, G. Purpura, a cura di, *Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano* (Torino 2007) 297; cfr. P. De Francisci, *Appunti intorno ai mores maiorum e alla storia della proprietà romana in Studi in onore di A. Segni I* (Milano 1967) 615 ss.; C. Gioffredi, s.v. «*mores*» in *NNDI. X* (Torino 1964) 919-920; C. Letta, *L'Italia «dei mores romani» nelle Origines di Catone*, in *Athenaeum* 62 (1984) 3 ss.; B. Albanese, *Quattro brevi studi. Sulle definizioni romane del 'mos' I*, in *Labeo*, 46 (2000) 345 [=in G. Falcone, a cura di, *Scritti giuridici IV* (Torino 2006) 799 ss.]. Tra i contributi recenti si v. S. Sciortino, *Il mos e la consuetudo nel de moribus di M. T. Varrone. (In margine a Macr. Sat. 3.8.8-12 e Serv. Ad. Aen. 7.601)* in *AUPA. 8* (2016) 191-208.

⁴⁴ Cfr. A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*² (Torino 2017) spec. 77. Sul punto si v. anche L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra Diritto e Potere* cit. 50 ss. Secondo Capogrossi, l'ossatura costitutiva dei primi formanti normativi è il risultato di un travaso delle antiche e comuni costumanze delle *gentes* che – al di fuori dei propri culti religiosi – si trovarono a collaborare per la sopravvivenza della comunità. «È tale antico patrimonio, divenuto il cemento istituzionale della *civitas* a definire l'identità politico-culturale: la sua lingua, le sue rappresentazioni ideali, i suoi sistemi di organizzazione sociale e le sue stesse gerarchie sociali, oltre che, soprattutto, la sua religione e il suo 'diritto'».

istituivano un ordine – intangibile – tra l'uomo, le cose e il mondo divino⁴⁵. Difatti, la custodia e la produzione di questo sapere normativo in origine – non abbiamo adoperato volutamente l'aggettivo giuridico perché ricongiungerebbe l'esperienza del nascente sistema romano ad un tecnicismo moderno⁴⁶ – rientravano tra i compiti principali del collegio sacerdotale dei Pontefici⁴⁷: legame funzionale con il 'sacro' che mette in luce la stretta connessione tra questa tecnica di disciplinamento e la sfera mistica del *fas*⁴⁸.

I sacerdoti proteggevano, nascondevano e tramandavano, prima con l'ausilio di tecniche orali⁴⁹, nozioni soprattutto pratiche prima che teoriche: conoscenza costituita da regole che servivano a ricomporre le fratture sociali (private e pubbliche) tra consociati per riaffermare l'ordine naturale delle cose⁵⁰. La continua e rassicurante visione retrospettiva dei Romani – che

⁴⁵ Con riguardo all'esigenza di trasformare la complessità indeterminata in complessità determinabile, si v. S. Amato, *Merito quis sacerdos appellet*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e Diritto romano. La cogenza del rito* (Tricase 2015) 8; v. anche E. Durkheim, H. Hubert, M. Mauss, *Le origini dei poteri magici* (Torino 1977) 133 ss.

⁴⁶ Si v. l'impostazione manualistica in M. Talamanca, *I mores e il diritto* in Id., (dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano*² (Milano 1989) 29 ss.

⁴⁷ L'etimologia del termine pontefici secondo Varr. *de l.L.* 5.83.** deriverebbe da *pontem*, i pontefici sarebbero stati costruttori di ponti. Sulla base di questa fonti si è teorizzato in passato, affascinante tesi difficilmente dimostrabile, che i sacerdoti deriverebbero da antichi sciamani, guide capaci di costruire sentieri, che avrebbero condotto le genti latine in Europa e nel Lazio, sul punto si v. C. Giachi, V. Marotta, *Diritto e giurisprudenza in Roma arcaica*² (Città di Castello 2014) 41 s.; F. van Haepelen, *Le collège Pontifical (3^{ème} s. a.C. 4^{ème} s. p.C.)* (Bruxelles-Rome 2002) 38 ss.

⁴⁸ Si v. A.L. Prosdocimi, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini I* (Napoli 2016) 195 ss. per l'inquadramento etimologico; P. Cipriano, *Fas e nefas* (Roma 1978) 67 ss.; M. Bettini, *Fas*, in A. McClintock (a cura di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano* (Bologna 2016) 17 ss.

⁴⁹ Sull'oralità dei *mores*, si v. M. Bettini, *Mos, mores e mos maiorum*, in Id., *Le orecchie di Hermes* cit. 271 ss; J. Scheid, *Oral tradition and written tradition in the formation of sacral law in Rome*, in C. Ando; J. Rüpke, eds. *Religion and Law in Classical Christian Rome* (Stuttgart 2006) 15 ss.

⁵⁰ È molto probabile che le attività di interpretazione/selezione dei *mores* furono indotte dalle controversie in ambito successorio, sfera principale della effervescenza delle relazioni tra *gentes*, di grande rilevanza pubblica perché l'individuazione corretta della linea di discendenza significava declinare in modo pacifico – ovvero conservare – i rapporti di forza tra gruppi sociali. Quindi, era un'attività estremamente importante nella fase arcaica dell'economia romana – molto lontana dal cd. capitalismo antico – concentrata principalmente sull'accumulazione di beni e rendite. Stabilire il trasferimento *mortis causa* dei beni significava anche registrare la 'potenza di fuoco' delle *gentes*, si v. C. Giachi, V. Marotta, *Diritto e giurisprudenza in Roma arcaica*² cit. 44. Riguardo al rapporto tra

assume caratteri paradossali se pensiamo all'idea di quell'uomo antico che per andare avanti volgeva lo sguardo sempre dietro alle proprie spalle – aveva come contraltare la reazione di tendenziale sfiducia per il *novum*, che, quando non si rapportava in alcun modo o peggio non si concordava con gli antichi costumi, rappresentava un agente disgregatore dell'ordine sguarnendo le difese della comunità di fronte all'imprevedibile.

In conclusione il 'peccare' dell'uomo antico, lessico che evoca la radice originaria di *scelus* (e quindi di *sceleratus*), richiama fortemente la dimensione normativa della comunità romana, legata alle proprie 'tradizioni', spinta dalla necessità – materiale e ideale – di sopravvivere in un ambiente ostile.

1.3 Roma 'città aperta' e la storia del 'Tiranno buono'.

Torniamo al racconto sulla morte di Servio, prima solo accennato, e in particolare sulla successione al trono, perché in quella scansione di eventi Livio permette di confrontarsi con il 'primo' dei luoghi scellerati. La morte del re buono rappresenterà, dunque, il grimaldello utile a scardinare le apparenze del racconto, penetrando nei significati più nascosti del mito.

Il paragrafo III «[...] *la città aperta e le riforme serviane*» del lavoro di Ampolo ⁵¹ richiama con immediatezza il carattere fondante – tendenzialmente trasversale in diverse esperienze primitive – delle comunità

capitalismo antico e moderno si v. L. Capogrossi Colognesi, *Capitalismo antico e capitalismo moderno*, in Id., *Itinera. Pagine scelte* (Lecce 2017) 141 ss. [= *Atti dei Convegni Lincei, Ripensare Max Weber, in occasione del centocinquantesimo anniversario della nascita (Roma 7-8 maggio 2014)* (Roma 2015) 71-86]; si guardi anche l'inquadramento generale dei modelli di famiglia di Id., *La costruzione del diritto privato romano* (Bologna 2016) 23 ss. Per il quadro storico-giuridico della successione F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² I cit. 20 ss. Sull'importanza dei collegi sacerdotali nella fase arcaica si v. P. De Francisci, *Primordia Civitatis* (Roma 1959) 632 ss.

⁵¹ Il paragrafo è parte del contributo di C. Ampolo, *La città riformata* cit. spec. 220.

antiche agli inizi dei loro processi costitutivi, non ancora demarcate da netti profili etnici e politici⁵².

La spinta verso il sinecismo⁵³, destrutturata dagli schemi moderni che hanno spesso interpretato quell'immagine di 'comunione' sociale attraverso un riflesso filantropico falsato⁵⁴, soddisfaceva, invece, la necessità fisica degli originari coaguli sociali di pianificare e ripartire la massa di lavoro finalizzato alla riproduzione della collettività e alla sua difesa. La divisione dei compiti e dell'approvvigionamento delle risorse scarse era organizzata originariamente secondo rapporti di produzione gentilizi, all'interno dei quali la *gens* più numerosa e potente, anche se proveniente da territori esteri, integrandosi – penetrando le difese culturali e fisiche ancora embrionali di un magma sociale non del tutto solidificato – con i tessuti sociali indigeni, riusciva facilmente ad occupare posizionamenti di rilievo nelle relazioni sociali.

Sul finire del VII sec. a.C., Roma sul piano internazionale aveva stretto buone relazioni con alcune potenti città etrusche, sfruttando anche la propria posizione di controllo sull'importante passaggio dell'Isola tiberina, che permetteva alle popolazioni settentrionali un sicuro attraversamento del

⁵² Sembra che Ampolo abbia voluto implicitamente richiamare la metafora della Roma di Rossellini (*Roma città aperta*, 1945), di una collettività stretta nelle necessità e costretta a cominciare un nuovo corso di vite, le cui mura difensive – emotive e materiali – erano state travolte dalle miserie violente dell'esistenza si v. G. Brunetta, *Cent'anni di cinema italiano* (Roma-Bari 1991) 341 s.; A. Lepore, *Via Rasella. Leggenda e realtà della resistenza a Roma* (Roma-Bari 1996) 13 s.

⁵³ A riguardo si v. A. Petrillo, *Max Weber e la sociologia della città* (Milano 2001) 172 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Genti, tribù e città nell'Italia preromana*, in Id., *Itineraria* cit. 287 ss.; Id., *Il diritto della città e le situazioni marginali* in D.F. Maras, a cura di, *Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di Giovanni Colonna* (Pisa-Roma 2011) 24 ss. [=Id., *Itineraria* cit. 313 ss.]

⁵⁴ Sul punto si v. G. Heuzé, *Paternalisme ou filialisme? Sur quelques aspects des relations sociales dans le monde du travail indien depuis le début du siècle*, in *Le Mouvement Social* 144 (1988) 93-109; J. Kleining, *Paternalism* (New York 1983) 4 ss.; V. Armando, *Il Welfare oltre lo Stato: profili di storia dello Stato sociale in Italia tra istituzioni e democrazia²* (Torino 2015) 10 ss. Appare molto indicativa l'esperienza di Firenze, su cui P. Causarano, *Una città benevola? Notabili, filantropia e circuito municipale dell'assistenza e beneficenza in Firenze Capitale*, in *Annali di Storia di Firenze* 10-11 (2015-2016) 143 ss.

fiume, funzionale al commercio con i territori del meridione italico. Per tali ragioni le popolazioni a Nord del Tevere, caratterizzate da un'economia più ricca e da tempo improntata al commercio, avevano enormi interessi ad intercettare le comunità che abitavano a Roma, tentando continui assorbimenti con i clan stanziati su quelle sponde. Infatti, i motivi dell' 'ingresso' della monarchia etrusca nella storia della città si possono rintracciare assolutamente in tutto questo groviglio di interessi che ne determinò il successivo sviluppo economico⁵⁵.

In base ai dati 'comuni' alle molteplici tradizioni che la storiografia antica ha riportato riguardo all'origine dei Tarquinii, si sostiene che la monarchia 'straniera' si insediò a Roma con Tarquinio Prisco, il figlio del ricco mercante Demarato di Corinto, che approdò esule nella città etrusca di Tarquinia ⁵⁶ in un momento di espansione dei commerci italici e

⁵⁵ Sugli esiti socio-economici di queste relazioni commerciali v. T. Camous, *Le Roi et le fleuve. Ancus Marcius Rex, aux origines de la pousance romaine* (Paris 2004) 232 ss.; A. Bernardi, *La roma dei re fra storia e leggenda*, in A. Momigliano e Schiavone, dir., *Storia di Roma. Roma in Italia I* cit. 193 ss. Si tengano presente anche gli studi di A. Alföldi, *Early Rome and the Latins*² (Michigan 1971) 288 ss.

⁵⁶ Sulle origini della dinastia dei Tarquini le fonti antiche tendono a consolidarsi attorno alla doppia considerazione che riguarda l'esilio di Demarato dalla Grecia e l'arrivo in Italia nelle comunità etrusche, si v. Pol. 6.11a.7. Ὅτι Λεύκιος ὁ Δημαράτου τοῦ Κορινθίου υἱὸς εἰς Ῥώμην ὄρμησε πιστεύων αὐτῶ τε καὶ τοῖς χρήμασι, πεπεισμένος οὐδενὸς ἔλαττον ἔξειν ἐν τῇ πολιτείᾳ [διὰ] τινὰς ἀφορμάς, ἔχων γυναῖκα χρησίμην τὰ τ' ἄλλα καὶ πρὸς πᾶσαν ἐπιβολὴν πραγματικὴν εὐφυῆ συνεργόν. Παραγενόμενος δ' εἰς τὴν Ῥώμην καὶ τυχὼν τῆς πολιτείας, εὐθέως ἠρμόσατο πρὸς τὴν τοῦ βασιλέως ἀρέσκειαν. Ταχὺ δὲ καὶ διὰ τὴν χορηγίαν καὶ διὰ τὴν τῆς φύσεως ἐπιδεξιότητα καὶ μάλιστα διὰ τὴν ἐκ παίδων ἀγωγὴν, ἀρμόσας τῶ προεστῶτι μεγάλῃς ἀποδοχῆς ἔτυχε καὶ πίστεως παρ' αὐτῶ. Χρόνου δὲ προϊόντος εἰς τοῦτ' ἦλθε παραδοχῆς ὥστε συνδιοικεῖν καὶ συγχειρίζειν τῶ Μαρκίῳ τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν. Ἐν δὲ τούτοις ἐπ' ἀγαθῶ πᾶσι γενόμενος καὶ συνεργῶν καὶ συγκατασκευάζων τοῖς δεομένοις ἀεί τι τῶν χρησίμων, ἅμα δὲ καὶ τῇ τοῦ βίου χορηγία μεγαλοψύχως εἰς τὸ δέον ἐκάστοτε καὶ σὺν καιρῶ χρώμενος, ἐν πολλοῖς μὲν ἀπετίθετο χάριν, ἐν πᾶσι δ' εὐνοίαν ἐνειργάσατο καὶ φήμη ἐπὶ καλοκάγαθία καὶ τῆς βασιλείας ἔτυχεν; Cic. *de rep.* 2.34. *Sed hoc loco primum videtur insitiva quadam disciplina doctior facta esse civitas. influxit enim non tenuis quidam e Graecia rivulus in hanc urbem, sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum et artium. fuisse enim quendam ferunt Demaratum Corinthium, et honore et auctoritate et fortunis facile civitatis suae principem; qui cum Corinthiorum tyrannum Cypselum ferre non potuisset, fugisse cum magna pecunia dicitur ac se contulisse Tarquinius, in urbem Etruriae florentissimam. cumque audiret dominationem Cypseli confirmari, defugit patriam vir liber ac fortis, et adscitus est civis a Tarquiniensibus atque in ea civitate domicilium et sedes collocavit. ubi cum de matre familias Tarquiniensi duo filios procreavisset, omnibus eos artibus ad Graecorum disciplinam eru;* Liv. 1.34.1. Anco

mediterranei⁵⁷. Il giovane ereditiere Tarquinio con la propria moglie Tanaquil sarebbe partito in armi con al seguito il proprio clan sostenuto dalla vasta schiera di clienti, motivati dai prossimi e appetibili investimenti.

*regnante Lucumo, vir impiger ac divitiis potens, Romam commigravit cupidine maxime ac spe magni honoris, cuius adipiscendi Tarquiniis – nam ibi quoque peregrina stirpe oriundus erat – facultas non fuerat. Demarati Corinthii filius erat, qui ob seditioes domo profugus cum Tarquiniis forte consedisset, uxore ibi ducta duos filios genuit. Nomina his Lucumo atque Arruns fuerunt; Dion.Hal. 33.46.2-5. Γονέων δ' ὁποίων τινῶν οὗτος ὁ Ταρκύνιος ἦν καὶ πατρίδος ἐξ ἧς ἔφθ καὶ δι' ἅς τινὰς αἰτίας εἰς Ρώμην ἀφίκετο καὶ δι' οἷων ἐπιτηδευμάτων ἐπὶ τὴν βασιλείαν παρήλθεν, ὡς ἐν ταῖς ἐπιχωρίοις συγγραφαῖς εὖρον ἐρῶ. Κορίνθιος τις ἀνὴρ ὄνομα Δημάρατος ἐκ τῆς Βακχιαδῶν συγγενείας ἐμπορεύεσθαι προελόμενος ἐπέπλευσεν εἰς τὴν Ἰταλίαν ὀκκάδα τε οἰκίαν ἀνάγων καὶ φόρτον ἴδιον. Ἐξεμπολήσας δὲ τὸν φόρτον ἐν ταῖς Τυρρηνῶν πόλεσιν εὐδαιμονούσας μάλιστα τῶν ἐν Ἰταλίᾳ τότε καὶ μεγάλα κέρδη περιβαλλόμενος ἐκεῖθεν οὐκέτι εἰς ἄλλους ἐβούλετο κατάγεσθαι λιμένας, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν εἰργάζετο συνεχῶς θάλατταν Ἑλληνικὸν τε φόρτον εἰς Τυρρηνοὺς κομίζων καὶ Τυρρηρικὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα φέρων καὶ γίνεται πάνυ πολλῶν χρημάτων κύριος. Ἐπικαταλαβούσης δὲ στάσεως τὴν Κόρινθον καὶ τῆς Κυψέλου τυραννίδος ἐπανισταμένης τοῖς Βακχιάδαις οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι δοκῶν ἐν τυραννίδι ζῆν πολλὰ κεκτημένος ἄλλως τε καὶ τῆς ὀλιγαρχικῆς οἰκίας ὑπάρχων, συνεσκευασμένος τὴν οὐσίαν ὅσῃν οἶός τ' ἦν ὄχετο πλέων ἐκ τῆς Κορίνθου. Ἐχων δὲ φίλους πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς Τυρρηνῶν διὰ τὰς συνεχεῖς ἐπιμιξίας, μάλιστα δ' ἐν Ταρκυνίοις πόλει μεγάλῃ τε καὶ εὐδαιμόνι τότε οὖσῃ, οἶκόν τε αὐτόθι κατασκευάζεται καὶ γυναιῖκα ἐπιφανῆ κατὰ γένος ἄγεται. γενομένων δ' αὐτῶ δυεῖν παίδων Τυρρηρικὰ θέμενος αὐτοῖς ὀνόματα, τῶ μὲν Ἄρροντα, τῶ δὲ Λοκόμωνα καὶ παιδεύσας ἀμφοτέρους Ἑλληνικὴν τε καὶ Τυρρηρικὴν παιδείαν, εἰς ἄνδρας ἐλθοῦσιν αὐτοῖς γυναικας ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων οἴκων λαμβάνει. Rispetto alla critica storico-letteraria dei passi qui citati si v. C. Ampolo, *Demarato di Corinto 'bacchiade' tra Grecia, Etruria e Roma: rappresentazione e realtà fonti, funzione dei racconti, integrazione di genti e culture, mobilità sociale arcaica*, in S. Struffolino, a cura di, *Scritti per il decimo anniversario di Aristonothos* 13/2 (2017) 25 ss. (25-134). Si tengano presente anche i rilievi critici di A. Mele, *Aristodemo, Cuma e il Lazio*, in M. Cristofani (a cura di), *Etruria e Lazio arcaico. Atti dell'Incontro di studio Roma, 1986* (Roma 1987), 155-177, che pongono in risalto la capacità di integrazione tra le comunità etrusche e Roma arcaica. Sul mito dell'integrazioni dei popoli antichi che si ce la dietro il racconto di Demarato esule 'integrato' in una città etrusca e successivamente di Lucumone/Lucio si era espresso Ampolo: «...va ribadito che il punto chiave della tradizione demaratea è il trasferimento di *aristos* greco in Etruria con conseguente sua integrazione nella cittadinanza tarquiniese» C. Ampolo, *Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica*, in *Dialoghi di Archeologia* 9-10 (1976-1977) 336 s. Il dibattito storiografico contemporaneo si è stratificato intorno a questo indirizzo di ricerca, in merito si v. M. Torelli, *Storia degli Etruschi* (Roma-Bari 1981) 132 s.; C. de Simone, *Le più antiche relazioni greco-etrusche alla luce dei dati linguistici*, in A. Storchi Marino, a cura di, *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore* I (Napoli 1995) pp. 283-290; T. J. Cornell, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000 to 264 BC.)*, (London-New York 1995) 132; D. Briquel, *Des rois venus du nord*, in F. Hinard, dir., *Histoire romaine* I (Paris 2000) 85-130.*

⁵⁷ Le fonti che tramandano questa vicenda sono molteplici: si segnalano Plin. Mai. N. H. 35.152, Polib. 6.11a.7; Cic. Rep. 2.34, Tac. Ann. 11.14. In storiografia, l'ipotesi è avallata da C. Ampolo, *Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica* cit.; D. Musti, *Etruria e Lazio arcaico nella tradizione (Demarato, Tarquizio, Mezenzio)*, in M. Cristofani (a cura di), *Etruria e Lazio arcaico* (Roma 1987) 139 ss.

La Roma delle origini, giovane comunità che con il re Anco Marcio aveva cercato di raggiungere il pieno controllo delle principali vie di comunicazione, la dobbiamo immaginare come un villaggio molto prossimo alla preistoria delle civiltà, spesso luogo di scontri tra bande a causa di rapine e razzie.

Tuttavia, tra le importanti conquiste romane conseguite nei primi anni della Monarchia, mancava l'importante direttrice a Nord del Tevere, necessaria per gestire il vasto approvvigionamento del sale ancora sottoposta all'egemonia di Veio, come accennato⁵⁸. Il destino di Roma incrociava quello della famiglia etrusca proprio a causa dei dissidi con la ricca Veio, perché Tarquinio decise di schierare al fianco di Roma il proprio esercito, guadagnandosi la fiducia dell'alleato. Il sostegno (mai gratuito perché significava soprattutto spartizione del bottino) alle truppe romane in una battaglia essenziale per lo sviluppo della comunità determinò la decisione di Anco Marcio dell'individuazione del proprio successore⁵⁹, come racconta Cicerone:

De rep. 2.20. [...] cum facile in civitatem receptus esset, propter humanitatem atque doctrinam Anco regi familiaris est factus usque eo, ut consiliorum omnium particeps et socius paene regni putaretur. Erat in eo praeterea summa comitas, summa in omnis civis opis, auxilii, defensionis, largiendi etiam benignitas. Itaque mortuo Marcio cunctis populi suffragiis rex est creatus L. Tarquinius [...].

⁵⁸ Cfr. *supra* 20 ss.

⁵⁹ Un presagio, secondo la tradizione, già letto da Tanaquil: sulla rilevanza storica del personaggio femminile, si v. J.J. Bachofen, *Le madri e la virilità olimpica. Studi sulla storia segreta dell'antico mondo mediterraneo* (trad. it. Milano 1949) 98 ss.; P.M. Martin, *Tanaquil, la faiseuse de rois*, in *Latomus* 44/1 (1988) 5 ss. Interessante è il ruolo di regina della matrona etrusca, su cui A. Momigliano, *Tre figure mitiche: Tanaquilia, Gaia Cecilia e Acca Larenzia*, in *Miscellanea della facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Torino* 2 (1938) 3-28. [= in Id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici* (Roma 1969) 455 ss.].

La successione è costruita attraverso l'immagine della solidarietà delle ricche famiglie etrusche, forse un espediente per mascherare e dimenticare il ricordo scomodo – più aderente al vero – di una Roma formatasi probabilmente da un agglomerato di delinquenti espulsi da altre comunità, ancora troppo debole militarmente, poco definita politicamente e culturalmente per resistere all'incursione di bande di predoni più organizzate⁶⁰.

Tra queste avventure si inserisce l'ascesa di Servio Tullio, la cui vicenda è strettamente connessa al quadro leggendario dei Tarquini⁶¹, almeno secondo la versione liviana⁶² che metteva in risalto le origini servili, essendo figlio della principessa di Corinicum, Ocresia, fatta prigioniera dai Romani dopo la presa della città e condotta come schiava alla *regia* di Tarquinio. Nelle 'quinte' del racconto latino si leggono le istanze concertative del neonato Tiranno buono, descritto come un uomo di governo mite, intento a

⁶⁰ Immagine riorganizzata dal potere augusteo che aveva l'esigenza di costruire radici mitiche ('pure'), lasciando annaspere nell'oblio quelle narrazioni che potevano risultare tossiche alla restaurazione augustea: cfr. C. Cascione, *Romolo «sacer»?*, in *Index* 39 (2011) 201 ss. Tesi da ultimo riportata anche da T. Camous, *Tarquinio il Superbo* cit. 210 ss; A. Guarino, *Romolo e Remolo*, in Id., *Trucioli di bottega* 9 (2003) 16 ss. [= Id., *Trucioli di bottega. Dodici acervoli* (Napoli 2005) 257 ss.]. I contributi di A. Bernardi, *La Roma dei re fra storia e leggenda*, cit. 181 ss. (181-202), e F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² I cit. 42 ss., inquadrano in modo specifico il tema, toccando con enorme sensibilità storica le discrasie tra le prassi materiali dei processi storici e la ricostruzione leggendaria. Sulle origini di Roma, nata da un'accolta di fuorilegge, si v. A. Carandini, *La leggenda di Romolo II* (Milano 2010) 4 ss.

⁶¹ La storiografia contemporanea si è spesso divisa sulla considerazione della vicenda: lo scetticismo di fondo di R. Thomsen, *King Servius Tullius* (Copenhagen 1980) 292 ss., evidente in alcuni giudizi, si è contrapposto alla valorizzazione di G. Dumézil, *Servius et la Fortune* (Paris 1943) 215, su cui rilevano le critiche di C. Ampolo, *Servio Tullio e Dumézil. Osservazioni su Dumézil e le tradizioni e i documenti della storia romana del VII-VI secolo a.C. (seminario «Aspetti dell'opera di Georges Dumézil»)*, in *Opus* 2 (1983) 391 ss., e A. Momigliano, *Premesse per una discussione su George Dumézil*, in *Opus* 2 (1983) 329 ss. Per una ricognizione del dibattito riguardo al metodo di ricerca su Servio, si v. V.E. Vernole, *Servius Tullius* (Roma 2002) 30 ss.

⁶² Cfr. Liv. 1.39.5-6. *Hic quamcumque de causa tantus illi honos habitus eorum magis sententae sum, qui Corniculo capto Servi Tulli, cum inter reliquas captivas cognita esset, ob unicam nobilitatem ab regina Romana prohibant ferunt servitio partum Romae edidisse Prisci Tarquini domo*; vicenda riportata anche da Dio. Hal. 1.2-3, su cui si v. il commento critico di E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso. Il regno di Servio Tullio*, in *Athenaeum* 39 (1961) 98 ss. [= Id., *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 109 ss.].

conquistare sia il favore degli strati sociali più marginali che quello dell'establishment gentilizio. Il suo programma politico era atto a consolidare una forza di governo accentratrice che disarticolava gli equilibri familiari dominanti precedenti⁶³.

L'esigenza di giustificare l'assorbimento delle aristocrazie locali – diventata poi nel corso dell'espansionismo territoriale retorica tecnica di controllo e di contenimento delle realtà sottoposte all'egemonia romana – in parte si può facilmente rinvenire nel discorso di Claudio, l'«Imperatore etrusco», pronunciato per salutare l'ingresso dei decurioni di Lugdunum nel Senato romano (48 d.C.). Da quell'orazione, rimasta scolpita nell'epigrafe bronzea, cd. Tavola di Lione⁶⁴, si può, invece, apprendere la versione etrusca della vita di Servio, ossia delle imprese di Macstarna (latinizzato successivamente in Servio), guerriero vulcente cacciato dalla propria comunità di origine e partito alla volta di Roma insieme ad altri condottieri comandati dal fratello Celio Vibenna.

Tra le due tradizioni, simili solo in alcuni punti, le attestazioni archeologiche⁶⁵ confermerebbero la versione meno favorevole all'immagine di Roma dominatrice del Mediterraneo, costruita nel grembo della cultura

⁶³ Riguardo al mito del re plebeo, si v. F. Münzer, s.v. «Tullius», in *RE*. VII/A1 (Stuttgart 1939) 819 ss.

⁶⁴ *CIL*. XIII.1668; *FIRA*. I.52; *ILS*. I.212.

⁶⁵ Il principale riscontro di questa versione consiste nel famoso ritrovamento archeologico della tomba di François nei pressi di Vulci che ritrarrebbe i condottieri citati dall'Imperatore. Inoltre, l'esistenza storica di Aulo Vibenna dovrebbe essere confermata dalla scoperta di un vaso donato al santuario di Portonaccio di Veio intorno al VI sec. a.C., su cui è scritta una dedica recante il nome *Avile Vipiiennas*. Si v., a riguardo, C. Giachi, V. Marotta, *Diritto e Giurisprudenza* cit. 36 s.; T. Camous, *Tarquinio il Superbo* cit. 77 ss. Su alcuni profili contraddittori delle origini di Servio, si v. R. Laurendi, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e storia. Dati e considerazioni sulla Tavola di Lione e la Tomba François*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* 3 (2010) 123 ss., nella letteratura più recente v. C. Letta, *Dalla Tabula Lugdunensis alla Tomba François. La tradizione etrusca su Servio Tullio* in *Studi Classici Orientali* 59 (2013) 91-115. Cfr. F. Coarelli, *Le pitture della tomba François a Vulci: una proposta di lettura*, in *Dialoghi di Archeologia* 3 (1983) 43 ss. Si tenga presente anche il catalogo dettagliato di F. Buranelli, *La tomba di François di Vulci* (Roma 1987) *passim*. Sulle scelte politiche dell'imperatore in relazione a quegli 'anni difficili' da ultimo si v. P. Buongiorno, *Claudio. Il principe inatteso* (Palermo 2017) 95 ss.

dominante di età repubblicana, che, invece, ritrae l'Urbe in balia delle ingerenze esterne e violentata da 'etnie straniere'.

Le due leggende restituiscono in definitiva, al di là delle esagerazioni del mito, la fotografia di una comunità 'disposta' all'integrazione⁶⁶, avvenuta e 'conclusa' con gli etruschi, secondo relazioni osmotiche mosse da ragioni utilitaristiche e mutualistiche. Inoltre, l'ideale di fondo alla base dell'intento di Servio di legare politicamente il proprio governo con la stirpe latino-sabina⁶⁷ si coordinava perfettamente con l'ideologia costitutiva di Roma dell'*asylum Romuli*⁶⁸, un principio cardine che giustificava l' 'entropia organizzata' di quel tessuto sociale agli albori della propria vita.

I motori del commercio e della guerra consentirono alla piccola comunità di trasformarsi nella grande Roma (dei Tarquini)⁶⁹, la città si

⁶⁶ Cfr. C. Ampolo, *I gruppi etnici in Roma arcaica: posizione del problema delle fonti*, in *Annali della Fondazione per il Museo Faina* 16 (2009) 45 ss.; sulle testimonianze archeologiche ritrovate nei pressi del foro Boario, si v. F. Coarelli, *I santuari, il fiume, gli empori*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* I cit. 143 s.

⁶⁷ Come accennato, il problema della stabilità di governo rappresentò un'incombenza notevole per i Tiranni etruschi. Riguardo all'accettazione del nuovo potere da parte delle *gentes* indigene, si v. P. De Francisci, *Primordia Civitatis* cit. 722 ss., spec. 733: «Certo è tuttavia che, nonostante la resistenza, più passiva che attiva, degli antichi elementi, la nuova organizzazione militare introdotta dagli etruschi ha esercitato, con la forza che sviluppano tutte le istituzioni richieste dalla necessità della politica, una profonda influenza su tutta la compagine della società romana, in quanto superando l'antico ordinamento su base gentilizia, portava come conseguenza, almeno nelle centurie di pedoni, un livellamento degli antichi e dei nuovi elementi della popolazioni».

⁶⁸ Sul concetto di *asylum* inteso come luogo di accoglienza e stanziamento di esuli ovvero migranti, si v. P. Catalano, *Appunti sopra il più alto concetto giuridico di Italia* (Torino 1962) 30 s.; G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato* (Torino 1995) 209; L. Fanizza, *Asilo, diritto di asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40 (2012) 605 ss.; F. Marcattili, 'Quod semper pateret'. *La Porta Pandana, la Porta Carmentalis e l'Asylum*, in *Revue d'archéologique* 51/1 (2014) 71 ss.; R. Del Ponte, *L'Asylum di Romolo: da schiavi a cittadini romani*, in *Diritto@Storia* 14 (2016) <http://www.dirittoestoria.it/14/memorie/Del-Ponte-Asylum-Romuli-da-schiavi-a-cittadini.htm>.

⁶⁹ Lo studio di G. Pasquali, *La grande Roma dei Tarquini*, in *Nuova Antologia* 8 (1936) 405-416 [=in Id., *Terze pagine stravaganti* (Firenze 1942) 1-24 = in *Pagine stravaganti* 2 (Firenze 1968) 3], è uno dei fulcri della ricerca scientifica riguardo i principali sviluppi della dinastia dei Tarquini. Diversamente da quanto sostenuto da Pasquali si è espresso Gabba, v. E. Gabba, *La Roma dei Tarquini*, in *Athenaeum* 86 (1998) 6-12. Nella letteratura straniera già in precedenza si erano avanzate critiche, si v. A. Alföldi, *Early Rome and the Latins* (Ann Arbor 1965) *passim*; Id., *Römische Frühgeschichte* (Heidelberg 1976) *passim*. Riguardo alle principali opere urbanistiche di questo periodo si tenga presente il catalogo

ingrandì notevolmente e dovette riprogettare la propria struttura urbana, che ormai includeva gli spazi al di là delle vecchie mura, ricostruite proprio a partire da metà del VI sec. a.C.⁷⁰. L'intensificarsi degli scambi, attestati anche dai rilievi archeologici⁷¹, determinarono un mutamento dei rapporti internazionali: Roma cominciava ad aumentare le proprie mire espansionistiche minacciando popolazioni indigene più distanti, nei territori centromeridionali.

1. 4 Le riforme: la nascita del 'comune'.

Al consolidamento della forza economica⁷² corrispose un rafforzamento delle strutture di potere, comportato anche dall'appoggio politico e dal ruolo economico svolto dalle nuove famiglie stanziate a

della mostra M. Cristofani, a cura di, *La grande Roma dei Tarquini (Roma 12 giugno-30 settembre 1990)* (Roma 1990) *passim*.

⁷⁰ A riguardo, si v. gli studi di G. Cifani, *La documentazione archeologica delle mura arcaiche a Roma*, in «MDAIR(R)» 105 (1998) 359 ss.; Id., *Architettura romana arcaica. Edilizia e società tra monarchia e Repubblica* (Roma 2008) 255 ss.; Id., *Problemi e prospettive di ricerca sull'architettura romana tra il VI e V secolo a.C.*, in *Annali della Fondazione per il Museo 'Claudio Faina'* 16 (2009) 383 ss.

⁷¹ Le relazioni commerciali spesso erano regolate mediante l'«istituto» dell'«ospitalità». Si v. L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione nella civitas romana* (Roma 2000) 41 s.; A. Maggiani, *Dinamiche del commercio arcaico. Le 'tessere hospitales'*, in G.M. Della Fina (a cura di), *Gli Etruschi e il Mediterraneo. Commerci e politica. Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria 16-18 dicembre 2005* (Roma 2006) 317 ss. Sui rapporti tra i popoli mediterranei, si v. M.F. Corsi, *Amicitia e societas nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo*, in *Index* 41 (2014) 195 ss. Sul valore giuridico costituzionale delle «tessere», di recente S. Capasso, «Magistratus»: *partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga*, in *Index* 45 (2017) 91 ss.

⁷² Rafforzamento economico che doveva essere tradotto in termini di accentramento politico. Per questo gioca un ruolo fondamentale la «conquista» religiosa del Foro Boario, quell'emporio tiberino la cui struttura rimase invariata fino al II sec. a.C. Il processo di egemonizzazione politico-culturale del punto più importante per Roma avvenne proprio con Servio Tullio con la costruzione del tempio di Fortuna e Mater Matuta, su cui. F. Coarelli, *I santuari, il fiume* cit. 141 ss. Inoltre, la costruzione dei due templi è correlata alla proiezione politica della potenza (mistica) dei tiranni etruschi, influenzati in questo dall'esperienza delle tirannidi orientali. Sullo scavo dei due templi e sul significato del trionfo arcaico, si v. F. Coarelli, *Il Foro Boario* cit. 205 ss. e 414 ss.; V.E. Vernole, *Servius Tullius* cit. 62 ss.

Roma. Queste sono le premesse storiche che hanno condotto alla riforma dell'ordinamento centuriato, attribuita dalla tradizione al re Tullio. Essa costituì un passo essenziale verso lo sviluppo del corpo collettivo cittadino⁷³, ascrivibile al generale indirizzo politico anti-gentilizio dei nuovi tiranni che miravano a rafforzare le strutture pubbliche di potere a discapito del carisma e della potenza dei gruppi sociali privati.

La struttura della catena di comando cominciava ad articolarsi sulla massiccia militarizzazione della società, resa attraverso un'architettura giuridica incentrata sul *civis* inteso come *oplita*. Tuttavia «la tattica *oplitica* fu non causa, ma conseguenza di profondi mutamenti avvenuti nella società e cioè l'ampliarsi della cittadinanza, la formazione di una numerosa classe di produttori piccoli e medi, il frazionarsi delle *gentes* e l'unificarsi della città»⁷⁴. Il 'frazionarsi' dei clan – parcellizzazione riguardante soprattutto i rapporti con il potere 'pubblico' dal momento che la struttura della famiglia gentilizia continuò ad assumere un ruolo sociale e giuridico importante⁷⁵ – comportò l'affermarsi del concetto di potere come *imperium*, esercitato nei confronti di soggetti che erano posti a distanza determinata (declinata con i *mores* e con le *leges regiae*) tra loro e dal potere centrale, non più indistintamente 'addensati' e 'differenziati' da regolamentazioni private⁷⁶.

⁷³ Sulla riforma dell'ordinamento centuriato, di recente si v. L. Fezzi, *Modelli di Roma antica* (Bologna 2015) 29 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana* I cit. 108 ss., De Martino individuava nell'estensione della cittadinanza ai plebei, nell'organizzazione del popolo in centurie, nella strutturazione delle tribù in funzione degli interessi economici del *pater familias*, l'idea di città con nuovi rapporti di forza centralizzati dall'*imperium* del capo militare. Della stessa idea è A. Schiavone, *I saperi della città*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma* I cit. 545 ss., secondo cui con l'ordinamento centuriato nasce la politica, intesa come gestione collettiva del 'pubblico'.

⁷⁴ Cfr. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² I cit. 163. Sulla comparazione tra la schiera *oplitica* spartana e quella romana, si v. C. Giachi, V. Marotta, *Diritto e giurisprudenza in Roma arcaica*² cit. 38 s.

⁷⁵ Un ruolo politico autorevole che la *gens* continuerà ad avere ancora durante il primo periodo repubblicano come racconta il mito civile dei Fabi, v. *supra* 23 ss.

⁷⁶ Queste sono le premesse materiali che accompagnano l'evoluzione dal concetto di potere, dapprima immaginato come derivato da presagi mistico-naturali, indicativi di forze che si concentrano in specifiche persone o cose, a quello di potere generato da uomini che hanno una funzione politico-giuridico-sacrale specifica nella comunità (come nel caso

Fu proprio il ‘comando militare’ il fulcro (concettuale e pratico) intorno a cui il nascente ordinamento romano registrava i molteplici rapporti di forza tra gruppi, bilanciati dal *rex*, centro e cardine massimo di questa complessa struttura politica.

Il ‘populismo’⁷⁷ di Servio, evidentemente teso a sussumere nell’establishment i gruppi etnici non indigeni anche rafforzando l’importanza giuridica e politica del popolo (inteso come entità politica), fungeva da filtro, mistificando la realtà dell’organizzazione della tirannia che governò (almeno nelle fasi iniziali) senza il consenso degli antichi *patres*.

Tuttavia, Tullio entrerà in scena non solo come passaggio fondamentale per lo sviluppo istituzionale della città ma anche come ‘attore funzionale’ di un disegno mitico più articolato, realizzato dopo la sua morte: il martirio lo consegnerà alla storia costruendo un successo più grande rispetto a quello conseguito con il suo governo⁷⁸.

1.5 Il significato del mito e la memoria collettiva dei Romani: interazioni alle origini della norma.

Nel corso della ricerca spesso abbiamo qualificato il racconto sul *Vicus Sceleratus* come leggenda e ci siamo riferiti alle tradizioni sull’origine della tirannide etrusca come ad un mito. Sembrerebbe doveroso, quanto

dell’*inauguratio*). Trasformazione magistralmente studiata da P. De Francisci, *Primordia Civitatis* cit. spec. 391; Id. *Arcana imperi* III/1 (Milano 1948) 51 ss.

⁷⁷ In realtà, la tradizione sull’età monarchica non restituisce mai un’immagine univoca delle vicende: ciò dipende molto dalle matrici culturali che animano le penne degli storici. Sul punto, si v. E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso* I, in *Athenaeum* 38 (1960) 175 ss. [= in Id., *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 99 ss.], nonché i commenti a Dio Hal. *hist. rom.* 19.3 di E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso* II, in Id. *Roma arcaica* cit. 117 ss. In particolare, sulla contestualizzazione storico-archeologica delle fonti liviane sui *primordia*, si v. anche A. Grandazzi, *Les noces de philologie et d’archéologie: ou comment lire Tite-Live pour l’histoire des Primordia Romana?*, in R. Chevallier, R. Poignault (éd.), *Actes du colloque. Presence de Tite-Live. Hommage au Professeur P. Jal* (Tours 1994) 79 ss.

⁷⁸ Così T. Camous, *Tarquinio il Superbo* cit. 83 e 93.

meno, delineare i contorni della relazione tra mito e ‘verità storica’⁷⁹ nei *primordia* di Roma. A questo proposito, l’‘autodenuncia’ di Livio chiarisce il campo di indagine:

Liv. *Praef.*6.1. Quae ante conditam condendamve urbem poeticis magis decora fabulis quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec adfirmare nec refellere in animo est.

Lo storico, nella prefazione all’opera, confessa la difficoltà di non potersi confrontare con dati certi riguardo all’origine della *civitas*, constatazione doverosa soprattutto per la mancanza di fonti scritte. Tuttavia, questo lavoro risultava coerente con l’idea di ricerca storiografica degli antichi, scienza umana dall’alta ‘funzione civile’:

Liv. *Praef.*10. Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum: omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intueri; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu foedum exitu quod vites.

La storia ha una finalità materiale e non poteva essere altrimenti per l’uomo (pratico) romano⁸⁰: non era concepita come un’opera meramente

⁷⁹ F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte I. Einleitung-Quellenkunde-Frühezeit und Republik* (München 1988) 289, parlava di ‘scheletro (reale) del racconto’, stratificatosi nel corso della riflessione dei Romani sul tema.

⁸⁰ Sulla funzione pratica della ricerca storica nell’esperienza giuridico romana, si v. J.-M. David, *Maiorum exempla sequi, l’exemplum historique dans les discours judiciaires de Cicéron*, in *Rhétorique et histoire. L’exemplum et le modèle de comportement dans le discours antique et médiéval*, [estr. da *MEFRA*. 92/1 (1980)] 67 ss. Per una trattazione più organica sull’uso degli *exempla*, si v. H. Kornhardt, *Exemplum. Eine bedeutungsgeschichtliche Studie* (Göttingen 1936) 9 ss.; A. Corbino, *Caso, diritto e ‘regula’. Limiti della funzione normativa del caso deciso nella visione romana*, in V. Di Nisio, a cura di, *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto* (Napoli 2016) 35-76; C. Ando, *Exemplum, analogy, and precedent in Roman law* in M. Lowrie, S. Lüdemann, *Exemplarity and Singularity. Thinking through Particulars in Philosophy* (NY 2015) 111-122; R. Nicolani, *La storiografia nell’educazione antica* (Pisa 1992) 50 ss.; L.

ricognitiva o di erudizione, piuttosto veniva intesa come *magistra vitae* perché indicava alla classe dirigente gli *exempla* da seguire. Attività fondamentale per una società impaurita da tutto ciò che è ‘nuovo’ e continuamente improntata ad una visuale retrospettiva⁸¹.

La breve premessa conduce subito alla individuazione dello scopo intrinseco realizzato e enunciato con l’espressione ‘*poeticis magis decora fabulis*’ (Liv. 6.1): le origini sono raccontate con lo schema e la forza del racconto, tramandato (prima di tutto) dalla tradizione orale⁸².

L’espressione latina si riferisce alle ‘*fabulae*’, parola composta dalla radice *fa-* del verbo *fari* (alla cui origine vi sarebbe la dimensione del *fas*), che significa dichiarare. Le ‘fiabe latine’ dunque portano con sé l’idea del comunicare⁸³. Anche se costruita attraverso immagini incredibili, la potenza

Solidoro, *Prolegomeni alla lettura della casistica romana* in P. Arces, A. Arnese, a cura di, *Il diritto romano caso per caso* (Torino 2018) 1-14. Un’esegesi della prefazione liviana è stata, invece, svolta da M. Bettini, *Racconti romani «che sono lili’u»*, in L. Ferro, M. Monteleone, *Miti romani* (Torino 2010) v ss.

⁸¹ Chiaramente il circuito di destinazione delle opere storiografiche era costituito sempre dall’élite dominate: la formazione dell’intellettuale e la scrittura dell’opera costituivano un insieme impermeabile, su cui E. Narducci, *Le risonanze del potere*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica II. La circolazione del testo* (Roma 1998) 533 ss. Sulla influenza delle classi dominanti e la produzione storico-culturale, si v. A. La Penna, *La cultura letteraria a Roma*³ (Bari 1995) 68 ss. Il rapporto tra potere e *civitas* è stato studiato da G. Piccaluga, *I testi magico-sacrali*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica. I. La produzione del testo*² (Roma 1998) 46 ss. Di rilievo è anche l’‘analisi di massima’ di C. Lévi-Strauss, *Il pensiero selvaggio* (Milano 1964) 254 ss., riguardo alla distinzione tra ‘*sociétés froides*’ e ‘*sociétés chaudes*’, le prime repulsive rispetto al divenire storico, capaci di annullare gli effetti delle trasformazioni sull’‘identità’ collettiva, le seconde «interiorizzano risolutamente il divenire storico per farne il motore del loro sviluppo».

⁸² Sul punto si v. R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy* cit. 26 s. La ricerca di Livio si inserisce in un solco ampiamente tracciato dagli autori precedenti: G. Zecchini, *Storia della storiografia romana*⁶ (Roma-Bari 2016) 116, ha sostenuto che lo storico abbia attinto diverse volte alle rielaborazioni storiografiche senza nascondere, in merito, richiami espliciti. Sull’impegno civile dello storico enunciato da Livio nella prefazione alla sua opera, invece, si v. p. 118 s.

⁸³ Sul versante etimologico e semantico, si v. M. Bettini, *Mito*, in M. Bettini, W.M. Short (a cura di), *Con i Romani. Un’antropologia della cultura antica* (Bologna 2014) spec. 90; R. Maltby, *A Lexicon of Ancient Latin Etymologies* (Wiltshire 1991), s.v. «*fabula, -ae*» 219; S. Hornblower, A. Spawforth (ed.), *The Oxford Classical Dictionary*³ (Oxford-New York 1996), s.v. «*fabula*» 585; D. Dubuisson, *Mitologie del XX secolo* cit. 187 ss.. Sulla decostruzione e ricostruzione di significato del corrispettivo greco si v. M. Bettini, *Il mito fra autorità e discredito*, in *L’immagine riflessa. Testi società e culture* 17 (2008) 27 ss.

del loro messaggio, spesso rivitalizzato con processi di ‘verosimiglianza razionale’ che trasformavano il mito in storia⁸⁴, non poteva essere trascurata dall’uomo antico⁸⁵. In realtà, sono questi continui tentativi di approssimazione al verosimile compiuti nel corso dell’evoluzione sociale che conservavano l’autorevolezza stessa del messaggio.

La resilienza delle leggende originarie era continuamente rinvigorita, anche se in età repubblicana emerse gradualmente un atteggiamento culturale di emancipazione da alcune credenze mitiche superstiziose tramandate dalla tradizione. Nonostante lo sviluppo di categorie di pensiero logico-razionali, le *fabulae* rimanevano intatte e per capire la funzione – ‘invariante’ – di quel

Sui legami che intercorrono tra *fas* e *fari*, di recente rileva il contributo di M. Falcon, ‘*Praetor impius*’: ‘*ius dicere*’ nei ‘*dies nefasti*’, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano. La cogenza del rito* (Tricase 2015) spec. 203 ss.; della stessa opinione è P. De Francisci, *Storia del diritto romano I* (Milano 1943) 327 s.; cfr. anche P.G. Goidànich, ‘*Fas*’ e ‘*Ius*’. *Concetti ed etimi*, in *Atti della Reale Accademia d’Italia. Memorie della Classe di Scienze Morali e Storiche* (Roma 1942) 499 ss.; R. Orestano, *Fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica* (Torino 1967) 106 s.; E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indo-européennes II. Pouvoir, droit, religion* (Paris 1979) 133 ss. L’etimo di *fas* deriva probabilmente dalla parola indogermanica *bhā* (parlare) «secondo la nota e consueta correlazione fra manifestarsi, mostrare e dire, onde *fas* starebbe a significare l’apparizione, la manifestazione della volontà divina» (così Orestano a p. 6). Se lo stato della ricerca conduce a queste conclusioni, le tre parole latine *fas*, *fari* e *fabula* avrebbero la stessa radice indoeuropea, come considerato da M. Bettini, *Parole potenti. Parole screditate. L’atto del fari nella cultura romana*, in S. Beta (a cura di), *La potenza della parola. Destinatari, funzioni, bersagli. Atti del convegno di studi (Siena, 7-8 maggio 2002)* (Fiesole 2004) 33 ss. Si tenga presente anche l’impostazione teorica di A.L. Prosdocimi, *Le forme della lingua I* cit. 437 ss. che ricontestualizza alcuni esiti scientifici di Dumézil. Cfr. G. Dumézil, *Mythe et épopée III. Histories romaines* (Paris 1973) *passim*; Id., *La religion romaine archaïque* (Paris 1966) *passim*.

⁸⁴ Cfr. G. Dumézil, *La religione romana arcaica. Miti leggende realtà della vita religiosa romana con un’appendice sulla religione degli etruschi* (Milano 1977) 68 ss.; W. R. Halliday, *History of Roman Religion* (Liverpool 1922) 106 ss.; M. Bettini, *Il mito fra autorità e discredito* cit. 55.

⁸⁵ Sul punto, si v. M. Bettini, *Mito* cit. 94 s., che in Id., *Le riscritture del mito*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica I* cit. 15 ss., si è soffermato sull’autorevolezza del mito per i Romani. Sulle questioni di metodo relative alla valenza dei miti nelle società antiche, invece, si v. P. Veyne, *I Greci hanno creduto ai loro miti?* (Bologna 1984) *passim*.

sostrato magico-normativo tornano utili le parole di Cicerone pronunciate riguardo al diritto augurale⁸⁶:

de div. 2.33.70. Et tamen credo Romulum, qui urbem auspicato condidit, habuisse opinionem esse in providendis rebus augurando scientiam (errabat enim multis in rebus antiquitas), quam vel usu iam vel doctrina vel vetustate immutatam videmus; retinetur autem et ad opinionem vulgi et ad magnas utilitates rei publicae mos, religio, disciplina, ius augurium, collegio auctoritas.

La speculazione dell'oratore è sicuramente indicativa della dialettica tra l'avanzante 'razionalismo' della *nobilitas* e la sopravvivenza della 'fiducia superstiziosa' nelle procedure mistico-rituali. Sul punto dovremmo richiamare quanto già detto in precedenza⁸⁷ riguardo al passaggio – magistralmente trattato da De Francisci – 'dalla credenza nella potenza al concetto di potere'.

In una fase storica, come quella tardorepubblicana, in cui l'idea del 'comune' si era ampiamente affermata – traducendosi nell'ideale di *res publica* –, la valenza dell'*auspicium*⁸⁸ non si radicava soltanto all'interno di una credenza afferente alla sfera del magico, ossia come atto mistico reale e necessario per cogliere la giustizia (e la forza) del provvedimento da prendere in quella congiuntura politica, ma era imprescindibile per una

⁸⁶ A riguardo si v. G. Dumézil, *La religione romana arcaica* cit. 397 ss.; R. Fiori, *Gli auspici e i confini*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel. Fundamina Editio specialis* (Pretoria 2014) 301 ss.

⁸⁷ Sul diritto augurale si v. R. Fiori, *Gli auspici e i confini* cit. 301 ss. Invece riguardo alla trasformazione delle concezioni animistiche, si v. F. De Francisci, *Primordia civitatis* cit. 277; A. Schiavone, *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a cura di), *Storia di Roma II. L'Impero mediterraneo 1. La repubblica imperiale* (Torino 1990) 415 ss., diversamente, si sofferma sulla rivoluzione scientifica che caratterizzò la repubblica; cfr. J. North, *La religione repubblicana*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a cura di), *Storia di Roma. L'Impero mediterraneo II* (Torino 1990) 556 ss.

⁸⁸ Sull'*auspicium*, si v. F. De Francisci, *Primordia civitatis* cit. 517 ss.

questione di ‘ordine pubblico’ – *ad magnas utilitates rei publicae mos, religio, disciplina, ius augurium, collegio auctoritas* –, nel senso di elemento nevralgico per il funzionamento della ‘macchina statale’. Quindi, anche se la ‘scienza’ conquistava progressivamente spazi di intellegibilità dei fenomeni sociali e naturali erodendo le credenze popolari, non si poteva escludere (perché non si poteva) la funzione pubblica dei tabù mistici. Difatti, solo il rito, rafforzato e giustificato attraverso il continuo riferimento all’ideale rassicurante del legame con la tradizione⁸⁹, performava le procedure pubbliche. Il rituale rimaneva ‘invariante’ e la forza della sua conservazione era dato dal passato mitico che ne giustificava la presenza e rinvigoriva ovvero (ri)costruiva la necessità della sua esistenza.

In realtà, il *mythos* era cosa diversa dai *mores*⁹⁰, fonte normativa delle condotte lecite in età monarchica e repubblicana, individuate e tramandate da

⁸⁹ L’ordine pubblico – diremmo con termini moderni – è ontologicamente connesso con l’idea della *pax deorum*, intesa come orizzonte civile da raggiungere nel quotidiano, perché al di fuori di essa non vi poteva esistere organismo collettivo e individuale. Tuttavia, nel corso dell’esperienza giuridica romana, le due sfere del *sacrum* e del *publicum* erano in rapporto dialettico, rappresentando due rapporti di potere differenti. Lotte e resistenze che sono evidenti non solo quando ci riferiamo agli episodi più noti della cd. ‘laicizzazione del sapere giuridico’, ma anche quando si leggono alcune espropriazioni da parte del potere pubblico delle antiche competenze sacerdotali. Provvedimenti che risaltano nella legislazione del 304 a.C. – forse *lex Papiria* –, con cui si designò il Senato (o la maggioranza dei tribuni) e infine i *concilia plebis* come soggetti istituzionali capaci ad ‘autorizzare’ la consacrazione dei templi. Sul tema, L. Franchini, *Principi di ius pontificium*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano* cit. 265 ss. e 275 nt. 40; L. Maganzani, *La sanctio e i rapporti tra le leggi*, in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana* (Pavia 2011) spec. 67 nt. 75 e 94 ss.; F. Sini, ‘*Pax deorum*’ e sistema giuridico-religioso romano, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna VII* (Napoli 2007) 5165 ss.; Id., *Diritto e pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@Storia* 5 (2006) <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Sini-Diritto-pax-deorum.htm>; per il periodo repubblicano, si v. Id., *Religione e poteri del popolo*, in *Diritto@Storia* 6 (2007) <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana.htm>.

⁹⁰ Il rapporto tra i *mores* e il tempo è evidenziato da Amirante, v. L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma. I re. La città. Principi e dittatori* (Napoli 1987) 8 s., ha immaginato come intenti a ‘ricercare’/‘creare’ la misura in rapporto con il tempo: «Per questo i *mores*, che i pontefici, formulandoli in modo normativo, rivelano, sono quelli degli antenati (*maiores*), e questi *mores maiourm*, formulati nel certo tempo, ma nati in un tempo del quale solo in questi *mores* sopravvive la memoria, vanno osservati quali espressioni di una *ratio* nella quale umano e divino si confondono senza che possano discernersi».

tecniche orali e dalla calendarizzazione pontificale degli eventi più importanti della *civitas* (il ‘tempo’ storico della comunità) e ‘aggiornate’ continuamente con gli *exempla veteres* (‘la cassetta degli attrezzi’ per la soluzione dei *responsa*⁹¹). Tuttavia, pur non essendo parte della strumentazione tecnica, il mito partecipava alla costruzione del ‘dna sociale’ come interlocutore privilegiato all’interno del circuito di sensi alle base delle ‘prassi normative’⁹², serbatoio prezioso di eventi rilevanti (anche fantasiosi) per l’ossatura costituzionale a tutela dell’ordine pubblico. Quindi il mito serviva a conservare ovvero a introdurre e giustificare nuovi costumi e usanze nell’ordinamento sociale attraverso la finzione del richiamo al passato, realizzata con la narrazione di un evento accaduto in un tempo indeterminato, arcaico (nei racconti spesso reso con *olim*).

Un’architettura complessa dai caratteri sacrali e giuridici il cui mutamento era registrato di pari passo con le trasformazioni della ‘memoria collettiva’. Gli ampliamenti e le rivisitazioni del ‘senso’ erano (come lo sono tutt’ora) determinati – prendendo spunto dalle considerazioni di Halbwachs – da ‘quadri sociali’ di riferimento, motivo per cui per decostruire la ‘parola autorevole’ e comprendere i significati più nascosti delle ‘fiabe antiche’ bisogna guardare i rapporti sociali che la producevano⁹³.

⁹¹ Cfr. R. Orestano, *I fatti di normazione* cit. 95 ss.; L. Franchini, *Principi di ius pontificium* cit. 296 s. Sui meccanismi evolutivi insiti in un sistema apparentemente chiuso, si v. L. Capogrossi Colognesi, *Sulla tradizione di Roma arcaica, tra continuità e discontinuità*, in *Index* 14 (2013) spec. 19; M. Torelli, *La forza della tradizione. Etruria e Roma: continuità e discontinuità agli albori della storia* (Milano 2011) 186. Sui caratteri identitari dell’esperienza giuridica romana, si v. le prime pagine di A. Schiavone, *Sapere giuridico e identità romane. Un’interpretazione*, in M. Citroni (a cura di), *Memoria e identità. La memoria romana costruisce la sua immagine* (Firenze 2003) 61 ss.

⁹² Nell’aggettivo normativo rientrava anche la dimensione sociale delle condotte, escludendo il tecnicismo proprio del mondo ‘giuridico’ che avrebbe semplificato l’analisi del quadro storico di riferimento. La complessità di questa procedura è approfondita da M. Talamanca, *I ‘mores’ ed il diritto*, in Id. (dir.), *Lineamenti di Storia* cit. 29 ss.

⁹³ «Al di fuori del sogno il passato, in realtà non ricompare allo stesso modo, anzi tutto sembra indicare che esso non si conserva affatto, a meno che non lo si ricostruisca a partire dal presente [...]. I quadri collettivi della memoria non sono costituiti dalla combinazione dei ricordi individuali, non sono delle semplici forme vuote dove i ricordi, venuti da altrove, si inseriranno, ma sono, al contrario, esattamente gli strumenti di cui la memoria collettiva si serve per ricomporre un’immagine del passato che si accordi in ogni epoca con il

Pertanto, tornando a Livio e alle sue *fabulae*, mentre lo storico ritesseva le fila di quella complessa esperienza umana – che, escludendo le classi dirigenti, per tanti si tramandava ancora oralmente⁹⁴ –, la plasmava con gli occhi del suo presente e in questo gioco dialettico (rapporto passato-presente e autorevolezza del *tempus auctor*) si costruiva il racconto leggendario. La *fabula* ri-attualizzava sul piano emotivo quel bagaglio esperienziale remoto: legare il racconto all'immagine mitica giustificava lo stato di cose presente, favorendo la conservazione dei rapporti di forza attuali⁹⁵.

Questa articolata attività, comprensiva di continui rimandi dal particolare al generale e viceversa, realizzata all'interno di un quadro ideologico fortemente pervasivo (dalla duplice valenza religiosa e normativa) e circondato dal confine elastico della condotta dei *maiores*, richiamava l'impegno civile delle classi dirigenti, non solo dello storico ma anche delle

pensiero dominante»: M. Halbwachs, *I quadri sociali della memoria* (trad. it. Napoli 1997) 3 ss. Cfr. F. Dei, *La libertà di inventare i fatti: antropologia, storia, letteratura*, in *Il gallo silvestre* 13 (2000) 180 ss. In relazione alla storia antica, si v. M. Bettini, *Mito* cit. spec. 94; cfr. anche F. Dei., *Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con la storia, in 900. Fare memoria, costruire identità* 10 (2004) 27 ss.

⁹⁴ Sulla dimensione spazio-temporale della trasmissione orale dei saperi collettivi si v. O. Longo, *L'informazione e la comunicazione*, in M. Vegetti, *Oralità, scrittura, spettacolo I* (Torino 1983) 15-29.

⁹⁵ Si delineano in questo modo le 'figure di ricordo' che indicano l'insegnamento da seguire, come sostenuto da I. Assman, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche* (Torino 1997) 13; si v. anche G. De Sanctis, *Mos, imago, memoria. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma*, in S. Botta (a cura di), *Abiti, corpi, identità e valenze profonde del vestire* (Firenze 2009) 123 ss. E. De Martino, *Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito di Achilpa delle origini*, in *Studi e materiali di storia delle religioni* 23 (1952) 51 ss., versione online <http://cisadu2.let.uniroma1.it/smsr/issues/1951/pages/#page/50/mode/2up> [poi in Id., *Il mondo magico*³ (Torino 2008) 225 ss.], ha affermato che questa operazione di data recovery era ricorrente nelle comunità arcaiche del meridione italico della seconda metà del '900, economicamente organizzate secondo gli schemi del modo di produzione contadino. Quest'ultimo è stato inteso dall'antropologia italiana di scuola napoletana come recupero di sicurezze sociali e soggettive del corpo individuale e collettivo, custodite nelle tradizioni locali, nonché un sostegno necessario per superare le 'angosce territoriali'; cfr. lo studio in merito di F. Frascogna, *Relazione di commento al testo di E. De Martino: Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito di Achilpa*, in *Antroco* 4/2 (2008) 165 ss. Si tengano presenti anche le pagine di Buttitta sul rapporto tra fiaba, storia e mito, che passano in rassegna i principali contributi dell'antropologia del '900 sull'argomento, si v. A. Buttitta, *Mito, fiaba, rito* (Palermo 2016) 208 ss.

istituzioni cittadine: rievocare il ‘mosaico collettivo’ e costruire il presente attraverso ‘programmi di verità’⁹⁶.

1.6 ‘Microfisica’ della morte di Servio Tullio.

Le relazioni tra le procedure rituali e le origini del sistema ‘normativo’ dei Romani portano ad abbandonare l’indagine ‘microfisica’ del racconto di Servio Tullio al fine di ricercare, in una prospettiva più ampia, i meccanismi di funzionamento della rielaborazione dell’esperienza romana da parte della comunità.

Tornando agli episodi narrati dal Patavino, bisogna chiedersi quale parte del ‘dna romano’ Livio volesse trasmettere. I significati sono diversi e nonostante abbraccino molteplici piani semantici rimangono connessi tra loro, offrendo una proiezione sistematica del contesto sociale. Norme e divieti giuridico-sacrali si confondono così nel contesto narrativo – la morte di Servio richiama alla memoria il *parricidium*, assorbito forse dal crimine ancora più grave di *perduellio*⁹⁷ – in cui prendono forma obiettivi contingenti di politica generale.

⁹⁶ Si v. M. Bettini, *Mito* cit. spec. 97; e da ultimo anche Id., *Radici. Tradizione, identità e memoria* (Bologna 2016) 47 ss. Sull’invenzione della tradizione non può mancare il riferimento alla *Introduzione: Come si inventa una tradizione* di Hobsbawm, in E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *L’invenzione della tradizione*³ (trad. it Roma 2002) 3 ss. Si v. anche E. Stofi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari* (Bologna 2010) 51 ss., il quale indaga i rapporti tra memoria e oblio da una prospettiva diversa, costruendo la ricerca sui nessi della tradizione del diritto romano con gli ordinamenti europei moderni e cercando di cogliere i motivi che hanno portato alla traslazione di alcuni schemi formali nei nuovi rapporti di potere, figli della rivoluzione francese.

⁹⁷ I due crimini sono stati messi in relazione da U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani*, in *SDHI* (1946) 160 ss., il quale ha sostenuto che, in realtà, sotto il profilo storico essi condividono la genesi nel periodo arcaico. In relazione alle procedure giudiziarie relative a questa fattispecie di reato, si v. B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano* cit. 35 ss.; A. Magdelaine, *Remarques sur la «perduellio»*, in *Historia* 22 (1973) 405 ss. [= Id., *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain* (Roma 1990) 499 ss.]; sullo studio di Magdelaine si v. anche la *rec.* di A. Guarino, *La perduellio e la plebe*, in *Labeo* 21 (1975) 73 ss. Sulla struttura lessicale del *paricidas*, origine secondo parte della storiografia della fattispecie criminale, si v. M. Falcon, *‘Paricidas esto’. Alle origini della persecuzione dell’omicidio*, in L. Garofoli (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in*

Anche le modalità dell'omicidio risultano intrise di significati, giacché Tullia, decidendo di passare con le ruote del carro sul volto del padre, sceglieva di deturparne il viso, un massacro che offendeva la dimensione più intima dell'immaginario sacrale dei defunti⁹⁸. Il carico di orrore nella descrizione dei fatti è enorme e proprio per la crescente ripugnanza provocata nei confronti della principessa, Tullia finirà per assumere nel racconto le sembianze di un *monstrum*, rivelatore di 'verità' collettiva⁹⁹.

Roma arcaica (Napoli 2013) 224 ss., spec. 236. Secondo l'a. «'Paricidas', che fa parte di un interessamento insieme di nomi – *hostiscapas*, *damnas* e *fas* lo affiancano in questa famiglia – costituisce allora, nell'ipotesi qui formulata, uno status soggettivo disposto *ex lege*, istitutivo di una situazione di appartenenza privata propiziata dall'indebolimento della potenza personale dell'uccisore, incisa dalla disposizione di Numa stessa. Senza dubbio l'omicida poteva (e, come si vedrà, doveva) essere successivamente ucciso, ma non va sottaciuto che – per quel che riguarda le garanzie di tale esecuzione –, la norma, mentre delineava una procedura apparentemente 'irrazionale', introducendo elementi magico-performativi prescriveva anche – limitando così forse uno stato di fatto precedente – una fase di cognizione necessaria a studiare l'elemento soggettivo da parte dei *quaestores parricidii*». Cfr. anche S. Tondo, *Leges regiae e paricidas* (Firenze 1973) 169 ss.; A.L. Prosdocimi, *Forme di lingua* I cit. 172 ss.

⁹⁸ Sul tema, si v. T. Camous, *Tarquinio Il Superbo* cit. 97; G. De Sanctis, *Mos, imago, memoria* cit. 127 s.; H.I. Flower, *Ancestor Makers and Aristocratic Power in Roman Culture* (Oxford 1996) 91 ss.; M. Bettini, *Death and its double. Imagines, ridiculum and honos in the roman aristocratic funeral*, in K. Mustakallio, J. Hanska, H. L. Sainio, V. Vuolanto (eds.), *Hoping for continuity: Childhood, Education and Death in Antiquity and Middle Ages* (Roma 2005) 191 ss.; Id., *Guardarsi in faccia a Roma. Le parole dell'apparenza fisica nella cultura latina*, in *Parolechiave* 10/11 (1996) 177 ss. [= in Id., *Le orecchie di Ermete* cit. 322. ss.]. Sul diverso significato del viso nelle società antiche, si v. M. Lauria, *Il capo, il volto, gli occhi coperti*, in *Index* 9 (1980) 1 ss.

⁹⁹ Tullia è presentata efficacemente come *monstrum* da T. Camous, *Tarquinio Il Superbo* cit. spec. 95. Il *monstrum* ha molteplici connessioni con il 'ricordare' latino di *moneo*: sul concetto di *monstrum*, sulla radice etimologica si v. E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione* II (Torino 1976) 475 ss.; C. Santi, *La nozione di prodigio in Età regia*, in *Studi e materiali di Storia delle religioni* 62 (1996) 505 ss.; A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, in *Transactions of the American Philological Society*, n. s., 43/2 (1953), s.v. «*monstrum*» 586; A. Maiuri, *Enorme monstrum: deformità e difformità nel modo greco romano*, in M. Passalacqua, M. De Nonno, A.M. Morelli (a cura di), *Scritti offerti a L. Gamberale* (Hildesheim-Zürich-New York 2012) 525 ss.; Id., *Il lessico latino del mostruoso*, in I. Baglioni (a cura di), *Monstra. Costruzione e Percezione delle Entità Ibride e Mostruose del Mediterraneo Antico II. L'Antichità Classica* (Roma 2013) 161 ss.; E. Benveniste, *Origines de la formations des noms en indo-européen*⁴ (Paris 1973) 20 s., 30 s.; R. Bloch, *Prodigi e divinazioni nel mondo antico: greci, etruschi e romani* (trad. it. Roma 1976) 19 ss.; si v. anche M. Bettini, *I classici: antenati o antropologia culturale?*, in *Il Mulino* 62/6 (2013) 925 ss.

Il martirio di Servio¹⁰⁰ rappresenta solo l'inizio del governo di Tarquinio il Superbo, il cattivo di questo 'romanzo storico', esercitato in modo arbitrario, connotato da continui abusi e violenze.¹⁰¹ Il climax di immagini orrende carica emotivamente l'obiettivo (politico) narrativo: la costruzione dell'*odium regni*¹⁰². Il 'programma di verità' era rappresentato dal rafforzamento dell'ideale della *libertas*, forgiato durante tutta l'esperienza politica repubblicana, funzionale alla costruzione della legittimazione culturale e storica del nuovo ordine pubblico del Principato, velato dal progetto politico augusteo di restaurazione dei valori democratici della *res publica*¹⁰³.

¹⁰⁰ Probabilmente rimase qualche 'dispositivo esterno' rivolto alle donne, che rinsaldava la memoria dell'omicidio efferato. Plin. Mai. *N. H.* 8.197. *Servi Tulli praetextae, quibus signum Fortunae ab eo dicatae coopertum erat, duravere ad Seiani exitum, mirumque fuit neque diffluxisse eas neque teredinum iniuras senisse annis quingentis sexaginta*, attesta dell'interdetto magistratuale con cui si dispose il divieto rivolto alle matrone di toccare le toghe regie che ornavano la statua del Re Servio, considerate *res sacrae* e custodite nel tempio di Fortuna nel Foro Boario. Ovid. *Fast.* 6. 621 [...] *matronae: parcite, matronae, vetitas attingere vestes*, racconta che durante l'incendio in cui andò distrutto il tempio di Fortuna, come prodigio, la statua di legno rimase intatta. Difficile cogliere il motivo di questo ordine religioso e coordinarlo con i doveri religiosi delle matrone: forse un'evocazione 'misogena' dell'omicida? Cfr. V.E. Vernole, *Servius Tullius* cit. 97.

¹⁰¹ Ci sono molteplici trame che si snodano lungo tutta la descrizione del governo del Superbo. Ad esempio, in Liv. 1.57.8-10. *Quo cum primis se intendentibus tenebris pervenissent, pergunt inde Collatiam, ubi Lucretiam haudquaquam ut regias nurus, quas in convivio luxuque cum aequalibus viderant tempus terentes sed nocte sera deditam lanae inter lucubrentes ancillas in medio aedium sedentem inveniunt*, il racconto dello stupro di Lucrezia, è fortemente teso a disegnare la vittima della violenza del potere: la matrona romana rigorosa, era infatti intenta a 'filare la lana' in contrapposizione alle spose etrusche impegnate a festeggiare in banchetti promiscui. Retorica sicuramente coerente con la restaurazione culturale di Augusto, su cui T. Camous, *Tarquinio Il Superbo* cit. spec. 169. Sull'inquadramento storico e mitico della fine della monarchia e del riuso ideologico si v. M. Fögen, *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale* (trad. it. Bologna 2003) 25 ss.; A. Feldherr, *Spectacle and Society in Livy's History* (Berkeley-Los Angeles 1998) 187 ss.

¹⁰² Sul punto si tengano presente le considerazioni di D. Sabatucci, *Il racconto romano della regalità* in *La Struttura della fabulazione antica. Quinte giornate filologiche genovesi 24 e 25 febbraio 1977* (Sassari 1979) 9-25.

¹⁰³ Il controllo politico di Augusto e delle sue 'cancellerie' sulla produzione letteraria era assolutamente pervasivo, ancora più specifica e attenta era la vigilanza sulla storiografia. D'altronde riuscire a controllare la ricostruzione del passato significava assicurarsi che i legami tra la rivoluzionaria forma del potere augusteo con la storia delle origini fossero garantiti. La storiografia poteva legittimare gran parte delle violenze perpetrate da Ottaviano: cfr. L. Canfora, *Augusto. Figlio di Dio*³ (Roma-Bari 2017) 454 ss. In ogni caso, il rapporto tra il *princeps* e gli 'intelletuali organici' non fu mai semplice, escludendo

La stratificazione storica dell'immaginario anti-tirannico si mostra molto complessa, piena delle proiezioni politiche del momento in continuo mutamento: ideologia prima immaginata e declinata come odio nei confronti di quel Re, poi – assolutizzandosi – come ostilità verso la tirannia¹⁰⁴. Difatti, Livio con la descrizione mitica degli ultimi 'istanti' della monarchia, preliminari al trapasso repubblicano, voleva riprodurre sul piano ideologico con immagini impressionanti la costruzione dei nuovi rapporti di potere e delle nascenti forme istituzionali – espressione di nuovi bilanciamenti politici protetti dall'*adfectatio regni*¹⁰⁵ –.

Concludendo, la leggenda costitutiva del *Vicus Sceleratus* costituiva solo la 'punta dell'iceberg', un luogo fisico che nascondeva un racconto più complesso e profondo, percorso da diverse trame, riunite dall'odio tirannico. Gli Spazi, i soggetti, i significati venivano creati e recuperati attraverso la rielaborazione dell'esperienza politica repubblicana e filtrati dall'occhio attento di Augusto, intento a restaurare i valori della *libertas*. Quest'operazione di costruzione delle memorie collettive passava necessariamente attraverso la qualificazione dei contesti umani, e quindi degli spazi e dei personaggi – reali o immaginari anche in questo caso poco

Asinio Pollione emarginato gradualmente già durante il secondo triumvirato dal circuito culturale dominante perché troppo critico nei confronti del governo. Anche per Livio non fu semplice riuscire a gestire la continua pressione di Augusto, dovendo in ogni caso confrontarsi con i contenuti, completamente riorganizzati con molteplici censure, dei *Commentarii de vita sua*. In particolare sul rapporto tra Livio e Augusto, si v. L. Canfora, *Augusto* cit. 465 ss.

¹⁰⁴ Trasformazione concettuale molto chiara se paragoniamo Cic. *de rep.* 1.40 con Liv. 2.30. Sugli sviluppi dell'ideale repubblicano in contrasto alla tirannia, si v. F. Russo, *L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica* (Pisa 2015) 67 ss.

¹⁰⁵ Sul significato storico e giuridico, si v. Ch. Smith, *Adfectatio regni in Roman Republic*, in S. Lewis (ed.), *Ancient Tyranny* (Edinburgh 2006) 49 ss. Sui collegamenti con l'istituto della *sacertus*, si v. R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 101 ss; Id., *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in Th. Lanfranchi (a cura di), *Autor de la notion de sacer* (Roma 2018) 177 ss., disponibile anche on-line <https://books.openedition.org/efr/3392#ftn31>; A. Muroi, *Sull'origine della libertas in Roma antica: storiografia annalistica ed elaborazioni giurisprudenziali*, in *Diritto@Storia* 11 (2013) <http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/Muroi-Origine-libertas-Roma-antica.htm#regnum>.

importa – che li avevano attraversati. Con maggiore attenzione per i luoghi, gli unici a rimanere ‘fisicamente’ impressi nella memoria e nel tempo¹⁰⁶.

1.7 La latrina di Ottaviano e gli ‘accampamenti maledetti’ di Druso. Il luogo scellerato: un nostro wormhole?

Lo storico Cassio Dione, con una descrizione serrata, elenca il contenuto di una lista di provvedimenti adottati dai triumviri, poco dopo la costituzione della magistratura ‘sovversiva’¹⁰⁷. Questa normazione era legata dall’unico fil rouge, in parte esplicitato dai triumviri, di santificare la memoria e l’immagine di Cesare, iniziativa politica mirata a legittimare il potere della nuova magistratura straordinaria attraverso la costruzione materiale (con le linee di sangue e di discendenza) e ideologica di un legame politico con la figura del dittatore¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Si possono intendere tali spazi come luoghi antropologici o di identità, non «semplici contenitori di oggetti, ma sistemi coerenti di immagini riconosciute dalla memoria collettiva e vivificate dalla pratica sociale»: così G. De Sanctis, *Spazio* cit. 150.

¹⁰⁷ Per un inquadramento storico politico dei processi che hanno (com)portato l’emersione eversiva della magistratura triumvirale, si v. A. Momigliano, *rec.* a R. Syme, *The Roman Revolution* (Oxford 1939), in *JRS.* 30 (1940) 75 ss. [= in Id., *Secondo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (Roma 1960) 407 ss.]. Si v. inoltre l’introduzione di Momigliano alla traduzione italiana, *Introduzione alla prima edizione italiana* di A. Momigliano, in R. Syme, *La Rivoluzione romana* (Torino 1962) ix ss. [= in Id., *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico II* (Roma 1966) 729 ss.]; E. Gabba, *L’età triumvirale*, in A. Momigliano, A. Schiavone, dir., G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, a cura di, *Storia di Roma. L’impero mediterraneo. La repubblica imperiale II/1* (Torino 1990) 795 ss. Cfr. anche E. Gabba, *L’età triumvirale*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a cura di), *Storia di Roma II* cit. 796 ss.; F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, in A. Gara, D. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Studi in onore di M.A. Levi* (Como 1993) 67 ss.; U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. Gara, D. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente* cit. 37 ss.; P. Cerami, *Potere e ordinamento nell’esperienza costituzionale romana*³ (Torino 1996). Nella storiografia recente si v. A. Dalla Rosa, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO.* 55 (2009) 169 ss.; F. Costabile, «[Pot]iens Re[rum] Om[n]ium» e l’*Edictum de reddenda re publica*, in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges* (Palermo 2012) 269 ss. O. Licandro, *Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. Augusto e l’eredità di Cicerone*, in *AUPA.* 58 (2015) 57 ss.

¹⁰⁸ Sul tema, si v. E. Narducci, *Le risonanze del potere* cit. 527 ss. La strutturale connessione tra il potere e la sua proiezione immaginifica condotta attraverso gli

Dion Hal. 47.19.1. ...τὴν ἡμέραν ἐν ἣ ἔφονεύθη, κυρίαν ἀεὶ ποτε ἔδραν βουλῆς ἔχουσαν, ἀποφράδα ἐνόμισαν. τό τε οἶκημα ἐν ᾧ ἐσφάγη, παραχρῆμά τε ἔκλεισαν καὶ ὕστερον ἐς ἄφοδον μετεσκεύασαν. καὶ τὸ βουλευτήριον τὸ Ἰούλιον ἐπ' αὐτοῦ κληθὲν παρὰ τῷ Κομιτίῳ ὠνομασμένῳ ὠκοδόμουν, ὥσπερ ἐνήφιστο.

Lo storico greco racconta che fu definita la data dell'omicidio di Cesare come giorno del *parricidium*: in quell'occasione il Senato non avrebbe potuto riunirsi, come accadeva nei giorni nefasti. Inoltre, la Curia fatta costruire da Pompeo, luogo in cui il Senato si riuniva abitualmente, venne subito chiusa e murata (probabilmente con un decreto triumvirale) e in seguito adibita a latrina da Ottaviano¹⁰⁹.

Alle disposizioni triumvirali si associa il racconto delle decisioni del Principe, prese per 'blindare' il luogo dell'omicidio, narrazione confermata anche dal biografo Svetonio:

Iul. 88. Curiam, in qua occisus est, obstruit placuit Idusque Martias Parricidium nominari, ac ne umquam eo die senatus ageretur.

investimenti edilizi monumentali è ampiamente indagata da P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini* (trad. it. Torino 1989) 35 ss. Invece sulla propaganda augustea, si v. L. Canali, *Il «manifesto» del regime augusteo*, in *Rivista di Cultura Classica e Medievale*, 2 (1973) 151 ss. [= in Id. (a cura di), *Potere e consenso nella Roma di Augusto. Guida storica* (Roma-Bari 1975) 231 ss.]; sull'ambivalenza tra il programma politica denunciato da Ottaviano e il reale contenuto della sua azione politica, si v. l'ultimo capitolo ('*Pax et Princeps*') di R. Syme, *La rivoluzione romana*² (Torino 2014) 512 ss.

¹⁰⁹ Cfr. Suet. *Iul.* 80. ...*an in sacra via vel in aditu theatri adorirentur, postquam Senatus Idibus martiis in Pompeii curiam editus est, facile tempus et locum praetulerunt*, L. Richardson jr., *A New Topographical Dictionary* cit. 104, ha stimato probabilmente che la base composta da blocchi di tufo e posta sulla piattaforma di cemento nell'Area Sacra di Largo Argentina costituisca la zona meridionale della latrina, poi ristrutturata ancora successivamente.

Aug. 31. Pompei quoque statuam contra theatri eius regiam marmoreo Iano superposuit traslatam e curia, in qua C. Caesar fuerat occisus.

Il luogo delle adunanze senatorie fu adibito a latrina, azione di grande impatto sulla collettività, rappresentativa del simbolico distacco da un periodo buio della storia di Roma. La statua di Pompeo fu spostata non a caso dalla Curia in teatro.

Il mistero che circonda i luoghi *scelerati* in questo punto si infittisce se compariamo le fonti citate con alcune traduzioni moderne riguardanti i provvedimenti di ristrutturazione disposti da Augusto¹¹⁰. Infatti, molta storiografia contemporanea ‘conserva’ la notizia che il Principe bollò la Curia Pompeia con l’appellativo di *locus sceleratus*.

Scrive Magnino in una nota alla traduzione della *Vita di Cesare* di Plutarco: «Curia Pompeia, forse una delle esedre della *Porticus Pompeia*, vicino al teatro che Pompeo aveva fatto costruire nel 52. Augusto la fece dichiarare *locus sceleratus*»¹¹¹; Ormanni: «Dopo la seduta tragica delle idi di marzo, in cui venne ucciso Cesare, la *curia* fu murata come *locus sceleratus* e le opere che l’adornavano trasferite altrove, forse nel portico donato da Ottavia sorella di Ottaviano (*curia Octaviae*), sito nei pressi della porta Carmentana»¹¹²; la stessa notizia è restituita da McKay, «The design finds its best analogy in the curia (thechnically a conclave) which stood on a *podium* halfway along the short side of the porticoed gardem or park attached to Pompey’s theatre in Roma, an accursed room, a *locus sceleratus*, after the assasination of Julius Caesar there in 44 B.C.»¹¹³; Ball, negli anni ’30 del ’900, «The Statue of Pompeius that stood in the *exedra* was removing by

¹¹⁰ In particolare, sulle diverse ricostruzioni della curia senatoria e sul significato politico di queste scelte urbanistiche, si v. G.L. Grassigli, *La curia nei progetti di Silla, Pompeo e Cesare: architettura e lotta politica a Roma nel I secolo a. C.*, in *Palladio* 4 (1991) 39 ss.

¹¹¹ V. D. Magnino, *Plutarco. Vite parallele* (Milano 1987) 453, nt. 241.

¹¹² V. A. Ormanni, s.v. «Curia, Curiali», in *NNDI*. V (Torino 1960) 61.

¹¹³ Si v. A.G. McKay, *Houses, Villas and Palaces in the Roman World* (Southampton 1975) 59.

Augustus, who wallad up the curia as a locus sceleratus ...»¹¹⁴; di recente anche Bono si è espressa negli stessi termini, «[Ottaviano] avrebbe fatto spostare la statua di Pompeo della Curia al portico antistante al Teatro, dal momento che, sebbene la Curia in cui fu assassinato Cesare fosse stata bollata come *locus sceleratus* e quindi murata e riutilizzata più tardi come latrina...»¹¹⁵, insieme con La Rocca, «se il motivo principale dello spostamento sembra essere l'interdizione dell'uso dell'essedra trasformata in *Curia* in quanto *locus sceleratus* (l'essedra fu murata)...»¹¹⁶.

La maggior parte delle ricerche in questione attribuiscono ad Ottaviano la definizione della curia come luogo scellerato sulla base delle tre fonti riportate: il racconto principale di Cassio Dione e i due frammenti del *De vita Caesarum*.

In realtà, Svetonio cita un solo luogo (comune) scellerato di 'età imperiale' come comparativo retorico nel corso del racconto della vita di Claudio:

Claud. 5.1. ...ac post praeturam confestim inito consulatu atque expeditione repetita supremum diem morbo aobiit in aestiuis castris, quae ex eo Scelerata sunt appellata.

¹¹⁴ Si v. S. Ball Platner, *A Topographical Dictionary of Ancient Roma*³ (Cambridge 2015) 146.

¹¹⁵ Si v. M. Bono, *Il processo di Cremunzio Cordo in Dio LVII, 24, 2-4*, in *Archimède* 3 (2016) 222.

¹¹⁶ Si v. E. La Rocca, *Appendice II. Sulla Porticus pompeiana*, in *Bullettino della Commissione archeologica del Comune di Roma* 92 (1987-1988) 286. Anche A. Carandini, *La Roma di Augusto in 100 monumenti* (Milano 2014) 90, ha considerato fondata la notizia: «In seguito a questo periodo la Curia, che era stata dichiarata *locus sceleratus*, venne chiusa e Augusto fece spostare la statua di Pompeo trasferendola dall'interno della Curia alla zona dei portici retrostante la scena del teatro, in corrispondenza dell'arco (Svetonio, *Le Vite dei Cesari*, *il Divo Augusto* 31.5)».

Il biografo sta riferendo della morte del padre di Claudio, Druso minore¹¹⁷, valoroso condottiero romano, che aveva ricoperto sia la pretura che il consolato, il quale trovò la morte a causa di un'infezione negli accampamenti militari nei pressi dell'Elba. Tuttavia, a differenza di quanto detto per quei luoghi che hanno modificato il loro nome dopo il verificarsi di un fatto orribile, in questa circostanza la scelleratezza è sfruttata sotto il profilo narrativo per trasmettere l'idea di sciagura.

L'uso letterario non è di poco conto, perché attesta la formazione di un costrutto linguistico che corrispondeva all'idea di iettatura, sviluppata in tutta la letteratura repubblicana (pensiamo solo alle orazioni di Cicerone¹¹⁸) e capace di attraversare diversi ambiti.

Ritornando alla 'Curia scellerata', almeno sulla base delle fonti richiamate, non sembra che Augusto abbia mai definito così il *locus* dell'assassinio di Cesare. L'impressione che si ha è di ordine diverso: quella definizione sembra essersi affermata successivamente, forse emersa nel corso di una contestualizzazione moderna delle fonti riguardanti la Curia di Pompeo.

Come in un 'buco nero' la forza di gravità è tanto elevata da deformare l'universo fino a creare degli attraversamenti spazio-temporali che connettono parti distanti anni luce, il *locus sceleratus*, diventato canone letterario, è stato impropriamente attribuito ai provvedimenti di Augusto, forzando la dimensione storica degli eventi.

Non è possibile leggere, neanche implicitamente, in una fonte che trasmette il dato tecnico-giuridico (prima un decreto triumvirale, poi un provvedimento di Augusto) la definizione di quel luogo, forse attribuendogli

¹¹⁷Cfr. W. Eck, s.v. «*D. Iulius Caesar, der älteste Sohn von Agrippa und Iulia*», in *Der Neue Pauly* 3 (Stuttgart-Weimar 1997) 29 s.; E. Groag, sv. «*Drusus (4)*», in *RE*. 5 (Stuttgart 1945) 1742.

¹¹⁸ Cic. *Phil.* 2.1.5. *Ergo ego sceleratu appellor a te quem tu suspicatum aliquid suspicaris; ille qui stillantem prae se pugionem tulit, in a te honori causa nominatur?*

delle conseguenze giuridiche. Sicuramente c'è un forte collegamento tra le decisioni prese e la retorica successiva che impregnava quella Curia, soprattutto per gli storici del Principato che avevano l'arduo compito di ricostruire la crisi repubblicana: lì era stato versato il sangue di Cesare, lo stesso del *princeps*; quel giorno fu chiamato 'del Parricidio', e, come nei *dies nefasti*, fu vietato al Senato di riunirsi. Quell'omicidio per la società romana di fine repubblica era sicuramente il 'parricidio' per antonomasia, carico di significati mistico-religiosi, giuridici e politici, dal momento che quell'episodio rappresentò un punto di non ritorno per le relazioni sociali e istituzionali, che di fatto di lì a poco avrebbero subito profondi cambiamenti¹¹⁹.

Concludendo, si può escludere che il 'luogo scellerato' corrisponda ad una definizione normativa dello spazio, a cui evidentemente sarebbero state connesse, dando per buoni gli errori in traduzione, conseguenze giuridiche negative (come l'espulsione dalla vita pubblica). In effetti quest'interpretazione è confortata dalla presenza di un istituto, per certi versi, decisivo nel sistema normativo romano che si innestava nel contesto normativo delle inaugurazioni sacrali delle fondazioni di alcuni luoghi pubblici della *civitas*. Il rito fondativo di origine etrusca, con cui Romolo delimitò il solco delle mura difensive della città, costituì un modello per i Romani per dedurre tutti i nuovi insediamenti coloniali, divenendo l'archetipo rituale dell'inizio dell' 'abitare comune'. La valenza simbolica, giuridica e sacrale, insita in questa procedura, era enorme: la *liberatio* ed *effatio* dell'*ager*, la posa dei cippi del *pomerium*, l'*inauguratio* e il

¹¹⁹ Sembra evidente la forza immaginifica (e politica) della figura satificata di Cesare, riconosciuto come Padre (non solo di Augusto) dei Romani. Costruzione sacrale e politica che ha contribuito a ridefinire la fattispecie criminale estendendo i confini dell'illecito diversa, ampliando la previsione dei 'beni collettivi' colpiti e travolti dalla condotta del parricida. Sui meccanismi antropologici di personificazione delle dività romane si v. A.L. Prodocimi, *Forme di lingua* I cit. 431 ss. Si tenga presente anche la ricostruzione storica della fattispecie criminale di E. Nardi, *L'oltre dei parricidi e le bestie incluse* (Milano 1980) 19 ss.

tracciamento del *sulcus primigenius*. Tutti questi passaggi creavano un perimetro entro cui si riconosceva un ordine tra i soggetti, le cose e gli dei¹²⁰. Difatti, il *pomerium* e le mura difensive erano sacre e per questo protette dall'assoluto divieto di infrangerle; pertanto alla sfera del *fas* apparteneva tutto lo spazio fisico su cui si ergeva la comunità¹²¹. A questo rito – che poteva avvenire, come detto, solo dopo aver purificato il territorio attraverso una procedura magico-religiosa – corrispondeva l'*actus contrarius*¹²², ossia un rituale avverso che riportava lo stesso spazio inaugurato alla condizione precedente: la *exaratio*, una desacralizzazione del luogo che rompeva il legame tra lo spazio terreno e la protezione divina, escludendolo dalla vita pubblica¹²³.

¹²⁰ Cfr. G. De Sanctis, *Spazio* cit. 146 ss.; A. Zaccaria Ruggiu, *Spazio privato e spazio pubblico nella città di Roma* (Roma 1995) 15 ss.

¹²¹ Sulla 'sacralità' delle mura, si v. G. De Sanctis, *Solco, muro, pomerio*, in *MEFRA*. 119/2 (2007) 503 ss.; A.O. Citarella, *Cursus triumphalis and sulcus primigenius* in *La Parola del Passato* 35 (1980) 399-414; P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW*. II.16.1 (1978) 480 ss.; Id., s.v. «Pomerio», in *NNDI*. XIII (Torino 1982) 268 ss. Sulla dimensione giuridico-sacrale che coinvolgeva lo spazio fisico della comunità v. A. Magdelain, *L'inauguration de l'urbs et l'imperium* in *Mélanges de l'École française de Rome* 89 (1979) 11-29; T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome* (London-New-York 1995) 81 ss. Di recente si v. gli esiti degli studi di A. Saggioro, *Definizione dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo* in L. Carnevale, C. Cremonesi, a cura di, *Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie e i corpi* (Limena 2014) 143-162.

¹²² Forma logica, tarata soprattutto per quel che riguarda gli atti tra privati: sul tema, si v. D. Liebs, *Contrarius Actus. Zur Entstehung des römischen Erlaßvertrags*, in Id. (hrsg.), *Symptica F. Wieacker* (Göttingen 1970) 128 ss.

¹²³ F. De Marini Avonzo (a cura di), *Delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso ed effetti giuridici*, in *Appendice a R. Orestano, Il problema delle fondazioni in diritto romano* (Torino 1959) li ss., a riguardo, ha sostenuto quanto segue: «La fondazione secondo tale rituale aveva dunque un significato religioso, onde derivava la 'santità' della città: qualora questa cessasse, la città stessa si riteneva aver fine. E poiché era costante principio nell'antico diritto, che l'estinzione di un rapporto avvenisse nelle stesse forme con cui era sorto, così si ammetteva anche che le città fondate con l'aratro venissero meno per il compimento di una cerimonia solenne e uguale a quella di fondazione». L'a. pone attenzione al legame forte tra le procedure inaugurali e il loro speculare negativo, entrambi legati dall'esigenza di conservare una coerenza che non comprometta la *pax deorum*. Sulla consacrazione degli edifici di rilevanza pubblica, come poteva essere la sede delle riunioni dei *patres*, si v. ancora a p. ii ss. Sul significato e l'impiego del rituale si sono soffermati P. Cerami, G. Purpura, *Profilo Storico Giurisprudenziale del diritto pubblico romano* (Torino 2007) 52 s.; G. De Sanctis, «Urbigonìa». *Sulle tracce di Romolo e del suo aratro*, in *I Quaderni del ramo d'oro* (2012) 130; F. Coarelli, *Mundus, templum, urbs, ager: la concezione dello spazio a Roma* in G.

Il *locus sceleratus* di Ottaviano è stato una ‘misunderstandig’ della critica storiografica, sicuramente suggestiva e utile a sottolineare maggiormente la temperie politica in cui si muovevano le riforme, prima triumvirali e, poi, augustee. D’altronde, come accennato, non solo non risulta dalle fonti nessuna disposizione riguardo alla ridefinizione della Curia, ma non è possibile immaginare una modifica del luogo in assenza di un (contro)rituale articolato. La degradazione come l’espulsione dal contesto cittadino di un luogo pubblico erano meccanismi compromettenti e non si potevano verificare senza che una procedura religiosa avesse legittimato la modifica per mano dell’uomo del suolo consacrato.

Camassa, A. De Guio, F. Veronese, a cura di, *Paesaggi di potere: problemi e prospettive* (Roma 2000) 285-292. Sui rapporti tra la *sacertas* e l’*exaratio*, si v. C. Pelloso, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in L. Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione* cit. 66 nt. 29, 64; R. Fiori, *Homo sacer* cit. spec. 103. Si tenga presente B. Liou-Gille, *Une lecture «religieuse» de Tite-Live. Cultes, rites, croyances de la Rome archaïque I* (Paris 1998) 387 ss. A riguardo si tenga presente quanto sostenuto da A. Ramon, *L’appartenenza e la gestione delle ‘res sacrae’ in età classica* cit. spec. 277, nt. 69. Secondo l’a. tali luoghi appartenevano in quanto *loca religiosa*, come del resto le *res sacrae*, appartenevano al più ampio genere del *res divini iuris*, rientrando in un reticolo di norme estremamente spesso e stringente.

Capitolo secondo

Carcerazione di massa nel sistema giuridico romano? Il caso delle *lautumiae* (λατόμια).

2.1. A mo' di introduzione – 2.2. Le definizioni antiche e l'inquadramento cronologico – 2.3 Le latomie: un'esperienza soltanto greca? – 2.4. Lo sfruttamento delle cave in età antica. Alcuni profili giuridici – 2.5. Pena e struttura produttiva: il criterio di efficienza – 2.6. La detenzione a Roma antica: le sezioni dei cd. 'comuni' e la 'massima sicurezza' - 2.7. Teorie della pena.

2.1 A mo' di introduzione.

Le 'ferite di Bottiglieri'¹²⁴ ci hanno condotto allo studio di alcuni luoghi significativi per la memoria dei Romani: ricordi di lacerazioni 'ancestrali' che hanno permesso agli uomini di costruire il racconto dei propri *primordia*.

Rimanendo sempre all'interno dello stesso quadro di senso definito dai *loci scelerati*, sposteremo ora l'attenzione su alcuni 'spazi detentivi': non a caso, nell'immaginario collettivo, i luoghi di prigionia sono spesso ricordati (in alcuni passi delle fonti antiche e dalla letteratura moderna) come luoghi di dannazione¹²⁵. Tra questi, i 'campi di lavoro' destano particolare attenzione sia per il loro scopo 'funzionale' che per le sofferenze, evocate al solo ricordo. L'elemento che rileva, in tale contesto, è il binomio 'pena-lavoro'. Nel nostro ordinamento la coniugazione tra la restrizione della

¹²⁴ Si v. *Introduzione supra* 5 ss.

¹²⁵ Alcuni passi di Tertulliano sono emblematici della costruzione ideologica di matrice cristiana del mondo dei condannati, *Apol.* 27.5-6. *Nam licet subiecta sit nobis tota vis daemonum et eiusmodi spirituum, ut nequam tamen servi, metu nonnumquam contumaciam miscent et laedere gestiunt quos alias verentur (odium enim etiam timor spirat). Praeterquam et desperata condicio eorum ex praedamnatione solatium reputat fruendae interim malignitatis de poenae mora. Et tamen apprehensi subiguntur et conditioni suae succidunt, et quos de longinquo oppugnant, de proximo obsecrant.* I 'servi della pena' condannati ai lavori forzati 'perpetui' erano considerati «...demoni, spiriti maligni predestinati alla dannazione eterna», sul punto v. A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) 125. Sull'ideologia e l'opera di Tertulliano si v. T. D. Barnes, *Tertullian. Historical and Literary Study* (Oxford 1971) 211; H. Hoppe, *Sintassi e stile di Tertulliano* (Brescia 1985) 302 ss. In relazione al lavoro del giurista ovvero del teologo si v. R. Martini, *Tertulliano giurista e Tertulliano Padre della Chiesa*, in *SDHI.* 41 (1975) 79-124; Id., *Ancora aproposito di Tertulliano*, in *BIDR.* 100 (1997) 117-126; D. Rankin, *Was Tertullian a jurist?* in *Studia Patristica* 31 (1997) 335-342; D. Liebs, *Das Recht der Römer un die Christen* (Tübingen 2015) 219 ss. La dannazione intesa come percorso 'riabilitante' del condannato ha costituito soprattutto nell'età moderna il nucleo centrale della sanzione penale. Caratteristica evidente se si guarda il funzionamento interno delle 'Case di correzione' dei primi anni del XVIII sec. europeo, sul punto v. C.G. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia* (Roma-Bari 2009) 34 ss. L'immagine attuale delle nostre galere v. A. Masullo, *I dannati di agosto a Poggioreale*, in *Il Mattino* del 3.8.2017, www.ilmattino.it/napoli/cronaca/carcere_agosto_commento_aldo_masullo-2598976.html; L. Labruna, *Crinali. Istituzioni, politica, giustizia* (Napoli 2018) 140 s. Le criticità del nostro sistema detentivo emergono dall'ultimo rapporto curato dall'associazione Antigone disponibile in web <http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>.

libertà e il lavoro – parliamo sempre di quello ‘obbligato’¹²⁶ – è ancora vigente: difatti, nel nostro codice penale permane l’‘Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro’, secondo il disposto dell’art. 216 c.p., che declina alcuni dei luoghi dove poter eseguire la misura di sicurezza, oltre a costituire uno dei cardini (quanto meno annunciati mediaticamente) della risocializzazione del detenuto. La redenzione del reo attraverso il suo impiego in operazioni manuali ha radici profonde nell’esperienza moderna e risponde ad un’ideologia della pena che ha avuto una forte strutturazione concettuale con l’affermarsi del cristianesimo protestante¹²⁷.

In realtà la presenza del lavoro all’interno del nostro sistema di pene¹²⁸ è un lascito dell’esperienza del positivismo ottocentesco. Il titolo II del codice penale di Zanardelli (1889) è dedicato interamente alle tipologie di sanzioni. Dopo l’elenco generale all’art. 11, comincia la disciplina specifica di ognuna di esse, dalla più grave, quale l’ergastolo (art. 12), alle cd. ‘misure alternative’. La presenza del lavoro accompagna ogni fase reclusiva e

¹²⁶ Sull’evoluzione storica dei cd. lavori forzati, si v. A. Parente, *Quando il carcere era galera e i bagni erano penali*, in *Rassegna Penitenziaria* 3/3 (2004) 49 ss.; F. Carfora, s.v. «Colonia penale», in *Digesto Italiano VII/2* (s.d. Milano-Roma-Napoli 1897-1902) 687 ss.; G. Altavista, s.v. «Colonia penale», in *NNDI. III* (Torino 1959) 521 ss.

¹²⁷ Sul punto, si v. l’analisi di G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* (trad. it. Bologna 1978) 22 ss. Sui risvolti novecenteschi di questo impianto di pena emerso all’interno delle ideologie protestanti si v. A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale* (rist. Milano 2019) 53 ss. Il lavoro di Baratta, da poco ristampato, è tra i cardini e perni della critica all’attuale sistema penale, soprattutto perché al proprio interno dialogano due anime, quella sociologica e quella normativa, che intrecciandosi riescono ad inquadrare le radici e le conseguenze dei meccanismi securitari.

¹²⁸ Sulla funzione del lavoro nell’attuale sistema penitenziario, si v. A. Marcianò, *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforme*, in *Associazione per gli Studi Internazionali e comparativi sul diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali* 167 (2014) 17 ss. Si tengano presenti anche la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3681/6131 del 20.11.2018 e il D.M. 25 febbraio 2002 n. 87, *Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti*. Sull’inquadramento teorico della ‘nuova’ era penitenziaria, si v. M. Pavarini, *Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in M. Grande, M.A. Serenari (a cura di), *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000* (Milano 2002) 7 ss. In generale, per una panoramica problematiche sul lavoro in carcere, si v. F. Cardanobile, R. Bruno, A. Basso, I. Careccia (a cura di), *Il lavoro dei detenuti* (Bari 2007) *passim*.

testimonia l'impatto enorme delle nascenti strutture capitalistiche del XV sec. con lo sviluppo del modello del carcere moderno, ancora oggi adottato¹²⁹.

Pertanto, lo studio che qui si andrà ad affrontare non vuole essere una comparazione forzata tra l'esperienza di una società antica e i risvolti della nostra modernità, pur consci del fatto che il diritto romano ha rappresentato un bagaglio esperienziale – anche in ambito criminale – per le elaborazioni giuridiche dell'età successive; ma sarà teso a far emergere le particolarità delle 'prigioni di pietra' dei Romani, le relazioni con il sistema produttivo di fine età monarchica e inizio repubblica e l'idea di pena che sottostava alla definizione di alcune sanzioni criminali.

2.2 Le definizioni antiche e l'inquadramento cronologico.

Le cave di pietra risaltano in molte fonti antiche come luoghi di prigionia in cui venivano reclusi i soggetti, costretti a svolgere fatiche disumane. Queste pene per gli '*scelerati homines*' sono ricordate da Isidoro nel paragrafo 27 delle sue *Etimologiae*, in cui sono elencate le pene stabilite nelle leggi:

Isid. *Etym.* 5.27.23. Est et latomia supplicii genus ad verberandum aptum, inventum a Tarquinio Superbo ad poenam sceleratorum. Iste enim

¹²⁹ Gli indirizzi di studi della cd. Criminologia critica, rivalutarono le connessioni tra il modo di produzione economico e il concetto di carcere moderno. Oltre ai brillanti studi che hanno potuto evidenziare le premesse materiali della nascita di un modello ancora oggi in vigore, non possono non essere indicate quelle ricerche che hanno individuato le osmosi tra gli interessi del capitalismo predatore e il controllo della sovrappopolazione relativa nascente. A riguardo, si v. i contributi di D. Melossi, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista*, in D. Melossi, M. Pavarini, *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo)* (Bologna 2018) 69 ss.; V. Lamonaca, *Lavoro penitenziario, diritto vs obbligo*, in *Rass. pen. crim.* 13/2 (2009) 49 ss.

prior latomias, tormenta, fustes, metalla atque exilia adinvenit, et ipse prior regibus exilium meruit.

La sanzione è annoverata tra quelle, che anche secondo la letteratura recente, sono state raccolte successivamente nelle XII tavole¹³⁰ come lascito dell'esperienza monarchica.

La stessa elencazione dei *genera poenarum* è riportata da Agostino¹³¹:

August. *De civ. Dei* 21.11. [...] octo genera poenarum in legibus esse scribit Tullius damnum, vincula, verbera, talionem, exilium, mortem servitatem.

La notizia sull'introduzione della detenzione nelle cave di pietra sembra cronologicamente collocarsi nel regno di Tarquinio il Superbo. Insieme di 'procedure' e luoghi criminali riformato già dal precedente governo di Tullio¹³².

La funzione e l'origine di questi luoghi è ricostruita anche da Varrone, grammatico del I sec. d.C.:

Varr. *de l.L.* 5.150-151. Arx ab arcendo, quod is locus munitissimus urbis, a quo facillime possit hostis prohiberi. Carcer a coercendo, quod exire

¹³⁰ Si v. D. Di Ottavio, *Octo genera poenarum (a margine di August., civ. Dei 21.11 e Isd., etym 7.27.1 ss.)*, in *AUPA*. 57 (2014) 321 ss. Sui *genera poenarum* si v. B. Santalucia, *Pena criminale*, in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 233-243; Id., *Osservazioni sulla repressione criminale in età regia* in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 359-360 [= in *Le délit religieux dans la cité antique. Table Ronde. École française de Rome, 6-7 avril 1978* (Roma 1981) 34-49]. Nella letteratura più risalente si v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 897 ss.; E. Costa, *Crimini e pene cit.* 17 ss. Inoltre si v. U. Brasiello, s.v. «Pena» in *NNDI*. XII (Torino 1968) 808-813; B. Santalucia, s.v. «Pena criminale (dir. rom.)» in *ED*. XXXII (Milano 1982) 734-739.

¹³¹ Sulla relazione tra il passo di Agostino e quello di Isidoro, si v. D. Di Ottavio, *Octo genera poenarum cit.* 327 s. I due brani sono richiamati all'interno delle XII Tavole (*FIRA*² I.75).

¹³² Nella letteratura più recente un ragguaglio topografico è offerto da D. Filippi, *Regione VIII. Forum Romanum Magnum cit.* 153.

prohibentur. In hoc pars quae sub terra Tullianum, ideo quod additum a Tullio rege. Quod Syracusis ubi delicti causa custodiuntur, vocantur latomiae, inde lautumia translatum, quod hic quoque in eo loco lapicidinae fuerunt.

Varrone, dopo aver ricostruito l'etimologia di *arx* e *carcer*, categorie connesse con le esigenze di difesa sociale¹³³ – l'una da 'arcere', tenere lontano; l'altro da 'coercizione' –, attribuisce a Tullio la costruzione del *Tullianum* e riporta la stessa derivazione 'storica' delle latomie romane dall'esperienza civile di Siracusa.

Varrone costituisce il modello per l'opera festina:

Fest. s.v. «*Lautumias*» (104 Lindsay) . *Lautumias ex Graeco et maxime a Syracusanis, qui latomias et appellant et habent ad instar carceris: ex quibus locis excisi sunt lapides ad extruendam urbem.*

Dal lemma emerge con evidenza la comparazione tra l'esperienza romana e quella greca¹³⁴: l'a. riferisce che la più importante 'cava' si trovava nella ricca colonia di Siracusa e afferma che dai quei luoghi furono ricavate le pietre per la costruzione della città¹³⁵.

¹³³ Rispetto all'etimo si v. s.v. «*Carcer*», in Ae. Forcellini et Al., *Lexicon Totius Latinitas*, a cura di F. Corradini, I. Perin I (Bononiae 1965) 534; A. Di Porto, *Lessico giuridico. Principio di un dizionario etimologico. Da radici semitiche* (Roma 1966) 79 ss., Di Porto evidenzia l'uso metonimico carcere per intendere un 'uomo scellerato' Cic. *Pis.* 7.16. *in me carcerem effudistis* [...]. Cfr. s.v. «*carcer*» in A. Ernout, A. Meillet (a cura di), *Dictionnaire Étymologique de la langue latine*⁵ cit. 99.

¹³⁴ Per l'analisi lessicale, s.v. «*lautumiae*», in Ae. Forcellini et Al., *Lexicon Totius Latinitas* III cit. 46; s.v. «*lautumiae, -arum*», in A. Ernout, A. Meillet (a cura di), *Dictionnaire Étymologique de la langue latine*⁵ cit. 346; s.v. «*lautumiae*», in F. Lübker, *Lessico ragionato dell'antichità classica*⁵ (Bologna 1993) 668; s.v. «*lautumiae*» in G.W. Glare, edit by, *Oxford Latin Dictionary* IV (Oxford 1973) 1011. Si v. anche s.v. «*metallum, -i*», in *VIR.* III/2 (Berlin-New York 1983) 1876 s.; s.v. «*metallum, -i*» in Ae. Forcellini et Al., *Lexicon Totius Latinitas* III cit. 233.

¹³⁵ Della stessa idea sono A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano* (Bari 1994) spec. 2, e D. Di Ottavio, *Octo genera poenarum* cit. 334.

Si può ricavare, inoltre, dalla lettura di Giovenale, che un solo carcere, almeno per tutto il periodo repubblicano, sopperiva alla necessità della città:

Iuven. 3.312-4. ... felicia dicas/saecula quae quondam sub regibus atque tribunis/ viderunt uno contentam carcere Romam.

Tuttavia accanto al carcere Tulliano le fonti continuano a riportare la presenza delle latomie intese e utilizzate dall'uomo antico come prigioni. In particolare, riguardo all'uso delle latomie come 'bagni penali' è significativa la testimonianza di Livio:

Liv. 32.26.16-17. In timore civitatis fuit obsides captivosque Poenorum ea moliri. Itaque et Romae vigiliae per vicus servantae iussique circumire eas minores magistratus et triumviri carceris lautumiarum intentiorem custodiam habere iussi.

I prigionieri cartaginesi erano temuti dalla città, forse perché ammassati in grande numero; fu quindi aumentata la sorveglianza dei quartieri e delle latomie per impedire ai detenuti di insorgere contro la cittadinanza¹³⁶.

Livio offre alcuni riferimenti riguardo all'uso della 'prigionia di massa', intesa come contenzione estesa ad un numero rilevante di soggetti, catturati in guerra:

¹³⁶ Si v. la ricostruzione storica di tali eventi di E. Santamato, *Gruppi di immigrati e loro gestione a Roma nel II e I sec. a.C.* (Napoli 2012) 191 s.; M. Capozza, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana* (Roma 1966) 113 ss. Interessante capire come l'a. definisce i luoghi dove venivano condotti detenuti: 'prigioni statali'.

Liv. 37.3.8. Per eodem dies principes Aetolorum tres et quadraginta, inter quos Damocritus et frater eius erant, ab duobus cohortibus missis a M. Acilio Romam deducti et in Lautumias coniecti sunt...¹³⁷

Lo storico sta parlando di Damocrito¹³⁸, lo stratega greco che cercò più volte di sabotare i piani di alleanza del Senato romano con le città-stato orientali, tentando di frenare i piani espansionistici nel Mediterraneo. Il sobillatore fu fatto prigioniero con i suoi sodali e trattenuto dai Romani nelle latomie.

Ancora cercando di cogliere maggiori nessi funzionali, in relazione all'equiparazione tra detenzione nel carcere e nelle latomie uno stralcio 'normativo' è possibile rinvenirlo dal *Digesta*:

D. 4.6.9 (Call. 2 *ed. mon.*) . Quod non solum ad eum pertinet, qui publica custodia coercetur, sed ad eum quoque, qui a latronibus aut praedonibus vel potentiore, vi oppressus vinculis coerebatur. Vinculorum autem appellatio latius accipitur: nam etiam inclusos veluti lautumiis victorum numero haberi placet, quia nihil intersit, parientibus an compedibus teneatur. Custodiam autem solam publica accipi Labeo putat¹³⁹.

¹³⁷ Si v. Il commento di J. Briscoe, *A Commentary on Livy. Books xxxiv-xxxvii* (Oxford 1981) 295.

¹³⁸ Si v. J. Kirchner, s.v. «*Damokritos*», in *PWRE*. IV/2 (Stuttgart 1901) 2070 s.

¹³⁹ Secondo quanto individuato da Lenel, il brano di Callistrato dovrebbe essere tratto da *Ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituuntur*, contenuto a sua volta nel II dei VI libri *Ad edictum monitorium*, sul punto v. O. Lenel, *Paligenesia iuris civilis* I (Graz 1960) col. 96, 63. Il giurista di età severiana, dalla solida preparazione filosofica, si v. V. Marotta, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato* in *Ostraka* 1 (1992) 287-293, impegnato a cogliere anche le conseguenze pratiche della meccanica processuale – sia di quella civile che dell'altra criminale – come si nota in M. Bretone, *Callistrato teorico del processo penale* in Id., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (Napoli 1982) 289-299, nel passo escerpito nei *Digesta* e qui citato, Callistrato sta guardando i diritti dei reclusi in relazione agli obblighi 'pubblici' che possono riguardarli quando sono coinvolti in una procedura pubblica. Da qui la parificazione tra chi è stretto *in vinculis*, chi è prigioniero di pirati o nemici e chi invece è detenuto nelle pubbliche prigioni. Sul passo si v. le considerazioni di A. Tarwacka, *Romans and Pirates. Legal Perspective* (Warszawa 2009) 199 ss. Rispetto all'inquadramento della produzione di Callistrato v. A.M. Honoré, *The Severan lawyers: a preliminary survey* in *SDHI*. 28 (1962) 162-232, 215 s.

Giulio Ossequente fu un misterioso erudito, probabilmente vissuto nel IV sec., che, polemizzando contro la dominante ideologia cristiana, raccolse – forse da un’epitome di Livio – alcuni dei fatti ‘prodigiosi’ accaduti a Roma¹⁴⁰. Tra questi, l’orrida testimonianza di una scena quotidiana nelle latomie:

Obseq. 40. In latomiis homo ab omine adesus.

Gli eventi tramandati dalle fonti riguardo alle latomie sono sempre di carattere negativo: ingiustizie, dannazione, punizione sono il leitmotiv che trapela dalle pagine degli antichi. Le sofferenze conseguenti ai ‘lavori forzati’ sono testimoniate, ad esempio, da un passo di Servio che, commentando l’Eneide, riporta le parole di Cassio Emina:

Cassius Hemina *apud Serv. ad Aen.* 12.603. Et nodum informis leti alii dicunt, quod Amata inedia se interemerit. Sane sciendum quia cautum fuerat in pontificalibus libris ut qui laqueo vitam finisset, insepultus abiceretur: unde bene ait ‘informis leti’, quasi mortis infamissimae. Ergo cum nihil sit hac morte deformius, poetam etiam pro reginae dignitate dixisse accipiamus. Cassius autem Hemina ait ‘Tarquinius Superbum, cum cloacas populum facere coegisse, et ob hanc iniuriam multi se suspendio necarent, iussisse corpora eorum cruci affigi. Tunc primum turpe habitum est mortem sibi consciscere. Et Varro ait, suspendiosis, quibus iusta fieri ius non sit, suspensis oscillis, veluti per imitationem mortis parentari. Docet ergo

¹⁴⁰ Sulla figura di Giulio Ossequente e in particolare sulle vicende che hanno riguardato la pubblicazione della sua opera, si v. M. Gusso, *Il Libro dei Prodiggi di Giulio Ossequente*, in *Quaderni del Circolo Vittoriano di Ricerche Storiche* 9 (2007) 62 ss.

Vergilius secundum Varronem et Cassium, quia per se laqueo induerat, leto perisse informi¹⁴¹.

Il ricordo torvo di Emina¹⁴² riguarda i plebei costretti ai lavori forzati per la costruzione della *Cloaca Maxima*¹⁴³: molti di loro preferirono la morte per impiccagione alle fatiche inumane. Il racconto trådito dal commento di Servio sembra strutturarsi all'interno dell'ideologia trionfale della *libertas*¹⁴⁴ con la descrizione delle scelte del violento Superbo. Sotto il profilo retorico (torneremo sull'inquadramento storico politico della sequenza, forse anacronistico¹⁴⁵), l'ingiustizia del Re cattivo viene esaltata con la narrazione del suicidio di tanti plebei. Una scelta necessaria per sottrarsi alle fatiche brutali, che diventa tra le righe dello storico quasi una scelta politica per reagire alla Tirannide¹⁴⁶. Allo stesso tempo, Emina con il racconto ricorda la

¹⁴¹ Per un inquadramento critico del testo v. J. Briscoe, *L. Cassius Hemina*, in T.J. Cornell, J.W. Rich, C.J. Smith, edit by, *The Fragments of the Roman Historians III* (Oxford 2013) 170.

¹⁴² Sulla figura dello storico si v. J. Briscoe, *L. Cassius Hemina in The Fragments of the Roman Historians I* cit. 218-223.

¹⁴³ Tra le modifiche strutturali più importanti che segnavano il momento di emancipazione dalla dimensione del villaggio ad una vita collettiva che necessariamente esige delle infrastrutture, sul punto v. D. Filippi, *Regione VIII. Forum Romanum Magnum* cit. 155 ss. L'opera ingegneristica fu realizzata con blocchi di cappellaccio, sul punto v. F. Fraioli, *Regione IV. Templum Pacis in Atlante di Roma antica I* cit. 287.

¹⁴⁴ Su cui abbiamo ampiamente dibattuto nel corso del nostro primo capitolo v. *supra* 49.

¹⁴⁵ Si v. *infra* 86 ss.

¹⁴⁶ Sul significato del suicidio 'politico' v. P. Plass, *The Game of Death in Ancient Rome. Arena, Sport and Political Suicide*⁵ (Madison 1995) 81 ss.; Y. Gris , *Le suicide   Rome* (Montreal-Paris 1982) 127-141. L'episodio del suicidio di massa e della reazione di Tarquinio   ricordata da A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto in Studi in onore di Cesare Sanfilippo III* (Milano 1983) 694, 679-712. Sulla riprovazione sociale in relazione al suicidio (anche in relazione alla glossa di Servio che menziona il ricordo di Cassio Emina) si v. S. Castagnetti, *Le «leges libitinariae» flegree* cit. 192 s. La contestualizzazione della leggenda si v. E. Jobb -Duval, *Les morts malfaisants 'Larvae, lemures': d'apr s le droit et les croyances populaires des romains* (Paris 1924) 74: «Le caract re historique du r cit de Cassius Hemina ne nous semble pas certain. Comme M. Hitzig l'a montr , il est loin d' tre prouv  que le supplice de la croix f t en usage au temps des XII Tables,   plus forte raison   l' poque royale». M. Hitzig, s.v. «*Crux*» in *PWRE. IV* (Stuttgart 1901) 1728-1731. D'altronde la glossa di Servio commenta un passo dell'*Eneide* in cui Virgilio dedica alcuni versi alla morte della regina Amata, che si uccise alla vista dell'esercito di Enea, pronto ad assediare la citt , pensando che il proprio amato fosse gi  caduto in battaglia e credendosi 'colpa e origine di ogni male': Verg. *Aen.* 595-603. *Regina*

pena – servile – della crocifissione (anche questa può essere considerata un’anticipazione storica?) disposta in quell’occasione dall’ultimo Re ai ‘colpevoli’ suicidi.

2.3 Le latomie: un’esperienza soltanto greca?

È molto difficile tracciare i perimetri del diritto criminale romano, soprattutto in relazione alle origini della repressione pubblica nel periodo cd. monarchico¹⁴⁷. Se la ‘distorsione ottica’ diminuisce quando le ricerche si imbattono nelle esperienze giuridiche imperiali e tardoimperiali – perché lo storico del diritto si confronta con ‘istituti’ maggiormente definiti e supportati da spesse categorie teoriche che contribuiscono alla costruzione di pene e crimini –, la ‘labirintite’ dello studioso aumenta quando incontra vissuti remoti, dai confini indefiniti, contesti il più delle volte tramandati da racconti simbolici e irreali. Un disorientamento, questo, che nasce soprattutto a causa del carattere ontologico del diritto criminale antico che si afferma *in primis* come vissuto casistico, frutto della sedimentazione di ‘prassi punitive’.

Tale brevissima premessa dovrebbe rendere più fluida la lettura delle fonti selezionate ai fini dell’inquadramento giuridico-funzionale delle

*ut tectis venientem prospicit hostem/ innessi muros, ignis ad tecta volare,/ nusquam acies
contra Rutulas, nulla agmina Turni,/ infelix pugnae iuvenem in certamine credit/exstinctum
et subito mentem turbata dolore
se causam clamat crimenque caputque malorum,/ multaque per maestum demens effata
furorem/purpureos moritura manu discindit amictus/et nodum informis leti trabe nectit ab
alta.* Il gesto motivato da Virgilio con due ragioni: la prima è la sofferenza per l’eventuale perdita del proprio amato, l’altra è il timore di consegnarsi al nemico. Da questo insieme di circostanze si manifesta il gesto ‘eroico’.

¹⁴⁷ Di recente, M. Miceli, *Studio storico e diritto criminale: utilità e validità della riflessione storica anche nel settore penalistico*, in P. Cerami, M. Miceli, *Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici* (Torino 2018) 347 ss. Interessanti le premesse metodologiche di F. Bellini, *Delicta e crimina nel sistema quiritario* (Padova 2012) 1 ss.; nonché le considerazioni di U. Brasiello, s.v. «diritto penale (diritto romano)» in *NNDI*. V (Torino 1960) 960 ss., sul diritto criminale romano, illuminanti rispetto alle linee che definiscono la materia nelle differenti epoche dell’esperienza giuridica e sociale romana, multiforme e durata circa 13 secoli.

lautumiae romane. La prima questione, non del tutto scontata¹⁴⁸, riguarda l'esistenza delle cave di pietra non solo nell'esperienza greca – come insegna la ricostruzione di Varrone che ricorda la derivazione ellenica del termine –, ma anche in quella romana. L'osmosi lessicale rappresenta una testimonianza dei rapporti economici e politici¹⁴⁹ che le popolazioni italiche intrattenevano con le colonie greche, anche se resta difficile datare precisamente la 'latinizzazione' del lessico greco¹⁵⁰. Tuttavia, è probabile che alcuni modelli culturali e linguistici siano stati acquisiti dai Romani durante i primi spostamenti nell'area italica centro-meridionale, quando le cave di pietra in età arcaica erano in piena attività (VI sec. a.C.)¹⁵¹.

La latomia greca costituì un modello linguistico (culturale e ideologico) soprattutto a causa della capacità evocativa di quell'esperienza terrificante di lavoro e di prigionia, riconoscibile dalle comunità antiche:

Cic. *Verr.* 2.5.160. Gavius hic quem dico, Consanus, cum in illo numero civium Romanorum ab isto in vincla coniectus esset et nescio qua

¹⁴⁸ Alcune semplificazioni che riguardano l'uso del sostantivo si trovano nella voce curata da L. Moretti, A. Nosei, s.v. «*Latomìe*», in *Dizionario enciclopedico italiano* VI (Roma 1957) 724 ss.

¹⁴⁹ Sui processi di assimilazione dei modelli giuridici dominanti, si v. C. Masi Doria, *Modelli giuridici, prassi e medium linguistico* cit. 73 s., il cui studio mette in risalto l'importanza della lingua come veicolo per l'assorbimento di principi e istituti non autoctoni; cfr. Ead., *Introduzione a una ricerca interdisciplinare*, in C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* I (Napoli 2013) xii s.

¹⁵⁰ Tesi avanzata in dottrina già da Th. Mommsen, *Storia di Roma. Dalle origini alla cacciata dei Re* I (Firenze 1972) 193 s.: «Al contrario il nome del carcere di Siracusa 'cava di pietre' o *λατομία* fu in antichi tempi, trasferito alla prigione di Stato ampliata di Roma, alle *lautumiae*». Secondo G. Cifani, *Architettura romana arcaica* cit. spec. 233, le *lautumiae* rappresentano un lascito della lingua greca forse arrivato a Roma nel V sec. a.C. In particolare, secondo l'a., da un certo periodo in poi, e nello specifico dalla prigionia degli ateniesi dopo la sconfitta del 412 a.C., esse non rappresentavano più luoghi di estrazione di tufo ma unicamente luoghi di prigionia.

¹⁵¹ Sul punto, si v. D. Di Ottavio, *Octo genera poenarum*, cit. 328 s. e nt. 35; cfr. G. Cifani, *Architettura romana arcaica* cit. 328. Riguardo alla cronologia del materiale usato tra la fine della Monarchia e gli inizi della Repubblica, si v. R. Marta, *Sintesi schematica di tecnica edilizia romana* (Sora 1981), in particolare la descrizione dell'*opus quadratum* al paragrafo 2.

ratione clam e lautumiis profugisset Messanamque venisset, qui tam prope iam Italiam et moenia Reginorum, civium Romanorum, videret et ex illo metu mortis ac tenebris quasi luce libertatis et odore aliquo legum recreatus revixisset, loqui Messanae et queri coepit se civem Romanum in vincla coniectum, sibi recta iter esse Romam, Verri se praesto advenienti futurum. Non intellegebat miser nihil interesse utrum haec Messanae an apud istum in praetorio loqueretur; nam, ut antea vos docui, hanc sibi iste urbem delegerat quam haberet adiutricem scelerum, furtorum receptricem, flagitiorum omnium consciam. Itaque ad magistratum Mamertinum statim deducitur Gavius, eoque ipso die casu Messanam Verres venit. Res ad eum defertur, esse civem Romanum qui se Syracusis in lautumiis fuisse quereretur; quem iam ingredientem in navem et Verri nimis atrociter minitanti ab se retractum esse et adservatum, ut ipse in eum statueret quod videretur.

Il brano tratto dall'accusa portata con violenza da Cicerone contro Verre, il disonesto governatore della provincia siciliana, ricorda l'ennesima ingiustizia perpetrata a danno di un cittadino romano¹⁵². Non un semplice romano, ma un soldato, un uomo che aveva offerto il suo destino per la difesa di Roma. Trattato come schiavo, il militare riuscì a scappare una prima volta dalle terribili Latomie di Siracusa cercando di giungere a Reggio – *qui tam prope iam Italiam et moenia Reginorum, civium Romanorum* – dove sperava

¹⁵² In relazione alla costruzione retorica delle orazioni contro Verre, si v. G. Bellini, *Quorum maxima consilia et ingenia: i maestri di Cicerone nel corpus dell'Orazioni* (Milano 2017) 33 ss.; E. Narducci, *Cicerone: La parola e la politica* (Roma-Bari 2009) 91 ss. Sulla rilevanza politica del processo che emergeva dal delicato equilibrio tentato da Cicerone nel proteggere alcune posizioni ('reazionarie') filosenatorie e battersi al contempo per la difesa delle istanze dei provinciali (ma anche degli altri popoli italici spesso vessati dal Senato romano) si v. T.N. Mitchell, *Cicero. The Ascending Years* (London 1979) 133 ss.; R. Scuderi, *Lo sfondo politico del processo a Verre*, in M. Sordi, a cura di, *Processi e politica nel mondo antico* (Milano 1996) 169 ss.; F. Fontanella, *Il senato nelle 'Verrine' ciceroniane. Fra teoria e prassi politica in Athenaeum* 92 (2004) 15 ss. 15-71. Sulla fattispecie criminale e gli sviluppi processuali in relazione alle accuse portate dai Siciliani si v. C. Venturini, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche in Panoramia* 4 (1992) 354-384 [= in F. Procchi, C. Terreni, a cura di, *Scritti di diritto penale romano I* (Padova 2015) 468-500].

di riottenere le garanzie previste dal sistema giuridico a cui apparteneva. L'esito purtroppo sarà nefasto: Verre non prese in considerazione le ragioni del soldato, decidendo di giustiziarlo con la crocifissione, il supplizio servile¹⁵³.

Le fonti trasmettono in diverse occasioni il fascino spettacolare che le imponenti latomie greche esercitavano sull'uomo antico. La descrizione è offerta sempre da Cicerone nel corso della stessa 'requisitoria':

Cic. *Verr.* 2.5.68-69. Age porro, custodiri ducem praedonum novo more quam securi feriri omnium exemplo magis placuit. Quae sunt istae custodiae? Apud quos homines, quem ad modum est adservatus? Lautumias Syracusanas omnes audistis, plerique nostis. Opus est ingens, magnificum, regum ac tyrannorum; totum est e saxo in mirandam altitudinem depresso et multorum operis penitus exciso; nihil tam clausum ad exitum, nihil tam saeptum undique, nihil tam tutum ad custodiam nec fieri nec cogitari potest.

La prigione di Siracusa fu fatta costruire dai re e dai tiranni, interamente scavata nella pietra, era costituita da una cava enorme e da molti cunicoli e insenature da cui non si poteva scappare.

Tornando alla realtà di Roma e immaginando sotto il profilo urbanistico e funzionale i luoghi pubblici della città, sono rilevanti alcune perplessità avanzate dalla storiografia di fine XVIII sec., epoca in cui gli studiosi si sono confrontati con il problema dell'organizzazione degli spazi detentivi nell'esperienza giuridica romana. Scrive Cancellieri alla fine del '700: «... siccome ciò non ostante sembra incredibile che in una Città popolosissima, che era il compendio ed il centro di tutto il Mondo potesse bastare un solo Carcere così ristretto, come or lo vediamo, così può supporsi

¹⁵³ Verrà preparata la croce strumento del supplizio di Gavio, come raccontato da Cic. *Verr.* 2.5.162-164; sulle accuse mosse da Verre al soldato, sulle modalità del supplizio e la conseguente carcerazione, si v. S. Castagnetti, *Le «leges libitinariae» flegree* cit. 79 s.

che le antiche Cave di pietre, che erano in questo contorno, furono ridotte a Carcere da *Tarquinio*, a guisa di quelle scavate in Siracusa da *Dionigi il Tiranno...*»¹⁵⁴.

Difatti, come accadeva per quelle latomie siciliane, ricordate come l'Orecchio di Dionisio ¹⁵⁵, anche le prime fonti latine qui elencate testimoniano l'esistenza della detenzione all'interno delle cave romane. In particolare, le latomie sono considerate una 'pena' prevista per gli uomini scellerati, introdotte, secondo la tradizione recuperata da Isidoro e ripresa da Cancellieri, da Tarquinio il Superbo.

Secondo il Vescovo di Siviglia questa detenzione rappresentava una forma di supplizio accanto a '*tormenta, fustes, metalla atque exilia: Est et lautumia supplicii genus inventum a Tarquinio Superbo*', pene introdotte dal Tiranno: probabilmente l'erudito antichista ricavò questa elencazione leggendo il Cicerone riportato da Agostino (in *Cic. apud August. De civ. Dei* 21.11, passo che riporta un'elencazione sostanzialmente uguale). Presumibilmente, il brano che Agostino aveva tra le mani non era l'originale

¹⁵⁴ Si v. F.G. Cancellieri, *Notizie del carcere Tulliano detto poi Mamertino alle radici del Campidoglio ove fu rinchiuso S. Pietro e delle catene con cui fu avvinto prima del suo martirio* (Roma 1815) 30 ss.

¹⁵⁵ Riguardo alla leggenda, Jean-Pierre Houël, architetto e pittore, v. J.-P. Houël, *Veduta esterna della grotta chiamata Orecchio di Dionisio*, brano tratto da *Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipare III* (Paris 1785), scritto in occasione del suo Grand Tour, a cura di G. Macchia, L. Sciascia, G. Vallet, *Viaggio in Sicilia e a Malta* (Palermo-Napoli 1977) racconta, ricordando le memorie di Vincenzo Mirabella Aragona (1570-1624), storico e archeologo di Siracusa, che quella cava era conosciuta con questo nome perché il Tiranno Dionisio aveva l'abitudine di far origliare i discorsi dei prigionieri sfruttando una cavità capace di amplificare le voci. Forse la leggenda ha come fonte storica un particolare dalla VII lettera di Platone indirizzata ai familiari di Dione di Siracusa, dove il filosofo raccontava, oltre all'amicizia nei confronti dell'amico, il tentativo di riforma politica del governo tirannico della colonia, poi naufragato. Si v. anche M.A. Mastelloni, *Cave e materiali utilizzati in alcuni monumenti di Siracusa*, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de producción y procesos productivos. Actas del congreso de Pavoda, 22-24 de noviembre de 2012* (Mérida 2014) 211 ss. La leggenda è riportata – tra l'altro – nel romanzo di V. Horia, *La settima lettera* (Milano 2000), secondo cui Dionisio fece visitare la cava al filosofo Platone confessando che spesso origliava i pensieri dei prigionieri attraverso alcuni canali che amplificavano le voci interne alla cava. Si tenga presente il commento di Pasquali alla *Lettera VII*, riguardo alla genesi del testo e all'inquadramento politico-filosofico di (pseudo)Platone si v. G. Pasquali, *Le lettere di Platone*² (Firenze 1967) 42 ss.

Cicerone, ma piuttosto il testo di un commentatore de *l'Oratore* (Cic. *de orat.* 1.194). Isidoro, quindi, recepisce e (ri)trasmette quella tradizione storiografica che, esaltando i valori repubblicani, tramandati soprattutto dagli storici latini di età del principato – primo fra tutti Livio – e coinvolti nel progetto di ri-costruzione ideologica augustea, dipinge Tarquinio come re cattivo e capace dei peggiori soprusi¹⁵⁶.

Si considera, pertanto, che codesta forma di prigionia fu introdotta nel corso della monarchia etrusca, probabilmente già quando l'ordinamento era impegnato a ri-strutturare gli apparati repressivi, come già accennato¹⁵⁷. In particolare, gli studi di Cancellieri hanno avviato un filone investigativo che ha ritenuto poco realistico il confinamento dell'area detentiva al solo Carcere Tulliano: troppo piccolo in una città che durante la repubblica cresceva demograficamente.

Tuttavia, quella di una Roma popolosa e criminale è senz'altro un'immagine del periodo repubblicano maturo, post-guerre annibaliche, quando la comunità dovette affrontare nuove forme di marginalità in un sistema sociale divenuto complesso. Le nuove 'emergenze' non potevano essere fronteggiate con i vecchi sistemi repressivi. Nel periodo arcaico, diverse 'discipline' contribuivano a conservare l'ordine sociale: oltre alle forme di riparazione privata del danno conseguente ad un fatto illecito, vi era

¹⁵⁶ Il ritratto di Tarquinio quale tiranno violento e sadico è un'immagine che deriva da una certa tradizione della storiografia latina, su cui v. *supra* 12 ss. Cfr., inoltre, E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni della pena di morte in Grecia e a Roma*² (Milano 2011) 144: «Come la *civitas* non nacque dal nulla, ma riunì e unificò tradizioni diverse sottoponendole alla sua sovranità, così i supplizi capitali non furono imposti come supplizi di Stato dalla fantasia dei suoi re (tra i quali, come è noto, la tradizione caratterizza come particolarmente crudele Tarquinio il Superbo)».

¹⁵⁷ Si v. *supra* 31 ss. In realtà, durante la monarchia etrusca, all'antico *carcer* costruito, secondo la tradizione, dal re Anco Marcio, si aggiunse il sotterraneo *Tullianum*. Durante questa fase dell'età antica cominciò a definirsi la città-stato: un passaggio evolutivo da una Roma costituita e governata soprattutto dagli equilibri gentilizi – su un territorio 'etnicamente' meno definito – ad una struttura cittadina al cui interno si prendeva forma un disciplinamento di carattere 'pubblico' su tali considerazioni si v. il paragrafo *Le riforme: la nascita del 'comune'* v. *supra* 39. Riguardo specificamente alla costruzione dell'area detentiva, si v. F. Coarelli, *Il Foro romano. Periodo repubblicano e augusteo II* (Roma 1985) 68 ss.

l'esigenza 'normativa' di conservazione della *pax deorum* e con essa gli equilibri tra gruppi sociali, che si attuava attraverso un disciplinamento collettivo interno (self-help)¹⁵⁸ ai gruppi familiari¹⁵⁹. Il numero esiguo di consociati e la capacità di 'autogestione' della comunità con istituti non del tutto afferenti alla sfera del diritto pubblico, restringeva il campo d'azione della repressione statale¹⁶⁰. Diversamente, quando la città cominciò ad essere attraversata da nuove tensioni sociali (testimoniate anche dalla proletarizzazione della metropoli), dal punto di vista funzionale iniziarono ad essere necessarie nuove e più efficaci tecniche di contenimento¹⁶¹. È per questo che l'esperienza romana elaborò in un secondo momento l'esigenza di strutturare al proprio interno delle magistrature, come il collegio dei triumviri capitali, impegnato nella *coercitio* dei comuni criminali e nella custodia carceraria¹⁶². Le procedure di incarcerazione e 'messa a morte'

¹⁵⁸ Sul punto si v. *infra* 148 ss.

¹⁵⁹ Cfr. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998) 5 s.; in particolare sulle società antiche capaci di realizzare un controllo capillare autonomo dagli 'apparati di pubblica sicurezza', si v. C. Cascione, *Polizia, giurisdizione, corruzione: prospettive (e un caso) dalla Roma repubblicana*, in A. Palma (a cura di), *Civitas et civilitatis. Studi in onore di F. Guizzi* (Torino 2013) 187 ss.; N. Rampazzo, *Ordine pubblico, «coercitio» e lotta politica nella Roma repubblicana*, in *Index* 25 (1997) 491 ss.; R.A. Bauman, *Crime and Punishment in Ancient Rome* (London 1996) 9 ss.

¹⁶⁰ Alcuni chiarimenti in relazione al 'misunderstanding' tra fattispecie considerate penali nel senso moderno e altri tipi di condotte che turbavano ad ogni modo l'ordine pubblico, ma considerate illeciti privati, si v. A. Riggsby, *Public and Private Criminal Law*, in P. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori (ed.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society* (Oxford 2016) 310 ss.; C. Cascione, *Roman delicts and criminal law: theory and practice*, in A.J. McGinn (ed.), *Obligations in Roman law: past, present and future*⁵ (Ann Arbor 2015) 267 ss.; M. Balzarini, *Il furto manifesto tra pena pubblica e privata*, in F. Milazzo, *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti Copanello 1990* (Napoli 1992) 60 ss.

¹⁶¹ Riguardo alle nuove tensioni che si svilupparono nel corso del periodo cd. repubblicano v. N. Rampazzo, *Ordine pubblico, 'coercitio' e lotta politica nella Roma repubblicana* cit. 496 ss.; W. Will, *Der römische Mob. Soziale Konflikte in der späten Republik* (Darmstadt 1991) 56 ss. Sugli esiti prodotti sulla 'costituzione repubblicana' – forse perché troppo debole per reggere gli urti delle forze centrifughe – v. L. Labruna, *'Iuri maxime...adversaria'. La violenza tra repressione provata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello 4-7 giugno 1990* (Napoli 1992) 253 ss. [= Id., *Civitas quae est constitutio populi e altri studi di Storia della costituzione romana* (Napoli 1999) 117 ss.]; Id., *Nemici non più cittadini* (Napoli 1993) 1 ss. [= *Civitas quae est constitutio populi* cit. 145 ss.]

¹⁶² Sul tema, si v. C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 161 ss.

furono definite ‘tecnicamente’ solo successivamente; tuttavia non si può negare l’esistenza ‘informale’ delle stesse prassi anche prima del *plebiscitum Papirium*¹⁶³. Infatti, storicamente, possiamo datare l’esistenza delle ‘prime’ *lautumiae* già nel VI sec. a.C.¹⁶⁴: le antiche cave erano posizionate tra il Palatino e il Quirinale, in un enorme scavo che risaliva gradualmente il crinale del Campidoglio fino all’antico carcere¹⁶⁵. In particolare, questa latomia, forse la più antica, non fu l’unico scavo estrattivo che accompagnò la crescita urbanistica di Roma, perché dopo la sconfitta di Veio l’estrazione di materiali edili si intensificò con i lavori nella cd. ‘Grotta scura’ (la cava più grande sottratta al controllo dei nemici¹⁶⁶).

2.4 Lo sfruttamento delle cave in età antica. Alcuni profili giuridici.

L’estrazione di materiale costruttivo rappresentava uno delle principali ‘linee di investimento’ dell’economia antica.

Infatti se per noi contemporanei, abituati ad un sistema di scambio e produzione di merci globalizzato, non è difficile reperirne i materiali, per le società antiche la disponibilità di mezzi era assai scarsa, il che spesso

¹⁶³ Sul punto, si v. C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 23 ss.; Id., *Sul nome (e il numero) dei tresviri capitales. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante*, in *Index* 38 (2010) 21 ss. [= Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 85 s.]; M. Falcon, ‘*Paricidas esto*’ cit. 191 ss. In particolare riguardo all’esigenze sociali e giuridiche alla base dell’emersione di alcuni profili istituzionali, si v. L. Romano, *Ordinamenti oschi e diritto pubblico romano: «tresviri capitales» nella tavola bantina?*, in *Index* 44 (2016) 91 ss.

¹⁶⁴ Cfr. L. Richardson, jr., *A New Topographical Dictionary* cit. 234. Riguardo all’evoluzione storica del quartiere, si v. da ultimo D. Palombi, *I Fori prima dei Fori: Storia urbana dei quartieri di Roma antica cancellati dai Fori imperiali* (Monte Compatri 2016) 29 ss.

¹⁶⁵ Si v. G.P. Sartorio, s.v. «*Lautumiae*», in E.M. Steinby, *Lexicon Topographicum Urbis Romae* III (Roma 1993) 186 s.; T.J. Cadoux, *The Roman Carcer and its Adjuncts*, in *Greece and Rome* 55/2 (2008) 202 ss.

¹⁶⁶ Cfr. R. Volpe, *Dalle cave di via tiberina alle mura repubblicane di Roma*, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción* IV cit. 59 ss. Per un ragguglio schematico delle cave utilizzate a Roma tra età monarchica e repubblicana, si v. R. Lanciani, *Rovine e scavi di Roma antica* (Roma 1985) 43 ss.

rappresentava motivo di guerra. Tra gli strumenti necessari alla sopravvivenza, oltre alle fonti primarie per il sostentamento e la conservazione del cibo, vi erano i materiali idonei a costruire città giunte ad un certo stadio di sviluppo, emancipate dalla dimensione del villaggio¹⁶⁷. In relazione al profilo 'ingegneristico' le 'miniere', siti estrattivi posti nel sottosuolo, si distinguevano dalle latomie ovvero 'cave' a cielo aperto, costituite da un unico grande scavo e diversi punti di accesso per le operazioni di asporto delle risorse minerarie.

La tecnica di estrazione con i cunei era la più usata in età antica, forse escogitata da artigiani greci e poi esportata nei territori italici¹⁶⁸, perché consentiva di contenere gli sprechi dei materiali. La catena di montaggio non terminava con le operazioni estrattive, ma riguardava anche la lavorazione del blocco di pietra nelle officine, spesso costruite nelle prossimità dei siti minerari: un lavoro artigianale imprescindibile per la consegna del materiale finito ai 'cantieri edili' e pronto per i lavori di costruzione.

¹⁶⁷ Sul punto, si v. S. Camporeale, C. Mascione, *Dalle cave ai cantieri: estrazione e impiego delle calcarrenite a Populonia tra periodo etrusco e romano*, in S. Camporeale, H. Dessales, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales (Certosa di Pontignano, Siena, 13-15 de noviembre 2008)* (Mérida 2010) 155 ss.; M. Valenti, *Il rapporto tra le città e il territorio: strutture dell'economia e della residenza*, in E.P. Sommella (a cura di), *Atlante del Lazio antico. Un approfondimento critico delle conoscenze archeologiche* (Roma 2003) 141 ss. Cfr. anche la descrizione di R. Lanciani, *L'antica Roma* (Roma-Bari 1981) 38 ss. Tuttavia, se la città già dalla fine della monarchia ebbe un notevole sviluppo urbanistico non possiamo concenpire questa trasformazione come definitiva e totalizzante. Difatti, Augusto ancora agli inizi del principato dovette intervenire in modo sostanziale per lasciare una una 'citta di marmo' (Svet. *Aug.* 28. 4), a riguardo si v. P. Gros, *La fonction symbolique des édifices théâtraux dans le paysage urbain de la Rome augustéenne in L'Urbs. Espace urbain et histoire I^{er} siècle avant J.-C. – III^e après J.-C.* (Roma 1987) 319-346; H. Bauer, *Nuove ricerche sul Foro di Augusto in L'Urbs cit.* 763-770; D. Favro, *The Urban Image of Augustan Rome* (1996) 79 ss. In relazione alle problematiche di incendi e inondazioni frequenti v. R. Lanciani, *L'antica Roma* (1981) 169 ss.; da ultimo si v. G. Cifani, *Le Mura Serviane* in A. Carandini, a cura di, *Atlante di Roma antica cit.* 79 ss.

¹⁶⁸ A riguardo, rilevano le conclusioni di T. Kozelj, *Les carrières des époques grecque, romaine et byzantine*, in J.C. Fant (ed.), *Ancient Marble Quarrying and Trade* (Oxford 1988) 3 ss., sullo studio comparativo condotto in relazione alle principali civiltà del mondo antico. Identica tecnica usata per la costruzione delle mura (VI sec. a.C.) si v. F. Castagnoli, *Topografia di Roma* (Torino 1980) 66 ss.; Id., *Roma antica. Profilo urbanistico* (Roma 1978) 43 ss.

Una particolare testimonianza epigrafica che restituisce l'organizzazione del lavoro dei 'tagliapietre', almeno in relazione agli studi su Roma, consiste in una iscrizione di un simbolo sui blocchi di pietra estratti e usati per le costruzioni. Questo marchio su pietra serviva a differenziare il lavoro delle squadre di 'operai' impiegate nelle cave al fine di far emergere i lavoratori più produttivi e capaci (una sorta di antenato della catena di montaggio a cottimo¹⁶⁹).

La latomia situata nei pressi del carcere tra l'Arx, il Quirinale e il Palatino non era l'unica cava cittadina utilizzata nel periodo tra VI e V sec. a.C. Alcuni scavi fatti nella zona speculare alla *Lautumia*, corrispondente all'odierna piazza Vittorio Emanuele II, infatti, hanno portato alla luce altre cave 'aperte', specificamente di pozzolana, 'collante' molto ricercato dalle imprese di costruzione¹⁷⁰. Le due cave furono investite da uno sfruttamento ancor più intensivo alla fine del periodo repubblicano, quando il Campo Esquilino fu oggetto di speculazione edilizia, essendosi ormai rotti i confini della 'città vecchia' – individuata dalle antiche Mura serviane – a causa del

¹⁶⁹ Riguardo ai segni epigrafici ritrovati sui blocchi delle mura repubblicane, si v. R. Volpe, *Dalle cave di via Tiberina* cit. 66 s.; invece per il periodo arcaico, si v. S. Zeggio, *Un santuario alle pendici nord-orientali del Palatino ed i suoi depositi votivi fra età arcaica e medio-repubblicana*, in A.M. Comella, S. Mele (a cura di), *Depositi votivi e culti dell'Italia antica dall'età arcaica a quella tardo-repubblicana. Atti del convegno (Perugia, 1-4 giugno 2000)* (Bari 2005) 63 ss. Zeggio sostiene che i ritrovamenti di blocchi lavorati di tufo granulare ritrovati alle pendici del Palatino sono databili tra il VI e V sec. a.C. L'inquadramento del tema non può prescindere dalla consultazione di G. Sänflud, *Le mura di Roma repubblicana* (Roma 1932) 286 ss., il quale cercò di contestualizzare i segni ritrovati sulle mura intravedendovi lettere dell'alfabeto greco. Per lo studioso questo rappresenterebbe una testimonianza dell'assunzione di squadre di lavoratori greci, forse provenienti da Siracusa. Della stessa idea è L. Lazzarini, *Marche di cava delle Mura serviane*, in *Roma medio repubblicana: aspetti culturali di Roma e del Lazio nei secoli IV e III a.C.* (Roma 1973) 12 ss. Di tutt'altro avviso è F. Castagnoli, *Topografia e urbanistica di Roma nel IV secolo a.C.*, in *St. Rom.* 22 (1974) 425 ss. [= in Id., *Topografia antica. Un metodo di studio* I (Roma 1993) 215 ss.], secondo cui i segni rinvenuti di età repubblicana corrisponderebbero alle lettere dell'alfabeto latino arcaico. Sul tema, si v. anche le note di R. Lanciani, *Rovine e scavi* cit. 48. Lo studio di G. Lugli, *Roma antica. Il centro monumentale*² (Roma 1968) 11 ss. sono stati in parte ampliati recentemente, come detto, da G. Cifani, *Le Mura Serviane* in A. Carandini, a cura di, *Atlante di Roma antica* cit. 79 ss.

¹⁷⁰ Sulle valutazioni degli scavi, si v. M. Serlorenzi, *Cave di pozzolana in 'Urbe'*, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción* IV cit. 88 ss.

progressivo inurbamento. Questi ultimi siti, una volta esaurita l'attività estrattiva, furono sepolti dalla costruzione degli *Horti Lamiani*¹⁷¹. Tuttavia l'elemento che interessa ai fini di questo lavoro riguarda l'aspetto strutturale delle stesse – oggi non più evidente perché quasi tutte sono state ricoperte da costruzioni successive – chiaramente testimoniato dall'ing. Canevari, responsabile della costruzione dell'odierno Ministero delle Finanze di via XX settembre, inaugurato nel 1876. Egli scoprì la zona archeologica quando cominciarono gli scavi per la costruzione delle fondamenta dell'edificio pubblico: «Niuna cura aveva preceduto il tracciamento delle numerosissime gallerie in questo tratto incontrate. Aprivansi in tutte le direzioni, incrociavansi in mille modi tanto da formare un intricatissimo labirinto»¹⁷². Lasciandoci guidare da una suggestione, si potrebbero paragonare queste cave di pozzolana con l'aspetto, quanto meno immaginato, delle antiche Latomie, trovando riscontro quella supposizione avanzata da Cancellieri, secondo cui lo storico carcere romano, costruito da Anco Marcio, sarebbe collegato alle Latomie attraverso fitti cunicoli¹⁷³. Non siamo certi della presenza di vie sotterranee che mettevano in comunicazione l'intera 'area detentiva'; possiamo solo aggiungere, anche in base agli studi più recenti, che molte dell'antiche cave 'aperte' di età regia e repubblicana avevano al

¹⁷¹ Probabilmente l'ultimo materiale estratto servì a tale costruzione, v. J. DeLaine, *Bricks and mortar. Exploring the economics of building techniques at Rome and Ostia*, in D.J. Mattingly, J. Salmon, adit by, *Economics beyond agriculture in the classical world* (London 2001) 259 s.

¹⁷² Cfr. R. Canevari, *Notizie sulle fondazioni dell'edificio del Ministero delle Finanze di Roma. Sunto in memoria dell'ing. Raffaele Canevari letto nella sessione del 14 febbraio 1875*, in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, 2/II (1874-1875) 417 ss.; la citazione è riportata da M. Serlorenzi, *Cave di pozzolana in 'Urbe'* cit. spec. 102.

¹⁷³ Si v. F. Cancellieri, *Notizie del carcere Tulliano* cit. spec. 31: «Mi è anche venuto sospetto, che per mezzo di queste Latomie, o vie sotterranee, potesse essersi aperta posteriormente una comunicazione fra *Carcere Tulliano* [corsivo dell'a.], e l'*Claudiano*, osservandosi anche al presente *Mamertino* una Forma nella cui estensione, come abbiamo detto, si incontrano parecchi vani murati, che potevano introdurre ad altre vie, che dirigessero verso quella parte. Ma trattandosi di cosa assai incerta, ed oscura, nulla si può decidere». Da non sottovalutare lo schema analitico di G. Lugli, *Roma antica. Il centro monumentale*² cit. 107 e 111, sulle strutture detentive di età repubblicana, che pone su un piano identitario il *Tullianum* e *Lautumiae*.

proprio interno strade sotterranee che permettevano di giungere ai punti delle ‘coltivazioni’ minerarie più redditizi.

Prima di tornare ad occuparci degli aspetti criminali, rimane da inquadrare il profilo giuridico dei siti mineralogici. I primi strumenti giuridici per l’impostazione dei problemi relativi all’uso di questi ‘suoli’ emersero in età repubblicana: la sensibilità dei giuristi viene influenzata dagli interessi che cominciano a definirsi in questa fase¹⁷⁴. La ragione è di tipo storico-sociale e riguarda il mutamento dei rapporti di produzione dell’economia romana in seguito alle grandi conquiste italiche e mediterranee. La dominatrice del Mediterraneo (così sarà considerata Roma dopo la sconfitta di Annibale) aveva a disposizione un numero imponente di schiavi, grandi appezzamenti di terra e molti punti di attracco in porti sicuri. Condizioni che produssero una modifica strutturale della fisionomia dell’economia arcaica, incentrata sull’azienda gentilizia – che nella massima estensione richiedeva un lavoro subordinato contenuto ai figli e pochi *clientes* – e sul lavoro artigianale, in una forma di sfruttamento ‘capitalistico’ del lavoro di schiavi e lavoratori subordinati¹⁷⁵. Anche le attività estrattive furono coinvolte da queste nuove forme di organizzazione del lavoro che necessitarono di continui interventi normativi per bilanciare gli interessi pubblici con le forme di sfruttamento privato dell’*ager Romanus*¹⁷⁶. Pertanto, in seguito alle

¹⁷⁴ Per una panoramica generale sulle ‘trasformazioni’ storiche relative alla condanna ai lavori forzati, si v. F. Salerno, «*Ad metalla*». *Aspetti giuridici del lavoro in miniera* (Napoli 2003) 5 ss. Sul piano criminale le latomie possono essere paragonate solo a livello immaginifico, giacché quella tipologia di pena rappresenta il frutto di una successiva elaborazione giuridica molto più articolata. Si v. anche le considerazioni di N. Donadio, ‘*Documentum supplicii*’ e ‘*documentum criminis*’. *Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico* (Napoli 2017) 213 ss.

¹⁷⁵ Il lavoro subordinato servile ‘massificato’, scaturente da queste trasformazioni sociali, è racchiuso nella formula economica della *villa* romana, intesa come centro di nuova organizzazione del lavoro e finalizzato allo sfruttamento di ampi appezzamenti di terreni. Sul tema, si v. E. Lo Cascio, *Crescita e declino. Studi di storia dell’economia romana* (Roma 2009) 26 ss. In relazione ai cambiamenti successivi alla sconfitta di Annibale, si v. il classico A. Toynbee, *L’eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana II. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* (Torino 1983) 454 ss.

¹⁷⁶ Rispetto all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, si v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini nell’Italia repubblicana* (Roma 2012) 123 ss. In relazione

importanti conquiste italiche, le risorse minerarie furono assoggettate alle norme dell'*ager publicus*: l'attività estrattiva fu organizzata nella forma dell'«impresa pubblica» e successivamente trasformata con il sistema degli appalti. Infatti, i territori conquistati in cui erano presenti giacimenti minerari erano sottoposti a «*magna vectigalia*» e affidati in concessione ai privati¹⁷⁷ che raccoglievano i frutti dell'attività¹⁷⁸. Solo con la giurisprudenza tardo repubblicana si definì il problema della relazione tra giacimento sotterraneo e fondo: riflessioni che cercarono di disarticolare la connessione ontologica tra i due beni immobili, valorizzando lo sfruttamento economico degli stessi¹⁷⁹.

all'importanza delle coltivazioni minerarie, si v. F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* I (Firenze 1979) 153 ss.; Id., *Latifondo ed agricoltura a schiavi*, in *La parola del passato* 44 (1989) 217 ss. [=Id., *Diritto, economia e società ne mondo romano* III. *Economia e società* (Napoli 1997) 323 ss.]. Sulla solidità degli investimenti latifondari, si v. C. Gabrielli, *Monete e finanza a Roma in età repubblicana* (Roma 2012) 104. Riguardo in particolare alle «forme di impossessamento», si v. L. Capogrossi Colognesi, *Persistenze e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica sui modelli* (Napoli 2002) 209 ss.

¹⁷⁷ Il passaggio dall'impresa pubblica al sistema degli appalti è evidenziato in modo chiaro nelle pagine di M.R. Cimma, *Ricerche sulle società di publicani* (Varese 1981) 145 ss.; cfr. anche M. Talamanca, s.v. «*Società (diritto romano)*» in *ED*. XLII (Milano 1990) 831 ss. Le prime riflessioni della giurisprudenza romana rispetto allo sfruttamento delle siti minerari si v. per tutti G. Negri, *Diritto minerario romano* I. *Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici* (Minalo 1985) 13 ss. Sulla dimensione del lavoro pubblico nell'economia antica, si v. la ricostruzione di G. Bodei Giglioli, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica* (Bologna 1973) 65 ss. I rapporti tra commesse statali e società private sono studiati minuziosamente da T. Spagnuolo Vigorita, «*Lex portus Asiae*». *Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994)* (Napoli 1997) 113 ss. [= in Id., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, a cura di F. Grelle, C. Masi Doria (Napoli 2013) 227 ss.].

¹⁷⁸ In seguito alle rivolte di schiavi che in età repubblicana destabilizzarono l'ordine interno della penisola, si preferì spostare nelle province alcune attività lavorative precarie sotto il profilo della tenuta dell'ordine pubblico V. F. Salerno, «*Ad metalla*» cit. spec. 7; G. Boulvert, *Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif* (Napoli 1970) 68 ss.; T. Spagnuolo Vigorita, F. Mercogliano, s.v. «*Tributi*» in *ED*. XLV (Milano 1992) 85 ss. Un esempio di organizzazione dell'estrazione mineraria nella ricca provincia d'Egitto è offerto da C. Serafino, *Cave, miniere, salari: il caso del Mons Claudianus*, in A. Storchi Marino, G.D. Merola (a cura di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico* (Bari 2009) 43 ss.

¹⁷⁹ D. 18.1.77. (lav. 4 ex post. Lab.). *In lege fundi vendundi lapidicinae in eo fundo ubique essent exceptae erant, et post multum temporis in eo fundo ubique essent exceptae erant lapidicinae. Eas quoque venditoris esse Tubero respondit: Labeo referre quid actum sit: si*

In base a quanto detto è possibile concludere che il problema giuridico riguardo al bilanciamento e alla distinzione tra interessi pubblici e privati avvenne solo nel corso del periodo repubblicano. Nell'ultima fase della Monarchia, il quesito economico e giuridico non poteva rilevare perché lo sviluppo delle forze produttive gentilizie non consentiva ai clan privati di aggredire e sottrarre dal fabbisogno della 'comunità' le ricchezze del sottosuolo. L'impresa privata non era pronta a quel tipo di 'investimenti', pertanto, con molta probabilità, la coltivazione del materiale edile attestata nel VI sec. a.C. era organizzata dalla comunità in forma 'collettiva', a seconda della disponibilità di prigionieri e di 'lavoratori costretti e subordinati'¹⁸⁰.

2.5 Pena e struttura produttiva: il criterio di efficienza.

Il Cronografo del 354, il calligrafo di papa Damaso I Furio Dionisio Filocalo, contenente le *Chronica Urbis Romae*, ossia una raccolta dei fatti più importanti di Roma dall'età arcaica fino alla morte di Licinio nel 324 d.C.¹⁸¹, conferma la tradizione accennata nella nostra 'sezione casistica', tradita in ultimo da Isidoro,¹⁸² secondo cui le latomie furono introdotte dall'ultimo re etrusco.

non appareat, non videri eas lapidicinas esse exceptas: neminem enim nec vendere nec excipere quod non sit, et lapidicinas nullas esse, nisi quae apparent et cadeantur: aliter interpretantibus totum fundum lapidicinarum fore, si forte toto eo sub terra esset lapis.

¹⁸⁰ Su cui v. *infra* 93 ss.

¹⁸¹ In relazione al contesto storico e all'elaborazione storiografica di Filocalo, si v. M.R. Salzman, *On Roman Time: the Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity* (Berkeley 1991) 199 ss.; G. Zecchini, *Ricerche di storiografia latina tardoantica* (Roma 1993) 17 ss.; D. Di Ottavio, *Octo genera penarum* cit. 331 nt. 32. Nella letteratura recente, si v. per tutti V. Focchi Nicolai, *Damaso Filocalo e l'epigrafia di committenza papale nell'hinterland di Roma. A proposito degli interventi monumentali dei vescovi di Roma nelle diocesi limitrofe*, in R.M. Carra Bonacasa, E. Vitale (a cura di), *Studi in memoria di F. Ardizzone. Epigrafia e storia I. Epigrafia e Storia* (Palermo 2018) 129 ss., in particolare 139 s.

¹⁸² V. *supra* 64 ss.

Cron. a. 354. 16.62. Tarquinius Superbus regnavit ann. xxv. Hic prior hominibus invenit lautumias tormenta fustes metalla flagella carceres exilia. Ipse prior exilium meruit. Inter duos pontes a populo Romano fuste mactatus et positus in circo maximo sub delfinos¹⁸³.

Tuttavia, permangono alcune incertezze sia rispetto all'introduzione temporale del carcere, secondo l'a. sempre attribuibile al Superbo, che in relazione al profilo sostanziale della pena – punto che affronteremo con maggiore attenzione nell'ultimo paragrafo¹⁸⁴ –. A ogni modo induce a riflettere che in un passo così stringato, sintetico delle attività di tutto un regno, vengano menzionate le lautumie¹⁸⁵.

Tuttavia, è possibile ricavare in alcuni passi della storiografia antica l'uso dei lavori forzati come punizione (arbitraria?) ovvero strumento repressivo, funzionale alla costruzione di Roma e trasformarla da villaggio di capanne in città di pietra.

Liv. 1.55. Gabiis receptis Tarquinius pacem cum Aequorum gente fecit, foedus cum Tuscis renovavit. Inde ad negotia urbana animum convertit; quorum erat primum ut Iovis templum in monte Tarpeio monumentum regni sui nominisque relinqueret: Tarquinius reges ambos patrem vovisse, filium perfecisse. Et ut libera a ceteris religionibus area esset tota Iovis templique eius quod inaedificaretur, exaugurare fana sacellaque statuit quae aliquot ibi,

¹⁸³ Cfr. Th. Mommsen, *Chronica Minora saec. IV, V, VI, VII*, vol. I, in *Monumenta Germaniae. Historica Scriptores. Auctores Antiquissimi*. IX (Berlino 1892) 141 ss.

¹⁸⁴ Sul punto v. *infra* 96 ss.

¹⁸⁵ Probabilmente il Cronografo recepisce quel ramo della tradizione che inquadra Tarquinio il Superbo come il monarca più creativo sotto il profilo criminale sul punto v. *supra* 64 ss. Ricostruzione coerente con l'interpretazione di R.W. Burgess, *The Chronograph of 354: Its Manuscripts, Contents, and History* in *Journal of Late Antiquity* 5.2 (2013) 345–396.

a Tatio rege primum in ipso discrimine adversus Romulum pugnae vota, consecrata inaugurataque postea fuerant.

Liv. 1.56.1-3. Qui cum haud parvus et ipse militiae adderetur labor, minus tamen plebs gravabatur se templa deum exaedificare manibus suis quam postquam et ad alia, ut specie minora, sic laboris aliquanto maioris traducebantur opera foros in circo faciendos cloacamque maximam, receptaculum omnium purgamentorum urbis, sub terra agendam; quibus duobus operibus vix nova haec magnificentia quicquam adaequare potuit.

Liv. 1.59.7-9. Quo simul ventum est, praeco ad tribunum celerum, in quo tum magistratu forte Brutus erat, populum advocavit. Ibi oratio habita nequaquam eius pectoris ingeniique quod simulatum ad eam diem fuerat, de vi ac libidine Sex. Tarquini, de stupro infando Lucretiae et miserabili caede, de orbitate Tricipitini cui morte filiae causa mortis indignior ac miserabilior esset. Addita superbia ipsius regis miseriaeque et labores plebis in fossas cloacasque exhauriendas demersae; Romanos homines, victores omnium circa populorum, opifices ac lapicidas pro bellatoribus factos¹⁸⁶.

I tre passi di Livio raccontano le opzioni di ‘politica urbanistica’ – la ‘grande Roma dei Tarquini’¹⁸⁷ – dell’ultimo re. Dopo aver conseguito alcuni successi militari, come la conquista di Gabi, e concluso accordi internazionali favorevoli con gli Equi e gli Etruschi, Tarquinio decise di portare a termine alcune opere architettoniche, simboli della magnificenza del potere, iniziate dal padre. Furono impiegati artigiani dall’Etruria e molta della manodopera,

¹⁸⁶ L’inquadramento giuridico-antropologico del racconto tramandato dalla storiografia antica è offerto da Y. Gris , *Le suicide dans la Rome antique* (Paris 1982) 107 s., 128 s.

¹⁸⁷ P. Carafa, *La «grande Roma dei Tarquini» e la citt  romulea-numana*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 97 (1996) 7 ss. Si rimanda necessariamente allo studio di G. Pasquali, *La grande Roma dei Tarquini* cit. 405 ss. Si v. anche le intuizioni critiche in E. Gabba, *La Roma dei Tarquini* in *Athenaeum* 86 (1998) 5-12 [= Id., *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 235-243].

secondo lo storico, era costituita dai plebei, costretti ai ‘lavori pubblici’. Servio ricorda che la maggior parte di loro preferì la morte piuttosto che la vita dei tagliapietre, riportando le parole di Cassio Emina: *Tarquinius Superbum, cum cloacas populum facere coegisse, et ob hanc iniuram multi se suspendio necarent*¹⁸⁸. Le fatiche furono tremende per quella forza lavoro ‘prigioniera’, impiegata per la costruzione della Cloaca Massima e delle gradinate del Circo Massimo.

L’ultimo brano riportato è il più rappresentativo di quella tradizione che si è scagliata contro la tirannia dei soprusi di Tarquinio: il passo consegna alla storia le basi materiali che motivarono la ‘rivoluzione – aristocratica – romana per instaurare la *libertas*. Il Patavino ricorda il rancore di Lucio Giunio Bruto, accorso con Collatino conscio della violenza del figlio di Tarquinio Superbo ai danni della moglie dell’‘amico Collantino, Lucrezia, cittadina romana, costretta a procurarsi la morte per l’oltraggio subito¹⁸⁹.

¹⁸⁸ La fonte è citata nella nostra casistica v. *supra* 69. Ancora in relazione al quella forma di suicidio l’uomo romano nutriva moltissimi timori, soprattutto perché l’anima non poteva ritornare alla terra rimanendo ‘sospesi’: «... gli impiccati a differenza di tutti gli altri morti, esalavano l’ultimo respiro sospesi nell’aria. E questo per i romani, era un fatto gravissimo: per loro morire significava tornare alla terra, e a essa si tornava solo se il corpo, nell’attimo estremo, giaceva a contatto con l’elemento originario, sede del regno nel quale abitavano i defunti» si v. E. Cantarella, *Supplizi capitali*¹¹ cit. 199. Cfr. anche J.L. Voisin, *Pendus, crucifiés, ‘oscilla’ dans la Rome païenne* (Bruxelles 1979) 432 ss. P. Veyne, *Suicidio, fisco, schiavitù, capitale e diritto* in Id., *La società romana* (Bari-Roma 1990) 71-124; A. Bayet, *Le suicide et la morale* (Paris 1922) 82 ss.; J. Bayet, *Le suicide mutuel dans la mentalité des Romains*, in *L’Année sociologique* (1951) 35-89.

¹⁸⁹ Sulla costruzione simbolica del racconto liviano sul rovesciamento della repubblica, si v. *supra* 52 ss. Si tenga presente anche la critica di Francesco Corsaro, *La leggenda di Lucrezia e il regifugium in Livio e in Ovidio (Ab urbe cond. 1,57,5-59,6 - Fasti 2,685-852)*, in E. Lefèvre, E. Olshausen, a cura di, *Livius. Werk und Rezeption. Festschrift für Erich Burck zum 80. Geburtstag* (München 1983) 112 ss. Sulla figura di Lucrezia v. A. Guarino, *Il «dossier» di Lucrezia* in *Labeo* 5 (1959) 211-217 [= in *Pagine di diritto romano II* (Napoli 1993) 257-264]. Nella letteratura più risalente si v. V. Groh, *La cacciata dei re romani*, in *Athenaeum* 6 (1928) 289 ss. Di recente, invece si v. F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà* (Bologna 2015) 93 ss., sui significati del mito civile custodito dal personaggio da Lucrezia; sul punto v. anche A. Feldherr, *Spectacle and Society* cit. 194 ss. Le note di Canterella inquadrano il contesto narrativo da diversi profili, soprattutto giuridico e sociale, si v. E. Cantarella, *L’ambiguo malanno*⁴ cit. 146 ss. Lo studio di T.J. Chiusi, *La fama nell’ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia* in *Storia delle donne* 6/7 (2010-2011) 89-105, costruito attraverso il contrasto tra due figure femminili, Afrania e Lucrezia, che rappresentano due modi distinti femminili di stare nella ‘società degli uomini’, lasciando emergere le reazioni dell’ordinamento delle società antiche.

Bruto riuscì a trasformare il dolore della società civile in ‘rabbia politica’, pronunciando nel foro una vibrante requisitoria contro il Re ed elencando i tanti torti subiti dai cittadini. Tra le ingiustizie, il Bruto annovera proprio quella di aver costretto la plebe a lavorare come lapicidi e tagliapietre.

Il racconto dettagliato rispetto all’‘ordinanza’ regia viene riportato dallo storico Dionigi di Alicarnasso:

Dion. Hal. 4.44. Καὶ οὐκ ἀπέχρη ταῦτα μόνον εἰς τοὺς δημοτικούς αὐτῶ παρανομεῖν, ἀλλ’ ἐπιλέξας ἐκ τοῦ πλήθους ὅσον ἦν πιστὸν ἑαυτῶ καὶ εἰς τὰς πολεμικὰς χρείας ἐπιτήδειον, τὸ λοιπὸν ἠνάγκασεν ἐργάζεσθαι τὰς κατὰ πόλιν ἐργασίας, μέγιστον οἰόμενος εἶναι κίνδυνον τοῖς μονάρχοις ὅταν οἱ πονηρότατοι τῶν πολιτῶν καὶ ἀπορώτατοι σχολὴν ἄγωσι, καὶ ἅμα προθυμίαν ἔχων ἐπὶ τῆς ἰδίας ἀρχῆς τὰ καταλειφθέντα ἡμίεργα ὑπὸ τοῦ πάππου τελειῶσαι καὶ τὰς μὲν ἐξαγωγίμους τῶν ὑδάτων τάφρους, ἃς ἐκεῖνος ὀρύττειν ἤρξατο, μέχρι τοῦ ποταμοῦ καταγαγεῖν, τὸν δ’ ἀμφιθέατρον ἱππόδρομον οὐδὲν ἔξω τῶν κρηπίδων ἔχοντα παστάσιν ὑποστέγοις περιλαβεῖν. ταῦτα δὴ πάντες οἱ πένητες εἰργάζοντο σῖτα παρ’ αὐτοῦ μέτρια λαμβάνοντες· οἱ μὲν λατομοῦντες, οἱ δ’ ὑλοτομοῦντες, οἱ δὲ τὰς κομιζούσας ταῦθ’ ἀμάξας ἄγοντες, οἱ δ’ ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοὶ τὰ ἄχθη φέροντες· μεταλλεύοντές τε τὰς ὑπονόμους σήραγγας ἕτεροι καὶ πλάττοντες τὰς ἐν αὐταῖς καμάρας καὶ τὰς παστάδας ἐγείροντες, καὶ τοῖς ταῦτα πράττουσι χειροτέχναις ὑπηρετοῦντες χαλκοτύποι τε καὶ τέκτονες καὶ λιθουργοὶ τῶν ιδιωτικῶν ἔργων ἀφεστῶτες ἐπὶ ταῖς δημοσίαις κατείχοντο χρεῖαις. περὶ ταῦτα δὴ τὰ ἔργα τριβόμενος λεῶς οὐδεμίαν ἀνάπαυσιν ἐλάμβανεν· ὡσθ’ οἱ πατρίκιοι τὰ τούτων κακὰ καὶ τὰς λατρείας ὀρῶντες ἔχαιρόν τ’ ἐν μέρει καὶ τῶν ἰδίων ἐπελανθάνοντο ἀλγεινῶν· κωλύειν μὲν γὰρ οὐδέτεροι τὰ γινόμενα ἐπεχείρουν¹⁹⁰.

¹⁹⁰ La costruzione storiografica di Dionigi della Tirannide passa attraverso tre momenti distinti: (Dion. Hal. 4.41) l’abolizione del sistema di leggi precedenti e l’istaurazione di una guardia privata – sintomo della ‘privatizzazione’ del potere regale –; (Dion. Hal. 4.42) la politica antisenatoria con l’eliminazione fisica della ‘vecchia guardia’ aristocratica e la sostituzione con sodali del Re; (4.43-44); terza fase quella antiplebea, con la revoca di tutti provvedimenti a favore della plebe che entrarono in vigore con Servio Tullio, il divieto di riunioni in pubblico e l’arruolamento di spie che potessero monitorare eventuali sedizioni. Differente è la ricostruzione liviana (Liv. 1.49) che sembra concentrarsi maggiormente sull’illegittimità del potere mostra da Tarquinio il Superbo, non c’è una scansione di fasi così precisa come in Dionigi, inoltre, la parte che ci interessa rispetto ai lavori forzati (Liv. 1.59.7-8) è menzionata con meno attenzione nella parte in cui lo storico ricorda gli interventi edilizi del Tiranno. Sul punto v. F. Mora, *Il pensiero storico-religioso antico. Autori greci e Roma: Dionigi di Alicarnasso I* (Roma 1995) 315 ss.; O. Tommasini, *Per l’individuazione di fonti storiografiche anonime latine in Dionisio d’Alicarnasso in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste 1* (1964-65) 153-174; R. Olgilive, A

La fonte è molto minuziosa perché il retore spiega anche le ragioni politiche che motivarono le scelte di ‘workfare’: tutti i cittadini non impegnati nei fronti di guerra non potevano oziare in città, diventando un imminente pericolo per la tenuta dell’ordine pubblico e per questo furono condotti ai lavori forzati. L’ordine riguardava il compimento delle opere cominciate da Tarquinio Prisco: le gradinate e i portici del Circo Massimo e la Cloaca, con scarico nel Tevere. Furono impiegate diverse squadre addette all’estrazione di materiali edili, al trasporto, agli scavi dei canali. Esse erano formate da diverse maestranze (fabbri, falegnami e operai specializzati). L’altro elemento che emerge è il dato tecnico per cui quei lavoratori schiavizzati non avrebbero percepito alcuna remunerazione per le commesse pubbliche, carattere che denota forse la maggiore ingiustizia del provvedimento.

Il racconto sembra un po’ anacronistico ¹⁹¹, essendo difficile immaginare l’esistenza di questo problema nella governance dell’ultimo

Commentary on Livy I cit. 197 ss.; T.J. Luce, *Livy. The Composition of his History* (Princeton 1977) 9 ss.

¹⁹¹ In relazione alle evidenti difficoltà interpretative che lo storico incontra in relazione alla ricostruzione del periodo arcaico dalla lettura della storiografia antica si v. E. Gabba, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. In memoria di Ferdinando Castagnoli. Roma 3-4 giugno 1991* (Roma 1993) 13-24 [=Id., *Roma arcaica* cit. 11-23]; T. Cornell, *Alcune riflessioni sulla formazione della tradizione storiografica su Roma arcaica*, in *Roma arcaica e recenti scoperte archeologiche. Giornate di studio in onore di Ugo Coli* (Milano 1980) 19-34. In particolare, riguardo alla dimensione ideologica di Dionigi che ha influito rispetto all’analisi dei fatti riguardanti la Roma di Tarquinio il Superbo si v. A. Storchi Marino, *Schiavitù e forme di dipendenza in Roma arcaica* in M. Moggi, G. Cordiano, *Schiavi e dipendenti nell’ambito dell’«oikos» e della «familia»* (Pisa 1997) 183 ss. Riportiamo per maggiore chiarezza le parole di Storchi: «Sono chiaramente riflessioni teoriche che implicano la proposizione di modelli... su queste elaborazioni hanno influito certamente anche alcuni dati che per essere riportati con costanza nella tradizione rinviavano probabilmente a realtà di età arcaica, in primis quello dei fabri fatti venire dall’Etruria sotto Tarquinio e sotto cui la plebe romana è tenuta a prestare opere; ma sembrano i soli straiieri che precisamente sono artigiani, rispetto ai cittadini dei collegia opificum numai, ai fabri delle centurie e agli artigiani di cui si ha notizia per rituali religiosi arcaici» v. 191; sul punto si v. anche Ead., *Artigiani e rituali religiosi nella Roma arcaica* in *Rend. Acc. Arch. Lettere e Belle arti* 54 (1979) 333-357.

monarca: contraddizione che Roma dovette sicuramente fronteggiare nella fase massima dell'espansionismo italico che provocò l'espropriazione di terre e il conseguente afflusso di schiavi e proletari nella città. Nella Roma etrusca sembra difficile che tutto questo si potesse già verificare. Il che non significa che un numero di persone, escluse dall'entourage del comando – magari i più vulnerabili – sia stato costretto dal Tiranno a costruire la città. Con molta probabilità tali eventi costituirono il sostrato storico per le considerazioni 'giuridiche' (forse imprecise) tramandate dai commentatori di Cicerone, giunte poi tra le mani di Agostino e Isidoro: secondo cui Tarquinio introdusse le latomie come supplizio¹⁹². D'altronde dal racconto degli storici non riusciamo a scorgere i profili di un'attività giudiziaria. La decisione regia è presentata come strumento repressivo giustificato solo attraverso il potere del re: è il potere a legittimare se stesso.

Escludendo l'ipotesi dogmatica che vorrebbe collegare queste decisioni con un eventuale intervento riformatore in campo criminale, siamo dell'idea che tali disposizioni rappresentavano un'antica forma di lavoro subordinato/coatto molto più vicina alle corvée tardoantiche¹⁹³, non in senso tecnico. Sarebbe, infatti, un tentativo intellettuale effimero e anacronistico

¹⁹² Idea rappresentata anche in ricostruzione dogmatiche, su tutti v. C. Ferrini, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano* (Roma 1976) 152 nt. 5.

¹⁹³ Potremmo immaginare queste prime forme di costrizione come primordiali 'corvées' che le *gentes* patrizie imponevano alle famiglie economicamente deboli (*clientes*). Il modo di produzione gentilizio si strutturava in particolare sulla subordinazione clientelare: «D'altra parte la scarsità delle forze di lavoro nell'ambito di ciascuna *familia*, l'assoggettamento personale che avrebbe importato il lavoro alle dipendenze altrui, e l'altro dispregio che è stato considerato a Roma per tutta l'età classica il lavoro retribuito, dovevano necessariamente impedire o comunque fortemente ostacolare qualsiasi tendenza all'evasione dall'ambito familiare» si v. F.M. De Robertis, *I rapporti di lavoro nel diritto romano* (Milano 1946) 4 ss.; riguardo alle necessità produttive alla fine della monarchia v. Id., *La organizzazione e la tecnica produttiva. Le forze di lavoro e i salari nel mondo romano* (Napoli 1946) 23 ss. Sul punto v. G. Bodei Giglioli, *Lavori pubblici* cit. spec. 65, l'a. nello specifico ha studiato l'organizzazione di queste attività interpretandole come forme di 'lavoro coatto'. Della stessa opinione è F. Mora, *Il pensiero storico-religioso antico* cit. 315. Alcuni meccanismi di subordinazione (del cliente in favore del patrono) sono, inoltre, affrontati nelle ultime pagine di F. De Martino, *Clienti e condizioni materiali in Roma arcaica*, in *Φιλία χάρις. Miscellanea in onore di E. Manni II* (Roma 1979) 700 ss. [= in Id., *Diritto economia e società* cit. 80 ss.]. Sui rapporti tra *gentes* e *clientes*

voler riscontrare nell'antica età monarchica un'organizzazione del lavoro che cominciò a prendere forma molti secoli dopo con le riforme di Costantino, in un mondo completamente diverso¹⁹⁴. Tuttavia, quella 'equazione organizzativa' è maggiormente vicina alla realtà storica del VI sec. a.C., contribuendo all'interpretazione delle forme di lavoro coatto prestato dai plebei – uomini liberi – al sovrano/*Civitas*¹⁹⁵.

Alla luce di quanto riscontrato nelle fonti, si può costruire una relazione tra 'struttura produttiva' e prassi contenitive. Difatti, ponendo in relazione la collocazione cronologica delle latomie romane nel VI sec. a.C. e l'importanza nevralgica della coltivazione di materiali edili, si potrebbe

si v. C.J. Smith, *The Roman Clan. The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology* (Cambridge 2006) 168 ss.

¹⁹⁴ Su alcuni passaggi storici importanti che portarono alla genesi delle 'nuove' corvée, si v. B. Andreoli, *La corvée precarolingia*, in B. Andreoli (a cura di), *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo. IX Convegno storico di Bagni di Lucca (1-2 giugno 1984)* (Bologna 1987) 18 ss. La strutturazione giuridica e sociale delle servitù generate anche dalle prestazioni delle corvée è delineata nella complessa analisi di S. Carocci, *Angararii e franchi. Il villanaggio meridionale*, in E. Cuzzo, J.-M. Martin, *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)* (Avellino 2009) 205 ss. Cfr. l'opinione di A. Lizier, *L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale* (Palermo 1907) 61 ss., riguardo alle diverse forme di subordinazione nell'indagine storica. Un'analisi storico-comparativa sul rapporto tra sistema schiavistico e servitù della gela è svolta da F. De Martino, *Economia schiavistica ed alto medioevo*, in *Index* 15 (1987) 235 ss. [= in Id., *Diritto, economia e società* cit. 175 ss.].

¹⁹⁵ È interessante notare come, durante il Principato, queste forme di lavoro coatto in favore della comunità si stabilizzarono come sanzioni criminali comminate ai condannati. Sul tema, si v. F. Salerno, «*Ad metalla*» cit. 9 ss. Invece McClintock pone attenzione alla condizione giuridica dei condannati ai lavori forzati, A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010) 39 ss. In relazione a questo tipo di condanna è molto interessante cogliere alcune sfumature dell'esecutività della pena (di per sé perpetua) che in alcune circostanze poteva sospendersi in funzione di 'lavori servili' a favore della collettività, v. *Servi della pena* cit. 112 s. Nell'appendice al libro *Giuristi culti della prima età moderna* 156 ss. l'a. trova occasione per percorrere gli itinerari investigativi seguiti dai giuristi moderni riguardo alle speculazioni sull'istituto della servitù della pena, mostrando l'estrema vitalità del diritto romano come riferimento giuridico e culturale per le elaborazioni teoriche successive. Modello comparativo, prima per i Glossatori, poi per le successive scuole dell'Umanesimo e dell'Illuminismo giuridico. Esso ha costituito un'esperienza giuridica durata oltre duemila anni che poteva in ogni caso offrire spunti e soluzioni per le sistematizzazioni concettuali. Si v. C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore* (Napoli 1999) spec. 126. Di recente, si v. l'inquadramento storico di A. Manni, *Poena constituitur* cit. 57 ss.; L. Romano, *Tracce antiche nel garantismo moderno? rec. L. Solidoro* (a cura di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano* (Torino 2016) in *Index* 45 (2017) spec. 615.

ipotizzare che quel tipo di ‘pena’ (da intendere in senso ‘atecnico’) – immaginata dagli storici antichi come dispositivo repressivo, disposto ingiustamente dal Tiranno per controllare il sottoproletariato urbano¹⁹⁶ – emergeva dalla necessità della costruzione della ‘città di pietra’¹⁹⁷. Dall’organizzazione di quel lavoro massacrante si avviò una prassi detentiva ovvero coercitiva che, nel corso dell’età repubblicana, riconobbe nelle antiche cave di pietra un luogo di prigionia. Le radici delle sanzioni criminali non scaturiscono, dunque, da un ideale etico ovvero da un particolare dover essere giuridico, ma propongono e provano modelli di organizzazione sociale storicamente determinati.

¹⁹⁶ Le considerazioni sulla ‘disoccupazione pericolosa’ prodotte dalla storiografia del principato rappresenta un anacronismo se vengono inquadrati correttamente le condizioni reali delle ‘classi’ romane alla fine della monarchia e i contesti economici, sul punto v. F. De Martino, *Riforme del IV secolo a.C.*, in *BIDR.* 78 (1975) 39 ss. [= in Id., *Diritto economia e società* cit. 23 ss.]; si tenga presente le prime pagine di Id., *L’economia*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *Princeps Urbium, cultura e vita sociale nell’Italia romana* (Milano 1991) 255 ss. [= in Id., *Diritto, economia e società* cit. 393 ss.]. Alcuni passaggi significativi della lotta sociale degli strati più poveri della plebe sono contenuti in A. Momigliano, *L’ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, in *Rivista Storica Italiana* 79 (1967) 297 ss. [= in Id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici* (Roma 1969) 437 ss. = in Id., *Roma arcaica* (Firenze 1989) 225 ss].

¹⁹⁷ Anche le attestazioni archeologiche sostengono questa ipotesi di lavoro, su cui si v. P. Virgili, *L’area sacra di S. Omobono. Scavo stratigrafico (1974-75)*, in *La parola del passato* 32 (1977) 30 ss., la cui tesi è stata riprodotta da F. Coarelli, *Il Foro romano* cit. 78 ss. Questi considerano che i blocchi di tufo rinvenuti per la costruzione di tali templi di età arcaica – opere votive al culto della *Mater Matuta* e della dea *Fortuna* (culti serviani) – risalgano al VI sec. a.C. Inoltre, i recenti studi di G. Adornato, *L’area sacra di S. Omobono. Per una revisione della documentazione archeologica*, in *MEFRA.* 115/2 (2003) 809 ss., hanno consentito di contestualizzare più dettagliatamente i ritrovamenti degli scavi dell’area sacra, specificando che la costruzione si dovrebbe datare negli ultimi anni della Monarchia. Un’interpretazione già sostenuta in storiografia da G. Lugli, *Roma antica. Il centro monumentale*² cit. 11 s., in particolare l’a. quando ha esaminato le fortificazioni di età monarchica ha rilevato che seppure la cinta muraria serviana deve essere posticipata cronologicamente alla fine del VI sec. «...gli avanzi rinvenuti in più punti, di mura fatte di piccoli blocchi di tufo granulare, provano in ogni modo che quando i Tarquini innalzarono il grande santuario di Giove Ottimo Massimo tutto il colle era già saldamente fortificato...» (p. 11), attestando implicitamente l’intensa attività di scavo e recupero di materiale edile durante la monarchia del Superbo.

2.6 La detenzione a Roma antica: le sezioni dei cd. ‘comuni’ e la ‘massima sicurezza’.

L’analisi dei luoghi detentivi è stata già affrontata in storiografia¹⁹⁸ da ricerche solide e multidisciplinari, che hanno evidenziato le connessioni funzionali tra le diverse strutture addette alla ‘detenzione’ e all’esecuzione delle condanne capitali.

Infatti, il *Carcer*, il *Tullianum*, e le *Lautumiae* sono edifici che insistevano sulla stessa area, quella tra il Campidoglio, il Palatino e il Quirinale, le cui relazioni afferivano prima di tutto all’organizzazione della giustizia criminale. Nei pressi della zona identificata si collocava anche il ‘patibolo’ della Rupe Tarpea, tra i luoghi per eseguire la condanna a morte ‘codificata’ nella legislazione decemvirale¹⁹⁹. Se si guarda il piano urbanistico della città antica, è evidente la prossimità degli spazi, vicini al Comizio e ai luoghi della giurisdizione romana. Contiguità che permetteva la traduzione dei detenuti dai tribunali alle prigioni quando si era in presenza di un processo: il che non era scontato se pensiamo a tutti gli atti coercitivi posti in essere a tutela dell’ordine *extra iudicium*. Non si deve sottovalutare anche la vicinanza delle *scalae Gemoniae*²⁰⁰, la vetrina da cui venivano mostrati i cadaveri suppliziati. Difatti, secondo la ricostruzione di Coarelli, «il *saxum Tapeium* è l’elemento costituente di un sistema funzionale organico del quale fanno parte, oltre ad esso, il *Carcer*, il *Tullianum*, le *Lautumiae* e le *scalae*

¹⁹⁸ Cfr. F. Coarelli, *Il Foro romano II* cit. 74.

¹⁹⁹ Si v. B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell’antica Roma* cit. 57; E. Tavilla, *La pena di morte nella cultura penale di diritto romano: fondamenti ed eredità*, in *Beccaria. Revue d’histoire du droit de punir* 1 (2015) 52 ss. Sulla struttura morfologica si v. D. De Rita, M. Fabbri, *The Rupe Tarpea: the role of the geology in one of the most important monuments of Rome* in *Mem. Descr. Carta Geol. d’It.* 87 (2009) 53-62; E. Cantarella, *I supplizi capitali*¹¹ cit. 246 ss. Invece, per un inquadramento topografico del *Saxum* si v. D. Filippi, *Regione VIII. Forum Romanum Magnum* cit. 152: l’a. sostiene che il luogo potrebbe individuarsi nella zona dinanzi all’*auguraculum*. Nella letteratura più risalente v. G. Lugli, *Roma antica. Il centro monumentale*² cit. 18 s.; O.F. Robinson, *Ancient Rome. City Planning and Administration* (London-New York 1992) 194 ss.

²⁰⁰ Per una ricostruzione topografica, si v. G. Cifaldi, I. Romualdi, *La repressione penale a Roma tra delitti e pene*, in G. Cifaldi (a cura di), *Lo sguardo del recluso. La realtà carceraria un’indagine empirica* (Lanciano 2016) 45 ss.

Gemoniae. La posizione di questo complesso, tra l'Arx e il lato settentrionale del Comizio, dove si concentravano le sedi del pretore, dei *triumviri capitales* e dei tribuni si spiega di nuovo, con gli stretti rapporti funzionali tra queste istanze e i luoghi deputati alla repressione»²⁰¹.

Rimane da isolare, per quel che rileva ai fini di questo lavoro, il ruolo svolto dalle Latomie all'interno dell'antica 'cittadella giudiziaria', formatasi gradualmente (e per accumulo carsico) in funzione delle esigenze del sistema criminale. Una sua definizione più precisa si deve alle due fonti di Livio, già menzionate nella rassegna casistica (Liv. 32.26.16 per l'anno 198 a.C.; Liv. 37.3.8, per l'anno 190 a.C.)²⁰². Una prima considerazione riguarda l'evoluzione strutturale delle Latomie: difatti, come accadde per le temibili cave di Siracusa, divennero tremende prigioni nel momento in cui si esaurì la coltivazione mineraria. In età monarchica furono usate per estrarre soprattutto blocchi di tufo; in età repubblicana, poi, furono trasformate in bagni penali non appena l'asportazione del materiale edile si spostò nei nuovi siti estrattivi subentrati con l'espansione della città.

Le fonti consentono anche di ricostruire in modo più analitico la tipologia di prigionia che popolava le latomie, perché in entrambi i casi ci troviamo di fronte a grandi numeri. Si tratta della detenzione di massa di prigionieri di guerra²⁰³, *status* giuridico che determinava un diverso sistema di garanzie (detenuti trasformati con molta probabilità in servi in seguito alla cattura). Tuttavia non sosteniamo la tesi secondo cui le latomie servissero

²⁰¹ Si v. F. Coarelli, *Il Foro romano* II cit. spec. 86 s. Inoltre quest'ordine spaziale era sintomatico di una disposizione dei poteri, disegnando un cunnubio evidente tra mondo giuridico e sfera di potere. Sinergia sotto il profilo funzionale che diventava evocativa del disegno urbanistico del potere in città. Su questa fortissima relazione si v. G. Purpura, *Luoghi del diritto, luoghi del potere* in *AUPA*. 50 (2005) 247-268; Y. Rivière, *Le cachot et es fers. Détenition et coercion à Rome* (Paris 2004) 59 s.

²⁰² Si v. *supra* 67 ss. Sul racconto liviano si tengano presenti le considerazioni di C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 122 s.; J. Briscoe, *A Commentary on Livy. Books XXXI–XXXIII* cit. 218 s.

²⁰³ Si v. R. Ortu, *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia* 4 (2005) <http://www.dirittoestoria.it/4/Memorie/Ortu-Praeda-bellica.htm#b>.

soltanto a detenere i prigionieri di guerra. Nelle cave di pietra venivano reclusi soprattutto ‘detenuti comuni’, ‘deportati’ anche in azioni di ‘polizia’ sul territorio. A sostegno di questa ipotesi, è importante definire il ruolo della detenzione nel sistema criminale repubblicano – che affronteremo nell’ultimo paragrafo –.

L’altro elemento che rileva riguarda la connessione strutturale che avevamo individuato sul piano urbanistico tra *Carcer*, *Tullianum* e *Lautumiae*, evidenziata anche dall’impiego della medesima magistratura addetta alla sorveglianza e al controllo dell’esecuzione delle condanne a morte, ossia quella dei *tresviri capitales*.

2.7 Teorie della pena.

Dopo aver evidenziato l’evoluzione delle latomie come spazi di prigionia, occorre circoscrivere il ruolo della carcerazione nella ‘teoria della pena’ di età repubblicana.

La vendetta gentilizia, come forma di reazione – seppure ‘collettiva’ – delle persone offese, lasciò spazio gradualmente e non in modo uniforme alla ‘ri-composizione pubblica’ dei conflitti generati dai crimini. Tuttavia, la *Civitas* nel muovere i primi passi dovette escogitare alcunio meccanismi rituali (giuridico-sacrali) capaci di ricostruire (non soltanto giuridicamente) il tessuto sociale ‘rotto’ da condotte ‘abnormi’ che, compromettendo le relazioni tra cielo e terra, fuoriuscivano dall’ordine umano²⁰⁴. Infatti, attraverso l’istituto della *sacertas*, fulcro del sistema criminale arcaico, si induceva il soggetto colpevole – non più uomo ma lupo, perché il fenomeno criminale (*monstrum*) aveva rivelato la natura di animale – a scappare dalla

²⁰⁴ Riguardo al concetto di *scelus inexpiabile* e alla conservazione della *pax deorum*, si rimanda a quanto trattato nel corso del primo capitolo v. *supra* 12 ss. Sull’ideologia della punizione, si v. E. Cantarella, *Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?* (Milano 2007) 30 ss.

comunità, dando luogo nei fatti ad un esilio²⁰⁵. La strutturazione organica di un ‘sistema criminale’ prima di tutto processuale – contenitore capace di prevedere e prevenire gli arbitrii delle magistrature – che avesse al proprio interno la selezione delle condotte criminali e delle relative pene, fu il risultato del rafforzamento politico della città e del conseguente sviluppo di tecniche di disciplinamento pubblico²⁰⁶. Nonostante il sostanziale – anche se parziale – ampliamento delle ipotesi di reato e specializzazione di nuove ‘formule processuali’, durante il periodo repubblicano, l’esecuzione della pena rimaneva limitata – in confini liquidi che più avanti esamineremo – all’eliminazione fisica del reo: «le sanzioni sono di regola la morte o il pagamento di una somma di denaro»²⁰⁷.

Il Principato rappresentò un momento storico di grande vivacità scientifica per lo sviluppo delle nuove politiche criminali: le *cognitiones extra ordinem* attrassero all’interno delle strategie di difesa sociale, come una calamita, fattispecie che in età precedenti conservavano una disciplina privatistica (come il furto²⁰⁸) ed elaborò istituti capaci di descrivere giuridicamente il fatto con maggiore specificità. Anche se il ventaglio di pene si ampliò, accompagnandosi ad una maggiore duttilità nell’irrogazione delle

²⁰⁵ Sull’esilio, si v. gli studi specifici di G. Crifò, *Ricerche sull’«exilium» in età repubblicana* I (Milano 1961) *passim*; Id., *Ricerche sull’«exilium». L’origine dell’istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di E. Betti* II (Milano 1962) 229 ss.; Id., *Altri studi sull’«exilium» romano* (Perugia 1985) 31 ss.

²⁰⁶ Si v. le pagine di V. Giuffrè, *La repressione criminale nell’esperienza romana* (Napoli 1998) 1 ss., dedicate all’esperienza arcaica. Cfr. anche B. Santalucia, s.v. «Pena criminale (diritto romano)» cit. 734 ss. [= in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 233 ss.]; Id., *Dalla vendetta alla pena* cit. 427 ss. [= in Id., *Altri studi diritto penale romano* cit. 7 ss].

²⁰⁷ Si v. B. Santalucia, s.v. «Pena criminale (diritto romano)» cit. 238 [= in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 245 ss.].

²⁰⁸ In particolare sull’evoluzione giuridica di questo crimine, si v. B. Santalucia, *Crimen furti. La repressione straordinaria del furto*, in J. Paricio (coord.), *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al prof. J.L. Murga Gener* (Madrid 1994) 790 [= in Id., *Altri studi di diritto penale romano* cit. 393 ss.]. È da ricordare la pena dell’*opus publicum* prevista nei casi di furto più gravi, che rivaluta l’esperienza del lavoro forzato di ‘pubblica utilità’ come forma di supplizio, prassi già sperimentata agli albori della *Civitas* con le *lautumiae*.

stesse, la sanzione criminale si definì principalmente attraverso la relazione tra corpo del reo e supplizio²⁰⁹.

Ciò ha costituito il ‘nocciolo duro’ dell’interpretazione della giustizia criminale romana da parte della romanistica di fine XIX sec., secondo cui l’esperienza romana avrebbe contemplato unicamente la pena di morte, escludendo il ricorso alla pena del carcere (possibile solo come ‘custodia cautelare’²¹⁰).

Diversamente da quanto sostenuto nelle interpretazioni maggioritarie qui accennate, è possibile individuare alcuni lavori scientifici che hanno studiato la giustizia antica in modo diverso, tra cui quelli di Balzarini²¹¹. Il tentativo di queste ricerche fu quello di smussare gli angoli costituiti dagli schematismi e dal settarismo dei dogmi storico-giuridici che la romanistica aveva in parte assorbito dal positivismo giuridico di matrice ottocentesca²¹²,

²⁰⁹ Nel corso dell’Impero, la ‘repressione’ di stato si scaglierà con maggiore vigore soprattutto nei confronti dei *mali homines*: in relazione al rapporto tra corpo del reo e pena, si v. i lavori di N. Donadio, ‘*Documentum supplicii*’ e ‘*documentum criminis*’ cit. 10 ss.; in particolare sulla figura ‘sociale’ dell’uomo scellerato, si v. C. Cascione, ‘*Vir malus*’, in A. Lovato (a cura di), ‘*Vir bonus*’. *Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica* (Bari 2013) 91 ss. Sul rapporto tra reo e sanzione, si v. A. McClintock, *Servi della pena* cit. *passim*.

²¹⁰ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 962 ss. Si v. il recente lavoro di A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano*² (Napoli 2013) 111 ss., per avere un ragguglio teorico sul tema. Si tenga presente anche l’indagine di C.E. Paliero, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire* in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale* 61/2 (2018) 447 ss.

²¹¹ M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva nella tarda repubblica: alcune aporie*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale* (Cagliari, 20–22 aprile 1989) (Napoli 1993) 371 ss.

²¹² Si v. L. Romano, *Tracce antiche nel garantismo moderno?* cit. 619 s. In particolare, riguardo alle matrici dogmatiche della romanistica del XIX sec., si v. B. Santalucia, *Contardo Ferrini e il diritto penale*, in D. Mantovani (a cura di), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo* (Milano 2003) 99 ss. [= in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 443 ss.]; C. Masi Doria, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del ‘Römisches Strafrecht’*, in I. Fagnoli, S. Rebenich (hrsg.), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts* (Berlin 2013) 93 ss.; P. Santini, *Spunti di riflessione sull’ideologia dello Strafrecht mommseniano*, in A. Murillo Villa, A. Calzada González, S. Castán Pérez-Gómez (coord.), *Homenaje al Professor A. Torrent* (Madrid 2016) 1051 ss.

abbracciando un altro orizzonte speculativo mediante un approccio cognitivo più sensibile ai diversi contesti umani. Arduo compito quello dello storico del diritto²¹³, costretto a muoversi in un ‘campo minato’ in cui è difficile riuscire a ripercorrere i sentieri costruiti dalle strutture concettuali e razionali delle codificazioni moderne. Questo costituisce un punto di partenza intellettuale che potrebbe rivalutare e illuminare con luce diversa la pietra focale su cui si erge la distinzione netta tra *coercitio* e *castigatio* (qual è, se dovesse esistere, la reale distanza tra i due ‘mondi’?), secondo molti cristallizzata in Ulpiano (D. 49.19.8.9. [Ulp. 9 *de off. proc.*]): ... *carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet*²¹⁴.

Il carcere costituiva la misura ‘tradizionale’ di cui si servivano i *tresviri capitales* – come già anticipato – quando operavano nelle loro funzioni di polizia, relegando (non soltanto i più abietti²¹⁵) i trasgressori

²¹³ Queste considerazioni non vogliono emarginare il portato delle comparazioni diacroniche ovvero di quegli sforzi intellettuali che attraverso il rapporto tra esperienze diverse e la connessione con sedimenti culturali riescono a restituire la conoscenza di un fenomeno lontano nel tempo. Sforzi, spesso emotivi e personali, che servono più al presente dello storico che relativizza con la critica scientifica il proprio tempo, come sostiene Bretonne, in M. Bretonne, *Dieci modi di vivere il passato* (Roma-Bari 1991) 95: «Questa meta complica e arricchisce la nostra visione dell’uomo e del mondo; ci aiuta a mettere in prospettiva la nostra stessa esperienza liberandola da ogni esclusivismo o tentazione assolutistica». Riguardo alla complessità della ricerca storica, intramontabili sono le pagine di R. Orestano, *Ventotto pagine necessarie*, in Id., *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano I* (Milano 1951) vii ss. [= in Id., *‘Diritto’: incontri e scontri* (Bologna 1981) 115-143] 121: «È un’illusione frequente ritenere che certe nostre interpretazioni siano ‘migliori’ perché disponiamo di maggiori cognizioni o di più affinati strumenti; a volte può essere vero, ma in molti casi sono soltanto diverse, perché diversi sono i presupposti da cui noi oggi muoviamo. E solo perché conseguenti a questi, esse ci appaiono ‘più giuste’. In realtà lo sono solo e in quanto tali presupposti siano più idonei a subsumere la realtà storica che intendiamo studiare».

²¹⁴ Per una critica testuale, si v. A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano* cit. 229; Id., *Poena sine provocatione?* in C. Bertrand-Dangebach, A. Chauvot, M. Matter, J.-M. Salamito (dir.), *Carcer. Prison et privation de liberté dans l’antiquité classique. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997)* (Paris 1999) 41-56; M.A. Messina, *Riflessioni storico comparative in tema di carcerazione preventiva (A proposito di D. 49.19.8.9. Ulp. de off. proc.)*, in *AUPA*. 41 (1991) 63 ss.

²¹⁵ Per quanto le azioni di polizia potevano riguardare principalmente un particolare ambiente sociale che caratterizzava i quartieri centrali della metropoli, il carcere non era riservato soltanto ad una tipologia sociale di ‘rei’/imputati, perché le fonti ci hanno consegnato una realtà diversa, in cui intellettuali ovvero magistrati romani erano ugualmente ospiti di quelle galere, B. Santalucia, *La carcerazione di Nevio* in *Carcer* cit.

dell'«ordine pubblico»: prigionia che quando scelta e disposta autonomamente dai triumviri non scaturiva da un giudizio criminale, essendo fondata sulla coercizione amministrativa di questa magistratura minore²¹⁶. Secondo la posizione «eretica» di Balzarini²¹⁷, l'esclusione della detenzione dal novero delle pene in età repubblicana si dovrebbe giustificare in ragione della vitalità di un «principio di legalità implicito» esteso fino alla fase dell'esecuzione penale, che avrebbe contemplato anche nel periodo repubblicano (e in parte dell'esperienza imperiale) esclusivamente l'eliminazione fisica del condannato. Eppure, rispetto a quanto è emerso dal vissuto repubblicano – se prendiamo come riferimento costituzionale i *iudicia populi* – sembra anacronistico sostenere l'esistenza di un «principio di legalità» tanto forte da determinare in modo preciso il catalogo delle sanzioni. Sembra che la prassi restituita dalle fonti antiche consegni una realtà molto più complessa, dove i confini tra «esecuzione penale», provvedimenti cautelari/preventivi e schedario delle sanzioni siano tutt'altro che definite. Quel tipo di razionalità giuridica, che trova fondamento nella volontà politica – prima solo del Senato – di comprimere il potere pubblico dentro precise maglie processuali e sostanziali, comincia ad acquisire un minimo di consistenza con l'istituzione delle *quaestiones perpetuae*²¹⁸.

Al di là del grado di elasticità delle condanne comiziali ovvero della flessibilità delle pene richieste dai magistrati, il ricorso alla carcerazione,

27-39 [=Id., *Altri studi di diritto penale romano* cit. 371-383] sulla carcerazione del poeta si è espresso anche Balzarini, v. M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva* cit. 381 ss.; G. De Sanctis, *Storia dei romani* IV/2.1 (Firenze 1953 rist. 1973) 9 nt. 25; E. Fraenkel, s.v. «*Naevius*, 2» in *PWRE*. Suppl. VI (Stuttgart 1935) 625.

²¹⁶ Sul punto, si tenga presente la definizione di D. Garland, *Pena e società moderna* (trad. it. Milano 1999) 59: «...la pena è una precisa successione legale di eventi, ma la sua esistenza e il suo campo di intervento dipendono da un più vasto contesto di forze di circostanze sociali». L'a. per quanto non possa fare a meno di rientrare in una visione moderna delle istituzioni – «precisa successione legale di eventi» – restituisce un'idea più complessa di condotta sanzionatoria. Cfr. R. Orestano, *Ventotto pagine necessarie* cit. 122.

²¹⁷ Si v. M. Balzarini, *Il problema della pena* cit. 375.

²¹⁸ Sul principio di legalità, si v. M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. Solidoro (a cura di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano* (Torino 2016) 137 ss.

testimoniata in diverse fonti latine²¹⁹, sembra sopraggiungere fuori dalle ipotesi ‘cautelar-preventive’, come modalità di condanna. In relazione a queste sanzioni ‘straordinarie’, si è sostenuto che la detenzione carceraria, quando disposta dai triumviri, fosse il risultato di una giurisdizione da loro presieduta – di ‘classe’ secondo Kunkel – mirata a ‘reprimere’ i reati comuni²²⁰. L’idea della giustizia di rango inferiore che si occupasse soltanto dei proletari e sottoproletari non ha trovato forti appigli storiografici: le ricerche successive a Kunkel e allo stesso Balzarini hanno dimostrato che questa magistratura minore ricopriva delle funzioni in campo giudiziario «meramente esecutive»²²¹, conservando come principale attività il ‘controllo di pubblica sicurezza’. Pertanto alcune ‘traduzioni’ nei luoghi di prigionia

²¹⁹ Un’ampia rassegna di fonti costituisce il sostrato critico di Balzarini in M. Balzarini, *La pena detentiva nella tarda repubblica* cit. 373 ss.: Iuv. Sat. 3.309. *Qua fornace graues, qua non incude catenae? Maximus in vinculis ferri modus, ut timeas ne uomer deficiat, ne marrae et sarcula desint. Felices proauorum ataus, felicia dicas saecula quae quondam sub regibus atque tribunis viderunt uno contentam carcere Romam*; Liv. 26.16.6. *...ibi quoque in eos, qui capita rerum erant, animadversum. Ita ad septuaginta principes senatus interfecti, trecenti ferme nobiles Campani in carcerem conditi; alii per sociorum Latini nominis urbes in custodias dati variis casibus interierunt...*; Liv. 39.18.4-5. *Qui tantum initiati erant ex carmine sacro, praeunte verba sacerdote, preces fecerant... eos in vinculis relinquebant: qui stupris aut caedibus violati erant... eos capitali poena adfiebant plures necati quam in vincula coniecti sunt*; Liv. 29.21-22. *Et praetori et consilio haud mediocre honus demptum erat de Scipione cognoscendi; Pleminium et ad duo et triginta homines cu meo damnaverunt atque in catenis Romam miserunt*; Gell. N.A. 3.3.15. *Sicuti de Naevio quoque accepimus fabulas eum in carcere dua scripsisse, Hariolum et Leontem, cum ob assiduum maledicentiam et probra in principes civitatis de Graecorum poetarum more dicta in vincula Romae a triumviris coniectus esset. Unde post a tribunis plebis exemptus est, cum in his quas supra dixi, fabulis delicta sua et petulantias dictorum, quibus multos ante laeserat, diluisset*; Val. Max. 6.3.20-5. *Ne in C. quidem Vettieno, qui sibi sinistrae manus digitos, ne bello Italico militaret, absciderat, severitas senatus cessavit: publicatis enim bonis eius ipsum aeternis vinculis puniendum censuit effectque ut quem honeste spiritum profundere in acie noluerat, turpiter in catenus consumeret*; Val. Max. 1.8.1. *...quod cum sanatus iudicasset; tamquam maiestatis eius et amplitudinis vano sermone contemptor in carcerem coniectus...*

²²⁰ Si v. W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962) 76 ss.; B. Santalucia, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in *BIDR.* 91 (1988) 210 [= in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1989)]. Della stessa idea è M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva* cit. 385.

²²¹ Posizione costituzionale ricostruita da C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 112.

sono sintomatiche della *coercitio* – come accennato – esercitata in funzione di ‘polizia’²²².

Anche se il carcere servì come contenitore delle emarginazioni sociali – ampiamente ‘abusato’ nel corso delle emergenze repubblicane (si pensi all’interdizione dei culti stranieri nel 213 a.C., alla sollevazione degli schiavi nel 198 a.C.; ai Baccanali del 186 a.C.; alla congiura di Catilina nel 62 a.C.) ritorna nelle fonti come pena ‘discrezionale’ al termine del processo. A tal proposito si riporta un passo che restituisce chiaramente la ‘discrezionalità’ delle istituzioni nella fase di esecuzione della pena:

Val. Max. 5.4.7. Ignoscite, vetustissimi foci, veniamque aeterni date ignes, si a vestro sacratissimo templo ad necessarium magis quam speciosum urbis locum contextus operis nostri progressus fuerit: nulla enim acerbitate fortunae, nullis sordibus pretium carae pietatis evilescit, quin etiam eo certius quo miserius experimentum habet. Sanguinis ingenui mulierem praetor apud tribunal suum capitali crimine damnatam triumviro in carcere necandam tradidit. Quo receptam is, qui custodiae praeerat, misericordia motus non protinus strangulavit: aditum quoque ad eam filiae, sed diligenter excussae, ne quid cibi inferret, dedit existimans futurum ut inedia consumeretur. Cum autem plures iam dies intercederent, secum ipse quaerens quidnam esset quo tam diu sustentaretur, curiosius observata filia animadvertit illam exerto ubere famem matris lactis sui subsidio lenientem. Quae tam admirabilis spectaculi novitas ab ipso ad triumvirum, a triumviro ad praetorem, a praetore

²²² Evidente l’azione dei magistrati minori nel racconto ricavato dai testi di Plauto: Plaut. *Amph.* 153 ss. SO. *Qui me alter est audacior homo aut qui confidentior, / iuventutis mores qui sciam, qui hoc noctis solus ambulem? / quid faciam nunc si tresviri me in carcerem compegerint? / ind’ cras quasi e promptaria cella depromar ad flagrum, / nec caussam liceat dicere mihi neque in ero quicquam auxili / siet nec quisquam sit quin me omnes essedignum deputent. / Ita quasi incudem me miserum homines octo validi caedant: / ita peregre adveniens / hospitio puplicitus accipiar ...* Il passo è commentato da C. Cacione, *Tresviri capitales* cit. 127 s. Si v. anche gli studi di Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht* II.13 (Leipzig 1887) 597 e nt. 3; W. Kunkel, *Untersuchungen* cit. 75 nt. 290; W. Nippel, *Public Order in Ancient Rome* (Cambridge 1995) 23; B. Santalucia, *Note sulla repressione* cit. 8 s.

ad consilium iudicum perlata remissionem poenae mulieri impetravit. Quo non penetrat aut quid non excogitat pietas, quae in carcere servandae genitricis novam rationem invenit? Quid enim tam inusitatum, quid tam inauditum quam matrem uberibus natae alitam? Putarit aliquis hoc contra rerum naturam factum, nisi diligere parentis prima naturae lex esset.

Il racconto di Valerio Massimo è chiaro rispetto alla relazione tra pena di morte e carcerazione, attestando, al contempo, l'assenza di una rigida previsione legale delle *poene legitimae*²²³. Ipotesi, quest'ultima, che può orientare l'interpretazione dei fatti riguardanti la carcerazione di Nevio, ampiamente discussa dalla storiografia²²⁴, il poeta che rischiò di morire in carcere se non ci fosse stato l'intervento dei tribuni. Anche in quel caso si trattò di una restrizione della libertà conseguente al giudizio criminale, perché altrimenti Nevio, in qualità di cittadino romano, avrebbe potuto interrompere la *coercitio* del magistrato usufruendo della *provocatio ad populum*²²⁵.

Abbandonando ogni schematismo, frutto della stratificazione secolare dell'esperienza giuridica moderna, dovremmo essere portati a rivalutare l'uso della detenzione da parte dei Romani anche come modalità di esecuzione

²²³ Sul punto, si v. C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 166 ss.

²²⁴ Si v. M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva* cit. 373 ss. e 377 s.; C. Cascione, *Tresviri capitales* 138 ss. Diversa è l'impostazione di B. Santalucia, *Note sulla repressione* cit., sostenuta anche durante i giorni cagliaritari dedicati alla pena (Id., *Dibattito*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena criminale* cit. 419) e accuratamente esaminata in Id., *La carcerazione di Nevio*, in C. Bertrand-Dangebach, A. Chauvot, M. Matter, J.-M. Salamito (dir.), *Carcer* cit. 27 ss. [=in AA.VV., *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz* II (Varsovie 2000) 825-840, ora in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 371 ss.]. Invece rispetto all'incarcerazione di magistrati da parte di altri magistrati si v. Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht* I³ (Leipzig 1887) 154; Id., *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1899) 48 s. Si v. inoltre la ricostruzione storico-giuridica di C. Cascione, *Appunti su prelio e vocatio nei rapporti tra potestates romane* in *Au-déla des frontières. Mélanges W. Wolodkiewicz* I (Varsovie 2000) 161-178 [=in Id., *Studi diritto pubblico romano* (Napoli 2008) 107-128].

²²⁵ Profili sistematici così ricostruiti da A.D. Manfredini, *La diffamazione. Età repubblicana diritto romano* I (Milano 1979) 135 ss. Si v. anche L. De Sarlo, *La prigionia di Nevio*, in *St. Filol. Class.* 12 (1935) 219 ss.

della condanna, cercando di assottigliare il divario tra misure preventive²²⁶ e ‘processo istruttorio’. Questo *limes* tra dinamiche istituzionali e umane, individuabile nel lavoro dei tribunali e nel controllo di polizia, andrebbe ricostruito restituendo la complessità di un sistema giuridico che aveva differenti meccanismi di funzionamento²²⁷. Il carcere compariva come deterrente repressivo in tutte le azioni di polizia, colpendo quel milieu criminale che popolava i bassifondi romani (e non solo)²²⁸, ma poteva senz’altro costituire l’oggetto della sanzione, almeno fin quando i tribunali

²²⁶ Distinzione sistemica che perde di significato anche nel nostro quotidiano (postmoderno) se guardiamo l’enorme percentuale di detenuti/imputati giudicabili che popolano le nostre patrie galere (si v. il lavoro curato dall’associazione Antigone, *In carcere da presunti innocenti*, in *XV Rapporto di Antigone* (2019) <http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/custodia-cautelare-e-braccialetti-elettronici/#>). Sembra quasi che la ‘misura cautelare’, considerata sistematicamente *extrema ratio*, venga interpretata dalla magistratura come un’anticipazione della ‘pena’ per chi è soltanto sospettato di aver commesso reato. Si tenga presente la ricostruzione storica delle esigenze ‘preventive/cautelari’ di F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*² (Roma-Bari 1986) 98 ss.; venivano editi nello stesso anno ulteriori interessanti rilievi critici in Id., *Guida alla procedura penale* (Torino 1986) 258 ss. Si v. anche le riflessioni sull’uso ‘inquisitorio’ delle misure cautelari nell’attuale ordinamento misto, in Id., *Procedura penale*⁹ (Milano 2012) 474 ss.

²²⁷ C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 140, ha definito questi meccanismi «difficilmente riconducibili anche al quadro del ‘diritto penale romano’ così abilmente disegnato da Mommsen. Ma lo stesso Mommsen, in una pagina poco conosciuta, descrivendo la sostanziale tenuità dell’organizzazione ‘processualpenale’ della Roma repubblicana sostenne che nella prassi essa fu sostituita dal rafforzamento di quello che chiamò ‘potere di polizia’ (nomina gli edili e i *tresviri capitales*) e che qui in senso più in generale e in qualche modo più sfumato, di è detta attività (pubblica) di controllo sociale». Lo studioso ha inquadrato la radice della commistione forte tra sistema penale antico e controllo ‘amministrativo’ dell’ordine pubblico nel vuoto lasciato da una macchina processuale molto esile, farraginoso (*iudicia populi*), che lasciava sguarniti episodi patologici che – per quanto lesivi delle relazioni tra consociati – non richiedevano l’attenzione (soprattutto general preventiva) del ‘rito processuale assembleare’. Per un inquadramento storico dei sistemi processuali si v. A. Manni, *Mors omnia solvit* cit. 36 ss. Cfr. C. Gioffredi, *Sulla concezione romana della pena*, in *Studi in onore di E. Volterra II* (Milano 1971) 340 ss.; in particolare sulla funzione della pena, si v. O. Diliberto, *La funzione della pena. Premesse storico-romanistiche alla riflessione politica e giusfilosofica contemporanea. Coloquio latinoamericano y caribeño de derecho romano (La Habana, Cuba 18-24.1.1993)* (s.l. 1993) 1 ss. Sul diritto penale in Mommsen, si v. T. Masiello, *Mommsen e il diritto penale romano* (Bari 1995) *passim*.

²²⁸ Si v. la descrizione offerta da C. Salles, *I bassifondi dell’antichità. La vita segreta del mondo classico*⁶ (trad. it. Milano 2011) 163 ss. Cfr. C.R. Whittaker, *Il povero*, in A. Giardina (a cura di), *L’uomo romano*¹⁸ (Roma-Bari 2019) 311 ss. Si v. anche J.-U. Kruse, *La criminalità nel mondo antico* (Roma 2006) 43 ss., analisi che pecca di un certo grado di genericità.

permanenti non fissarono ‘legalmente’, oltre al reato, anche la pena. Difatti, riconosce Balzarini in risposta a Santalucia: «[la distinzione tra]... *coercitio* o *castigatio* ... ha poco valore se la funzione è e resta quella afflittiva, della quale la prevenzione è solo un’anticipazione. Risulta in fin dei conti ... un problema di ordine sistematico. D’altra parte i *tresviri* avevano certamente la competenza ad irrogare le sanzioni della fustigazione e del carcere, quando non intendessero portare il reo innanzi al comizio²²⁹. Certo, resta sempre un problema di ordine concettuale: non solo capire se tali sanzioni fossero o non fossero pena nel senso stretto del termine ma anche comprendere se la pena dovesse necessariamente e soltanto scaturire da una sentenza popolare»²³⁰.

Concludendo e ricongiungendoci alla *ratio* che ha portato a sostenere in questo capitolo l’esistenza delle *lautumiae* come campo di prigionia di massa per i detenuti comuni²³¹, possiamo addurre, in forza a quanto argomentato, nuove ragioni politico-criminali, giacché se l’uso della detenzione rispondeva a questa molteplicità di interessi in una metropoli

²²⁹ È necessaria una precisazione in relazione alle competenze giurisdizionali dei *tresviri* che si accompagnavano a quelle di controllo di polizia, che rimanevano di natura meramente esecutiva, non potendo sostenere alcuna accusa davanti ai *comitia*, sul punto v. C. Casione, *Tresviri capitales* cit. 92. Anche in relazione all’esecuzioni capitali, questo collegio magistratuale sorvegliava le procedure senza esserne esecutore materiale (competenza che sarebbe spettata ad organi addetti a tale funzione). Probabilmente solo inizialmente, quando il collegio non specializzò le proprie funzioni in relazione all’arcipelago delle magistrature minore, avrebbero partecipato come *carnifices*, v. *Tresviri capitales* cit. 165.

²³⁰ Si v. M. Balzarini, *Dibattito* cit. 423; interpretazione ripresa anche da G. Pugliese, *Relazione finale*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena* cit. 431 s.

²³¹ Detenzione comune da intendersi anche in considerazione del bisogno di contenimento che derivava in occasione della deportazione di prigionieri di guerra, come nel caso dei Cartaginesi (Liv. 32.26.16-17) ovvero nell’ipotesi della deportazione dei cittadini Capuani per la defezione mostrata nella Guerra contro Annibale (Liv. 26.13.15-16) di cui ne parla anche di E. Santamato, *Gruppi immigrati e loro gestione a Roma tra II e I sec. a.C.* cit. 250. Per l’inquadramento dell’intera vicenda v. G. Urso, *La deportazione dei Capuani nel 211 a.C.* in M. Sordi, a cura di, *Coercizione e mobilità nel mondo antico* (Milano 1995) 161-176. Il racconto liviano (Liv. 26.34) sull’organizzazione della prigionia dei capuani ci dà anche l’altra preziosa informazione che le deportazioni ebbero come destinazione tre luoghi diversi del Lazio. Quindi la detenzione di massa era una tecnica ampiamente usata dai Romani, realizzata anche nei territori sotto il controllo politico-militare romano, sul punto v. G. Urso, *I Romani e la deportazione delle classi dirigenti nemiche* in *Aevum* 72.1 (1998) 91-101.

complessa, Roma necessitava di spazi più ampi per soddisfare le esigenze di ‘pubblica sicurezza’ e di detenzione (reclusione da intendere come ‘fine pena mai’) ²³². Prigionia che poteva essere intesa come il risultato di un giudizio (quindi come pena) ovvero di un’azione coercitiva delle magistrature preposte al controllo del territorio

²³² Interpretazione avanzata anche da Balzarini: «Sembra pertanto probabile l’esistenza, in Roma, già in età repubblicana, di più di un edificio destinato alla detenzione. Si tratta di un dato da non sottovalutare, dato che anche gli aspetti logistici quali vanno man mano trovando riscontro in ritrovamenti archeologici finiscono per avere una propria parte con riferimento a un’adeguata formulazione del problema di fondo», cfr. M. Balzarini, *La pena detentiva* cit. 374

Capitolo terzo

Le ‘perversioni’ della classe dirigente romana. Il caso delle prigioni private.

3.1. Le fonti – 3.2. Nascita e struttura delle *villae* – 3.3. Gli schiavi e i lavoratori liberi – 3.4. Ancora sul rapporto tra sistema contenitivo e strutture produttive – 3.5. La repressione romana: organismo complesso tra ‘pubblico’ e ‘privato’ – 3.6. Dall’epistolario di Cicerone: fisiologia e patologie degli *ergastula* nell’emergenza repubblicana.

3.1 Le fonti.

Columella – con Catone il Vecchio e Varrone – è tra gli autori che hanno trasmesso alla modernità un’analisi dettagliata degli aspetti tecnici della agricoltura della società romana, disegnando le trasformazioni più importanti che hanno coinvolto i profili della tecnica di lavorazione dei campi, i maggiori processi di produzione agricoli e le relazioni umane coinvolte nei processi produttivi.

Colum. 1.6.3. Optime solutis servis cellae meridiem aequinoctialem spectantes fient: vinctis quam saluberrimum subterraeum ergastulum, plurimis, sitique id angustis inlustratum fenestris atque a terra sic editis ne manu contingi possinti.

Gli aspetti che l’autore sottolinea riguardano la struttura interna ed esterna della villa e riuscendo a fornire un’ampia antologia delle principali lavorazioni agricole e rappresenta al contempo un punto di riferimento per la storia delle scienze tecniche. Il punto che qui ci interessa è la descrizione degli *ergastula*²³³, i sotterranei dove venivano ‘detenuti’ gli schiavi in catena.

²³³ Per un compendio dell’uso del sostantivo si v. A. Mau, s.v. «*Ergastulum*» in *PW*. VI (Stuttgart 1909) 431; W. Eck, s. v. «*Ergastulum*» in *NPW*. IV (Stuttgart-Weimer 1998) 64 s.; *Thll.* s. v. «*Ergastulum*» V 756. La definizione che ne da Forcellini è strettamente collegata con la reclusione ‘*carcer rusticus*’ Ae. Forcellini, s. v. «*Ergastulum*» in *Lexicon Totius Latinitatis* II cit. 292. Secondo la ricognizione critica di Étienne l’associazione tra *carcer* e *ergastulum* sembra emergere con maggiore nitidezza in Livio (Liv. 7.4. *Neque eo minus principio insequentis anni, Q. Servilio Ahala L. Genucio consulibus, dies Manlio dicitur a M. Pomponio tribuno plebis. Acerbitas in dilectu, non damno modo civium sed etiam laceratione corporum lata, partim uirgis caesis qui ad nomina non respondissent, partim in uincula ductis, inuisa erat, et ante omnia inuisum ipsum ingenium atrox cognomenque Imperiosi, graue liberae civitati, ab ostentatione saeuitiae adscitum quam non magis in alienis quam in proximis ac sanguine ipse suo exerceret. Criminique ei tribunus inter cetera dabat quod filium iuuenem nullius probri compertum, extorrem urbe, domo, penetibus, foro, luce, congressu aequalium prohibitum, in opus seruile, prope in carcerem atque in ergastulum dederit, ubi summo loco natus dictatorius iuuenis cotidiana miseria disceret uere imperioso patre se natum esse. At quam ob noxam? Quia infacundior sit et lingua impromptus; quod naturae damnum utrum nutriendum patri, si quicquam in eo humani esset, an castigandum ac uexatione insigne faciendum fuisse? Ne mutas quidem*

L'etimo²³⁴ consente di connettere immediatamente le 'realità artigiane' allo spazio detentivo, infatti l'assimilazione del greco, τὸ ἐργαστήριον che indicava le officine artigiane, conserva e testimonia il legame con il mondo del lavoro di queste realtà punitive.

Columella continua minuziosamente l'analisi dell'organizzazione della 'tenuta romana', di ogni sua articolazione produttiva e in particolare in questo passo riferisce come si deve sostanziare il controllo da esercitare sugli schiavi della villa.

Colum. 1.8.16. Nam illa sollemniam sunt omnibus circumspectis, mancipiam recognoscam, ut expolrem, an diligenter vincti sint, an ipsae sedes custodiae, satis tutae munitaeque sint, num quem vinculis aut adligaverit quempiam domino nesciente aut revinxerit; nam utrumque maxime servare debet, ut et quem pater familiae debet esse pro tali genere servorum, ne aut vestiariis aut in ceteris praebitis iniuriouse tractentur, quanto et pluribus subiecti, ut vilicis, ut operum magistris, ut ergastulariis, magis obnoxii perpetiendis iniuriis et rursus saevitia atque avaritia laesi magis timendi sunt.

Il brano è tratto dall'ottavo capitolo del I libro del *de re rustica*, il luogo in cui l'a. dopo aver definito tecnicamente la tipologia di schiavi più adatta al lavoro di campagna (si preferiscono i servi che fin da piccoli sono stati educati al lavoro dei campi) delinea i contorni della figura del *vilicus*: il massaro che in assenza del padrone cura gli interessi economici del latifondo.

bestias minus alere ac fouere si quid ex progenie sua parum prosperum sit; at hercule L. Manlium malum malo augere filii et tarditatem ingenii insuper premere et, si quid in eo exiguum naturalis uigoris sit, id extinguere uita agresti et rustico cultu inter pecudes habendo), si v. R. Étienne, *Recherches sur l'ergastule*, in *Actes du colloque 1972 sur l'esclavage. Besançon 2-3 mai 1972* (Besançon 1974) 254, 249-266. Si v. anche M. Cortelazzo, P. Zolli, s. v. «ergastolo» in *Dizionario etimologico II* (Bologna 1980) 392 s.
²³⁴ Sull'etimo vedi A. Ernout, A. Meillet, s.v. «Ergastulum» in *Dictionnaire Étymologique* cit. 201; s.v. «Ergastulum» in M.C. Daremberg; E Saglio, a cura di, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines II.1* (Paris 1892) 810 s.

In particolare, le righe latine che abbiamo evidenziato si raccontano le modalità in cui deve avvenire la ‘contenzione’: gli schiavi in catena devono essere controllati con maggiore rigore e anche quelli rinchiusi negli ergastoli, ma bisogna porre attenzione affinché le punizioni non siano estremamente ingiuste. Il padrone deve esercitare il controllo in prima persona sugli schiavi in punizione e sulle gerarchie di comando servili, quindi sul *vilicus* e sui suoi sottoposti, tra questi si evidenzia il ruolo specifico dell’*ergastularius*, il sorvegliante delle prigioni che descriveremo con maggiore attenzione in seguito²³⁵.

Il racconto etnografico di Plinio guarda con attenzione le geografie sociali che si innestano nei paesaggi della storia antica. Non è una semplice descrizione, ma una narrazione critica dei contesti spaziali e umani²³⁶. In particolare il brano riportato riguarda la trasformazione che sconvolse il mondo agricolo romano, un passaggio che sconvolse intimamente il vissuto quotidiano dei Romani e il mondo del lavoro: le campagne si affollarono di schiavi e le città più importanti furono attraversate da nuova ricchezza. Queste circostanze furono determinanti per la conformazione delle nuove strutture urbane che insistevano sui vecchi paesaggi.

Plin. Mai. *N. H.* 18.21. Tales tum etiam viatores erant, quod ipsum nomen inditum est subinde ex agris senatum ducesque arcessentibus. At nunc eadem illa vincti pedes, damnatae manus inscriptique vultus exercent, non tam surda tellure, quae parens appellatur colique dicitur ipso honore his

²³⁵ Si v. *infra* 113 ss.

²³⁶ Sul punto si v. C. Agostini, *L’uso della metafora in Plinio il Vecchio «si describe la natura, in altre parole, la vita» (Plinio, Naturalis Historia, I,13)* in *Quaderni della ricerca* 2 (2012) 69-88; T.M. Murphy, *Pliny the Elder’s «Natural History»: the Empire in the Encyclopedia* (Oxford 2004) 7 ss.; S. Citroni Marchetti, *Le scelte di un intellettuale: sulle motivazioni culturali della Naturalis Historia*, in *Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici* 54 (2005) 91-121.

absumpto, ut non invita ea et indignante credatur id fieri. Sed nos miramur ergastulorum non eadem emolumenta esse quae fuerint imperatorum!

L'‘etnografo’ invoca l'insegnamento di Catone e con tale richiamo ricorda come funzionava il mondo contadino tradizionale: i campi si coltivano fruttuosamente quando vi lavorano persone libere e non schiavi incatenati senza speranze.

Plin. Mai. *N. H.* 18.36. Dehinc peritia vilicorum in cura habenda es, multaque de his Cato praecepit. Nobis satis sit dixisse, quam proximum domino corde esse debere et tamen sibimet ipsi non videri. Coli rura ab ergastulis pessimum est, ut quidquid agitur a desperantibus. Temerarium videatur unam vocem antiquorum posuisse, et fortassis incredibile, ni penitus aestimetur, nihil minus expedire, quam agrum optime colere.

Nella lettera di Bruto a Cicerone si ricorda un particolare delle guerre civili che evidenzia le difficoltà di Antonio a fronteggiare le forze senatorie. Il quadro storico in cui viene ripresa questa vicenda è assai complesso, gli ‘eredi’ di Cesare stanno cercando di riorganizzare l'offensiva per portare l'attacco al cuore del Senato, che per proteggere la propria autonomia continua ad offrire impunità ai cesaricidi. Gli scontri furono brutali e senza regole o garanzie, il sistema repubblicano si mostrava stravolto avendo raggiunto un punto di non ritorno, dove forme e sostanza dei poteri non corrispondevano²³⁷.

Cic. *fam.* 11.10.3. Revertor nunc ad Antonium, qui ex fuga cum parvulam manum peditum haberet inermium, ergastula solvendo omneque genus hominum arripiendo satis magnum numerum videtur effecisse; huc

²³⁷Si v. *Il triumvirato costituente* cit. 74 ss.; v. anche quanto sostenuto in nt. 318 p. 144 Rispetto ai punti qui solo accennati torneremo in seguito v. *infra* 142 ss.

accessit manus Ventidii, quae trans Appenninum itinere facto difficillimo ad Vada pervenit atque ibi se cum Antonio coniunxit. Est numerus veteranorum et armatorum satis frequens cum Ventidio.

I fatti riguardano la ritirata di Antonio, dopo la sconfitta di Modena. Il braccio destro di Cesare aveva tentato di assaltare Bruto, il quale si era rifugiato in Emilia. Il Cesaricida fu soccorso dalle legioni inviate dal senato e riuscì a mettere in fuga Antonio, che battette ritirata nei territori della Gallia Narbonense e nel tragitto cercò di ricomporre le file del proprio esercito. La lettera conservata nell'epistole di Cicerone riporta il particolare riguardante la necessità di assoldare nuove milizie: molti di queste furono prelevate proprio dagli *ergastula*²³⁸.

Dal racconto biografico dei Cesari di Svetonio, emergono ulteriori punti controversi sugli ergastoli, sembra, infatti, che all'interno degli stessi ci siano finiti degli uomini liberi. Questi piccoli brani tratti dalle biografie dei Augusto e Tiberio potrebbero rappresentare uno spunto per riflettere sulle distorsioni sociali che alcuni ambienti subiscono, mostrando il volto patologico di queste misure di contenzione privata.

Svet. *Aug.* 32.1-2. Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti per agros viatores sine discrimine liberi servique ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae factiones titulo collegi novi ad nullius non facinoris societatem coibant. Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca stationibus inhibuit, ergastula recognovit, collegia praeter antiqua et legitima dissolvit.

²³⁸ Sul punto v. *infra* 140 ss.

Sembra che quella ricognizione voluta da Augusto fu – in pratica – posta in essere ovvero completata da Tiberio, e difatti i testi sembrano collegati²³⁹:

Svet. *Tib.* 8.3. Interque haec duplicem curam administravit, annonae quae artior inciderat, et repurgandorum tota Italia ergastulorum, quorum domini in invidiam uenerant quasi exceptos supprimerent non solum uiatores sed et quos sacramenti metus ad eius modi latebras compulisset.

3.2 Nascita e struttura delle *villae*.

Secondo gran parte della storiografia²⁴⁰, il principio della ‘fine’ della repubblica si dovrebbe inquadrare nella sconfitta di Annibale e precisamente le contraddizioni sociali e politiche cominciarono a prendere forma quando il sistema giuridico si dimostrò incapace di gestire attraverso le istituzioni repubblicane le trasformazioni violente che si verificarono a partire dal III

²³⁹ Si vedrà in seguito il rapporto tra le due fonti e sulle possibili interpretazioni v. *infra* spec. 144 s.

²⁴⁰ In relazione alle principali posizioni storiografiche che hanno inquadrato le cause economico sociali del decadimento delle strutture repubblicane si v. E. Gabba, *rec.* di A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy* in Id., *Esercito e società nella tarda repubblica* (Firenze 1973) 553-565 [= in *Riv. Fil. Cl.* 96 (1968) 68-75]. Gabba riassume così la posizione storiografica di Toynbee: «...la sostanziale unificazione politica della penisola italica raggiunta da Roma alla vigilia della prima guerra punica non fu accompagnata da quelle riforme delle strutture politiche, sociali ed economiche che avrebbero portato Roma e l'Italia al livello degli stati ellenistici e di Cartagine e delle loro rispettive organizzazioni politico-sociali. Le due grandi guerre romano-puniche...squassando sotto tutti gli aspetti la confederazione romano-italica, portarono come conseguenza proprio quei mutamenti i struttura che, per essere non previsti, imposti dalle circostanze e, quindi, subiti dalla classe dirigente, si attuarono con difficoltà e fra le più varie resistenze...» (p. 555); cfr. anche A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy. The Hannibalic War's Effects on Roman Life. Rome and her Neighbours after Hannibal's exit II* (New York 1965) *passim*. Si v. anche E. Gabba, G. Bandelli, F. Grelle, *Hannibal's Legacy trent'anni dopo* in E. Lo Cascio, A. Storchi Marino, *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana* (Bari 2001) 13-32; G. Forni, *Riflessioni sulla presenza di Annibale nell'Italia meridionale e sulle conseguenze* in G. Uggeri, a cura di, *L'età annibalica. Atti del II Convegno di studi sulla Puglia romana (Mesagne 24-26 marzo 1988)* (Mesagne 1992) 11-25.

sec. a.C. Condizione che scatenò in modo irreversibile la crisi repubblicana con esiti violentissimi²⁴¹.

In realtà, la conquista del Mediterraneo, evento cardine che scatenò l'effetto domino accennato, si concretizza con le operazioni militari contro Cartagine, preparate e foraggiate con le accumulazioni patrimoniali precedentemente generate nel corso delle conquiste territoriali interne²⁴². Nonostante le immagini falsate della tradizione, coerenti con un'ideologia che avrebbe voluto rappresentare Roma con il mito dell'eterna realtà contadina virtuosamente immutabile²⁴³, ferma al piccolo campo con i suoi leader ancora onesti e piccoli agricoltori, il dato reale che da contezza dell'imponente modifica strutturale dei rapporti sociali è il quantitativo di *ager publicus* sottoposto al dominio di Roma: si passò infatti da 5.500 kmq nel 338 a.C. a circa 27.000 kmq nel 264 a.C.²⁴⁴.

Nella ricostruzione storica di questi anni, riprendendo l'immagine di Capogrossi, a causa della discrasia tra costruzione della 'memoria storica' – su cui ci siamo espressi nel corso del primo capitolo²⁴⁵ – con la realtà concreta, si delineò 'una lunga zona d'ombra'²⁴⁶ che avvolgeva la riconoscibilità delle matrici della nuova ricchezza. Come accennato, gli

²⁴¹ Come già anticipato v. *supra* 79 ss. Quelle tensioni che sarebbero di lì a poco scoppiate posso essere esemplificate così da Toynbee: «Se il contadino-soldato italico fu la vittima dell'incessante espansione del dominio di Roma, il volontario italico *déraciné* fu il vendicatore di questa vittima. La serie di tribolazioni che aveva afflitto il ceto rurale italico aveva preparato i suoi campi abbandonati per la semina dei denti del drago». Si v. A. J. Toynbee, *L'eredità di Annibale II*, cit. 102; A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale* (Roma 1997) 124 ss.

²⁴² Sul punto v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 112 ss.

²⁴³ Si v. O. Sacchi, *Il mito del *pius agricola* e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio repubblicani* in *Revue Internationale des droits de l'antiquité* 49 (2002) 241-288; A. Sabatini, *Tradizione e innovazione nel De agri cultura di Catone*, in *Riv. Stor. Ant.* 6-7 (1976-1977) 307-313. Anche in tali circostanze la riproduzione di un ideale di vita rispecchiava e registrava un 'volontà di classe', quindi uno schema di potere.

²⁴⁴ Così v. J. P. Morel, *Early Rome and Italy*, in W. Scheidel, I. Morris, R. Saller, a cura di, *The Cambridge economic history of the greco-roman world V* (Cambridge 2007) 487-510. Rispetto alle 'occupazioni' romane si v. anche M. Weber, trad. it., *Storia economica e sociale dell'antichità* (Roma 1981) 280 ss.

²⁴⁵ Si v. *supra* 12 ss.

²⁴⁶ Si v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 114 ss.

enormi possedimenti di terra determinarono accanto all'esportazione (strategica) del modello cittadino – che nel concreto risolveva anche la pressione demografica della Città –, si creavano le premesse materiali per consolidare le posizioni di forza nel mercato italico, realizzando gli investimenti attraverso le differenti declinazioni dell'*ager publicus* (in particolare con la vendita dell'*ager quaestorius* ovvero la locazione di lotti di terra gestita dai censori) con strategie normative che di fatto favorivano formazione dei latifondi²⁴⁷.

Il centro nevralgico di questa nuova produzione si deve sicuramente identificare nel modello della *villa romana*, divenuto in seguito 'universale' con l'esportazione di questa formula organizzativa nei territori provinciali a causa della 'delocalizzazione' della produzione²⁴⁸. Le tracce di questo

²⁴⁷ In relazione alle premesse materiali, in particolare, sulle trasformazioni dei territori conquistati a partire dalla sconfitta dei Sanniti, v. E. Lo Cascio, *La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e della rendita* in A. Marcone, a cura di, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale. I.2 L'età antica* (Roma 1997) 264 ss.; E. Rossini, C. Vanzetti, *Storia dell'agricoltura italiana* (Bologna 1986) 61 ss. In relazione all'esportazione del modello cittadino si v. L. Capogrossi Colognesi, *La costruzione del diritto privato romano* (Bologna 2016) 99 ss.; Id., *La genesi dell'Impero municipale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 18 (2004) 243 ss. [= Id., *Scritti scelti II* (Napoli 2010) 941 ss.]; Id. *Storia di Roma, tra diritto e potere* (Bologna 2009) spec. 109; F. De Martino, *Il modello della città stato*, in A. Schiavone, E. Gabba, a cura di, *Storia di Roma. Caratteri e morfologie IV* (Torino 1989) 433 ss. [= Id. *Diritto economia III* cit. 473 ss.]; M. Felici, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica* (Roma 2013) 12 ss. Riguardo alla necessità di creare progressivamente un mercato sicuro che si declinava principalmente con le 'formule' del diritto romano si v. M. Cian, *Le antiche leggi del commercio. Produzioni, scambi, regole* (Bologna 2016) 13 ss. e 273 ss.; cfr. L. Labruna, *Il diritto mercantile dei Romani e l'espansionismo*, in A. Corbino, a cura di, *Le strade del potere* (Catania 1994) 115-129 [= in versione tedesca in *Collatio Iuris Romani. Etudes dédiées à H. Ankum I* (Amsterdam 1995) 223-240]; F. De Martino, *Su Max Weber, l'economia antica e la storiografia moderna* rec. di L. Capogrossi Colognesi, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber* (Bari 1990), in *Index* 19 (1991) 459 ss. [= Id. *Diritto, economia e società nel mondo romano*, III (Napoli 1997) 377 ss.]. Obiettivo, quello della creazione di un mercato solido, realizzato anche attraverso istituzioni agili come le prefetture romane, che in età repubblicana potevano accorparsi sotto il profilo giuridico anche le 'circoscrizioni territoriali' diverse da quelle cittadine, sul punto v. A. Gallo, *Prefetti del pretore e prefetture. L'organizzazione dell'agro romano in Italia (IV-I sec. a.C.)*, (Bari 2018) 17 ss. Si v. anche A. Giardina, *L'Italia romana. Storia di un'identità incompiuta* (Roma-Bari 1997) 239.

²⁴⁸ Una panoramica sui principali modelli di villa riscontrati anche nei territori extra-italici è offerta da J. Percival, *The roman villa* (London 1976) 51 ss.; Id. *La villa in Italia e nelle province* in J. Wachter, *Il mondo di Roma imperiale vita urbana e rurale II* (Roma-Bari

schema economico, che tra repubblica e principato subì numerose trasformazioni, si scorgono già nel III sec. a.C. Forse le prime testimonianze nella letteratura antica di questa unità produttive che governano centinaia di lavoratori subordinati e di schiavi, emergono in Plauto. Infatti, in alcune commedie si evidenzia il ruolo del cd. *vilicus*, uno schiavo in posizione gerarchicamente superiore agli altri servi che coordinava gli affari del padrone, ricordato dal personaggio di Strobilo, il faccendiere di Euclione, padrone della villa²⁴⁹.

Plaut. *Aulularia* 3.2.347-51. [Strobilus]. Hic autem apud nos magna turba ac familiast,/suppellex, aurum, vestes, vesa argentea:/ idi si periverit quippiam – quod te scio/ dicant: coqui astulerunt; comprehendite!/ Vincite! Verberate! In puteum condite!

1989) 233-257. Riguardo alla decadenza dell'Italia sotto il profilo economico si v. il classico M. Rostovzev, G. Sanna trad. it., *Storia economica e sociale dell'Impero romano I* (Firenze 1933) 83; Id., *Storia economica e sociale* cit. 235 ss. In particolare, l'a., individua (forse in modo troppo schematico) nella crisi di sovrapproduzione di olio e vino causata principalmente dalla progressiva auto sufficienza delle province e dalla contestuale saturazione del mercato mediterraneo.

²⁴⁹ Probabilmente le testimonianze plautine riproducono un vissuto già affermato, in qualche modo consolidato già in un periodo precedente a quello dell'a. teatrale, sul punto si v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 126. Invece, per quanto riguarda la struttura organizzative delle *villae* che emerge in Plauto, v. A. Mangiatordi, *I versi 78-84 dei Captivi di Plauto e la preistoria della villa d'otium*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena* 26 (2005) 287 ss. Sulla collocazione temporale sulla realtà delle ville plautine v. anche M. De Nardis, *Plauto, Catone e la villa schiavistica*, in J. Carsen, E. Lo Cascio, a cura di, *Agricoltura e scambi nell'Italia tardo repubblicana* (Bari 2009) 141 ss. Sulla forza ricostruttiva dei testi plautini v. R. M. Danese, *La cultura alimentare in Plauto*, in L. Agostiniani, P. Desideri, *Plauto testimone della società del suo tempo* (Napoli 2002) 41-53; C. Venturini, *Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi in Plauto testimone della società* cit. 113-127; G. Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto in BIDR.* (1975) 97-132; J.C. Dumont, *Servus. Rome et l'esclavage sous la république* (Roma 1987) 311 ss.

Strobilo, lo schiavo di Liconide, immagina le conseguenze di un furto commesso dai cuochi ai danni dei padroni. E risulta interessante notare che in quest'occasione gli *ergastula*, vengono resi con il sostantivo *puteum*²⁵⁰.

È ancora Strobilo a raccontare il controllo asfissiante che è costretto ad organizzare nella cucina per evitare che i cuochi rubino qualcosa, perché se ciò si fosse verificato avrebbe dovuto rinchiudere i cuochi negli 'scantinati'.

Plaut. *Aulularia* 3.3.365-67. [Strobilus]. Curate; ego intervisam quid faciant coqui:/ quos pol ut ego hodie servem cura maxumast./ Nisi unum hoc faciam, ut in puteo cenam coquant ...

Sono i sintomi di una riorganizzazione strutturale che, come anticipato, prendeva piede a cominciare dalle conquiste italiche e che anche in relazione alla legislazione corrente è possibile scorgere nei primi elementi normativi che regolavano i nuovi poteri economici: sotto questo punto di vista altamente significativa è la *lex Claudia*. La legislazione del 218 a.C. subentrava all'inizio della II guerra punica e vietava alla *nobilitas* senatoria di possedere navi da trasporto superiore alle 300 anfore. I risvolti sostanziali della norma hanno acceso fervidi dibattiti storiografici²⁵¹ ma a prescindere dal risultato concreto a cui mirava il legislatore, possiamo intenderla come

²⁵⁰ Il sostantivo si può tradurre con l'italiano fossa o buca, si v. s.v. «*puteum*» in F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³ (Torino 1990) 2259, per l'etimo si v. anche s.v. «*puteus*» in A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire Étymologique* cit. 547 s.

²⁵¹ Accenno soltanto alle considerazioni poste già da tempo da A. Guarino, *Quaestus omnibus patribus indecorius* in *Labeo* (1982) 7-16 [=Id., *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1997) 286-296], in opposizione a quanto sostenuto da Cl. Nicolet, *Économie, société et institutions au II^e siècle av. J.-C.: de la «lex Claudia» à l'«ager exceptus»*, in *Annales* 35 (1980) 871-894 ss. Per avere un quadro del back round storico politico della disciplina si v. M. D'Orta, *Il divieto per i senatori di possedere navi «ex lege Iulia de pecuniis repetundis»*, in *Ann. Ist. Stor.* 5 (1976-1978) 5 ss. Si v. anche C. Russo Ruggeri, *Ancora sul contenuto e sui destinatari della lex Claudia de sociis*, in *SDHI.*, 64 (1998) 203-227; R. Cardilli, *Il Nexum e l'oportere nelle XII tavole* in M.F. Cursi, *XII Tabulae. Testo e commento* (Napoli 2018) 401-424.

un elemento che prova l'esistenza di una realtà produttiva molto lontana dall'economia di sussistenza arcaica – proiettata dall'immaginario ideologico della classe dirigente romana –. La forza economica dei 'senatori' – limitata dal legislatore forse perché preoccupato dai troppi rischi d'impresa che sarebbero potuti ricadere su Roma, impegnata in una guerra difficile²⁵² – capace di organizzare il trasporto di 24.000 libbre romane²⁵³, attesta una dimensione produttiva e distributiva che travalica oltremodo il circuito della piccola proprietà contadina.

Accanto queste realtà che descrivevano una nuova 'trend economico' con la nascita di imprese solide e capaci di affrontare lunghi trasporti, il quotidiano delle relazioni sociali era formato da molti rapporti spesso contraddittori. Come spesso accade nei processi storici, le forme dominanti di un nuovo schema produttivo si anticipano soltanto in alcuni contesti territoriali, rendendo complesso e discontinuo il *continuum* evolutivo delle nuove architetture sociali. Difatti, le 'strutture' collettive si compongono per rotture, arretramenti e forti accelerazioni ed all'interno del susseguirsi di queste 'reazioni' un ruolo determinante per la creazione dei nuovi rapporti di produzione fu ricoperto dalla morfologia dei singoli contesti territoriali²⁵⁴. Pertanto, le comunità che avevano conosciuto già la 'conquista romana'²⁵⁵ e

²⁵² «In conclusione, ciò che la *lex Claudia* volle vietare fu che i magistrati in carica, e più in generale i senatori, mettessero in esercizio imprese marittime con navi di stazza tale da permettere i rischiosi, ma vantaggiosissimi viaggi transmarittimi. Solo il piccolo cabotaggio costiero fu, implicitamente, concesso. E questo significò che le navi (eventualmente anche in gran numero) potevano, tutt'al più trasportare a Roma i prodotti dei fondi (e latifondi) che la *nobilitas* senatoria aveva lungo la penisola italiana ed eventualmente nell'attigua Sicilia...» così A. Guarino, *Quaestus* cit. 290.

²⁵³ Questi i calcoli di F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* I (Firenze 1979) 126 ss., ripresi da A. Guarino, *Quaestus* cit. 288.

²⁵⁴ Cfr. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 130 ss.

²⁵⁵ Conquista che avvenne in forme diverse, da un lato attraverso le assegnazioni virittane che andarono a concretizzare o a rimodulare i modelli di sinecismo diffusi in tutti il territorio italico (mi riferisco principalmente ai *fora*, *conciliabula*, *vicii*, *oppida*...), dall'altro attraverso l'esportazione del sistema cittadino con le colonie ovvero con l'attrazione attraverso la cittadinanza romana diversamente attribuita a seconda dei legami internazionali. In tal senso, non si deve sottovalutare l'influenza della giurisdizione romana, esercitata anche attraverso le prefetture, che contribuì a creare un sistema di 'autonomie dipendenti' che iniziava a dialogare (soprattutto in termini economici) con le

godevano di condizioni tecniche capaci di assorbire le esigenze dei gruppi economici più forti (anche in termini di collegamento con i mercati più importanti) furono attraversate dalle nuove trasformazioni economiche, contribuendo a delineare le forme di questi cambiamenti. Invece, alcune zone come quelle sottratte ai Sanniti, in particolare le alture dell'Appennino centroitalico, non si prestavano allo sfruttamento intensivo della terra, ma all'allevamento e alla transumanza²⁵⁶ (anche in questo caso in alcuni territori la sovrapposizione di nuovi regimi di sfruttamento ai *compascua* già esistenti avrebbero segnato una discontinuità con il passato²⁵⁷), videro con maggiore lentezza l'espandersi dei fenomeni economici²⁵⁸. In definitiva, morfologia territoriale, vie di comunicazione²⁵⁹, rapporti armonici con le popolazioni

forme del diritto romano. Si v. L. Capogrossi Colognesi, *La genesi dell'Impero municipale* cit. 243 ss.; Id. *Storia di Roma, tra diritto e potere* cit. 109 s.; v. Id., *Genti, tribù e città nell'Italia preromana*, in Id., *Itineraria* cit. 287 ss.; Id., *Il diritto della città e le situazioni marginali* in D. F. Maras, a cura di, *Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di Giovanni Colonna* (Pisa-Roma 2011) 24 ss. [= Id., *Itineraria* cit. 313 ss.]; F. De Martino, *Il modello della città stato*, in A. Schiavone, E. Gabba, a cura di, *Storia di Roma* cit. IV, 433 ss. [= Id. *Diritto economia* III cit. 473 ss.]. Di recente si v. le pagine introduttive di M. Felici, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica* cit. 12 ss. Si tenga presente anche la ricognizione storiografica recete di Gallo, che inquadra attraverso l'analisi della prefettura romana mette a fuoco un altro aspetto del particolarismo insediativo italico, si v. A. Gallo, *Prefetti del pretore e prefetture* cit. 177 ss.

²⁵⁶ E. Gabba, M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C.)* (Pisa 1979) 79 ss.

²⁵⁷ Sul punto si veda da ultimo E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensore* (Napoli 2019) 17 ss. Gli studi di Scandone sono stati recensiti da P. Santini, *Aspetti del paesaggio agrario negli «auctores divisionis»* in *Index* (2019) 135-147. Gli studi del secolo trascorso più significativi sul tema sono di U. Laffi, *L'ager compascuus*, in *Revue des Études Anciennes* 100 (1998) 533 ss. [= in *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 381 ss.]; L. Capogrossi Colognesi, *Spazio privato e spazio pubblico*, in *La forma della città e del territorio. Esperienze metodologiche e risultati a confronto. Atti S. Maria Capua Vetere 27-28 novembre 1998* (Roma 1999) 17 ss. [= in *Scritti scelti I* (Napoli 2010) 499 ss.]; Id., *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana* (Napoli 2002) *passim*.

²⁵⁸ L'impatto dei modelli economici con la diversità dei modelli territoriali emerge dallo studio di H. Di Giuseppe, *Assetti territoriali nella media valle del Tevere dall'epoca orientalizzante a quella repubblicana* in H. Patterson, F. Coarelli, a cura di, *The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley (Rome, 27-28 february 2004)* (Roma 2008) 431-465.

²⁵⁹ Si prenda ad esempio il caso del commercio del legno indicato da F. Diosono, *Il commercio del legname sul fiume Tevere* in *The Tiber Valley in Antiquity* cit. 251-283.

indigene, rappresentarono il quadro entro cui si fecero spazio le nuove ‘forme dominanti’.

La villa descritta da Catone rappresenta quindi il primo stadio di questo processo evolutivo, discontinuo e a macchia di leopardo ²⁶⁰. L’organigramma produttivo catoniano si riferisce principalmente all’esperienze del Lazio meridionale e della Campania settentrionale, ma da esso possiamo trarre un elemento importante che caratterizzerà anche le unità produttive successive – *perfectae* ²⁶¹ –: l’uso imponente di manodopera servile. Infatti, se la guerre di conquista comportarono l’‘occupazione’ di nuovi territori e favorirono la concentrazione della rendita fondiaria, gli stessi conflitti determinarono anche la crescita del numero di schiavi e tale incremento rappresentò uno dei fattori fondamentali per il superamento dell’economia contadina fondata sull’autoconsumo.

Dunque, l’aumento dell’offerta di questa manodopera costituì la premessa della costruzione nelle unità produttive di spazi destinati ‘alla reclusione’ ovvero alla punizione dei servi: gli *ergastula*.

Se la villa rappresentò il modello che dettò nuove tendenze nell’organizzazione dei rapporti tra padroni, lavoratori e schiavi – evidentemente registrata anche dalla costruzione di spazi idonei a riprodurre queste relazioni –, ciò non significa che gli accasermamenti di schiavi ²⁶² si riscontravano soltanto nelle ville romane. Infatti lo stesso modello contenitivo veniva esportato in altri contesti di lavoro come quello della

²⁶⁰ Evoluzioni non soltanto giuridiche ma anche tecniche che emergono dalle trattazioni successive di Varrone e Columella, v. E. Lo Cascio, *La proprietà della terra* cit. 269 s. Possiamo infatti considerare la struttura della villa di Settefinestre, che prevedeva due spazi distinti quello della *pars urbana*, *pars rustica* e quello della *pars fructuaria*, con un’organizzazione del lavoro più efficace in relazione anche alla lavorazione dei prodotti, sul punto v. A. Carandini, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda Repubblica e medio Impero* (Roma 1988) 121 ss. [= Id., *Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana I* (Modena 1985) 34 ss.]

²⁶¹ Cfr. A. Carandini, *La villa romana e la piantagione schiavistica* in A. Momigliano, A. Schiavone, a cura di, *Storia di Roma. Caratteri e morfologie IV* (Torina 1989) 101-200.

²⁶² L’immagine della ‘caserma’ di schiavi di E. Lo Cascio, *La proprietà della terra* cit. 271, riproduce perfettamente la detenzione di massa degli schiavi nei luoghi di lavoro.

distribuzione che si concentrava principalmente negli empori cittadini. In tal senso, alcune ricerche nella zona flegrea hanno portato alla luce l'organizzazione di magazzini con *ergastula* nella colonia di Pozzuoli (Rione Terra)²⁶³. Questo è indicativo, perché gli ergastoli si devono considerare un modello di controllo flessibile che si estese a tutte le realtà di lavoro, anche nei contesti cittadini che avevano un bacino consistente di schiavi²⁶⁴.

3.3 Gli schiavi e i lavoratori liberi

Le premesse storiche qui riassunte permettono di provare a definire il ruolo funzionale degli ergastoli all'interno delle relazioni economiche. È doveroso però a questo punto apporre alcune precisazioni per evitare di edulcorare la ricostruzione storica con interpretazioni troppo schematiche dei tessuti economici e sociali italici sul finire della repubblica. Infatti, se, come detto, l'uso degli schiavi nei processi produttivi costituì il trend dominante, la 'forza economica' delle ville non fu capace di determinare un cambiamento univoco e uniforme in tutta la struttura (giuridica-economica) romana²⁶⁵.

²⁶³ Sul punto v. M. L. Nava, *Ricerche e scoperte archeologiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico nel territorio di Napoli e Caserta*, in *Vesuviana. Studi e Scavi* 23 (2009) 1 ss. Rispetto alla classica collocazione delle *cellae* nei luoghi di campagna si v. gli studi di G. Olcese, X. González Muro, A. Pellegrino, *La villa A di Dragoncello (Acilia): la ripresa degli scavi*, in *The Journal of Fasti Online* <http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2017-398.pdf>

²⁶⁴ Sul punto sono in fatti assolutamente indicative le ricostruzioni archeologiche delle residenze aristocratiche di A. Carandini, *Domus e horrea in Palatio*, in Id., *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra Repubblica e medio Impero* (Roma 1988) 359 ss., in particolare la disposizione delle *cellae* in una delle 'ville' cittadine di fine repubblica 361 s.; si tenga presente anche l'inquadramento di F. Coarelli, *La casa dell'aristocrazia romana secondo Vitruvio*, in H. Geertman, J. J. De Jong, a cura di *Munus non ingratum (Symposium on Vitruvius' De Architectura, Leiden 1987)* (Leiden 1989) 178-187 [= Id., *Revixit ars. Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana* (Roma 1996) 344-359].

²⁶⁵ Rispetto al portato delle nuove forme del capitalismo antico guardate da una prospettiva storico-economica si v. D. Musti, *Per una ricerca sul valore di scambio nel modo di produzione schiavistico*, in L. Capogrossi, A. Giardina, A. Schiavone, a cura di, *Analisi marxista e società antiche* (Roma 1978) 147 ss.; F. Papi, *Condizioni teoriche dell'uso*

Guardiamo per gradi i principali sconvolgimenti dell'ordinamento romano. Molte relazioni economiche nel mondo del lavoro furono stravolte, come si evince dalla patrimonializzazione delle obbligazioni alla fine del III secolo che testimoniava il superamento delle forme più antiche di assoggettamento come quella del *nexum*²⁶⁶. In verità, i cambiamenti delle vecchie forme giuridiche furono il risultato delle rotture plebee, culminate nel compromesso Licinio-Sestio, che cercò (in particolare con la *lex Licinia de aere alieno*) di dare respiro anche agli strati proletari oppressi dalla pressione dei debiti²⁶⁷. Accanto a questa legislazione che depressurizzava i contesti sociali più marginali, appena 10 anni dopo il senato concedeva la propria *auctoritas* alla *lex Manlia* lasciando trasparire la volontà politica del

corretto di «modo di produzione schiavistico» in E. Flores, *Marxismo, mondo antico e terzo mondo* (Napoli 1979) 33 ss.; A. Carandini, *Sottotipi di schiavitù nelle società schiavistiche greca e romana*, in *Opus* 1 (1982) 195 ss.

²⁶⁶Stravolgimento delle forme arcaiche determinato anche dalle esigenze belliche che nel IV sec. a.C. raggiungevano il culmine con le guerre sannitiche, perché la continua sottomissione di manodopera 'interna' comprometteva la tenuta dei fronti aperti nell'Italia centromeridionale. Sul punto v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 128 ss. In particolare, Capogrossi sostiene la tesi secondo cui «... nel IV sec. a.C. queste forme, se mai furono praticate in massa dai Romani, vennero progressivamente meno in parallelo alla grande modernizzazione della società romana allora iniziata» (p. 122). Tuttavia, in storiografia sono state avanzate anche autorevoli opinioni che inquadravano le trasformazioni del modo di produzione antico con passaggi più gradualisti, ritendendo la sopravvivenza delle forme di subordinazione più antiche almeno fino alla Seconda guerra punica. Si v. F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù Roma*, ora in Id., *Diritto e società nell'antica Roma* (Roma 1979): «Queste considerazioni rafforzano la tesi secondo la quale la schiavitù in antico non era diffusa in Roma ed anzi in casi del tutto eccezionali...I rilievi sul diritto primitivo confermano questa opinione e la sua logica conseguenza, che il fenomeno della schiavitù per causa di guerra venne diffondendosi nel IV secolo e più propriamente alla fine di esso» 147. Sulla persistenza delle più antiche forme di sfruttamento del lavoro subordinato v. P. W. De Neeve, *Colonus. Private Farm-Tenancy in Roman Italy during the Republic and the Principate* (Amsterdam 1984) 125 s.

²⁶⁷ Uno dei momenti concitati dell'organizzazione della plebe finalizzata a combattere l'ingiustizia sociale prodotta dalla riduzione in schiavitù è offerta da Livio, Liv. 2.23.6. *Id cumulatam usuris primo se agro paterno auitoque exuisse, deinde fortunis aliis; postremo uelut tabem pervenisse ad corpus; ductum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam esse*. Non è scontato l'uso del termine *ergastulum*, sembra infatti un anacronismo dello storico che per lasciare intendere un luogo di prigionia dove venivano rinchiusi e torturati gli 'indebitati' ha trasportato indietro nel tempo la considerazione dell'*ergastolo* della villa romana. Sull'inquadramento storico (495 a.C.) del passo si v. R. M. Ogilvie, *A Commentary on Livy* cit. 296 ss.

ceto ‘aristocratico’ di ricavare profitti dal commercio di schiavi, che prendeva forma agli inizi del IV sec.²⁶⁸.

Tuttavia, il superamento definitivo della ‘schiavitù per debiti’ avvenne solo nel 326 a.C. con la *lex Poetelia Papiria de nexis*, che di fatto registrava l’evidente trasformazione della forza lavoro: prima costituita principalmente da clienti e dai sottoposti per l’indebitamento²⁶⁹, successivamente composta esclusivamente da schiavi di guerra²⁷⁰.

Pertanto, senza voler ripercorrere il dibattito sulla centralità dell’impiego degli schiavi nell’economia romana tra III e II sec. a.C.²⁷¹, siamo portati a sostenere che, nonostante le particolarità territoriali – difficoltà di comunicazione, presenza di comunità cittadine (e di *fora*, *conciliabula*, *vici*...) ancorate a forme di lavoro arcaiche –, la villa romana

²⁶⁸ Sul punto v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 124 s.

²⁶⁹ Riguardo agli istituti giuridici con cui si declinavano le forme di assoggettamento si v. F. Serrao, *Diritto privato. Economia e società nella storia di Roma I* (Napoli 1984) 50 ss.; R. Cardilli, *Leges fenebres ‘ius civile’ ed ‘indebitamento’ della plebe: a proposito di Tac. Ann. 6.16.1-2* in C. Russo Ruggero, a cura di, *Studi in onore di A. Metro I* (Milano 2009) 389-390. Nel II capitolo, v. *supra* 79 ss., si è osservato con maggiore attenzione alcune forme di ‘lavoro coatto’ in età arcaica assimilabili alle corvée; v. A. Storchi Marino, *Schiavitù e forme di dipendenza* cit. 189 s.

²⁷⁰ In relazione all’inquadramento storico della legge v. G. Urso, *La lex Poetelia Papiria de nexis e la data della battaglia di Caudio*, in *Rendiconti dell’Istituto lombardo* 130 (1996), 113-120. Invece per quanto riguarda alcune considerazioni che riguardano le modifiche strutturali delle relazioni economiche v. L. Peppe, *Riflessioni intorno all’esecuzione personale in diritto romano*, in *Annali del Seminario Giuridico* 53 (2009) 115-162.

²⁷¹ Si tenga presente sul punto le considerazioni di A. Marcone, *Storia dell’agricoltura romana. Dal mondo antico all’età imperiale* (Roma 1997) 123 ss. Rispetto ad un ridimensionamento considerevole dell’impiego della schiavitù, nel senso di una conservazione considerevole della piccola proprietà, propendono A. Kahane, L. Murray, J. Ward Perkins, *The Ager Veientanus* in *PBSR*. 36 (1968) 1-218. Una ricognizione archeologica riguardo all’agro veiente, che sembra riconfermare le tesi della ‘Scuola inglese’, la si trova in P. Liverani, *L’Ager Veientanus in Età Repubblicana* in *Papers of the British School at Rome*, 52 (1984) 36-48. Ci sentiamo più vicini a quanto invece rilevato dalla ‘Scuola italiana’ rispetto alle indicazioni archeologiche che testimoniano un evidente cambiamento – anche se solo in parte – nella (ri)definizione di alcuni territori, sul punto v. M. Celuzza, E. Regoli, *La valle dell’Oro nel territorio di Cosa. Ager Cosanus e Ager Veientanus a confronto* in *Dialoghi di archeologia* 1 (1982) 31-62; organizzate in modo organico e sistematico da Carandini rispetto alla definizione dei rapporti di produzione dominanti v. A. Carandini, *La villa romana* cit. 110 ss.

rappresentò il modello di sviluppo trainante dell'economia mediterranea²⁷², la quale sussunse nella propria organizzazione del lavoro – fondata su cicli stagionali – anche altre e diverse categorie di subordinazione (come il bracciantato agricolo). Pertanto, la ‘persistenza’ dell’impiego di lavoro libero dovrà essere interpretato come una delle categorie strutturali delle *villae* assimilato e rimodulato nell’impresa agricola²⁷³. Infatti, soprattutto per il business dell’olio e del vino, le unità di schiavi della villa (che potremmo definire in termini marxiani come ‘capitale costante’, quindi come ‘macchine’ impiegate nell’organizzazione del padrone) semplificavano i processi produttivi creando plus-lavoro. Tuttavia, quando costituivano la totalità del bacino della forza lavoro, potevano essere un costo eccessivo per i ricavi di impresa: il surplus si sarebbe conseguito attraverso il raggiungimento di un equilibrio tra schiavi e lavoratori stagionali impiegati per intervalli di produzione precisi²⁷⁴. A questo si aggiunga che la piccola proprietà non scomparve mai – in particolare in Campania –, contribuendo alla realizzazione di un tessuto economico molto variegato. Con molta probabilità la piccola proprietà, almeno sotto il profilo funzionale, fu assorbita nell’organizzazione del ‘latifondo’ che permetteva ai piccoli

²⁷² In tale circostanza ci preme sottolineare che il detonatore di quest’enorme ristrutturazione economica di molti territori romanizzati a partire dal III sec. a.C., era costituito principalmente dall’enorme massa di schiavi che arrivò nel mercato romano grazie alle conquiste italiche, prima, e mediterranee, dopo. Sul punto v. E. Gabba, *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico* (Milano 1988) 217 ss. [= Id., *Il nuovo libro di M.I. Finley sulla schiavitù antica*, in *Athenaeum* 60 (1982) 276-281].

²⁷³ Le linee generali di questa commistione tra lavoratori liberi e schiavi sono definite da A. Marcone, *Storia dell’agricoltura romana* cit. 135 ss.

²⁷⁴ Sul punto sono esplicitivi gli ‘appunti’ di Varrone, *de re rust.* 1.17.1-3. *Quas res alii dividunt in duas partes, in homines et adminicula hominum, sine quibus rebus, colere non possunt, alii in tres partes instrumenti genus vocale et semivocale et mutum: vocale, in quo sunt servi, semivocale, in quo sunt boves, mutum, in quo sunt plaustra. Omnes agri coluntur hominibus servis liberis aut utrisque: liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie aut mercennariis, cum conducticiis libeorum operis, res maiores, ut vindemias, ac faensisicia, administrant iique quos obaeratos nostri vocitarunt et etiam nunc sunt i Asia atque Aegypto et Illyrico conplures.*

agricoltori di trovare nello sfruttamento intensivo della terra un'occasione di integrazione al proprio reddito²⁷⁵.

Queste le premesse materiali che determinarono l'uso delle declinazioni tecniche del diritto privato romano per organizzare i rapporti di lavoro libero, principalmente adoperato nelle due forme della *locatioconductio operis* (l'affidamento di un'operazione specifica a un appaltatore esterno) e la *locatioconductio operarum* che corrispondeva proprio all'assunzione di braccianti agricoli (giornalieri?) nelle raccolte più impegnative²⁷⁶.

3.4 Ancora sul rapporto tra sistema contenitivo e strutture produttive.

La prospettiva investigativa emersa nel II capitolo ha permesso di sottolineare una connessione tra l'evoluzione di alcuni ambienti 'urbani' con

²⁷⁵ «La piccola proprietà non era nelle condizioni di produrre un surplus come la villa perché era costretta a mantenere il massimo di forza-lavoro anche nei periodi di stasi produttiva. Il contadino che non aveva un surplus da vendere sul mercato aveva comunque un surplus di lavoro da offrire. Alla villa invece, secondo i calcoli di Rathbone, era necessario il 28% di lavoro libero accessorio» così in A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana* cit. 135. Accanto alla piccola proprietà il panorama agrario si circondava anche di ville di media grandezza, distanti dalle forme della *villa perfecta* che rappresentava l'orizzonte della nuova economia. Un esempio concreto di questa realtà è rinvenibile nel Vesuviano precisamente nella località Villa Regina a Boscoreale, sul punto si v. S. De Caro, *La Villa rustica in località villa regina a Boscoreale* (Roma 1994) *passim*. La 'nota introduttiva' di Zevi chiariva proprio la persistenza strutturale della piccola e media proprietà in contesti economici sviluppati, come quello di Pompei e Ercolano, cfr. F. Zevi, *Nota introduttiva: storia e tutela del territorio pompeiano* in *La Villa rustica* cit. 5-13.

²⁷⁶ Si v. E. Lo Cascio, *La proprietà della terra* cit. 271. Capogrossi parla più in generale di questo bacino di forza lavoro come *operarium copia* v. L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini* cit. 130. La valutazione dell'impiego di lavoro libero argomentato da Varrone (Var. *de r.r.* 1.17.27) ritorna in Columella circa un secolo dopo v. Colum. 1.7. *in his regionibus, quae gravitate caeli solique sterilitate vastantur...* Il reperimento di forza lavoro disponibile doveva essere condotto sempre attraverso una scelta razionale delle risorse perché tutto ciò che fuoriusciva dalla proprietà della villa costituiva un costo da supportare. Inoltre, è possibile che il ricorso al lavoro libero sia diminuito nel corso del I sec. a.C. quando la concentrazione del latifondo crebbe rinforzando gli appalti di produzione, sul punto si v. A. Carandini, *Schiavi in Italia* cit. 40 ss. Per un ragguaglio del nucleo giuridico e dei problemi di questi specifici contratti R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'*. *Giurisprudenza romana e tradizione romanistica* (Napoli 1999) 28 ss.

le strutture sociali della produzione. Non è stato difficile individuare i legami tra la necessità della comunità di scavare le pietre essenziali per la costruzione della città e la ‘conversione’ successiva delle stesse *luatumiae* in prigioni di massa. Rimodulazione di luogo giustificata forse sulla base di una prassi (o della memoria storica della stessa), ricordata negativamente dalla tradizione²⁷⁷ perché legato ad ingiustizia della Tirannia. La storia delle cave di pietra romane, come delle prigioni servili, pongono in risalto la dialettica tra tecniche di controllo e relazioni sociali²⁷⁸. Pertanto, l’obiettivo di

²⁷⁷ Cfr. *supra* 70 ss.

²⁷⁸ La suggestione – sferzata con il solito sarcasmo – di Marx rispetto alla progressiva ‘rincorsa’ tra crimine e controllo, induce a riflettere pragmaticamente sugli apparati di poteri intesi come prodotto di spinte materiali, piuttosto che risultati di elaborazioni teoriche calate deduttivamente nei contesti sociali: «Un filosofo produce idee, un poeta poesie, un pastore prediche, un professore manuali ecc. Un delinquente produce delitti. Se si esamina più da vicino la connessione che esiste tra quest’ultima branca di produzione e l’insieme della società, ci si ravvede da tanti pregiudizi. Il delinquente non produce soltanto delitti, ma anche il diritto criminale, e con ciò anche il professore che tiene lezioni sul delitto criminale, e inoltre l’inevitabile manuale, in cui questo stesso professore getta i suoi discorsi in quanto “merce” sul mercato generale. Con ciò si verifica un aumento della ricchezza nazionale, senza contare il piacere personale, come [afferma] un testimone competente, il professor Roscher, che la composizione del manuale procura al suo stesso autore. Il delinquente produce inoltre tutta la polizia e la giustizia criminale, gli sbirri, i giudici, i boia, i giurati ecc.; e tutte queste differenti branche di attività, che formano altrettante categorie della divisione sociale del lavoro, sviluppano differenti facoltà dello spirito umano, creano nuovi bisogni e nuovi modi di soddisfarli. La sola tortura ha dato occasione alle più ingegnose invenzioni meccaniche e ha impiegato, nella produzione dei suoi strumenti, una massa di onesti artefici. Il delinquente produce un’impressione, sia morale sia tragica, a seconda dei casi, e rende così un “servizio” al moto dei sentimenti morali ed estetici del pubblico. Egli non produce soltanto manuali di diritto criminale, non produce soltanto codici penali, ma anche arte, bella letteratura, romanzi e perfino tragedia, come dimostrano non solo *La colpa* del Müllner e *I masnadieri* dello Schiller, ma anche *l’Edipo* e *il Riccardo III*. Il delinquente rompe la monotonia e la banale sicurezza della vita borghese. Egli preserva così questa vita dalla stagnazione e suscita quell’inquiete tensione e quella mobilità, senza la quale anche lo stimolo della concorrenza si smorzerebbe. Egli sprona così le forze produttive. Mentre il delitto sottrae una parte della popolazione in soprannumero al mercato del lavoro, diminuendo in questo modo la concorrenza tra gli operai e impedendo, in una certa misura, la diminuzione del salario al di sotto del minimo indispensabile, la lotta contro il delitto assorbe un’altra parte della stessa popolazione... Le influenze del delinquente sullo sviluppo della forza produttiva possono essere indicate fino nei dettagli. Le serrature sarebbero mai giunte alla loro perfezione attuale se non vi fossero stati ladri? La fabbricazione delle banconote sarebbe mai giunta alla perfezione odierna se non vi fossero stati falsari? Il microscopio avrebbe mai trovato impiego nelle comuni sfere commerciali (vedi il Babbage) senza la frode nel commercio? La chimica pratica non deve forse altrettanto alla falsificazione delle merci e allo sforzo di scoprirla quanto all’onestà sollecitudine per il progresso della produzione? Il delitto, con i mezzi sempre nuovi con cui

‘politica-criminale’ della conservazione dei rapporti di potere sembra essere un fine perseguito attraverso l’adattamento continuo di contesti già sperimentati in altre circostanze.

Questa ‘bussola cognitiva’ può orientarci a riassumere alcuni aspetti di questo capitolo che riguardano la genesi degli *ergastula*. Infatti, non si può sottovalutare la stessa connessione tra premesse economiche e la nascita di tecniche disciplinanti. In particolare ci riferiamo ai rapporti tra l’espansione del mercato di schiavi economici e l’esigenza di organizzare un sistema di sicurezza capace di contenere e controllare i servi per evitare che la concentrazione nei cicli economici più importanti potesse generare problemi di ordine pubblico²⁷⁹. Queste condizioni contribuirono all’evoluzione di nuove e più sofisticate tecniche di contenimento²⁸⁰.

dà l’assalto alla proprietà, chiama in vita sempre nuovi modi di difesa e così esercita un’influenza altrettanto produttiva quanto quella degli scioperi sull’invenzione delle macchine. E abbandoniamo la sfera del delitto privato: senza delitti nazionali sarebbe mai sorto il mercato mondiale? O anche solo le nazioni? E dal tempo di Adamo l’albero del peccato non è forse in pari tempo l’albero della conoscenza? Il Mandeville, nella sua *Fable of the Bees* (1705), aveva già mostrato la produttività di tutte le possibili occupazioni ecc., e soprattutto la tendenza di tutta questa argomentazione: “Ciò che in questo mondo chiamiamo il male, tanto quello morale quanto quello naturale, è il grande principio che fa di noi degli esseri sociali, è la solida base, la vita e il sostegno di tutti i mestieri e di tutte le occupazioni senza eccezione... è in esso che dobbiamo cercare la vera origine di tutte le arti e di tutte le scienze; e... nel momento in cui il male venisse a mancare, la società sarebbe necessariamente devastata se non interamente dissolta”. Sennonché il Mandeville era, naturalmente, infinitamente più audace e più onesto degli apologeti filistei della società borghese» si v. K. Marx, *Teorie sul plusvalore I* (Roma 1961) 582 s. [= in C. Pennavaja, a cura di, K. Marx, F. Engels, *Opere complete XXXIV* (Roma 1979) 416 s.]

²⁷⁹ Si v. A. Schiavone, *Spartaco, le armi, l’uomo* (Torino 2011) 76 ss. che riporta numerose critiche all’impostazione, forse estremamente dogmatica che Marx fece delle rivolte degli schiavi alla fine della repubblica. Su questo tipo di considerazioni v. A. Guarino, *Spartaco: analisi di un mito* (Napoli 1979) 13 ss.; B. Strauss, *La guerra di Spartaco*² (Roma-Bari 2011) 13 ss. J.C. Dumont, *Servus* cit. 161 ss. Della letteratura più datata si v. J.P. Mahaffy, *Slaves wars against Rome*, in *Hermathena* 9 (1896) 167-182; O. Schambach, *Der italische Sklavenaufstand 74-71* (Berlino 1872) *passim*; K. Bücher, *Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143-129 v. Chr.* (Frankfurt s. M. 1874) *passim*.

²⁸⁰ Come anticipato nel II cap. (v. *supra* 85 ss.) la Scuola di Francoforte ha dato vita a numerosi studi che hanno messo in connessione le premesse materiali dei sistemi sociali e l’evoluzione dei sistemi di controllo. In particolare sul punto si v. M. Foucault, trad. it., *Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971-1972)* (Milano 2019) 113 s. In questa lezione (19.1.1972) il filosofo francese cerca di cogliere la nascita centralizzata delle forme di controllo attraverso la creazione dei moderni apparati di polizia in relazione alle nuove esigenze sociali che nascevano nelle capitali europee. Il riferimento non è

Pertanto, risulta doveroso indagare i legami nei processi produttivi della villa, avendo presente i bisogni di sicurezza che nascevano nei luoghi di lavoro anche per mantenere alto il livello di produttività dei singoli schiavi, perché gli stessi, quando non sorvegliati adeguatamente, non garantivano la stessa produttività dei lavoratori stagionali, intenti a conservare con prestazioni ad elevati standard di produttività la propria posizione nel mercato della forza lavoro libera. La catena di comando che avrebbe dovuto garantire lo svolgimento delle operazioni aveva il suo cardine, come anticipato, nella figura del *vilicus*, lo schiavo-fattore²⁸¹.

In ragione a quanto fin qui sostenuto si menzionano i risultati della ricerca di Marcone che esalta le esigenze di controllo dell'impresa agricola romana: «molto dipendeva dalla possibilità di un'efficace sorveglianza e di realizzare un'organizzazione simile a quella di una caserma»²⁸².

pertinente con le ricerche che affrontano la ricostruzione dei contesti dei sistemi del diritto romano, tuttavia siamo dell'idea che questa comparazione diacronica permette di recuperare un orientamento investigativo che esalta alcune connessioni fondamentali tra i tessuti economici e le esigenze istituzionali. Sugli orizzonti diacronici, soprattutto intrisi dei risultati raggiunti dalle scuole eretiche marxiste, si v. l'impostazione di E. Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari* (Bologna 2010) 139 ss.; l'immagine dell'«anacronismo sorvegliato», potrebbe essere una chiave di lettura per affrontare con rigore questi sforzi intellettuali; v. Id. *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi* in M. Brutti, A. Somma, a cura di, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico* (Frankfurt am Main 2018) 551-570. Non si possono tralasciare le avvertenze critiche poste da Cascione rispetto alle approssimazioni comparative, critiche che hanno il solo intento di aggiungere maggiore complessità a questi (fecondi quando scientificamente solidi) intenti di ricerca, sottolineando gli enormi rischi che si nascondono nei percorsi che provano a guardare il passato con gli occhi del presente, sul punto v. C. Cascione rec. E. Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari* (Bologna 2010) in *Iura* 62 (2014) 464-478 (spec. 475 s. e nt. 68, 477).

²⁸¹ Sulla figura centrale del *vilicus* v. l'*excursus* schematico di A. Carandini, *La villa romana* in *Storia di Roma* IV cit. 106 s.; M.E. Sergeenko, *Villicus*, in I. Biezunska Malowist, a cura di, *Schiavitù e produzione nella Roma Repubblicana* (Roma 1986) 191-207 [= Id., *Vilik in Vestnik Drevnej Istorii* 4 (1956) 46-54]; C. Castello, *Sui rapporti tra 'dominus' e 'villicus' desunti dal 'De agri cultura' di Catone*, in *Atti del seminario romanistico internazionale* (Perugia 1972) 76-140.

²⁸² Si v. A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana* cit. 142. Si v. anche D. Foraboschi, *Dinamiche e contraddizioni economiche alla fine della repubblica* in E. Gabba, A. Schiavone, a cura di, *Storia di Roma* II/1 (Torino 1990) 809-830; D. Rathbone, *Agriculture in the 'ager Cosanus'*, in *JRS*. 71 (1981) 10-23.

A questo ordine di problemi rispondevano gli *ergastula* ovvero le *sedes custodiae* (Colum. 11.1), messi in evidenza nelle nostra casistica all'inizio del capitolo, interrati oppure posti all'interno della villa come 'foresterie servili'. Gli ergastoli potevano essere luoghi di punizione o detenzione e quando si sostanziano in luoghi di prigionia erano sorvegliati dall'*ergastularius*²⁸³.

Il disciplinamento del lavoro, realizzato anche con una ferra 'catena di montaggio', legava gli schiavi agli obiettivi dell'impresa e contribuiva al funzionamento dell'organizzazione sociale. Tuttavia, il sistema di produzione (rurale e urbano) non era di per sé sufficiente a garantire l'efficienza delle relazioni produttive. Infatti, la violenza esercitata dai capisquadra o dai villici, differenziati (orizzontalmente e verticalmente) dagli schiavi impiegati materialmente nella raccolta o nella lavorazione dei prodotti, contribuivano a reprimere le istanze che potevano rallentare l'economia dei processi di lavoro²⁸⁴. Inoltre, al di là della repressione cinetica

²⁸³ V. A. Carandini, *Schiavi in Italia* cit. 63. Il termine ha assunto un impiego specifico, ma è indicativo di una figura (che potrebbe essere anche semplicemente un *vilicus*) addetto alla sicurezza della villa. Sul punto si v. R. Étienne, *Rescherches sur l'ergastule* cit. 255.

²⁸⁴ L'intermediazione con i 'lavoranti' e , il controllo dei campi, come compiti affidati a schiavi di 'fiducia' che avevano una stretta relazione con il padrone anche sulla base di conoscenze tecniche (che possano essere sia agrarie che organizzative-manageriali, v. A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo 'manager' in Roma antica II sec. a.C - II sec. d.C.* [Milano 1984] 37 ss.) possiamo concepirla come un elemento invariante anche di altre esperienze storiche moderne, si v. W. D. Phillips jr., *Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade* (Manchester 1985) 131 ss. In contesti completamente differenti, soprattutto sotto il profilo giuridico perché in età antica e nell'ordinamento romano la schiavitù era disciplinata e tutelata dagli istituti giuridici (pubblici e privati), si riscontrano alcune somiglianze con alcuni ambienti illeciti connotati da rapporti di subordinazione servile si v. M. Simonazzi, *Nuove e antiche forme di schiavitù. Un'introduzione*, in M. Simonazzi, T. Casedei, a cura di, *Nuove e antiche forme di schiavitù* (Napoli 2018) 9-22; S. Spuntarelli, *Diritto e rovescio nell'amministrazione italiana delle città contemporanee* in *Nuove e antiche forme di schiavitù* cit. 211 ss.; R. Filhol *Du « caporale » au « caponero »*. *L'intermédiation de main-d'œuvre agricole migrante en Italie du Sud* in *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines* 129/1 (2017) 1-22; M. McBritton, *Lavoro in agricoltura e immigrazione*, in E. Riga, *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura* (Pisa 2015) 101-113. Le pagine di Leogrande, oltre a essere un grande esempio di giornalismo di inchiesta, restituiscono un affresco violentissimo delle nostre campagne meridionali, si v. A. Leogrande, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud* (Milano 2016) *passim*.

estriore, il mondo romano si strutturava anche con categorie sociali e ideologiche (non soltanto giuridiche) che schematizzavano e conservavano la distinzione di classe tra il mondo dei liberi e quello degli schiavi²⁸⁵. Il risultato di questa commistione (che osserveremo con maggiore attenzione nel prossimo paragrafo) creava un mondo strabiliante, si riportano le parole di Giardina che restituiscono un'immagine quasi 'distopica' della società antica: «Terre di macchine e soprattutto di uomini-macchina, Roma poteva apparire come il paese degli automi perché i suoi schiavi – nei contesti produttivi più avanzati – si muovevano e lavorano secondo i ritmi e le regole di una conduzione 'razionale', quale non si riscontrava, in uguale misura, nelle altre società antiche. A Roma, l'elemento tecnico e quello umano tendevano a compenetrarsi e gli uomini potevano assumere le sembianze di macchine dotate di spirito»²⁸⁶.

3.5 La repressione romana: organismo complesso tra 'pubblico' e 'privato'.

Nel corso del nostro studio è emerso in diverse occasioni²⁸⁷ la complessa ontologia del controllo sociale nell'esperienza giuridica romana. Apparentemente istituti di origine diversa contribuivano realizzare uno specifico reticolo normativo istituzionale e sociale²⁸⁸.

²⁸⁵ Cfr. P. Veyne, *La società romana* cit. 94 ss.; A. Schiavone, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce*, in M. Moggi, G. Cordiano, a cura di, *Schiavi e dipendenti* cit. 121 ss..

²⁸⁶ Si v. A. Giardina, *L'Italia romana* cit. 194.

²⁸⁷ Si rimanda a quanto detto a proposito della costruzione dei *mores*, si v. *supra* 24 ss. e alle connessioni evidenziate tra pene e strutture produttive si v. *supra* 85 ss.

²⁸⁸ Si richiamano qui le considerazioni riguardanti le comparazioni diacroniche esposte per il paragrafo precedente. In tal sede è opportuno richiamare quanto detto da Foucault, si v. M. Foucault, *Teorie e istituzioni penali* cit. 103 s., nell'analisi dei mezzi (e inevitabilmente delle strategie) usati per scompaginare e superare l'antica repressione feudale. Ancora una volta il risultato, chiaramente agognato dalle nuove forze economiche nascenti, si ebbe attraverso la forza poliziesca (nella circostanza citata dallo studioso francese, quella della rivolta dei 'Piedi scalzi') 'privata', della differenziazione fiscale, la formazione di una volontà politica statale che escludeva nei fatti la soggettività politica della monarchia. In una diversa lezione, 26 gennaio 1972, M. Foucault, *Teorie e istituzioni penali* cit. 123, l'a.

A partire dall'esperienza arcaica, i principi normativi cristallizzati nei *mores* individuavano una dimensione normativa (etica, religiosa, 'privatistica' e 'pubblicistica'...) enormemente performativa, che riusciva a irradiare completamente ogni relazione sociale (in modo autonomo) attraverso una 'costituzione materiale'²⁸⁹ che si trasferiva moltiplicandosi di 'occhio in occhio'. Infatti, gli aggregati sociali di piccola scala riescono a sviluppare dei meccanismi autoregolatori²⁹⁰ che risultano essere assolutamente pervasivi, riuscendo a normalizzare continuamente le condotte, adoperando i singoli individui come centri di ricezione e di promanazione dei valori dominanti salvaguardati dalle norme della collettività. Questa continua ricerca del rigore etico, motore del disciplinamento dei singoli, venne in seguito attratta in età repubblicana (quando la società romana era attraversata da maggiori complessità economico-sociali) all'interno del sistema giuridico con il lavoro dei censori²⁹¹. Questa magistratura rappresentò il punto di congiunzione tra principi etico-normativi e istituti giuridici. Tuttavia l'ambito 'pubblicistico' (che individuava la sostanza del potere e le relazioni tra gli apparati costituzionali e gli individui) non esauriva il labirinto delle discipline che si espandevano e confondevano vicendevolmente. Esistevano nell'ambito della dimensione privata altri centri di potere, come la famiglia, che avevano una rilevanza enorme ai fini

pone in risalto gli aspetti diversificati delle discipline repressive (nel sistema mercantile maturo di XVII sec.), attraverso la declinazione degli 'effetti': strategico; giurisdizionale (in relazione alle decisioni); economico; istituzionale.

²⁸⁹ Sui meccanismi di formazione del *mos* e in relazione alla riproducibilità del comportamento si v. *supra* 26 ss.

²⁹⁰ La distinzione tra contesti in cui operavano istituzioni addette al controllo e comunità che si fondavano su meccanismi di autocontrollo è presente in C. Cascione, *Polizia, giurisdizione, corruzione* cit. 189 ss. Indagine condotta anche da Fuhrmann, in C.J. Fuhrmann, *Policing Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order* (New York 2012) 21 ss.

²⁹¹ Sul punto v. G. Zecchini, *Ideologia sontuaria romana* in *MEFRA*. 128/1 (2016) anche on line <https://journals.openedition.org/mefra/3168>; G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. Giardina, A. Schiavone, a cura di, *Società romana e produzione schiavistica III* (Bari-Roma 1981) 1-14; E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I secolo a.C.*, in *RSI*. 93 (1981) 541-558.

del controllo sociale. Gli ambienti domestici non servivano soltanto a insegnare e riprodurre (sul piano materiale e psico-pedagogico) schemi sociali, ma costituivano veri e propri nuclei di ‘potere giurisdizionali’ (*consilium domesticum*) capaci di impartire sanzioni ‘esecutive’²⁹². Pertanto, l’azione del *pater familias* e dei parenti nei confronti dei sottoposti che si erano macchiati di condotte degne di riprovazione sociale era una conseguenza necessaria per evitare che l’onta causata dal colpevole si riflettesse su tutta la famiglia. Anche in questa circostanza parlare di ‘giurisdizione’ (eventualmente parallela, concorrente... con quella pubblica) ci sembra forviante: «il problema, non è di vagliare se il *pater familias* avesse o meno una giurisdizione distinta... piuttosto di verificare come il nucleo familiare, che volesse identificarsi con i valori generalmente condivisi dalla comunità cittadina, in quanto assunti a base del suo ordinamento, si rapportasse rispetto alla condotta dei suoi membri, che fosse in contrasto con gli stessi e che, perciò, rischiasse di coinvolgere nel giudizio di riprovazione sociale l’intero gruppo familiare»²⁹³. Risulta chiaro come il disciplinamento del *consilium domesticum*, rivolto all’interno del gruppo familiare (‘special preventivo’) e, indirettamente, alla collettività collettività (‘general preventivo’), è raggiunto attraverso ‘procedure’ e ‘istituti’ che spaziano continuamente in ambienti normativi non sempre giuridici.

Tale commistione rimane evidente in molti altri aspetti del sistema romano, e anche nell’ambito del mondo servile è evidente che il controllo si materializzava con la presenza di forze di diversa natura. Le considerazioni di Cascione in tal senso si focalizzano su un aspetto particolare del sistema

²⁹² Si v. F. De Martino, s.v. «Famiglia» in *NNDI*. VII (Torino 1961) 44; A. Balducci, *Intorno al iudicium domesticum*, in *AG*. 190 (1976) 69 ss.; A. Ruggero, *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *Soliditas. Scritti in onore di A. Guarino IV* (Napoli 1984) 1593 ss.; N. Donadio, «*Iudicium domesticum*», *riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla «patria potestas»* in *Index* (2012) 175-195; C. Russo Ruggeri, *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1.7.24*, in *SDHI*. 75 (2009) 515-534.

²⁹³ Così conclude Donadio, si v. N. Donadio, «*Iudicium domesticum*» cit. 194.

schiavistico romano che riguardano la solidità e la sicurezza del mercato degli schiavi²⁹⁴. Nell'ambito di questo sistema di produzione l'interazione tra 'poteri' privati – come nel mantenimento della disciplina nella catena di produzione²⁹⁵ – e apparati pubblici era molto evidente. Un caso specifico in tal senso evocativo di questa dimensione è rappresentato dal *fugitivarius*, specializzato nella ricerca dei servi fuggiti²⁹⁶.

²⁹⁴ «These forms obviously differed greatly from one period to the next. It is then a question of evaluating in what way and to what extent and since when) the Romans considered 'legal' the exercise of truly criminal repression. I here intend the term legal in the sense of pertaining to the category of *ius* as consistent with that idea of rationality o which our conception of Roman law refers almost automatically and not whitout some measure of (over) simplification, prticularly in relation to other anciet cultures» v. C. Cascione, *Roman Delicts and Criminal Law. Theory and Practice*, in T. A. J. McGinn, ed., *Obligations in Roman Law. Past, Present, and Future*⁴ (Ann Arbor 2015) 268. Cascione coglie la complessità dei fenomeni di controllo (sul punto sono interessanti l'evoluzione/accostamento dei censori ai vecchi 'tribunali familiari' per il monitoraggio delle condotte sociali-morali, v. C. Cascione, *Roman Delicts and Criminal Law* cit. 282 ss.) e la relativa sussunzione in strutture giuridico-razionali proprie del *ius*. Tali considerazioni sono richiamate nelle prima pagine di Id., *Polizia, giurisdizione, corruzione* cit. 187. Un impianto di ricerca che impegnava Cascione già in *Tresviri capitales* cit. 120, in particolare quando cercando di cogliere la distinzione tra repressione e giurisdizionalizzazione delle attività di controllo ne illumina le molteplici interazioni. Si v. quanto detto nel II cap. v. *supra* 93 ss.

²⁹⁵ Il riferimento è alle intere partizioni delle gerarchie della villa descritta in modo schematica da Carandini, si v. A. Carandini, *Schiavi in Italia* cit. 35, aiutanti del *villicus* addetti alla sorveglianza – custodi di uomini e cose – erano *ostiarii*, *atrienses*, *ergastularii*, *custodes*, *promi*, *cellarii*... Gli *ergastularii* erano addetti alla sorveglianza delle celle dove erano accasermati gli schiavi (v. J. Carlsen, *Villici and Roman estate managers untill AD. 284* [Roma 1945] 121 ss.). In letteratura spesso con lo stesso sostantivo si sono indicati anche gli schiavi prigionieri, v. Amm. 14.11.33. ... *Eunus quidam ergastularius servus eluctavit in Sicilia fugitivos. Quam multi splendido loco nati eadem rerum domina conivente Viriathi genua sunt amplexi vel Spartaci?*. Si tengano presente le indicazioni del *Thll.* s. v. «*Ergastularius*» V 756.

²⁹⁶ La figura è stata ampiamente studiata da C. Cascione, '*Fugitivarii*' a caccia di schiavi in *Roma antica*, in F. M. D'Ippolito, a cura di, *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi I* (Napoli 2007) 502-522. Si v. i rilievi dell'autore rispetto alle diverse declinazione dell'aggettivo sostantivato (507 ss.) in particolare rispetto alle considerazioni che in letteratura sono emerse dall'esegesi del passo di Ulpiano D. 19.5.18 (Ulp. 30 *ad ed.*) che non lo inquadravano propriamente come 'detective'. Diversamente la storiografia moderna si è espressa sulla funzione e sul ruolo degli 'acchiappa-schiavi' partendo dallo studio di un passo delle *Pauli Sententiae* (1.6a.1). Per un ragguaglio rapido dell'uso di *fugitivarius* si v. H. E. Dirken, *Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum* (Berolini 1827) 394, *s.h.v.*; Ae. Forcellini, *s.v.* «*Fugitivarius*» in *Lexicon Totius Latinitatis II* cit. 553 s. L'uso della terminologia che disegna maggiormente la professione di questa specie di 'cacciatori di taglie' è raccolta in E. Grupe, *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae II* (Berolini 1933) 948, *s.h.v.* Recepita secondo Cascione (510) in P. G .W. Glare, *Oxford*

La fisionomia di questi cacciatori di schiavi ricostruita dalla letteratura recente²⁹⁷ restituiscono la figura di uomini ambigui immischiati in operazioni e ambienti criminali e, come dimostrano le prescrizioni del Codice Teodosiano²⁹⁸, spesso in accordo con gli stessi fuggitivi per garantire loro la libertà dietro compenso. Tuttavia, il caso dei *fugitivarii* riesce a marcare ancora di più la commistione tra poteri pubblici e interessi ‘privati’²⁹⁹: lo sviluppo di questo settore rappresentava un’integrazione delle componenti strutturali del sistema istituzionale romano e al contempo testimoniava la limitatezza degli apparati di controllo quand’anche specializzati, come il

Latin Dictionary III (Oxford 2004) 743, *s.h.v.* Si v. anche *s.v.* «*Servus*» in W. Smith, C. Anthon, a cura di, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities* (New York 1857) 884.

²⁹⁷ Operavano nei bassifondi, nei luoghi di prostituzione e negli agglomerati marginali dei centri urbani, cercavano di recuperare le tracce dei fuggitivi anche attraverso informatori che abitavano i luoghi nei pressi dei mercati o dei luoghi di lavoro, sul punto v. D. Daube, *Slave-Catching*, in *Jur. Rev.* 64 (1952) 12-28 [= in D. Cohen, D. Simon, *Collected Studies in Roma Law* (Frankfurt a. M. 1991) 501-517]; G. Poma, «*Servi fugitivi*» e *schiavi magistrati in età triumvirale*, in *Index* 15 (1987) spec. 160, 149-174; si veda nella storiografia recente il lavoro Y. Rivière, *Le cachot et es fers* cit. 328 ss. Inoltre, riguardo alla specializzazione delle manzioni che affollavano le case delle famiglie più ricche, Franciosi ha ipotizzato che questi uomini loschi potevano rappresentare una voce di spesa fissa sul bilancio degli investimenti familiari, sul punto si v. F. Guizzi, *Professionisti e no: il «fugitivarius»*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz* I (Napoli, 1964) 238 s. 237-239.

²⁹⁸ V. C.Th. 10.12.1.1. *Sed et dominis priorum vindicatio competat et eadem poena, quae de ccultoribus et fugitivariis data est, unusquisque teneatur. Dat. XII kal. April Tre(iris) Val(entiniano) et Valente AA.Conss.*

²⁹⁹ La relazione di ingaggio tra il padrone e lo *slave-chatcher* era composta attraverso (macro)istituti come la *locatio conductio* ovvero il *mandatum* (anche se questo aveva natura di gratuità), descritti da C. Cascione, ‘*Fugitivarii*’ cit. 515 s. Il rapporto che si instaurava tra il committente e l’‘artigiano’ li potrebbe assimilare ai cacciatori di taglie moderni, anche se questi ultimi spesso agiscono sulla base di un ‘cauzione (pubblica) finanziaria’. In diversi paesi del continente americano sono ancora autorizzati, il riferimento principale è agli Stati Uniti, dove le difese della categoria sono prese da un’associazione che chiede una disciplina federale (perché la normativa recepita nei singoli stati si fonda principalmente sull’unico precedente stabilito dalla Corte Suprema con sentenza *Taylor v. Taintor*, 83 U.S. 366/1872, disponibile nell’archivio on line <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/83/366/>), la National Association of Fugitive Recovery Agents [NAFRA.], e il mercato è alimentato anche da siti che possono indicare il percorso professionale, le norme di ogni stato, e l’addestramento di particolari ‘eroi del mestiere’ (v. <https://www.bountyhunteredu.org/>). L’identikit del moderno cacciatore di taglie è tracciato nel reportage di v. A. Marinelli, fotografie a cura di C. Vannucci, *Storia di un cacciatore di taglie newyorkese del XXI secolo* in *Corriere della Sera* disponibile on line <https://www.corriere.it/reportage/esteri/2014/storia-di-un-cacciatore-di-taglienewyorkese-del-xxi-secolo/>.

collegio dei *tresviri capitales*³⁰⁰, che non riuscivano ad essere così pervasivi tanto da poter controllare ogni lembo del tessuto sociale in cui si generava un'ipotesi di conflitto. A ciò si deve aggiungere che il territorio, soprattutto quello di alcune comunità – quand'anche romanizzate – rimaneva non facilmente intellegibile dagli organi istituzionali (e non tutti erano dotati di forze di polizia specifiche): zone impervie, insediamenti abitativi non del tutto recepiti dagli ordinamenti municipali e coloniali, rapporti tesi con le popolazioni indigene... Per portare a termine un'operazione di pattugliamento e individuazione dei fuggitivi si dovevano conoscere prima di ogni cosa i luoghi e i 'coaguli sociali' con cui si entrava in contatto: 'lavoro di prossimità' e di indagine non sempre facile per gli ordinamenti delle società antiche³⁰¹.

Difatti, le rivolte servili scoprirono un punto debole nella tenuta dell'ordine romano in Italia, perché riuscirono ad estendere i fronti del conflitto, determinando quella condizione di emergenza che sconvolse il cuore di Roma generando la reazione dell'esercito come unica risposta istituzionale³⁰².

Intervento militare necessario, come detto, causato dalla forza inarrestabile delle rivolte, che spesso oltre a ripristinare la sicurezza dei

³⁰⁰ Per le considerazioni sistematiche sulla nascita e lo sviluppo della magistratura si v. C. Cascione, *Tresviri capitales* cit. 114 ss.

³⁰¹ Sul punto la ricognizione di C.J. Fuhrmann, *Policing Roman Empire* cit. 20 ss., permette di inquadrare con particolare attenzione la sinergia tra forze dell'ordine e professionisti privati, che necessariamente sviluppava nei territori più impervi. Si rimanda, inoltre, a quanto detto in precedenza rispetto all'interazione istituzionale (e non) con i meccanismi di self-help che si sviluppavano in queste comunità distanti.

³⁰² La violenza delle rivolte servili emerge anche da quella Siciliana, capeggiata da Euno, v. K. R. Bradley, *Slavery and Rebellion, in the Roman World: 140 BC-70 BC* (Bloomington-London 1989) 35. Sul punto si v. A. Guarino, *Spartaco* cit. 49 ss. Per i moti servili si v. ancora G. Manganaro, *Ancora sulle rivolte servili in Sicilia*, in *Chiron* 13 (1983) 405-40; P. Frezza, *Secessioni plebee e rivolte servili nella Roma antica*, in *Index* 7 (1977) 95-109; J.C. Dumont, *Servus* cit. 161 ss.

territori attraverso manifestazioni di violenza ‘eccezionale’³⁰³ serviva anche a restituire ai rispettivi padroni i rivoltosi fuggitivi³⁰⁴.

Guardando gli stessi aspetti sotto un profilo giuridico, la congiunzione tra la repressione pubblica e le figure private addette al controllo è chiarita da Ulpiano:

D. 11.4.3. (Ulp. 7 *de off. proc.*). Divus Pius rescripsit eum, qui fugitivum vult requirere in praedis alienis, posse adire praesidem litteras ei daturum et, si ita res exegerit, appartorem quoque, ut ei permittatur ingredi et inquirere, et poenam eundem praesidem in eum constituere, qui inquiri non permiserit. Sed et divus Marcus oratione, quam in senatu recitavit, facultatem dedit ingrediendi tam Caesaris quam senatorum et paganorum praedia volentibus fugitivos inquirere scrutarique cubilia atque occultantium³⁰⁵.

Il passo del giurista restituisce pienamente l’identità di un ordinamento pubblico che si ibrida fortemente con il mondo dei ‘cacciatori di taglie’. Nello specifico, il brano escerpito dal VII libro *de officio proconsulis* è divisibile in due diversi momenti: il primo riguardante un rescritto del divo Pio e il secondo, riferito ad una orazione di del divo Marco, che riporta delle prescrizioni rivolte ai governatori delle province (e di fatto restituisce una dinamica istituzionale estesa a tutti gli organi imperiali) secondo cui questi ultimi avrebbero dovuto con lettera autorizzare l’ingresso dei *fugitivarii* nei fondi altrui (secondo l’orazione di Marco Aurelio, anche in

³⁰³Riguardo all’esercizio della violenza da parte di entrambe le fazioni del conflitto si v. le note di D. Salvo, *Rivolte servili e spettacolarizzazione della violenza* in *ὄρμος* 8 (2006) 93-102.

³⁰⁴ V. Aug. R.g. 25.1. *Mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum, qui fugerant a dominis I steis et arma contra rem publicam ceperant, triginta fere millia capta § I dominis ad supplicium sumenclum tralidi*, si v. i rilievi critici dell’edizione curata da L. Labruna, di A. Guarino, *Res gestae Divi Augusti*² (Milano 1968) 36 ss.

³⁰⁵ Per un inquadramento storico giurudico della fonte v. F. Arcaria, *Oratio Macri. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio* (Torino 2003) 218 ss.

terreni pubblici) e quando necessario coadiuvare le ricerche con propri ausiliari³⁰⁶.

Questo titolo dei *Digesta, De fugitivis*, che raccoglie il passo di Ulpiano è dedicato specificamente agli schiavi fuggitivi e già dal primo brano, tratto dal *libro primo ad edictum*, si disegna quella commistione di poteri e ‘istituti’ pubblici e privati a tutela della proprietà.

D.11.4.1.2. (Ulp. *lib. pr. ad edictum*). Hoc autem senatus consultum aditum etiam dedit militi vel pagano ad investigandum fugitivum in praedia senatorum vell paganorum (cui rei etiam lex Fabia prospexerat et senatus consultum Modesto consule factum), ut fugitivos inquirere volentibus litterae ad magistratus dentur, multa etiam centum solidorum in magistratus statuta, si litteris acceptis inquirentes non adiuvent.

La ricerca del fuggitivo poteva essere effettuata da un civile ovvero da un militare. Il giurista avverte che tale dispositivo era previsto già nella legge Fabia³⁰⁷, ribadita poi da un *senatus consultum* nell’anno del console

³⁰⁶ Il passo è tenuto in considerazione da C. Cascione, ‘*Fugitivarii*’ cit. 517 s. Diversamente da quanto sostenuto da Cascione, che interpreta i due momenti normativi citati da Ulpiano (il *senatus consultum* e l’*oratio Macri*) come un *unicum* disposto, si è espresso recentemente F. Arcaria, *Senatus consulta de servis fugitivis investigandis*, in P. Buongiorno, S. Lohsse, F. Verrico, a cura di, *Miscellanea senatoria* (Stuttgart 2019) 231 ss., 215-262. Arcaria, invece, ritiene che la disciplina riguarda due provvedimenti distinti. Si v. anche A. Dell’Oro, *I ‘libri de officio’ nella giurisprudenza romana* (Milano 1960) 147. Una panoramica delle catene di comando che dipendevano dai governatori è offerto da A. Dalla Rosa, *Governatori e personale amministrativo delle province proconsolari in Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano* (Bologna 2015) 50-59. Su alcuni contenuti specifici dell’*imperium* consolare che verranno successivamente assorbiti dai *praesides* si v. l’ampia trattazione di C. Masi Doria, *Spretum Imperium* (Napoli 2000) 299 ss. Invece, cfr. A. Giovannini, *Consulare imperium* (Basel 1983) 57 ss., in cui è presente una ricostruzione dei profili istituzionali del governo delle province, dalle necessità repubblicane fino alla stabilizzazione dei poteri dell’*imperium* dei governatori.

³⁰⁷ Presumibilmente, il terzo capo della *lex* contiene il primo intervento normativo (secondo la cronologia offerta da Cicerone nel I sec. a.C., subito dopo la Guerra sociale, v. Cic. *pro Rab. perd.* 3.8, v. M. Molè s.v. «*Plagio (diritto romano)*» in *NNDI. XIII* (Torino 1966) 116-121, 117; B. Santalucia, *Diritto e processo*² cit. 131, nt. 87), che disciplinava l’ingresso di poteri pubblici nelle ricerche dei fuggitivi, differenziando la fattispecie dall’altra quaestio di natura privata (*lance licioque*), v. F. Arcaria, *Senatus consulta de servis fugitivis*

Modesto³⁰⁸, che prevedeva per chi si metteva sulle tracce dei fuggitivi la consegna di una lettera (forse un autorizzazione?) da esibire quando necessario come richiesta di soccorso alle istituzioni territoriali. Ritorna con evidenza la ricostruzione di Cascione che delinea la natura delle tutele in relazione agli interessi, «...perché la caccia agli schiavi significò concorrenza di metodi diversi, pubblici...e privati...»³⁰⁹. Lo studioso napoletano inquadra quindi una specializzazione e ripartizione di compiti e operazioni in equilibrio mutevole a seconda delle circostanze.

Gli interventi normativi citati a tutela della sicurezza del mercato economico e dell'ordine pubblico, richiamati dal giurista severiano, si rifanno principalmente a quanto stabilito nella legge Fabia, che rappresentava

investigandis cit. 226, 215-262. Sulle diverse implicazioni della disciplina relativa ai fuggitivi della *lex Fabia* v. G. Kantor, *Seg LV 1452, LL. 32-34, and The Crime of Plagium in the late Republic* in *ZPE*. 184 (2013) 219-224; sull'evoluzione storico giuridica delle fattispecie criminali partendo dalla disciplina repubblicana si v. P. O. Cuneo, *Sequestro di persona, riduzione in schiavitù e traffico di esseri umani. Studi sul «crimen plagii» dall'età Diocleziana al V sec. d.C.* (Milano 2018) 14 ss. Sul tema si v. anche F. Reduzzi Merola, *Servus fugitivus e corrupti servi*, in Ead., *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano* (Napoli 2014) 47-64.

³⁰⁸ Sul *senatus consultum* citato da Ulpiano v. E. Volterra, «*Senatus consulta*» in *NNDI*. XVI (Torino 1969, rist. 1982) 1047-1078, spec. 1075 [=Id., *Scritti giuridici (con una nota di M. Talamanca)* V (Napoli 1993) 193 ss. = in P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, a cura di, E. Volterra, *Senatus consulta*, (Stuttgart 2017) 79-185]; Id. «*Senatus consulta*» in *NDI*. XII/1 (Torino 1940) 25-44 [=in P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, a cura di, E. Volterra, *Senatus consulta* cit. 187-208]. In relazione al lavoro di Volterra sui *senatus consulta* per i 'Digesta' si v. P. Buongiorno, *Una vicenda intellettuale*, in P. Buongiorno, A. Gallo, S. Marino, a cura di, E. Volterra, *Senatus Consulta* cit. 11-41. In particolare la ricostruzione delle fonti normative citate da Ulpiano nel titolo dei Digesta dedicato ai 'fuggitivi' sono state contestualizzate storicamente ed individuate da F. Arcaria, *Senatus consulta de servis fugitivis investigandi* cit. 238 ss., riassunte in ordine cronologico: 1. *lex Fabia* (Ulp. 1 *ad ed.*, D. 11.4.1.2.); 2) il *senatus consultum Modesto consule factum* di età domiziana (Ulp. 1. *ad ed.*, D. 11.4.1.2.); 3) il *senatus consultum* di età antoniniana (Ulp. 1 *ad ed.*, D. 11.4.1.1-2); 4) il *rescriptum* di Antonino Pio (Ulp. 7. *de off. proc.*, D. 11.4.3) 5) l'*oratio principis* di Marco Aurelio (Ulp. *de off. proc.*, D.11.4.3) 6) l'*epistula* di Marco Aurelio e Commodo (Ulp. 1 *ad ed.*, D. 11.4.1.2.). La collana *Acta Senatus* diretta da P. Buongiorno e S. Lohsse che raccoglie i lavori sui senatusconsulti qui citati rappresenta uno sforzo storiografico notevole perché oltre ad arricchire la letteratura con contributi scientifici, con metodo filologico ha rintracciato i dispositivi senatori passando al vaglio le citazioni nelle fonti letterarie, giuridiche, epigrafiche. Riguardo ai materiali scientifici su senatusconsulti inediti di Volterra si v. A. Terrinoni, P. Buongiorno, a cura di, E. Volterra, *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C. – 312 d.C.)* (Münster 2018) *passim*.

³⁰⁹ Si v. C. Cascione, 'Fugitivarii' cit. 512.

un primo tentativo per determinare quell'isolamento (relazionale) attorno al fuggitivo sanzionando i soggetti che prestavano soccorso alla clandestinità e autorizzando l'intervento della forza pubblica quando necessario: inquadramento giuridico che si ribadì nel corso dei primi secoli del principato (disciplina ancora viva nell'età dei Severi) a causa degli illeciti cresciuti di numero³¹⁰.

3.6 Dall'epistolario di Cicerone: fisiologia e patologie degli *ergastula* nell'emergenza repubblicana.

Finora ci siamo imbattuti negli *ergastoli* osservando la loro funzione genetica, quella di 'foresteria (punitiva) servile' utile per l' 'accasermamento' di folti numeri di schiavi. Tuttavia, la vita di un organismo collettivo è sempre soggetto a continui adattamenti a seconda delle pressioni che gli interessi dei gruppi sociali imprimono negli spazi fisici e politici che attraversano³¹¹.

³¹⁰ Secondo Lambertini, la legge repubblicana intervenne a gamba tesa sul problema dei fuggitivi non solo per la tutela dei traffici e della proprietà, ma anche perché lo schiavo, a ridosso soprattutto delle rivolte servili, rappresentò un nemico pubblico che terrorizzava l'ordine romano: sulla pericolosità sociale del *servus v. R.* Lambertini, *Plagium* (Milano 1980) 28 s. Inoltre, rispetto alle condotte che avevano la capacità di turbare la sicurezza interna dei territori italici, non si devono considerare soltanto le violente rivolte servili – ipotesi per quanto frequenti comunque eccezionali – ma anche quello delle bande criminali, composte il più delle volte da gruppi di schiavi che non ritornavano nel mercato della forza lavoro ovvero non trovavano accoglienza presso qualcuno o ancora non riuscivano a sconfinare oltre i territori romani, sul punto si v. M. I. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne* (Roma-Bari 1981) 150 s.; G. Poma, *Servi fuggitivi e schiavi magistrati in età triumvirale*, in *Index* 15 (1987) 159, 149-174. I. Biežuńska Małowist, *La schiavitù nel mondo antico* (Napoli 1991) 178 ss. L'ampiezza del fenomeno dei fuggitivi è descritta da M. Marabito, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste* (Paris 1981) 261 s. Gli intenti di politica del diritto perseguiti nei primi secoli del principato sono stati enucleati da V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (1988) 270 s.

³¹¹ Nel corso di questi capitoli più volte abbiamo incontrato alcuni istituti sociali e giuridici che hanno spesso mutato sostanza adattandosi ai diversi contesti (se pensiamo in particolare alla vicenda degli spazi detentivi). Lo sforzo ricostruttivo dello storico sta nel cogliere l'evoluzione dell' 'ingranaggio', cercando di colmare la distanza tra il modello astratto e il divenire concreto in quella determinata circostanza temporale. Le intuizioni di Veyne, consentono di legare questi sforzi intellettuali ad un reticolo di categorie investigative, si v. P. Veyne, *Come si scrive la storia* (Roma 1973) 242 ss. «Il primo approccio prende dunque come termine di riferimento una configurazione data, e il secondo un elemento che

In particolare, la lettera di Decimo Bruto raccolta nell'epistolario di Cicerone, (menzionata nella nostra casistica)³¹², lascia emergere un particolare non scontato che riguarda la strategia di Antonio di rinforzare le proprie truppe stremate dall'assedio (e dalla successiva sconfitta nella battaglia di Modena) con il reclutamento degli schiavi e uomini liberati dagli *ergastula*.

Il contesto di riferimento è tra i più critici della storia di Roma che vedeva il senato sedotto dall'abile Cicerone – strenuo difensore del concetto di legalità³¹³ – e impegnato nella repressione contro i filocesariani. La strategia di fondo era disarmare Antonio senza scendere a nessun tipo di trattativa³¹⁴. In questo quadro politico, caratterizzato dall'enorme aggressività dell'azione politica dell'aristocrazia, Antonio, membro di spicco del partito dei cesariani, fermatosi in Emilia, riuscì a sconfiggere l'esercito di Pansa a Castelfranco, ma fu messo in fuga poco dopo dalle truppe di Irzio. Ottaviano, stanziatosi verso Modena, aveva evitato di attaccare Antonio, ma di lì a poco le legioni del futuro principe, di Pansa e di Irzio avrebbero dato seguito all'assalto che avrebbe messo fine alla battaglia. L'ex luogotenente

si presume mantenersi attraverso più configurazioni. Essi si equivalgono, e la scelta tra l'uno e l'altro non è che una questione di opportunità: ad una epoca che ha reso eccessivamente familiare l'approccio 'regressivo' succederà un'epoca per cui l'approccio 'ricorrente' avrà più sapore. Dietro entrambi è individuabile la medesima insuperabile aporia: come ci ha insegnato Platone, non si può conoscere il divenire in quanto puro divenire; non si può pensare il divenire che a partire da termini attinti dall'essere. Da qui i guai dello storico: la conoscenza storica da un lato è conoscenza del concreto, che è divenire e interazione, e dall'altro ha bisogno di concetti (e l'essere e l'identità non esistono che per astrazione)» (p. 244). Le riflessioni di Bretone riescono a cogliere le difficoltà e la necessità della ricerca storica, si v. M. Bretone, *In difesa della storia* (Roma-Bari 2000) *passim*. Rispetto alle trasformazioni violente dell'ordinamento romano causate dalle pressioni dei gruppi politici si v. L. Labruna, *Tutela del possesso fondiario e ideologia della violenza nella Roma repubblicana* (Napoli 1986) 3 ss.; v. anche *infra* 144, nt. 319.

³¹² Si v. il commento a Cic. *Ad fam.* 11.10 di D. R. Shackleton Bailey, *Cicero: epistulae ad familiares II 47-43 B.C.* (London-New York-Melbourne 1977) 526 ss.

³¹³ Sull'idea di legalità ciceroniana, categoria giuridica che si compone di confini molto permeabili e mutevoli, si v. L. Perrelli, *Il pensiero politico di Cicerone* (Firenze 1990) 93 ss.; C. J. Classen, *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone* (Bologna 1998) 176.

³¹⁴ Gli intenti ciceroniani si colgono facilmente nella lettera inviata a Lepido, si v. Cic. *ad fam.* 10.6.3.

di Cesare aveva una sola possibilità, battere ritirata verso occidente e raggiungere la Gallia Narbonense ricongiungendosi con gli aiuti promessi da Lepido e Planco³¹⁵.

Nel corso della fuga verso nord, Bruto raccontava a Cicerone di come Antonio avesse rinforzato il proprio esercito aprendo gli ergastoli, prelevando gente di ogni sorta: *ergastula solvendo omneque genus hominum arripiendo*.

Nell'epistolario ciceroniano la lettera di Decimo Bruto non è l'unica testimonianza di questa stravagante strategia, infatti si legge in altra corrispondenza il motivo di questa scelta:

Cic. *Ad fam.* 11.13.2. Biduo me Antonius antecessit, itinera multo maiora fugiens, quam ego sequens; ille enim iit passim, ego ordinatim. Quacumque iit, ergastula solvit, homines arripuit, constitit nusquam, priusquam ad Vada venit; quem locum volo tibi esse notum: iacet inter Appenninum et Alpes, impeditissimus ad iter faciendum³¹⁶.

Decimo conferma la notizia dell'esercito dei 'servi' che componeva le legioni del filocesariano e il resoconto di Asinio Pollione pone in risalto la scelta estrema di arruolare nuove 'leve' servili al solo fine di costituire una 'banda armata' per contrastare gli interessi di Roma difesi dal Senato:

Cic. *Ad fam.* 10.33.4-5. Antonium turpiter Mutinae obsessionem reliquisse, sed habere equitum V. M., legiones sub signis armatas tres et P.

³¹⁵ Per la ricostruzione storica degli eventi che portarono alla trasformazione radicale dell'ordinamento costituzionale repubblicano v. R. Syme, *La rivoluzione romana* (Torino 1962, rist. 1974) 175 ss.; M. Cary – H. H. Scullard, *Storia di Roma. La fine della Repubblica e l'istaurazione del Principato II*, trad. it. (Bologna 1981, ed. *A History of Rome* London 1973) 233 ss.; E. Gabba, *Appiano e la storia delle guerre civili* (Firenze 1956) 171 ss. Sui profili giuridico istituzionali degli attori politici di questa fase finale delle guerre civili v. F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² III (Napoli 1974) 92 ss.

³¹⁶ V. D. R. Shackleton Bailey, *Cicero: espistulae ad familiares* cit. 388 ss.

Bagienni unam, inermes bene multos; Ventidium quoque se cum legione VII, VIII, VIII coniunxisse; si nihil in Lepido spei sit, descensurum ad extrema et non modo nationes, sed etiam servitia concitaturum; Parmam direptam; L. Antonium Alpes occupasse. Quae si vera sunt, nemini nostrum cessandum est nec exspectandum, quid decernat senatus; res enim cogit huic tanto incendio succurrere omnes, qui aut imperium aut nomen denique populi Romani salvum volunt esse. (...) Nam in delectu non multum spei puto esse, praesertim cum nihil sit periculosius quam spatium confirmandi esse Antonio dari.

Antonio disponeva dopo l'abbandono del campo di battaglia di Modena di 5000 cavalieri, tre legioni armate e pronte alla guerra a cui si aggiungevano una di Publio Bagienno e *inermes bene multos*. Il governatore della Spagna avverte Cicerone che Antonio era pronto a tutto per aggredire con decisione le 'forze militari senatorie' e se Lepido non giungeva da lui con propri rinforzi, il più estremista tra i cesariani sarebbe stato disposto a combattere non solo con le popolazioni indigene ma anche con gli schiavi.

I piani di Antonio dopo la battaglia di Modena e i tentativi di egemonizzare l'alleanza – quella che diventerà il secondo triumvirato – sono stati ampiamente discussi in letteratura, in particolare, secondo Grattarola, dopo la sconfitta, Antonio avrebbe voluto meravigliare Lepido con un esercito considerevole: da qui l'esigenza di accaparrare quanti più uomini possibili per la guerra contro il senato³¹⁷.

³¹⁷ Si v. P. Grattarola, *I cesariani dalle idi di marzo alla costituzione del secondo triumvirato* (Torino 1990) 178; V. Gardthausen, *Augustus und seinezeit I* (Leipzig 1891) 105; W. Draumann, P. Grobe, *Geschichte Roms in seinem Übergänge von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, oder Pompejus, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen: nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen I* (Berlin Leipzig 1902) 254. Diversamente è l'inquadramento critico di, M. C. Ferries, *Nam mulas qui fricabat, consul factus est* in *Revue des Études Anciennes* 98 (1996) 79-90. «Decimus Brutus les jugeait également très vulnérables: Antoine ayant franchi les Alpes avec une petite troupe, ouvrit en chemin les ergastules pour grossir ses effectifs, ce qui augurait mal de la qualité des soldats» (spec. 86), secondo lo studioso francese Antonio avrebbe dimostrato una notevole vulnerabilità con questa scelta.

Quest'esercito composto da leve indigene, 'militari' di professione e servi, è esemplificativo delle tensioni che nella fase delle guerre civili aveva stravolto anche i termini della lotta politica, trasformandola in scontro tra fazioni e bande armate avversarie³¹⁸. Inoltre, la richiesta di arruolamento di Marco Antonio rappresentava una svolta di vita per le popolazioni indigene – potendo forse arricchirsi in caso di vittoria – e soprattutto per gli schiavi – spinti dalla necessità di riappropriarsi della libertà – che avrebbero aderito. Dunque, la formazione di 'eserciti privati' a sostegno dei quadri politici testimoniavano la rottura costituzionale tra gli equilibri di potere repubblicani³¹⁹: il ricorso dei leaders a plotoni di mercenari disposti a supportare soltanto il proprio capo politico per raggiungere ricchezze e glorie era, come detto, il risultato violento di un cambiamento profondo della lotta tra le fazioni repubblicane, condotta attraverso lo scontro fisico degli avversari: la lotta ai Gracchi rappresentò un punto di non ritorno che dettò una nuova grammatica politica³²⁰.

Attestandoci su quanto riportato nell'epistole di Cicerone, potremmo immaginare la popolazione contenuta negli ergastoli nel corso delle guerre

³¹⁸ La rottura della leva cittadina determinò la nascita della carriera militare intesa come un'occasione di emancipazione sociale soprattutto per la classe proletaria che poteva intravedere nella partecipazione alle campagne militari un possibile investimento/guadagno e un'alternativa al duro lavoro della campagna. E. Gabba, *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario a Augusto* in Id., *Esercito e società nella tarda repubblica romana* (Firenze 1973) 77 ss., 48-151 [= in *Athenaeum* 29 (1959) 200 ss., 171-272].

³¹⁹ Gli studi di Labruna riescono a cogliere la rottura complessiva del sistema riuscendo a cogliere i singoli strappi e le connessioni dialettiche tra queste, si v. L. Labruna, *Nemici non più cittadini. Riflessioni sulla cd. rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della «res publica»* in Id., *Nemici non più cittadini e altri testi di storia della costituzione romana* (Napoli 1995) 11 ss. Rispetto alla trasformazione giuridico-istituzionale e soprattutto sociale della categoria della violenza nell'esperienza repubblicana v. Id., *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia* (rist. Napoli 2017) 13 ss.; Id. *«Iure maxime...adversaria». La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica* in F. Milazzo, a cura di, *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello 4-7 giugno 1990* (Napoli 1992) 253-274. [= Id., *Nemici non più cittadini* cit. 115-142].

³²⁰ Le pagine di Labruna chiariscono con un susseguirsi serrato di sequenze storiche e politiche la crescita esponenziale della violenza usata nella contesa politica post-sillana, v. L. Labruna, *Il console sovversivo* (Napoli 1975) 21 ss.

civili e tal fine le biografie di Svetonio (quella di Augusto, *Aug.* 32.1-2, e Tiberio, *Tib.* 8.3) offrono un quadro interessante.

I provvedimenti dei due principi, molto noti e dibattuti in storiografia³²¹, sono finalizzati ad arginare un problema di ordine pubblico che si trascinava nella società romana dal tempo delle guerre civili³²²: i reati posti in essere da bande di briganti – che dipendeva anche dall'aggregazioni di fuggitivi e delinquenti di ogni sorta³²³ – e l'ispezione degli ergastoli per liberare cittadini comuni ingiustamente sequestrati. L'ordine imperiale doveva dissipare la forza di queste 'associazioni criminali'³²⁴ spesso formate anche con la volontà e la connivenza dei proprietari terrieri che si prestavano ad attività di 'accaparramento' illecito di 'lavoratori', quando il mercato si mostrava carente di forza lavoro servile. All'infuori delle esigenze economico strutturali che spingevano i 'latifondisti' a intraprendere queste pratiche di approvvigionamento – *quorum domini in inuidiam uenerant quasi exceptos supprimerent non solum uiatores sed et quos sacramenti metus ad eius modi latebras compulisset* –, era probabile che nel corso delle guerre civili, gli stessi proprietari fungevano da 'basisti' per offrire sostegno (economico e militare) alle fazioni politiche³²⁵. La ricostruzione

³²¹ S. Accame, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I secolo a.C.*, in *Bullettino del Museo dell'Impero Romano* 13 (1942) 13-48 [= Id., *Scritti minori*, I, (Roma 1990) 297-339].

³²² Si v. R. Syme, *La rivoluzione romana* cit. 256-257.

³²³ Si v. le pagine *supra* 111 ss.

³²⁴ Sul punto v. S. Accame, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I secolo a.C.*, in *Bullettino del Museo dell'Impero Romano* 13 (1942) 13-48 [= Id., *Scritti minori*, I, (Roma 1990) 297-339]; F. M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* (Bari 1971) 46 ss.; si v. Id., «*collegium*» in *NNDI*. III (Torino 1967) 484 ss. per una descrizione più specifica dei collegi presenti durante il principato in Campania si veda S. Castagnetti, *I collegia della Campania* in E. Lo Cascio e G. D. Merola, *Forme di aggregazione nel mondo romano* (Bari 2007) 223 ss. Si veda anche F. Salerno, «*Collegia ad versus rem publicam?*», in *Soliditas. Scritti in onore di A. Guarino II* (Napoli 1984) 615-631.

³²⁵ La realtà istituzionale si disintegrò al punto che le guerre civili ruppero il tessuto sociale e pertanto non deve sembrare paradossale la descrizione di queste ipotesi, perché la svolta autoritaria del principato con la forza dovette ricucire prima di tutto l'ordine sociale e successivamente ricomporre i meccanismi che strutturavano i poteri. Un'immagine apocalittica dell'aggressività di questi processi disgregativi è contenuta nelle parole di F. Salerno, «*Collegia ad versus rem publicam?*» cit. 621: «Aggregati in modo eterogeneo in

dell'intervento dei due imperatori è offerta da Laffi, il quale ha interpretato legando sotto il profilo funzionale le due disposizioni che sembrano duplicarsi a distanza di poco tempo: «Svetonio afferma che Tiberio ricevette contemporaneamente un duplice incarico: non soltanto di far pulizia negli *ergastula*, ma anche di assicurare l'approvvigionamento in grano della città. Ora, l'adempimento di quest'ultimo incarico è collocato da Vell., 94,3 nell'anno della questura di Tiberio. Poiché i due incarichi sono contemporanei, ne consegue che anche le misure contro il brigantaggio furono attuate da Tiberio durante la sua questura. L'anno della questura di Tiberio è il 23 a.C.. L'ordine così ristabilito (ma forse non completamente) nel 23 a.C. venne consolidato mediante ulteriori interventi dello stesso Tiberio, che aumentò il numero delle *stationes* militari sparse per l'Italia (Svet. *Tib.* 37.1-2). In queste attività criminose commesse dai domini degli *ergastula* dovevano essere implicati anche dei senatori...»³²⁶.

Il quadro storico che sin qui abbiamo cercato di definire consente di orientarsi con maggiore approssimazione rispetto all'identificazione della composizione sociale dei prigionieri degli *ergastula* passati sotto il comando

gruppi che soddisfacevano alle proprie esigenze di culto, a ragioni professioni oppure a semplici bisogni di associazione, gli appartenenti ai ceti più umili, piccoli artigiani, proletari, liberti e schiavi finivano col costruire vere e proprie organizzazioni di base, pronte a sostenere in qualsiasi modo anche, se necessario, mediante il ricorso alla corruzione dei votanti, od alla intimidazione e alla violenza il successo di quanti ne sapessero utilizzare, a fini politici, la forza i bisogni, le speranze». Sul coinvolgimento dell'élite sociali e politiche v. B. D. Shaw, *Il bandito*, in A. Giardina, a cura di, *L'uomo romano* (Bari 1989) 354 s.; Id., *Bandits in the Roman Empire Past & Present* 105 (1984) 33-34; A. D. Manfredini, *Municipii e città nella lotta ai latrones*, in *Ann. Univ. Ferrara* 5/6 (1992) 23-34 [= in J. González Fernández, a cura di, *Romas y las Provincias* (Madrid 1994) 147-159].

³²⁶ Si v. U. Laffi, *Senatori prosciolti: un provvedimento poco noto del 33 a.C.* in Id. *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 586 [= in *Athenaeum* 82 (1994) 41-52]. Riprende questo schema investigativo Arcaria: «Ora, come bene è stato sottolineato in dottrina, la penuria di manodopera e la rerefazione delle fonti di approvvigionamento degli schiavi facevano sì che il problema della *fuga servorum* fosse particolarmente diffuso e grave. Ed erano soprattutto i grandi proprietari terrieri e, fra questi, i membri delle famiglie sentorie, a trarre giovamento dalla fuga degli schiavi, ai quali venivano illecitamente garantiti dai primi soccorso e protezione in cambio del loro impiego – in qualità di coloni – all'interno dei loro latifondi, ai quali veniva così adibita nuova manodopera» si v. F. Arcaria, *Oratio Macri* cit. 218.

di Antonio, non solo schiavi ma probabilmente anche uomini liberi, semplici viaggiatori incappati nei sequestri programmati dai proprietari ovvero dalle bande criminali. Quindi giungendo alle conclusioni, attraverso le ricostruzioni epistolari di Cicerone e i racconti di Svetonio si può cogliere un particolare aspetto di queste strutture contenitive che nel periodo di crisi sociale e istituzionale repubblicana si potevano trasformavano in strumenti per la realizzazione dei reati dei ceti sociali più forti.

L'ampio spettro del controllo sociale

Lo studio di queste tre 'angolature' del sistema giuridico (economico e sociale) romano hanno disegnato i lineamenti di una società complessa per quanto riguarda il controllo dell'ordine interno. La nozione di 'complessità' complica il lavoro dell'osservatore che deve necessariamente tener conto di molte difficoltà, perché impone (soprattutto per la critica storiografica) di considerare delle 'distorsioni procedurali' che emergono nel rapporto tra 'chi guarda e chi è guardato'. «Porsi dal punto di vista della complessità significa pertanto accettare che l'attività di osservazione 'crei' in qualche modo l'«oggetto» osservato»³²⁷, tuttavia il riconoscimento della relazione tra 'osservatore' e 'osservato', quando non forzato da sovrapposizioni ideologiche, può aiutare a cogliere il modo con cui si rapportano reciprocamente istituti, discipline e corpi sociali: in poche parole le parti organiche che compongono il sistema politico-sociale.

Dunque, la ricostruzione dei 'luoghi scellerati', evidenziati nelle definizioni dei grammatici e dal racconto della storiografia antica, è stata funzionale ad evidenziare un primo 'nucleo disciplinante' che emerge dall'interazione tra la mitologia civile e costruzione dei *mores*. Le consuetudini dell'uomo antico, almeno durante il periodo monarchico e repubblicano, segnano una fonte normativa nevralgica che si estrinsecava in principi di ordine generati 'autonomamente' dalla comunità attraverso la selezione di quelle condotte che assicuravano (almeno secondo 'tradizione')

³²⁷ Sul punto v. B. Bertelli, F. Neresini, *Complessità sociale, devianza e controllo: Alcune ipotesi teoriche di ridefinizione*, in *Studi di Sociologia* 26.1 (1988) 43-63, spec. 45. In relazione allo studio della complessità si v. G.E. Rusconi, *Il concetto di società complessa* in *Quaderni di Sociologia* 28 (1979) 264; H. Von Foerster, *Sistemi che osservano* (Milano 1987) 23 ss.

le aspettative sociali. Questa ricerca di sicurezza (e conservazione dell'ordine) si realizzava attraverso comportamenti che – sedimentandosi nel tessuto sociale – costituivano il nucleo della ‘costituzione materiale’ dei Romani. Il mito contribuisce a rafforzare il significato di quelle azioni attuando un processo di ‘verosimiglianza’ ovvero di approssimazione di quei vissuti narrativi alla quotidianità degli uomini. L’‘umanizzazione’ del reale e/o irreal mitico rappresenta una tensione razionale che i Romani rincorrono attraverso la ‘*fabula*’, la quale, raccontata con la storia, diventava impegno civile e messaggio performantivo, coordinandosi con l’emisfero normativo e componendo il contesto socio-culturale³²⁸.

Continuando la disamina di questi ‘luoghi buoi’, è stato significativo riscontrare come la storiografia contemporanea abbia rinvenuto un *locus sceleratus* a partire dall’inquadramento di alcuni provvedimenti di Ottaviano riguardanti la Curia di Pompeo (Suet. *Iul.* 88; *Aug.* 31), il luogo dove fu ucciso Cesare. Sembra, infatti, che gli ‘storici’ abbiano rielaborato la categoria del *locus sceleratus* intendendolo come conseguenza normativa di alcune scelte istituzionali prese dal triumviro. In quest’occasione la relazione tra ‘osservatore e osservato’ si è allontanata dal tentativo di ricostruzione del contesto (giuridico e storico), dimostrando la complessità e le insidie del procedimento investigativo. L’‘errore’ si è stratificato nella ‘letteratura

³²⁸ Attraverso l’osservazione della costruzione dei *mores* e dei miti dei Romani è emerso la trasformazione importante di questa società in cui l’adesione alle condotte normalizzate abbandonava il modo magico di una società di primitivi per diventare fulcro dell’‘ordine pubblico’. Richiamiamo le parole di De Francisci: «Analogamente, come rivelano i dati da me raccolti, nel concetto astratto, impersonale di potere si ritrovano i segni dell’antica credenza nella concretezza della potenza personale. Il passaggio dal concreto all’astratto, che presuppone un secolare sviluppo delle credenze accompagnate da una elaborazione riflessa delle idee scaturite da quelle, è avvenuto parallelamente al lento subentrare di concezioni religiose (costruite e fissate a ad opera dei collegi religiosi in una rudimentale ma complessa teologia) alle primitive credenze dinamiche o animistiche, che abbiamo ritrovato nel substrato della vita religiosa e romana», si v. P. De Francisci, *Primordia civitatis* cit. 390. Si v. H. Hubert, M. Mauss, *La rappresentazione del tempo nella religione e nella magia* in E. Durjheim, H. Hubert, M. Mauss, *Le origini dei poteri magici* (Torino 1991) 95-131, 104 ss.; M. Gluckman, *Potere, diritto e rituale nelle società tribali* (Torino 1977) 261 ss.

critica', generando in parte un'interpretazione deformante del passato. Quest'attività di decostruzione è stata condotta sostenuta anche con lo studio delle procedure rituali che 'inaugurano' un luogo 'sacro' o lo desacralizzano per poterlo trasformare in altra cosa. A Roma lo spazio fisico della comunità non era neutrale e non poteva essere prodotto attraverso adattamenti casuali, era il frutto di scelte precise che dovevano trovare il raccordo con il modo divino attraverso il rito. La 'Curia scelerata' non è il frutto di questi processi, non trova attestazioni nelle fonti antiche, essendo il frutto di un'analogia concettuale di noi (post)moderni. Invece, i 'luoghi' attestati con *nomen sceleratus* sono partecipi della costruzione della narrazione storica della comunità attraverso la composizione e scomposizione di 'programmi di verità' che proiettano il 'dover essere' sociale. All'interno di quei 'programmi' (nascono?) si riproducono i principi di conservazione dell'ordine sociale sottoforma di narrazione collettiva. Si svela in tal maniera un 'sistema complesso' e partecipato (ideologico-istituzionale) che produceva e selezionava i comportamenti normalizzanti come antitesi della devianza³²⁹.

Il passo di Isidoro (Isid. *Etym.* 5.27.23. *Est et latomia supplicii genus ad verberandum aptum, inventum a Tarquinio Superbo ad poenam sceleratorum*) è il ponte di connessione con altro genere di luoghi scellerati ovvero con i 'bagni penali' delle latomie. Scartando l'idea secondo cui Tarquinio il Superbo strutturò già in età monarchica un catalogo di sanzioni (elaborazione giuridica che si delineò almeno a partire dalla tarda età repubblicana con le *quaestiones perpetuae*) tra cui i 'lavori forzati nelle latomie', la storiografia di età repubblicana lavorò sul mito della cacciata dei Tarquini per elaborare il contesto culturale e politico dell'*odium regni*

³²⁹ Le forme dell'autorità possono essere diverse, anche non giuridiche, e il presupposto dell'efficacia di questi discorsi è l'asimmetria organica tra i soggetti che elaborano la disciplina e il corpo sociale che la riproduce. All'interno delle diverse forme, quindi, si cela sempre un rapporto di forza. Sul punto v. B. Lincoln, *L'autorità. Costruzione e corrosione* (Torino 2000) 6 ss.

costruendo il volto del ‘nemico pubblico’. Infatti, se la notizia sulla ‘pena per gli scellerati’ non è storicamente fondata, i racconti di Cassio Emina, Livio e Dionigi di Alicarnasso (Cassius Hemina *apud* Serv. *ad Aen.* 12.603; Dion. Hal. 4.44; Liv. 1.59.7-9) riportano alcune vessazioni subite dalla plebe costretta a lavorare per la costruzione della Città. La notizia – seppur con necessarie contestualizzazioni storiche – è molto importante per evidenziare il grado di subordinazione di questa parte della popolazione e il legame tra lo sviluppo della città e l’evoluzione dei sistemi di contenzione. Riguardo al primo punto, la relazione tra *gentes* e *clientes* è indicativa dell’organizzazione dei rapporti tra dominanti e dominati fino al periodo repubblicano maturo, tuttavia la particolarità di queste ‘corvée’ (che si sostanziano nei rapporti tra *gentes* e *clientes*) funzionali alla costruzione della città sta nella natura del rapporto: l’ordine non proveniva da famiglie private ma da istituzione pubblica (il *rex*).

In relazione alla seconda equazione, il Tulliano, il carcere di età monarchica, non poté soddisfare le esigenze di politica criminale (di natura soprattutto emergenziale) quando la città diventava sempre più articolata a partire dall’età repubblicana³³⁰. Difatti, le latomie furono adibite principalmente a ‘prigionieri di massa’ per cittadini comuni e, soprattutto, prigionieri di guerra. L’‘architettura detentiva’ ‘riqualificava’ le vecchie cave minerarie e probabilmente Isidoro recepì quella storiografia ‘partigiana’ che anacronisticamente sovrapponeva la nascita della condanna ai ‘lavori forzati’ (o della semplice prigionia) con le ‘vessazioni’ (frutto di un ordine ingiusto o ascrivibili a rapporti sociali legittimi?) imposte (dal nemico) Tarquinio.

³³⁰ I passi di Livio discussi (Liv. 32. 26. 16-17 e Liv. 37. 3. 8) restituiscono il ricorso alle latomie soprattutto in fasi emergenziali come in seguito a conflitti importanti come con Cartagine per recludere folte numeri di prigionieri. Si sostiene questo tipo di inquadramento sistematico perché andrebbe a completarsi con le dimensioni del Tulliano, sicuramente più ampio rispetto al ‘sotterraneo’ conosciuto, come dimostrano i recenti scavi ma comunque incapace a contenere importanti numeri di schiavi, v. P. Fortini, *Tullianum. Prime note sulla sua struttura dai recenti scavi*, in V. Nizzo, L. La Rocca, a cura di, *Antropologia e archeologia a confronto. Rappresentazioni e pratiche del sacro. Atti del 2° convegno* (Roma 2012) 587-593; 589 s.,

L'uso massiccio di queste prigioni ha permesso di sottolineare la dinamicità delle magistrature repubblicane – quelle dotate quantomeno di *coercitio* – nell'adoperare la detenzione come deterrente quotidiano. Guardare dinamicamente le attività di controllo di alcune istituzioni significa disarmare l'osservazione delle categorie giuridiche moderne: come processo, sanzione, misure cautelari-preventive, arresto... Gli interventi (che solo con approssimazioni possiamo definire) 'di polizia' restituivano una realtà fluida in cui la neutralizzazione dei fenomeni patologici era spesso lasciata all'iniziativa istituzionale³³¹. Piuttosto, dall'inquadramento dell'esercizio del potere viene fuori tutt'altro modello di 'check and balance' che potremmo definire con le parole di Cerami 'anormativo'³³²: un sistema coerente formato da molteplici sottoinsiemi disciplinanti che trovano continuamente il proprio equilibrio (*directio*) attraverso la ricerca costante del *ius*³³³.

Le 'autorità' avevano natura diversa, si intersecano concentricamente stabilendo di volta in volta il grado di convivenza e in alcuni segmenti della vita sociale sopraggiungevano figure private specializzate. Lo studio delle 'prigioni degli schiavi', gli *ergastula*, ha lasciato sgorgare dal vissuto giuridico romano le tecniche di contenzione nate in seguito ad altra grande trasformazione della vita economica romana. La scienza ingegneristica che si sviluppò con l'emersione dell'*villae* romane, partorì l'edilizia funzionale all'organizzazione della produzione che garantiva la 'divisione organica del lavoro' e il controllo degli schiavi che affollavano in massa i luoghi di lavoro. Accanto a 'contenitori statici', si specializzarono i *fugitivarii*, 'cacciatori di taglie' a soldo del padrone ovvero liberi professionisti ingaggiati occasionalmente per cercare gli schiavi fuggitivi. L'interazione tra

³³¹ Sul punto v. P. Costa, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in P. Costa, D. Zolo, a cura di, *Lo Stato di diritto* (Milano 2002) 89-172.

³³² V. P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana* (Torino 1996) 165.

³³³ Si tengano presente le considerazioni di P. De Francisci, *Primordia civitatis* cit. 395; E. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni europee* II cit. 367 ss.; A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano* (Napoli 1990) 97 ss.

‘dimensione pubblica’ e ‘privata’ è evidente nei passi discussi conservati nei Digesta (come in D.11.4.1.2. [Ulp. *lib. pr. ad edictum*]) in cui si declinano le metodologie di interazioni tra ‘civili’ e soldati e/o ‘forze di polizia’ nella ricerca dei fuggitivi.

Dunque, i tratti morfologici del controllo³³⁴ nella società antica appaiono ancor più eterogenei quando coordiniamo questa complessa attività istituzionale e di ‘agenzie private’ con l’operatività dei giudizi dei ‘tribunali familiari’ ovvero con l’effettività della dimensione etica (ontologicamente permanente nel sistema romano) che, in età repubblicana, si imponeva socialmente attraverso il controllo dei censori. Questa articolata ragnatela normativa emersa in questi tre casi studio si muoveva secondo leggi dinamiche che trovavano il loro impulso in un motore interno autodiretto dalle relazioni sociali dominanti.

Senza voler comporre effimere comparazioni diacroniche, sembra che l’esperienza antica possa fornire delle chiavi di lettura del nostro presente caratterizzato fortemente dalla crisi degli ordinamenti statali moderni, dall’esplosione dei sistemi giuridici declinati dai codici, dalla progressiva devoluzione di competenze che prima erano statali ad enti privati³³⁵. È il segno del collasso di un evo, di un modo di intendere e di organizzare i rapporti tra uomini e potere che mostra come le ‘cassette degli attrezzi moderni’ siano divenuti incapaci di esaudire le aspettative dei corpi sociali. In questa crisi enorme, perdono forza gli antichi istituti disciplinanti (famiglia, chiesa, scuola...) e si impongono nuovi centri di potere sempre meno legati al territorio statale e alle comunità stanziate territorialmente: si

³³⁴ Con il termine controllo «...entrato nell’uso e nel lessico della sociologia e delle scienze sociali da alcuni decenni, si definisce quell’insieme di processi e di istituzioni sociali con i quali il sistema sociale e i gruppi che ne fanno parte influenzano o costringono la condotta dei soggetti individuali o collettivi verso la conformità alle norme o alle regole dominanti della collettività» così è definito in V. Tomeo, s.v. «Controllo» in U. Galimberti (dir.), *Gli strumenti del sapere contemporaneo. Le categorie I* (Torino 1985) 150 s.

³³⁵ Sul punto v. Z. Bauman, *La modernità liquida* (Roma-Bari 2011) 166 ss.

impongono gli interessi economici trans-nazionali³³⁶. Con la ‘morte della modernità’ prendono vita ‘istituti disciplinanti’ e centri di normazione (in parte virtuali) che si diversificano e si sostituiscono velocemente secondo rapporti di forza violenti³³⁷. In questa difficile identificazione delle strutture e delle forme dei poteri, lo studio di un’esperienza antica come quella romana può essere utile per abituare gli occhi alla ‘complessità’ di un’organizzazione sociale capace di strutturarsi su più livelli connessi e gerarchicamente ordinati. La ricerca storica in tal senso restituirebbe alcuni elementi per cogliere i movimenti del conflitto sociale, le conseguenze della crisi dei sistemi, offrendo un bacino vastissimo di modelli di rotture, di (ri)equilibri e soluzioni (l’ordinamento romano corre dal 753 a.C. circa al 545 d.C.). Il ‘laboratorio della storia’ si offrirebbe come ‘officina attuale’ per attrezzare gli occhi dell’indagatore del presente³³⁸.

«È noto che l’identità personale risiede nella memoria e che l’annullamento di questa facoltà comporta l’idiozia. Lo stesso si può pensare

³³⁶ Si v. M. Ragnedda, *La società postpanottica* (Roma 2008) 70 ss.

³³⁷ «I centri nei quali vengono prodotti i significati e i valori sono oggi extraterritoriali e avulsi da vincoli locali – mentre non lo è la stessa condizione umana che a tali valori deve dar forma» v. Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone* (Bari-Roma 1994) 5.

³³⁸ Il lavoro recente di Corbino contiene un’articolata disamina della crisi della giuridicità moderna. Uno studio che l’a. affronta servendosi del vissuto complesso dell’esperienza romana, si v. A. Corbino, *Rigore è quando l’arbitro fischia. Il mito della legalità* (Napoli 2018) 79 ss. «Il tema del potere, delle sue articolazioni, della legittimazione, è al centro di questa breve ma intensa riflessione, che mostra come uno storico del diritto possa entrare nel dibattito sull’attualità con strumenti critici affilati, perché affinati da un esercizio intelligente e particolarmente acuto di osservazione dell’esperienza concreta (e non solo delle regole)... Questa pagina ci indica l’inutilità dell’economicizzazione estrema del fenomeno giuridico. Ci mostra la necessità della storia per il giurista. Ci suggerisce di insinuare lo sguardo in quella foschia e farla più chiara per noi. Per il presente» così Masi Doria, discutendo il libro di Corbino sottolinea l’importanza nevralgica della storia del diritto nell’analisi dei conflitti attuali, v. C. Masi Doria, *Storicità del diritto, legalità, interpretazione. A proposito di un ‘rigore’...trasformato*, in *Index* 47 (2019) 520. Alcune questioni di metodo sono indicate recentemente nelle pagine introduttive di Bonin e Hakim, che hanno curato il volume, insieme con Nasti e Schiavone, che raccoglie i lavori del convegno di Parigi (15-17 dicembre 2017) sulle eredità dei ‘diritti romani’, si v. P. Bonin, N. Hakim, *Postmodernità e romanità del diritto: di quale eredità il pensiero giuridico ricostruisce la genealogia?* in P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone, a cura di, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie* (Torino 2019) xiii-xix.

dell'universo. Senza un'eternità, senza uno specchio delicato e segreto di ciò che accadde nelle anime, la storia universale è tempo perso, e con essa la nostra storia personale – il che ci rende fastidiosamente spettrali. Non bastano il disco del grammofono di Berliner o il perspicuo cinematografo, mere immagini di immagini, idoli di idoli. L'eternità è un'invenzione più copiosa. È vero che non è concepibile, ma non lo è neppure l'umile tempo successivo. Negare l'eternità, supporre il vasto annientamento degli anni carichi di città, di fiumi e di gioie, non è meno incredibile che immaginare la loro completa salvazione»³³⁹: così la 'storia del tempo' si rivela un lavoro necessario per l'uomo contemporaneo.

³³⁹ V. J.L. Borges, *Storia dell'eternità* (Milano 1997) 31. Le parole dell'a. argentino necessitano di essere precisate con alcune considerazioni profonde di Bretone, raccolte nel breve scritto 'a difesa della storia', che delineano la distinzione tra storiografia (che non è 'il diario del mondo') dalla storia, la quale racchiude 'il corso intero del mondo': conoscere il proprio tempo significa ricercare i legami (e le 'persistenze') della propria infinitesima coordinata spazio-temporale con il 'corso del mondo', si v. M. Bretone, *In difesa della storia* cit. 11. Si v. anche P. Veyne, *Come si scrive la storia* cit. 37 ss.

INDICE DELLE FONTI

<p>AUGUSTINUS <i>De civitate Dei</i> 21.11 65; 76</p> <p>AUGUSTUS <i>Res Gestae</i> 25.1 136</p> <p>CICERO <i>Epistulae</i> <i>ad familiares</i> 10.33.4-5 142 11.10 141 11.10.3 112 11.13.2 142 <i>Orationes</i> <i>in L. Pisone</i> 7.16 66 <i>in Verrem</i> 2.5.160 73 2.5.68-69 74 2.5.162-164 74 <i>Philippicae</i> 2.1.5 57 11.1 25 <i>Pro Cluentio</i> 171 26 <i>pro Rabirio perduellionis reo</i> 3.8 138 <i>Philosophica</i> <i>de divinatione</i> 2.33.70 45 <i>de republica</i> 1.40 52 2.20 35 10.6.3 141 12.945-949 33; 34</p>	<p><i>Rethorica</i> <i>de oratore</i> 1.194 76</p> <p>CIL. CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM XIII.1668 37</p> <p>CODEX THEODOSIANUS 10.12.1.1 134</p> <p>COLUMELLA <i>De re rustica</i> 1.6.3 108 1.7 125 1.8.16 109 11.1 129</p> <p>CORPUS IURIS CIVILIS <i>Digesta</i> 4.6.9 68 11.4.1.1-2 139 11.4.1.2 138; 139 11.4.1.3 138 11.4.1.4 139 11.4.3 136; 139 11.4.5 139 11.4.6 139 18.1.77 84 19.5.18 134 49.19.8.9 99</p> <p>DIONYSIUS HALICARNASSENSIS <i>Antiquitates Romanae</i> 1.2-3 36 3.40-45 16 19.3 41 4.41 89 4.42 89 4.43-44 89</p>
---	---

4.44	88	LIVIUS	
33.46.2-5	33	<i>Ab Urbe condita</i>	
47.19.1	54	<i>praef.</i> 10	42
FESTUS GRAMMATICUS		<i>praef.</i> 6.1	42
<i>De verborum significatione cum</i>		1.16	25
<i>Pauli epitome</i> [Lindsay]		1.34.1	33
104	66	1.39.5-6	36
184	25	1.47	14
449-450	23	1.47.1	14
FONTES IURIS ROMANI		1.48.5	13
ANTEIUSTINIANI I ² (ED. S.		1.49	89
RICCOBONO, FIRENZE 1941)		1.55	86
75	65	1.56.1-3	86
52	37	1.57.8-10	51
FURIUS DIONYSIUS PHILOCALUS		1.59.1	12
<i>Chronographus anni 354</i>		1.59.7-8	89
16.62	85	1.59.7-9	86
GELLIUS AULUS		2.23.6	122
<i>Noctes Atticae</i>		2.30	52
3.3.15	101	2.49.8	20
14.7.7	17	2.6.2	12
HORATIUS		4.32.6	12
<i>Epistulae</i>		6.1	43
1.7-8	27	7.4	108
HYGINUS		8.15.8	16
<i>Fabulae</i>		26.13.15-16	105
225.2.4-5	16	26.16.6	100
ILS. INSCRIPTIONES LATINAE		26.34	105
SELECTAE		28.32.11	12
I.212	37	28.8.8	12
ISIDORUS HISPALENSIS		29.21-22	100
<i>Etymologiae/Origines</i>		31.3.7	12
5.27.23	64	32.26.16	95
IUVENALIS		32.26.16-17	67; 105
<i>Saturae</i>		37.3.8	68; 95
3.309	100	39.18.4-5	100
3.312-4	67	40.11.7	12
		40.15.9	12
		OVIDIUS	
		<i>Fasti</i>	
		2.200-204	22
		6.608	16
		6.609	16

<i>Metamorphoses</i>		<i>Divus Augustus</i>	
4.456	26	28.4	79
PLAUTUS		31	55
<i>Amphitruo</i>		32.1-2	112
153 ss.	101	<i>Divus Iulius</i>	
<i>Aulularia</i>		32.1-2	144
3.2.347-51	116	80	54
3.3.365-67	117	88	55; 57
<i>Epidicus</i>		<i>Tiberius</i>	
363-369	25	8.3	113; 144
		37.1-2	146
PLINIUS MAIOR		TACITUS	
<i>Naturalis historia</i>		<i>Annales</i>	
8.197	51	11.49	34
18.2	110	TERTULLIANUS	
18.36	111	<i>Apologeticum</i>	
35.152	34	27.5-6	62
PLINIUS MINOR		TIBULLUS	
<i>Epistulae</i>		<i>Carmina</i>	
4.11	19	1.3.679	26
PLUTARCHUS		VALERIUS MAXIMUS	
<i>Fasti</i>		<i>Facta et Dicta Memorabilia</i>	
6.608	19	1.8.1	101
POLYBIUS		5.4.7	102
<i>Historiae</i>		6.3.20-5	101
6.11a.7	34	VARRO	
POLYBIUS		<i>De lingua Latina</i>	
<i>Historiae</i>		5.83	30
12.945-949	33	5.150-151	66
PSEUDO AURELIUS VICTOR		<i>De re rustica</i>	
<i>De viris illustribus</i>		1.17.1-3	124
14.4-5	23	1.17.27	125
SERVIUS		VELLEIUS PATERCULUS	
<i>In Aeneida</i>		<i>Historia Romana</i>	
12.603	69	2.130.3	26
7.153	17	VERGILIUS	
8.337	23	<i>Aeneis</i>	
SUETONIUS		3.57-61	26
<i>De vita Caesarum</i>		12.945-949	25
		595-603	71

INDICE BIBLIOGRAFICO

- S. Accame, *La legislazione romana intorno ai collegi nel I secolo a.C.*, in *Bullettino del Museo dell'Impero Romano* 13 (1942) 13-48 [= Id., *Scritti minori*, I, (Roma 1990) 297-339].
- A. Adler, *Suide Lexicon IV* (Lipsiae 1935).
- B. Albanese, *Quattro brevi studi. Sulle definizioni romane del 'mos' I*, in *Labeo*, 46 (2000) 345-370 [= in G. Falcone, a cura di, *Scritti giuridici IV* (Torino 2006) 799 ss.].
- A. Alföldi, *Early Rome and the Latins²* (Michigan 1971).
- A. Alföldi, *Römische Frühgeschichte* (Heidelberg 1976).
- G. Adornato, *L'area sacra di S. Omobono. Per una revisione della documentazione archeologica*, in *MEFRA*. 115/2 (2003) 62-128.
- C. Agostini, *L'uso della metafora in Plinio il Vecchio «si describe la natura, inaltre parole, la vita» (Plinio, Naturalis Historia, I,13)* in *Quaderni della ricerca* 2 (2012) 69-88.
- G. Altavista, s.v. «*Colonia penale*», in *NNDI*. III (Torino 1959) 521-523.
- S. Amato, *Merito quis sacerdos appellet*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e Diritto romano. La cogenza del rito* (Tricase 2015) 5-20.
- L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma. I re. La città. Principi e dittatori* (Napoli 1987).
- C. Ampolo, *Demarato. Osservazioni sulla mobilità sociale arcaica*, in *Dialoghi di Archeologia* 9-10 (1976-1977) 333-345.
- C. Ampolo, *Servio Tullio e Dumézil. Osservazioni su Dumézil e le tradizioni e i documenti della storia romana del VII-VI secolo a.C. (seminario «Aspetti dell'opera di Georges Dumézil»)*, in *Opus* 2 (1983) 391-400.
- C. Ampolo, *La città riformata e l'organizzazione centuriata. Lo spazio, il tempo, il sacro nella nuova realtà urbana*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I* (Torino 1988) 203-339.

- C. Ampolo, *I gruppi etnici in Roma arcaica: posizione del problema delle fonti*, in *Annali della Fondazione per il Museo Faina* 16 (2009) 45-70.
- C. Ampolo, *Damarato di Corinto 'bacchiade' tra Grecia, Etruria e Roma: rappresentazione e realtà fonti, funzione dei racconti, integrazione di genti e culture, mobilità sociale arcaica*, in S. Struffolino, a cura di, *Scritti per il decimo anniversario di Aristonothos* 13/2 (2017) 25-134.
- C. Ando, *Exemplum, anlogy, and precedent in Roman law* in M. Lowrie, S. Lüdemann, *Exemplarity and Singularity. Thinking through Particulars in Philosophy* (NY 2015) 111-122.
- B. Andreoli, *La corvée precarolingia*, in B. Andreoli (a cura di), *Le prestazioni d'opera nelle campagne italiane del Medioevo. IX Convegno storico di Bagni di Lucca (1-2 giugno 1984)* (Bologna 1987) 13-33.
- F. Arcaria, *Oratio Macri. Giurisdizione e processo nella normazione di Marco Aurelio* (Torino 2003).
- F. Arcaria, *Senatus consulta de servis fugitivis investigandis*, in P. Buongiorno, S. Lohsse, F. Verrico, a cura di, *Miscellanea senatoria* (Stuttgart 2019) 215-262.
- V. Armando, *Il welfare oltre lo Stato: profili di storia dello Stato sociale in Italia tra istituzioni e democrazia²* (Torino 2015).
- N. Arvanitis, D. Filippi, *Santuario di vesta: domus Regia e delle Vestali* in A. Carandini, *La leggenda di Roma. Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio²* II (Milano 2011) 322-325.
- I. Assman, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche* (Torino 1997).
- Associazione Antigone, *In carcere da presunti innocenti* in *XV Rapporto di Antigone* (2019) <http://www.antigone.it/quindicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/custodia-cautelare-e-braccialetti-elettronici/#>.
- M. Augé, *Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della Surmodernità* (trad. it. Milano 2009).

- J.J. Bachofen, *Le madri e la virilità olimpica. Studi sulla storia segreta dell'antico mondo mediterraneo* (trad. it. Milano 1949).
- J.J. Bachofen, *La saga di Tanaquil*, in Id, *Le madri e la virilità olimpica. Studi sulla storia segreta dell'antico mondo mediterraneo* (trad. it. Padova 2010).
- M. Balzarini, *Il furto manifesto tra pena pubblica e privata*, in F. Milazzo, *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti Copanello 1990* (Napoli 1992) 49-64.
- M. Balzarini, *Il problema della pena detentiva nella tarda repubblica: alcune aporie*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale (Cagliari, 20–22 aprile 1989)* (Napoli 1993) 371-396.
- A. Bayet, *Le suicide et la morale* (Paris 1922).
- J. Bayet, *Le suicide mutuel dans la mentalité des Romains*, in *L'Année sociologique* (1951) 35-89.
- A. Baratta, *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale* (rist. Milano 2019).
- D. Barnes, *Tertullian. Historical and Literary Study* (Oxford 1971).
- H. Bauer, *Nuove ricerche sul Foro di Augusto in L'Urbs. Espace urbain et histoire I^{er} siècle avant J.-C. – III^e après J.-C.* (Roma 1987) 763-770.
- R.A. Bauman, *Crime and Punishment in Ancient Rome* (London 1996).
- Z. Bauman, *La modernità liquida* (Roma-Bari 2011).
- F. Bellini, *Delicta e crimina nel sistema quiritario* (Padova 2012).
- G. Bellini, *Quorum maxima consilia et ingenia: i maestri di Cicerone nel corpus dell'Orazioni* (Milano 2017).
- S. Benenati, *Storia del Chiapas: gli zapatisti e la rete sociale globale* (Milano 2002).
- E. Benveniste, *Origines de la formations des noms en indo-européen*⁴ (Paris 1973).

- E. Benveniste, *Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes II. Pouvoir, droit, religion* (Paris 1979).
- A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, in *Transactions of the American Philological Society*, n. s., 43/2 (1953) 333-808.
- A. Bernardi, *La Roma dei re fra storia e leggenda* in A. Momigliano, A. Schiavone, dir., *Storia di Roma. Roma in Italia I* (Torino 1988) 181-202.
- B. Bertelli, F. Neresini, *Complessità sociale, devianza e controllo: Alcune ipotesi teoriche di ridefinizione*, in *Studi di Sociologia* 26.1 (1988) 43-63.
- M. Bettini, 'Guardarsi in faccia' a Roma. *Le parole dell'apparenza fisica nella cultura latina*, in *Parolechiave* 10/11 (1996) 177-196 [= in Id., *Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche* (Torino 2000) 313-356.].
- M. Bettini, *Le riscritture del mito*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica. I. La produzione del testo²* (Roma 1998) 15-35.
- M. Bettini, *Mos, mores e mos maiorum*, in Id., *Le orecchie di Ermes. Studi di antropologia e culture classiche* (Torino 2000) 241-292.
- M. Bettini, *Parole potenti. Parole scredate. L'atto del fari nella cultura romana*, in S. Beta (a cura di), *La potenza della parola. Destinatari, funzioni, bersagli. Atti del convegno di studi (Siena, 7-8 maggio 2002)* (Fiesole 2004) 33-78.
- M. Bettini, *Death and its double. Imagines, ridiculum and honos in the roman aristocratic funeral*, in K. Mustakallio, J. Hanska, H. L. Sainio, V. Vuolanto (eds.), *Hoping for continuity: Childhood, Education and Death in Antiquity and Middle Ages* (Roma 2005) 191-202.
- M. Bettini, *Il mito fra autorità e discredito*, in *L'immagine riflessa. Testi società e culture* 17 (2008) 27-64.
- M. Bettini, *Racconti romani «che sono lili'u»*, in L. Ferro, M. Monteleone, *Miti romani* (Torino 2010) v-xxix.

- M. Bettini, *Le orecchie di Hermes. Studi di antropologia e letterature classiche* (Torino 2000) [poi W.M. Short, M. Bettini, *The Ears of Hermes. Communications, Images and Identity in the Classic World* (Columbus 2011)].
- M. Bettini, *Contro le radici. Tradizione, identità e memoria* (Bologna 2012).
- M. Bettini, *I classici: antenati o antropologia culturale?*, in *Il Mulino* 62/6 (2013) 925-941.
- M. Bettini, *Mito*, in M. Bettini, W.M. Short (a cura di), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica* (Bologna 2014) 87-106.
- M. Bettini, *Fas*, in A. McClintock (a cura di), *Giuristi nati. Antropologia e diritto romano* (Bologna 2016) 17-54.
- M. Bettini, *Radici. Tradizione, identità e memoria* (Bologna 2016).
- R. Bloch, *Prodigi e divinazioni nel mondo antico: greci, etruschi e romani* (trad. it. Roma 1976).
- I. Biezuńska Małowist, *La schiavitù nel mondo antico* (Napoli 1991).
- G. Bodei Giglioni, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica* (Bologna 1973).
- M. Bonazzi, *Il mito di Prometeo nel Protagora: una variazione sul tema delle origini*, in F. Calabi, S. Gastaldi (a cura di), *Immagini delle origini. La nascita della civiltà e della cultura nel pensiero antico* (München 2012) 41-57.
- M. Bono, *Il processo di Cremunzio Cordo in Dio LVII, 24, 2-4*, in *Archimède* 3 (2016) 218-227.
- P. Bonin, N. Hakim, *Postmodernità e romanità del diritto: di quale eredità il pensiero giuridico ricostruisce la genealogia?* in P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone, a cura di, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie* (Torino 2019) xiii-xix.
- A. Bordiga, *Fattori di razza e nazione nella teoria marxista* (Milano 1976).
- J.L. Borges, *Storia dell'eternità* (Milano 1997).

- N. Bottiglieri, *Ferite, discariche fosse comuni ed altri luoghi scellerati*, in *Trame di letteratura comparata. Natura selvaggia* 1 (2019) 147-162.
- G. Boulvert, *Enclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain. Rôle politique et administratif* (Napoli 1970).
- U. Brasiello, *Note introduttive allo studio dei crimini romani*, in *SDHI* (1946) 148-174.
- U. Brasiello, s.v. «*diritto penale (diritto romano)*» in *NNDI*. V (Torino 1960) 960-966.
- U. Brasiello, s.v. «*Pena*» in *NNDI*. XII (Torino 1968) 808-813.
- M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² (Napoli 1982).
- M. Bretone, *Dieci modi di vivere il passato* (Roma-Bari 1991).
- M. Bretone, *In difesa della storia* (Roma-Bari 2000).
- D. Briquel, *Des rois venus du nord*, in F. Hinard, dir., *Histoire romaine I* (Paris 2000) 85-130.
- J. Briscoe, *L. Cassius Hemina*, in T.J. Cornell, J.W. Rich, C.J. Smith, edit by, *The Fragments of the Roman Historians III* (Oxford 2013) 170-175.
- G. Brunetta, *Cent'anni di cinema italiano* (Roma-Bari 1991).
- P. Buongiorno, *Claudio. Il principe inatteso* (Palermo 2017).
- F. Buranelli, *La tomba di François di Vulci* (Roma 1987).
- K. Bücher, *Die Aufstände der unfreien Arbeiter 143-129 v. Chr.* (Frankfort s. M. 1874).
- R.W. Burgess, *The Chronograph of 354: Its Manuscripts, Contents, and History* in *Journal of Late Antiquity* 5.2 (2013) 345–396.
- T.J. Cadoux, *The Roman Carcer and its Adjuncts*, in *Greece and Rome* 55/2 (2008) 202-221.
- G. Cairo, *Romolo figlio del fuoco* (Bologna 2010).
- N. Călina, *Sulla narrativa pulp italiana*, in *Journal of Teaching and Education* 1/7 (2012) 157-164.
- F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³ (Torino 1990).

A. Camilli, *Perché dare un nome ai morti nel Mediterraneo è necessario?* in *Internazionale* on line <https://www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2016/07/05/mediterraneo-migranti-morti>.

A. Camilli, *L'Italia fa scuola nell'identificazione dei migranti morti nel Mediterraneo*, in *Internazionale* on-line <https://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2016/11/22/morti-migranti-mediterraneo-identificazione>.

T. Camous, *Le Roi et le fleuve. Ancus Marcius Rex, aux origines de la pusionance romaine* (Paris 2004).

T. Camous, *Tarquinio il Superbo. La leggenda nera del re etrusco di Roma, maledetto e superbo* (Salerno 2017).

S. Camporeale, C. Mascione, *Dalle cave ai cantieri: estrazione e impiego delle calcarrenite a Populonia tra periodo etrusco e romano*, in S. Camporeale, H. Dessales, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción II. Los procesos constructivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales (Certosa di Pontignano, Siena, 13-15 de noviembre 2008)* (Madrid-Mérida 2010) 153-172.

L. Canali, *Il «manifesto» del regime augusteo*, in *Rivista di Cultura Classica e Medievale* 2 (1973) 151-175 [= in Id. (a cura di), *Potere e consenso nella Roma di Augusto. Guida storica* (Roma-Bari 1975) 231-256].

F.G. Cancellieri, *Notizie del carcere Tulliano detto poi Mamertino alle radici del Campidoglio ove fu rinchiuso S. Pietro e delle catene con cui fu avvinto prima del suo martirio* (Roma 1815).

R. Canevari, *Notizie sulle fondazioni dell'edificio pel Ministero delle Finanze di Roma. Sunto in memoria dell'ing. Raffaele Canevari letto nella sessione del 14 febbraio 1875*, in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, 2/II (1874-1875) 417-435.

L. Canfora, *Augusto. Figlio di Dio*³ (Roma-Bari 2017).

- E. Cantarella, *La doppia immagine di Tanaquilla: Grande Madre, moglie fedele*, in T. Giani Gallino, a cura di, *Le Grandi madri* (Milano 1989) 137-147.
- E. Cantarella, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia* (Milano 1998).
- E. Cantarella, *Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?* (Milano 2007).
- E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni della pena di morte in Grecia e a Roma*² (Milano 2011).
- E. Cantarella, *L'ambiguo malanno: condizione della donna nell'antichità greca e romana*⁴ (Milano 2013).
- S. Capasso, «*Magistratus*»: *partendo dalla tessera di Herrera de Pisuerga*, in *Index* 45 (2017) 91-106.
- L. Capogrossi Colognesi, *Spazio privato e spazio pubblico*, in *La forma della città e del territorio. Esperienze metodologiche e risultati a confronto. Atti S. Maria Capua Vetere 27-28 novembre 1998* (Roma 1999) 17-41 [= in Id., *Scritti scelti I* (Napoli 2010) 499 ss.]
- L. Capogrossi Colognesi, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione nella civitas romana* (Roma 2000).
- L. Capogrossi Colognesi, *La complessità come strumento d'unificazione dell'Italia romana* in C. Cascione, G. Castaldi, a cura di, *Scritti di Alessandrini in onore di Benedetto Confornti settuagenario* (Napoli 2000) 3-24 [=in Id., *Itinera* (Lecce 2017) 421 ss.].
- L. Capogrossi Colognesi, *Persistenze e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di una interpretazione storiografica sui modelli* (Napoli 2002).
- L. Capogrossi Colognesi, *La genesi dell'Impero municipale*, in *Roma e America. Diritto romano comune* 18 (2004) 243–269. [= Id., *Scritti scelti II* (Napoli 2010) 939 ss.].
- L. Capogrossi Colognesi, *Storia di Roma tra diritto e potere* (Bologna 2009).

- L. Capogrossi Colognesi, *Padroni e contadini nell'Italia repubblicana* (Roma 2012).
- L. Capogrossi Colognesi, *Sulla tradizione di Roma arcaica, tra continuità e discontinuità*, in *Index* 14 (2013) 11-24.
- L. Capogrossi Colognesi, *La costruzione del diritto privato romano* (Bologna 2016).
- L. Capogrossi Colognesi, *Capitalismo antico e capitalismo moderno*, in Id., *Itinera. Pagine scelte* (Lecce 2017) 141-158 [= *Atti dei Convegni Lincei, Ripensare Max Weber, in occasione del centocinquantenario della nascita (Roma 7-8 maggio 2014)* (Roma 2015) 71-86].
- L. Capogrossi Colognesi, *Genti, tribù e città nell'Italia preromana*, in *Itinera. Pagine scelte* (Lecce 2017) 285-310.
- L. Capogrossi Colognesi, *Il diritto della città e le situazioni marginali* in D. F. Maras, a cura di, *Corollari. Scritti di antichità etrusche e italiche in omaggio all'opera di Giovanni Colonna* (Pisa-Roma 2011) 24-28. [= *Itinera. Pagine scelte* (Lecce 2017) 313-324.].
- M. Capozza, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana* (Roma 1966).
- P. Carafa, *La «grande Roma dei Tarquini» e la città romulea-numana*, in *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma* 97 (1996) 7-34.
- A. Carandini, *Sottotipi di schiavitù nelle società schiavistiche greca e romana*, in *Opus* 1 (1982) 195-198.
- A. Carandini, *La villa romana e la piantagione schiavistica* in A. Momigliano, A. Schiavone, a cura di, *Storia di Roma. Caratteri e morfologie IV* (Torina 1989) 101-200.
- A. Carandini, *La leggenda di Romolo II* (Milano 2010).
- A. Carandini, *Il fuoco sacro di Roma. Vesta, Romolo, Enea*, (Roma-Bari 2015).
- A. Carandini, *La Roma di Augusto in 100 monumenti* (Milano 2014).

- A. Carandini, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra Repubblica e medio Impero* (Roma 1988).
- F. Cardanobile, R. Bruno, A. Basso, I. Careccia (a cura di), *Il lavoro dei detenuti* (Bari 2007).
- R. Cardilli, *Leges fenebres 'ius civile' ed 'indebitamento' della plebe: a proposito di Tac. Ann. 6.16.1-2* in C. Russo Ruggero, a cura di, *Studi in onore di A. Metro I* (Milano 2009) 389-390.
- R. Cardilli, *Il Nexum e l'oportere nelle XII tavole* in M.F. Corsi, *XII Tabulae. Testo e commento* (Napoli 2018) 401-424.
- F. Carfora, s.v. «*Colonia penale*», in *Digesto Italiano VII/2* (Milano-Roma-Napoli 1897-1902) 687-726.
- J. Carlsen, *Villici and Roman estate managers untill AD. 284* (Roma 1945)
- S. Carocci, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in E. Cuozzo, J.-M. Martin, *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)* (Avellino 2009) 205-241.
- C. Cascione, *Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore* (Napoli 1999).
- C. Cascione, *Appunti su prensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane* in *Au-déla des frontières. Mélanges W. Wołodkiewicz I* (Varsovie 2000) 161-178 [=in Id., *Studi diritto pubblico romano* (Napoli 2008) 107-128].
- C. Cascione, «*Fugitivarii*» a caccia di schiavi in *Roma antica*, in F. M. D'Ippolito, a cura di, *φιλία. Scritti per Gennaro Franciosi I* (Napoli 2007) 502-522.
- C. Cascione, *Sul nome (e il numero) dei tresviri capitales. A ritroso da Borges a Insus, cavaliere trionfante*, in *Index 38* (2010) 21-35 [= Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 85-106].
- C. Cascione, *Romolo «sacer»?», in *Index 39* (2011) 201-215 [= in *Civis, civitas, libertas. Index per Franco Salerno* (Napoli 2011) 23-37].*

- C. Cascione, *Polizia, giurisdizione, corruzione: prospettive (e un caso) dalla Roma repubblicana*, in A. Palma (a cura di), *Civitas et civilitatis. Studi in onore di F. Guizzi* (Torino 2013) 187-195.
- C. Cascione, 'Vir malus', in A. Lovato (a cura di), 'Vir bonus'. *Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica* (Bari 2013) 91-113.
- C. Cascione rec. di E. Stolfi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari* (Bologna 2010) in *Iura* 62 (2014) 464-478.
- C. Cascione, *Polizia, giurisdizione, corruzione: prospettive (e un caso) dalla Roma repubblicana*, in A. Palma, *Civitas e Civilitatis. Studi in onore di Francesco Guizzi II* (Torino 2013) 187-195.
- C. Cascione, *Roman delicts and criminal law: theory and practice*, in A.J. McGinn (ed.), *Obligations in Roman law: past, present and future*⁵ (Ann Arbor 2015) 267-295.
- F. Castagnoli, *Topografia e urbanistica di Roma nel IV secolo a.C.*, in *St. Rom.* 22 (1974) 425-443 [= in Id., *Topografia antica. Un metodo di studio I* (Roma 1993) 215-237].
- F. Castagnoli, *Roma antica. Profilo urbanistico* (Roma 1978).
- F. Castagnoli, *Topografia di Roma* (Torino 1980).
- C. Castello, *Sui rapporti tra 'dominus' e 'villicus' desunti dal 'De agri cultura' di Catone*, in *Atti del seminario romanistico internazionale* (Perugia 1972) 76-140.
- P. Catalano, *Appunti sopra il più alto concetto giuridico di Italia* (Torino 1962).
- P. Catalano, *Aspetti spaziali del sistema giuridico romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW.* II.16.1 (1978) 440-553.
- P. Catalano, s.v. «Pomerio», in *NNDI.* XIII (Torino 1982) 268-271.
- P. Causarano, *Una città benevola? Notabili, filantropia e circuito municipale dell'assistenza e beneficenza in Firenze Capitale*, in *Annali di Storia di Firenze* 10-11 (2015-2016) 143-167.
- F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà* (Bologna 2015).

- M. Celuzza, E. Regoli, *La valle dell'Oro nel territorio di Cosa. Ager Cosanus e Ager Veientanus a confronto* in *Dialoghi di archeologia* 1 (1982) 31-62.
- P. Cerami, *Potere e ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³ (Torino 1996).
- P. Cerami, G. Purpura, *Profilo Storico Giurisprudenziale del diritto pubblico romano* (Torino 2007).
- T.J. Chiusi, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia* in *Storia delle donne* 6/7 (2010-2011) 89-105.
- M. Cian, *Le antiche leggi del commercio. Produzioni, scambi, regole* (Bologna 2016).
- G. Cifaldi, I. Romualdi, *La repressione penale a Roma tra delitti e pene*, in G. Cifaldi (a cura di), *Lo sguardo del recluso. La realtà carceraria un'indagine empirica* (Lanciano 2016) 15-50.
- G. Cifani, *La documentazione archeologica delle mura arcaiche a Roma*, in *MDAI(R)*. 105 (1998) 359-389.
- G. Cifani, *Architettura romana arcaica. Edilizia e società tra monarchia e Repubblica* (Roma 2008).
- G. Cifani, *Problemi e prospettive di ricerca sull'architettura romana tra il VI e V secolo a.C.*, in *Annali della Fondazione per il Museo 'Claudio Faina'* 16 (2009) 383-423.
- M.R. Cimma, *Ricerche sulle società di publicani* (Varese 1981).
- P. Cipriano, *Fas e nefas* (Roma 1978).
- S. Citroni Marchetti, *Le scelte di un intellettuale: sulle motivazioni culturali della Naturalis Historia*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici* 54 (2005) 91-121.
- C. J. Classen, *Diritto, retorica, polica. La strategia retorica di Cicerone* (Bologna 1998).
- G. Clemente, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in A. Giardina, A. Schiavone, a cura di, *Società romana e produzione schiavistica III* (Bari-Roma 1981) 1-14.

- F. Coarelli, *Guida Archeologica di Roma* (Milano 1974).
- F. Coarelli, *Le pitture della tomba François a Vulci: una proposta di lettura*, in *Dialoghi di Archeologia* 3 (1983) 43-69.
- F. Coarelli, *Il Foro romano. Periodo repubblicano e augusteo II* (Roma 1985).
- F. Coarelli, *Il Foro Boario* (Roma 1988).
- F. Coarelli, *I santuari, il fiume, gli empori*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I* (Torino 1988) 127-151.
- F. Coarelli, *La casa dell'aristocrazia romana secondo Vitruvio*, in H. Geertman, J. J. De Jong, a cura di *Munus non ingratum (Symposium on Vitruvius' De Architectura, Leiden 1987)* (Leiden 1989) 178-187 [= Id., *Revixit ars. Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana* (Roma 1996) 344-359].
- F. Coarelli, *Mundus, templum, urbs, ager: la concezione dello spazio a Roma* in G. Camassa, A. De Guio, F. Veronese, a cura di, *Paesaggi di potere: problemi e prospettive* (Roma 2000) 285-292.
- G.B. Conte, E. Piannezzola, G. Ranucci, *Il latino. Vocabolario della lingua latina*⁷ (Varese 2017).
- G. Conti, s.v. «Polizia», in *NNDI. XIII* (Torino 1966) 176-179.
- A. Corbino, *Caso, diritto e 'regula'. Limiti della funzione normativa del caso deciso nella visione romana*, in V. Di Nisio, a cura di, *Regulae iuris. Ipotesi di lavoro tra storia e teoria del diritto* (Napoli 2016) 35-76.
- A. Corbino, *Rigore è quando l'arbitro fischia. Il mito della legalità* (Napoli 2018).
- T.J. Cornell, *Alcune riflessioni sulla formazione della tradizione storiografica su Roma arcaica*, in *Roma arcaica e recenti scoperte archeologiche. Giornate di studio in onore di Ugo Coli* (Milano 1980) 19-34.
- T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome* (London-New-York 1995).
- F. Cordero, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*² (Roma-Bari 1986).
- F. Cordero, *Guida alla procedura penale* (Torino 1986).

- F. Cordero, *Procedura penale*⁹ (Milano 2012).
- F. Corsaro, *La leggenda di Lucrezia e il regifugium in Livio e in Ovidio (Ab urbe cond. 1,57,5-59,6 - Fasti 2,685-852)*, in Eckard Lefèvre, Eckart Olshausen, a cura di, *Livius. Werk und Rezeption. Festschrift für Erich Burck Geburtstag* (München 1983) 112-156.
- M. Cortelazzo, P. Zolli, s.v. «ergastolo» in *Dizionario etimologico II* (Bologna 1980) 392-393.
- P. Costa, *Lo Stato di diritto: un'introduzione storica*, in P. Costa, D. Zolo, a cura di, *Lo Stato di diritto* (Milano 2002).
- E. Costa, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano* (Bologna 1921).
- F. Costabile, «*[Pot]iens Re[rum] Om[n]ium*» e l'*Edictum de reddenda re publica*, in G. Purpura (a cura di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori I. Leges* (Torino 2012) 255-294.
- G. Crifò, *Ricerche sull'«exilium» in età repubblicana I* (Milano 1961).
- G. Crifò, *Ricerche sull'«exilium». L'origine dell'istituto e gli elementi della sua evoluzione*, in *Studi in onore di E. Betti II* (Milano 1962) 229-320.
- G. Crifò, *Altri studi sull'«exilium» romano* (Perugia 1985).
- M. Cristofani, a cura di, *La grande Roma dei Tarquini (Roma 12 giugno-30 settembre 1990)* (Roma 1990).
- M.F. Corsi, *Amicitia e societas nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo*, in *Index* 41 (2014) 41-195.
- R. D'Alessio, *La 'cap(t)io' della vergine vestale*, in *Seminarios Complutenses* 27 (2014) 251-265.
- M. D'Orta, *Il divieto per i senatori di possedere navi «ex lege Iulia de pecuniis repetundis»*, in *Ann. Ist. Stor.* 5 (1976-1978) 183-220.
- A. Dalby, *Food in the Ancient World from A-Z* (London 2003).
- A. Dalla Rosa, F. Hurlet, *Un quindicennio di ricerche su Augusto. Un bilancio storiografico*, in *SCO.* 55 (2009) 169-231.

- R. M. Danese, *La cultura alimentare in Plauto*, in L. Agostiniani, P. Desideri, *Plauto testimone della società del suo tempo* (Napoli 2002) 41-53.
- M.C. Daremberg; E Saglio, a cura di, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines* II.1 (Paris 1892).
- D. Daube, *Slave-Catching*, in *Jur. Rev.* 64 (1952) 12-28 [= in D. Cohen, D. Simon, *Collected Studies in Roma Law* (Frankfurt a. M. 1991) 501-517].
- J.-M. David, *Maiorum exempla sequi, l'exemplum historique dans les discours judiciaires de Cicéron*, in *Rhétorique et histoire. L'exemplum et le modèle de comportement dans le discours antique et médiéval. Table ronde organisée par l'Ecole française de Rome le 18 mai 1979* [estr. da *MEFRA*. 92/1 (1980) 67-86].
- S. De Caro, *La Villa rustica in località villa regina a Boscoreale* (Roma 1994).
- P. De Francisci, *Storia del diritto romano* I (Milano 1943).
- P. De Francisci, *Arcana imperi* III/1 (Milano 1948).
- P. De Francisci, *Primordia Civitatis* (Roma 1959).
- P. De Francisci, *Appunti intorno ai mores maiorum e alla storia della proprietà romana* in *Studi in onore di A. Segni* I (Milano 1967) 615-634.
- P. W. De Neeve, *Colonus. Private Farm-Tenancy in Roman Italy during the Republic and the Principate* (Amsterdam 1984).
- F.M. De Robertis, *I rapporti di lavoro nel diritto romano* (Milano 1946)
- F.M. De Robertis, *La organizzazione e la tecnica produttiva. Le forze di lavoro e i salari nel mondo romano* (Napoli 1946).
- C. de Simone, *Le più antiche relazioni greco-etrusche alla luce dei dati linguistici*, in A. Storchi Marino, a cura di, *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di E. Lepore* I (Napoli 1995) 283-290.
- F. Dei, *La libertà di inventare i fatti: antropologia, storia, letteratura*, in *Il gallo silvestre* 13 (2000) 180-198.
- F. Dei, *Antropologia e memoria. Prospettive di un nuovo rapporto con la storia*, in *900. Fare memoria, costruire identità* 10 (2004) 27-46.

- J. DeLaine, *Bricks and mortar. Exploring the economics of building techniques at Rome and Ostia*, in D.J. Mattingly, J. Salmon, *Economics beyond agriculture in the classical world* (London 2001) 230–268.
- R. Del Ponte, *L'Asylum di Romolo: da schiavi a cittadini romani*, in *Diritto@Storia* 14 (2016) <http://www.dirittoestoria.it/14/memorie/Del-Ponte-Asylum-Romuli-da-schiavi-a-cittadini.htm>.
- F. De Marini Avonzo (a cura di), *Appendice. Delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso ed effetti giuridici*, in R. Orestano, *Il problema delle fondazioni in diritto romano* (Torino 1959) i-lxv.
- E. De Martino, *Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito di Achilpa delle origini*, in *Studi e materiali di storia delle religioni* 23 (1952) 51-66, versione online <http://cisadu2.let.uniroma1.it/smsr/issues/1951/pages/#page/50/mode/2up> [poi in Id., *Il mondo magico. Prolegomeni a una storia del magismo*³(Torino 2008) 225-239].
- F. De Martino, s.v. «Famiglia» in *NNDI*. VII (Torino 1961) 42-46.
- F. De Martino, *Storia della costituzione romana*² I (Napoli 1972).
- F. De Martino, *Riforme del IV secolo a.C.*, in *BIDR*. 78 (1975) 29-70 [=in Id., *Diritto economia e società* cit. 23 ss.];
- F. De Martino, *Clienti e condizioni materiali in Roma arcaica*, in Φιλίας χάριν. *Miscellanea in onore di E. Manni* II (Roma 1979) 681-705 [= in Id., *Diritto economia e società nel mondo romano III. Economia e società* (Napoli 1997) 59-84].
- F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* I (Firenze 1979).
- F. De Martino, *Economia schiavistica ed alto medioevo*, in *Index* 15 (1987) 235-254 [= in Id., *Diritto, economia e società III. Economia e società* (Napoli 1997) 175-194]
- F. De Martino, *L'economia*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *Princeps Urbium, cultura e vita sociale nell'Italia romana* (Milano 1991) 255-336 [=

- in Id., *Diritto, economia e società* III. *Economia e società* (Napoli 1993) 393-453].
- F. De Martino, *Su Max Weber, l'economia antica e la storiografia moderna* rec. di L. Capogrossi Colognesi, *Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber* (Bari 1990), in *Index* 19 (1991) 459-471 [= Id. *Diritto, economia e società nel mondo romano*, III (Napoli 1997) 377 ss.].
- F. De Martino, *Latifondo ed agricoltura a schiavi*, in *La parola del passato* 44 (1989) 217-231 [= in Id., *Diritto, economia e società nel mondo romano* III. *Economia e società* (Napoli 1997) 323-338].
- F. De Martino, *Sugli aspetti giuridici del triumvirato*, in A. Gara, F. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi* (Como 1993) 67-83.
- M. De Nardis, *Plauto, Catone e la villa schiavistica*, in J. Carsen, E. Lo Cascio, a cura di, *Agricoltura e scambi nell'Italia tardo repubblicana* (Bari 2009) 141-155.
- D. De Rita, M. Fabbri, *The Rupe Tarpea: the role of the geology in one of the most important monuments of Rome* in *Mem. Descr. Carta Geol. d'It.* 87 (2009) 53-62.
- F. M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* (Bari 1971).
- F.M. De Robertis, *Storia sociale di Roma. Le classi inferiori* (Roma 1981).
- G. De Sanctis, *Solco, muro, pomerio*, in *MEFRA*. 119/2 (2007) 503-526.
- G. De Sanctis, *Mos, imago, memoria. Un esempio di come si costruisce la memoria culturale a Roma*, in S. Botta (a cura di), *Abiti, corpi, identità e valenze profonde del vestire* (Firenze 2009) 123-148.
- G. De Sanctis, «Urbigonia». *Sulle tracce di Romolo e del suo aratro*, in *I Quaderni del ramo d'oro. Numero speciale* (2012) 105-135.
- G. De Sanctis, *Spazio*, in M. Bettini, W.M. Short (a cura di), *Con i Romani. Un'antropologia della cultura antica* (Bologna 2014).
- L. De Sarlo, *La prigionia di Nevio*, in *St. Filol. Class.* 12 (1935) 215-226.

- C.G. De Vito, *Camosci e girachiavi. Storia del carcere in Italia* (Roma-Bari 2009).
- A. Dell’Oro, *I ‘libri de officio’ nella giurisprudenza romano* (Milano 1960).
- A. Dalla Rosa, *Governatori e personale amministrativo delle province proconsolari in Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano* (Bologna 2015) 50-59.
- G. Devoto, *Storia della lingua di Roma*² (1983).
- H. Di Giuseppe, *Assetti territoriali nella media valle del Tevere dall’epoca orientalizzante a quella repubblicana* in H. Patterson, F. Coarelli, a cura di, *The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley (Rome, 27-28 february 2004)* (Roma 2008) 431-465.
- D. Di Ottavio, *Octo genera poenarum (a margine di August., civ. Dei 21.11 e Isd., etym 7.27.1 ss.)*, in *AUPA*. 57 (2014) 321-338.
- A. Di Porto, *Lessico giuridico. Principio di un dizionario etimologico. Da radici semitiche* (Roma 1966).
- A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo ‘manager’ in Roma antica II sec. a.C - II sec. d.C.* (Milano 1984).
- O. Diliberto, *La funzione della pena. Premesse storico-romanistiche alla riflessione politica e giusfilosofica contemporanea*, in *Coloquio latinoamericano y caribeño de derecho romano. La Habana, Cuba 18-24.1.1993* (s.l. 1993).
- F. Diosono, *Il commercio del legname sul fiume Tevere* in H. Patterson, F. Coarelli, a cura di, *The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley (Rome, 27-28 february 2004)* (Roma 2008) 251-283.
- H. E. Dirken, *Manuale Latinitatis fontium iuris civilis Romanorum* (Berolini 1827).
- N. Donadio, «*Iudicium domesticum*», *riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla «patria potestas»* in *Index* (2012) 175-195

- N. Donadio, *'Documentum supplicii' e 'documentum criminis'*. *Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico* (Napoli 2017).
- W. Draumann, P. Grobe, *Geschichte Roms in seinem Übergänge von der republikanischen zur monarchischen Verfassung, oder Pompejus, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen: nach Geschlechtern und mit genealogischen Tabellen I* (Berlin Leipzig 1902).
- D. Dubuisson, *Mitologie del XX secolo. Dumézil. Lévi-Strauss, Eliade* (Bari 1995).
- G. Dumézil, *Servius et la Fortune* (Paris 1943).
- G. Dumézil, *La religione romana arcaica. Miti leggende realtà della vita religiosa romana con un appendice sulla religione degli etruschi* (Milano 1977).
- G. Dumézil, *Mythe et épopée III. Histories romaines* (Paris 1973).
- G. Dumézil, *La religione romana arcaica. Miti leggende realtà della vita religiosa romana con un appendice sulla religione degli etruschi* (Miano 1977).
- C. Dumont, *Servus. Rome et l'esclavage sous la république* (Roma 1987).
- E. Durkheim, H. Hubert, M. Mauss, *Le origini dei poteri magici* (trad. it. Torino 1977).
- W. Eck, s.v. «*D. Iulius Caesar, der älteste Sohn von Agrippa und Iulia*», in *Der Neue Pauly 3* (Stuttgart-Weimar 1997) 29-30.
- W. Eck, s. v. «*Ergastulum*» in *NPW. IV* (Stuttgart-Weimer 1998) 64-65.
- A. Ernout, A. Meillet (a cura di), *Dictionnaire Étymologique de la langue latine⁵* (Paris 1967).
- R. Étienne, *Recherches sur l'ergastule*, in *Actes du colloque 1972 sur l'esclavage. Besançon 2-3 mai 1972* (Besançon 1974) 249-266.
- M. Fadda, *Hollywood fin de siècle: sogno e realtà americana nell'era della globalizzazione*, in F. La Polla (a cura di), *Sogno e realtà americana nel cinema di Hollywood* (Milano 2004) 345-375.

- M. Falcon, *'Paricidas esto'*. *Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in L. Garofoli (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica* (Napoli 2013) 191-274.
- M. Falcon, *'Praetor impius': 'ius dicere' nei 'dies nefasti'*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e diritto romano. La coerenza del rito* (Tricase 2015) 187-262.
- L. Fanizza, *Asilo, diritto di asilo. Romolo, Cesare, Tiberio*, in *Index* 40 (2012) 605-616.
- D. Favro, *The Urban Image of Augustan Rome* (1996).
- F. Fasolino, *L'evasione dalla condanna ai lavori forzati* in *Index* 47 (2019) 371-394.
- M. Felici, *Profili storico-giuridici del pluralismo cittadino in Roma antica* (Roma 2013).
- M. C. Ferries, *Nam mulas qui fricabat, consul factus est* in *Revue des Études Anciennes* 98 (1996) 79-90.
- C. Ferrini, *Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano* (Roma 1976)
- L. Fezzi, *Modelli di Roma antica* (Bologna 2015).
- R. Filhol *Du « caporale » au « caponero »*. *L'intermédiation de main-d'œuvre agricole migrante en Italie du Sud* in *Mélanges de l'École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines* 129/1 (2017) 1-22.
- D. Filippi, N. Arvanitis, *Santuario di Vesta: domus Regia e delle Vestali* in A. Carandini, *La leggenda di Roma. Dal ratto delle donne al regno di Romolo e Tito Tazio*² II (Milano 2011) 322-325.
- D. Filippi, *Regione VIII. Forum Romanum Magnum* in A. Carandini, a cura di, *Atlante di Roma Antica. I. Testi e immagini* (Milano 2012) 143-206.
- M. I. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne* (Roma-Bari 1981).
- R. Fiori, *La definizione della 'locatio conductio'*. *Giurisprudenza romana e tradizione romanistica* (Napoli 1999).

- V. Fiocchi Nicolai, *Damaso Filocalo e l'epigrafia di committenza papale nell'hinterland di Roma. A proposito degli interventi monumentali dei vescovi di Roma nelle diocesi limitrofe*, in R.M. Carra Bonacasa, E. Vitale (a cura di), *Studi in memoria di F. Ardizzone. Epigrafia e storia I. Epigrafia e Storia* (Palermo 2018) 129-153.
- R. Fiori, *Gli auspici e i confini*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in honour of L. Winkel. Fundamina Editio specialis* (Pretoria 2014) 301-311.
- R. Fiori, *La condizione di homo sacer e la struttura sociale di Roma arcaica*, in Th. Lanfranchi (a cura di), *Autor de la notion de sacer* (Roma 2018) 171-227, versione online <https://books.openedition.org/efr/3392#ftn31>.
- P. Flobert, *Mos*, in *Latomus* 32 (1973) 567-569.
- H.I. Flower, *Ancestor Makers and Aristocratic Power in Roman Culture* (Oxford 1996).
- M. Foucault, trad. it., *Teorie e istituzioni penali. Corso al Collège de France (1971-1972)* (Milano 2019).
- F. Fontanella, *Il senato nelle 'Verrine' ciceroniane. Fra teoria e prassi politica* in *Athenaeum* 92 (2004) 15-71.
- D. Foraboschi, *Dinamiche e contraddizioni economiche alla fine della repubblica* in E. Gabba, A. Schiavone, a cura di, *Storia di Roma II/1* (Torino 1990) 809-830.
- Ae. Forcellini et al., *Lexicon Totius Latinitas*, a cura di F. Corradini, I. Perin IV (Bononiae 1965).
- G. Forni, *Riflessioni sulla presenza di Annibale nell'Italia meridionale e sulle conseguenze* in G. Uggeri, a cura di, *L'età annibalica. Atti del II Convegno di studi sulla Puglia romana (Mesagne 24-26 marzo 1988)* (Mesagne 1992) 11-25.
- P. Fortini, *Tullianum. Prime note sulla sua struttura dai recenti scavi*, in V. Nizzo, L. La Rocca, a cura di, *Antropologia e archeologia a confronto. Rappresentazioni e pratiche del sacro. Atti del 2° convegno* (Roma 2012) 587-593.

- E. Fraenkel, s.v. «*Naeuius*, 2» in *PWRE*. Suppl. VI (Stuttgart 1935) 625.
- F. Fraioli, *Regione III. Isis et Serapis*, in A. Carandini, a cura di, *Atlante di Roma antica. Testi e immagini I* (Milano 2012) 307-322.
- L. Franchini, *Principi di ius pontificium*, in S. Randazzo (a cura di), *Religione e Diritto romano. La cogenza del rito* (Tricase 2015) 263-304.
- G. Franciosi, *Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato* (Torino 1995).
- F. Frascogna, *Relazione di commento al testo di E. De Martino: Angoscia territoriale e riscatto culturale nel mito di Achilpa*, in *Antroco* 4/2 (2008) 165-168.
- P. Frezza, *Secessioni plebee e rivolte servili nella Roma antica*, in *Index* 7 (1977) 95-109.
- J. Fugman, *Die berühmten Männer der Stadt Rom* (Darmstadt 2016).
- C.J. Fuhrmann, *Policing Roman Empire. Soldiers, Administration, and Public Order* (New York 2012).
- E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso I. La costituzione di Romolo*, in *Athenaeum* 38 (1960) 175-225 [= in Id., *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 69-108].
- E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso. II. Il regno di Servio Tullio*, in *Athenaeum* 39 (1961) 98-121 [= Id., *Roma arcaica. Storia e storiografia* (Roma 2000) 109-128].
- E. Gabba, rec. di A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy* in Id., *Esercito e società nella tarda repubblica* (Firenze 1973) 553-565 [= in *Riv. Fil. Cl.* 96 (1968) 68-75].
- E. Gabba, *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario a Augusto* in Id., *Esercito e società nella tarda repubblica romana* (Firenze 1973) 77 ss., 48-151 [= in *Athenaeum* 29 (1959) 200 ss., 171-272].
- E. Gabba, M. Pasquinucci, *Strutture agrarie e allevamento transumante nell'Italia romana (III-I sec. a.C.)* (Pisa 1979).

- E. Gabba, *Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I secolo a.C.*, in *RSI*. 93 (1981) 541-558.
- E. Gabba, *Il nuovo libro di M.I. Finley sulla schiavitù antica*, in *Athenaeum* 60 (1982) 276-281 [= in Id., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico* (Milano 1988) 217 ss.].
- E. Gabba, *L'età triumvirale*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a cura di), *Storia di Roma II. L'Impero mediterraneo 1. La repubblica imperiale* (Torino 1990) 795-807.
- E. Gabba, *Problemi di metodo per la storia di Roma arcaica*, in *Bilancio critico su Roma arcaica fra monarchia e repubblica. In memoria di Ferdinando Castagnoli. Roma 3-4 giugno 1991* (Roma 1993) 13-24 [=Id., *Roma arcaica* (Roma 2000) 11-23].
- E. Gabba, *La Roma dei Tarquini*, in *Athenaeum* 86 (1998) 6-12.
- E. Gabba, G. Bandelli, F. Grelle, *Hannibal's Legacy trent'anni dopo* in E. Lo Cascio, A. Storch Marino, *Modalità insediative e strutture agrarie nell'Italia meridionale in età romana* (Bari 2001) 13-32.
- C. Gabrielli, *Monete e finanza a Roma in età repubblicana* (Roma 2012).
- A. Gallo, *Prefetti del pretore e prefetture. L'organizzazione dell'agro romano in Italia (IV-I sec. a.C.)*, (Bari 2018).
- V. Gardthausen, *Augustus und seinezeit I* (Leipzig 1891).
- D. Garland, *Pena e società moderna* (trad. it. Milano 1999).
- C. Giachi, V. Marotta, *Diritto e giurisprudenza in Roma arcaica²* (Città di Castello 2014).
- A. Giardina, *L'Italia romana. Storia di un'identità incompiuta* (Roma-Bari 1997).
- L. Giardini, *Quentin Tarantino. Regista Pulp* (Roma 1996).
- T. Giaro, *Diritto come prassi. Vicende del discorso giurisprudenziale*, in C. Cascione, C. Masi Doria, a cura di, *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna IV* (Napoli 2007) 2234-2261.

- C. Gioffredi, *Sulla concezione romana della pena*, in *Studi in onore di E. Volterra II* (Milano 1971) 333-350.
- C. Gioffredi, s.v. «*mores*» in *NNDI. X* (Torino 1964) 919-920.
- A. Giovannini, *Consulare imperium* (Basel 1983).
- A. Giovannini, *Le sel et la fortune de Rome*, in *Athenaeum* 73 (1985) 373-387.
- V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana* (Napoli 1998).
- P.G.W. Glare (ed.), *Oxford Latin Dictionary*² II (Oxford 2012).
- M. Gluckman, *Potere, diritto e rituale nelle società tribali* (Torino 1977).
- P.G. Goidànich, 'Fas' e 'Ius'. *Concetti ed etimi*, in *Atti della Reale Accademia d'Italia. Memorie della Classe di Scienze Morali e Storiche* 3/8 (Roma 1942) 499-511.
- A. Grandazzi, *Les noces de philologie et d'archéologie: ou comment lire Tite-Live pour l'histoire des Primordia Romana?*, in R. Chevallier, R. Poignault (éd.), *Actes du colloque. Presence de Tite-Live. Hommage au Professeur P. Jal* (Tours 1994) 79-85.
- G.L. Grassigli, *La curia nei progetti di Silla, Pompeo e Cesare: architettura e lotta politica a Roma nel I secolo a. C.*, in *Palladio* 4 (1991) 39-50.
- Y. Grisé, *Le suicide á Rome* (Montreal-Paris 1982).
- V. Groh, *La cacciata dei re romani*, in *Athenaeum* 6 (1928) 289-324.
- P. Gros, *La fonction symbolique des édifices théâtraux dans le paysage urbain de la Rome augustéenne* in *L'Urbs. Wspace urbain et histoire I^{er} siècle avant J.-C. – III^e après J.-C.* (Roma 1987) 319-346.
- E. Groag, sv. «*Drusus (4)*», in *RE. V* (Stuttgart 1945) 1742.
- E. Grupe, *Vocabularium Iurisprudentiae Romanae II* (Berolini 1933).
- A. Guarino, *Il «dossier» di Lucrezia* in *Labeo* 5 (1959) 211-217 [= in *Pagine di diritto romano II* (Napoli 1993) 257 ss.].
- A. Guarino, *La perduellio e la plebe*, in *Labeo* 21 (1975) 73-77.
- A. Guarino, *Spartaco: analisi di un mito* (Napoli 1979).

- A. Guarino, *Studi sull'incestum*, in *ZSS.* 63 (1943) 175-267 [= in Id., *Pagine di diritto romano VII* (Napoli 1995) 180-257].
- A. Guarino, *Quaestus omnis patribus indecorius* in *Labeo* (1982) 7-16 [=Id., *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1997) 286-296].
- A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano* (Napoli 1990).
- A. Guarino, *Il Romolo e Remolo*, in Id., *Trucioli di bottega* 9 (2003) 16-18 [= Id., *Trucioli di bottega. Dodici acervoli* (Napoli 2005) 257-259].
- F. Guizzi, *Professionisti e no: il «fugitivarius»*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz I* (Napoli, 1964) 237-239.
- M. Gusso, *I processi alle vestali accusati di violazione dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorese di Ricerche storiche* 20 (2003) 217-244.
- M. Gusso, *Il Libro dei Prodigi di Giulio Ossequente*, in *Quaderni del Circolo Vittorese di Ricerche Storiche* 9 (2007) 62-76.
- M. Halbwachs, *I quadri sociali della memoria* (trad. it. Napoli 1997).
- W. R. Halliday, *History of Roman Religion* (Liverpool 1922).
- N. Hakim, *Postmodernità e romanità del diritto: di quale eredità il pensiero giuridico ricostruisce la genealogia?* in P. Bonin, N. Hakim, F. Nasti, A. Schiavone, a cura di, *Pensiero giuridico occidentale e giuristi romani. Eredità e genealogie* (Torino 2019) xiii-xix.
- T. Hashby, S. Ball Platner (ed.), *A Topographical Dictionary of Ancient Roma*³ (Cambridge 2015).
- M. Hitzig, s.v. «*Crux*» in *PWRE.* IV (Stuttgart 1901) 1728-1173.
- E.J. Hobsbawm, *Introduzione: Come si inventa una tradizione*, in E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), *L'invenzione della tradizione*³ (trad. it. Roma 2002) 3-17.
- A.M. Honoré, *The Severan lawyers: a preliminary survey* in *SDHI.* 28 (1962) 162-232.
- H. Hoppe, *Sintassi e stile di Tertulliano* (Brescia 1985).
- V. Horia, *La settima lettera* (Milano 2000).

- S. Hornblower, A. Spawforth, *The Oxford Classical Dictionary*³ (Oxford-New York 1996).
- J.-P. Houël, *Veduta esterna della grotta chiamata Orecchio di Dionisio*, in Id., *Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de Lipare III* (Paris 1785), trad. it. a cura di G. Macchia, L. Sciascia, G. Vallet, *Viaggio in Sicilia e a Malta* (Palermo-Napoli 1977).
- H. Hubert, M. Mauss, *La rappresentazione del tempo nella religione e nella magia* in E. Durjheim, H. Hubert, M. Mauss, *Le origini dei poteri magici* (Torino 1991) 95-131.
- E. Jobbé-Duval, *Les morts malfaisants 'Larvae, lemures': d'après le droit et les croyances populaires des romains* (Paris 1924).
- A. Kahane, L. Murray, J. Ward Perkins, *The Ager Veientanus in PBSR*. 36 (1968) 1-218.
- G. Kantor, *Seg LV 1452, LL. 32-34, and The Crime of Plagium in the late Republic* in *ZPE*. 184 (2013) 219-224.
- J. Kirchner, s.v. «*Damokritos*» in *PWRE*. IV/2 (Stuttgart 1901) 2070-2071.
- J. Kleinig, *Paternalism* (New York 1983).
- W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung der römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962).
- H. Kornhardt, *Exemplum. Eine bedeutungsgeschichtliche Studie* (Göttingen 1936).
- T. Kozelj, *Les carrières des époques grecque, romaine et byzantine*, in J.C. Fant (ed.), *Ancient Marble Quarrying and Trade* (Oxford 1988) 3-79.
- J.-U. Kruse, *La criminalità nel mondo antico* (Roma 2006).
- L. Labruna, *Tutela del possesso fondiario e ideologia della violenza nella Roma repubblicana* (Napoli 1986).
- L. Labruna, 'Iuri maxime...adversaria'. *La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana Atti del convegno internazionale di diritto romano Copanello 4-7 giugno 1990* (Napoli 1992) 253 -274. [= Id.,

- Civitas quae est constitutio populi e altri studi di Storia della costituzione romana* (Napoli 1999) 117 ss.].
- L. Labruna, *Il diritto mercantile dei Romani e l'espansionismo*, in A. Corbino, a cura di, *Le strade del potere* (Catania 1994) 115-129 [= in versione tedesca in *Collatio Iuris Romani. Etudes dédiées à H. Ankum I* (Amsterdam 1995) 223-240].
- L. Labruna, *Nemici non più cittadini*² (Napoli 1995).
- L. Labruna, *Crinali. Istituzioni, politica, giustizia* (Napoli 2018).
- F. La Cecla, *Mente locale*² (Milano 2011).
- U. Laffi, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, A. Gara, F. Foraboschi (a cura di), *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi* (Como 1993) 37-65.
- U. Laffi, *Senatori prosciolti: un provvedimento poco noto del 33 a.C.* in *Athenaeum* 82 (1994) 41-52 [= in Id. *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 586].
- U. Laffi, *L'ager compascuus*, in *Revue des Études Anciennes* 100 (1998) 533-554 [= in Id., *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 381 ss.].
- V. Lamonaca, *Lavoro penitenziario, diritto vs obbligo*, in *Rass. pen. Crim* 13/2 (2009) 49-84.
- R. Lanciani, *L'antica Roma* (Roma-Bari 1981).
- R. Lanciani, *Rovine e scavi di Roma antica* (Roma 1985).
- A. La Penna, *La cultura letteraria a Roma*³ (Bari 1995).
- E. La Rocca, *Appendice II. Sulla Porticus pompeiana*, in *Bullettino della Commissione archeologica del Comune di Roma* 92 (1987-1988) 286-292.
- R. Laurendi, *La monarchia etrusca a Roma ed il nomen di Servio Tullio: epos e storia. Dati e considerazioni sulla Tavola di Lione e la Tomba François*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* 3 (2010) 122-146.
- M. Lauria, *Ius. Visioni romane e moderne. Lezioni*³ (Napoli 1967).
- M. Lauria, *Il capo, il volto, gli occhi coperti*, in *Index* 9 (1980) 1-23.

- L. Lazzarini, *Marche di cava delle Mura serviane, in Roma medio repubblicana: aspetti culturali di Roma e del Lazio nei secoli IV e III a.C.* (Roma 1973) 12-14.
- O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis I* (Graz 1960).
- A. Leogrande, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud* (Milano 2016).
- A. Lepore, *Via Rasella. Leggenda e realtà della resistenza a Roma* (Roma-Bari 1996).
- C. Letta, *L'Italia «dei mores romani» nelle Origines di Catone*, in *Athenaeum* 62 (1984) 3-30.
- C. Lévi-Strauss, *Il pensiero selvaggio* (trad. it Milano 1964).
- O. Licandro, *Restitutio rei publicae tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA*. 58 (2015) 57-130.
- D. Liebs, *Contrarius Actus*, in Id. (hrsg.), *Symptica F. Wieacker* (Göttingen 1970) 111-153.
- D. Liebs, *Das Recht der Römer un die Christen* (Tübingen 2015).
- B. Lincoln, *L'autorità. Costruzione e corrosione* (Torino 2000).
- A. Lintott, *Violence in Republican Rome*² (Oxford USA 1999).
- B. Liou-Gille, *Une lecture «religieuse» de Tite-Live. Cultes, rites, croyances de la Rome archaïque I* (Paris 1998).
- P. Liverani, *L'Ager Veientanus in Età Repubblicana* in *Papers of the British School at Rome*, 52 (1984) 36-48.
- A. Lizier, *L'economia rurale dell'età prenormanna nell'Italia meridionale* (Palermo 1907).
- E. Lo Cascio, *Crescita e declino. Studi di storia dell'economia romana* (Roma 2009).
- E. Lo Cascio, *La proprietà della terra, i percettori dei prodotti e della rendita*, in A. Marcone, a cura di, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale. I.2 L'età antica* (Roma 1997) 259-314.

- V. Lomanto, *Grammatici latini*, in F. Della Corte, dir., *Dizionario degli scrittori greci e latini II* (Milano 1988) 1107-1120.
- A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano* (Bari 1994).
- A. Lovato, *Poena sine provocatione?* in C. Bertrand-Dangebach, A. Chauvot, M. Matter, J.-M. Salamito (dir.), *Carcer. Prison et privation de liberté dans l'antiquité classique. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997)* (Paris 1999) 41-56.
- F. Lübker, *Lessico ragionato dell'antichità classica*⁵ (trad. it. Bologna 1993).
- T.J. Luce, *Livy. The composition of his history* (Princeton 1977).
- G. Lugli, *Roma antica. Il centro monumentale*² (Roma 1968).
- L. Maganzani, *La sanctio e i rapporti tra le leggi*, in J.-L. Ferrary (a cura di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana* (Pavia 2011) 53-113.
- A. Magdelaine, *Remarques sur la «perduellio»*, in *Historia* 22 (1973) 405-422 [= in Id., *Jus imperium auctoritas. Études de droit romain* (Rome 1990) 499-518].
- A. Magdelain, *L'inauguration de l'urbs et l'imperium* in *Mélanges de l'École française de Rome* 89 (1979) 11-29.
- A. Maggiani, *L'uomo e il sacro nei rituali e nella religione etrusca*, in U. Bianchi, I. Chirassi Colombo, B. C. Dietrich, M. Gimbutas, R. Lebrun, A. Maggiani, A. Motte, S. Ribichini, J. Ries, F. Schwarrz, M. Sordi, A. Théodoridès, T. Turcan, *Le civiltà del mediterraneo e il sacro* (trad. it. Milano 1992) 191-209.
- A. Maggiani, *Dinamiche del commercio arcaico. Le 'tessere hospitales'*, in G.M. Della Fina (a cura di), *Gli Etruschi e il Mediterraneo. Commerci e politica. Atti del XIII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria 16-18 dicembre 2005* (Roma 2006) 317-349.
- D. Magnino, *Plutarco. Vite parallele* (Milano 1987).
- J.P. Mahaffy, *Slaves wars against Rome*, in *Hermathena* 9 (1896) 167-182.

- A. Maiuri, *Enorme monstrum: deformità e difformità nel modo greco romano*, in M. Passalacqua, M. De Nonno, A.M. Morelli (a cura di), *Scritti offerti a L. Gamberale* (Hildesheim-Zürich-New York 2012) 525-547.
- A. Maiuri, *Il lessico latino del mostruoso*, in I. Baglioni (a cura di), *Monstra. Costruzione e Percezione delle Entità Ibride e Mostruose del Mediterraneo Antico II. L'Antichità Classica* (Roma 2013) 165-177.
- R. Maltaby, *Tibullus: Elegies. Text, Introduction and Commentary* (Cambridge 2002).
- R. Maltby, *A Lexicon of Ancient Latin Etymologies* (Wiltshire 1991).
- A.D. Manfredini, *La diffamazione. Età repubblicana diritto romano I* (Milano 1979).
- G. Manganaro, *Ancora sulle rivolte servili in Sicilia*, in *Chiron* 13 (1983) 405-40.
- A. Mangiatordi, *I versi 78-84 dei Captivi di Plauto e la preistoria della villa d'otium*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena* 26 (2005) 283-310.
- A. Manni, *Mors omnia solvit. La morte del reus nel processo criminale romano²* (Napoli 2013).
- A. Manni, *Poena constituitur in emendationem hominum. Alle origini di una riflessione giurisprudenziale sulla pena* (Napoli 2017).
- A. Manni, *D.48.19.28.3 (Call. 6 de cogn.) e la sanzione dei recidivi* in *Index* 47 (2019) 348-370.
- M. Marabito, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste* (Paris 1981).
- F. Marcattili, *'Quod semper pateret'. La Porta Pandana, la Porta Carmentalis e l'Asylum*, in *Revue d'archéologique* 51/1 (2014) 71-88.
- A. Marcianò, *Il lavoro dei detenuti: profili interdisciplinari e prospettive di riforme. Working Paper ADAPT 167* (2014)
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/20800/mod_resource/content/1/wp_2014_167.pdf.

- A. Marcone, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo antico all'età imperiale* (Roma 1997).
- V. Marotta, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio* (1988).
- V. Marotta, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato in Ostraka 1* (1992) 287-293.
- P.M. Martin, *Tanaquil, la faiseuse de rois*, in *Latomus* 44/1 (1988) 5-15.
- M.C. Martini, *Le vestali: un sacerdozio funzionale al “cosmo” romano* (Bruxelles 2004).
- R. Martini, *Tertulliano giurista e Tertulliano Padre della Chiesa*, in *SDHI*. 41 (1975) 79-124.
- R. Martini, *Ancora aproposito di Tertulliano*, in *BIDR*. 100 (1997) 117-126.
- P. Martino, *Il problema dei semitismi antichi nel latino*, in A. Landi (a cura di), *L'Italia e il Mediterraneo antico. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Fisciano-Amalfi-Raito, 4-5-6 novembre 1993* (Pisa 1995) 65-117.
- A. Marucci, a cura di, *Camminare domandando: la rivoluzione zapatista* (Roma 2002).
- R. Marta, *Sintesi schematica di tecnica edilizia romana* (Sora 1981).
- K. Marx, *Teorie sul plusvalore I* (Roma 1961).
- C. Masi Doria, *Spretum Imperium* (Napoli 2000).
- C. Masi Doria, *Acque e templi nell'Urbe: uso e riti. Il caseo della vestale Tuccia* in P. Ferretti, M. Fiorentini, D. Rossi, a cura di, *Il governo del territorio nell'esperienza storico giuridica* (Trieste 2017) 87-122.
- C. Masi Doria, *Modelli giuridici, prassi, e medium linguistico. Un itinerario dell'espansionismo romano* (Napoli 2012).
- C. Masi Doria, *Il gigante e i pigmei: Mommsen e il diritto penale romano. Appunti per una rilettura del 'Römisches Strafrecht'*, in I. Fargnoli, S. Rebenich (hrsg.), *Theodor Mommsen und die Bedeutung des Römischen Rechts* (Berlin 2013) 93-119.

- C. Masi Doria, *Introduzione a una ricerca interdisciplinare*, in C. Masi Doria, C. Cascione, G.D. Merola (a cura di), *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento I* (Napoli 2013) ix-xxvi.
- C. Masi Doria, *Storicità del diritto, legalità, interpretazione. A proposito di un 'rigore' ...trasformato*, in *Index 47* (2019) 516-520.
- T. Masiello, *Mommsen il diritto penale romano* (Bari 1995).
- M.A. Mastelloni, *Cave e materiali utilizzati in alcuni monumenti di Siracusa*, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de producción y procesos productivos. Actas del congreso de Pavoda, 22-24 de noviembre de 2012* (Mérida 2014) 223-250.
- A. Mau, s.v. «*Ergstulum*» in *PW. VI* (Stuttgart 1909) 431.
- S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico II.1* (Bari 1966)
- A. Masullo, *I dannati di agosto a Poggioreale*, in *Il Mattino* del 3.8.2017, www.ilmattino.it/napoli/cronaca/carcere_agosto_commento_aldo_masullo-2598976.html.
- M. McBritton, *Lavoro in agricoltura e immigrazione*, in E. Riga, *Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura* (Pisa 2015) 101-113.
- A. McClintock, *Servi della pena. Condannati a morte nella Roma imperiale* (Napoli 2010).
- A.G. McKay, *Houses, Villas and Palaces in the Roman World* (Southampton 1975).
- A. Mele, *Aristodemo, Cuma e il Lazio*, in M. Cristofani (a cura di), *Etruria e Lazio arcaico. Atti dell'Incontro di studio Roma, 1986* (Roma 1987), 155-177.
- D. Melossi, *Carcere e lavoro in Europa e in Italia nel periodo della formazione del modo di produzione capitalista*, in D. Melossi, M. Pavarini,

Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario (XVI-XIX secolo) (Bologna 2018) 29-139.

M.A. Messina, *Riflessioni storico comparative in tema di carcerazione preventiva (A proposito di D. 49.19.8.9. Ulp. de uff. proc.)*, in *AUPA*. 41 (1991) 63-208.

M. Meulder, *Le crible de la Vestale Tuccia* in *Latomus* 65 (2006) 327-346.

M. Miceli, *Studio storico e diritto criminale: utilità e validità della riflessione storica anche nel settore penalistico*, in P. Cerami, M. Miceli, *Storicità del diritto. Strutture costituzionali, fonti, codici* (Torino 2018) 347-451.

T.N. Mitchell, *Cicero. The Ascending Years* (London 1979).

M. Molè s.v. «*Plagio (diritto romano)*» in *NNDI*. XIII (Torino 1966) 116-121.

A. Momigliano, *Tre figure mitiche: Tanaquilia, Gaia Cecilia e Acca Larenzia*, in *Miscellanea della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento* 2 (1939) 3-28 [= in Id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici* (Roma 1969) 455-486].

A. Momigliano, rec. a R. Syme, *The Roman Revolution* (Oxford 1939), in *JRS*. 30 (1940) 75-80 [= in Id., *Secondo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (Roma 1960) 407-416].

A. Momigliano, *L'ascesa della plebe nella storia arcaica di Roma*, in *Rivista Storica Italiana* 79 (1967) 297-312 [= in Id., *Quarto contributo alla storia degli studi classici* (Roma 1969) 437-454].

A. Momigliano, *Premesse per una discussione su George Dumézil*, in *Opus* 2 (1983) 329-42.

A. Momigliano, *Introduzione a R. Syme, The Roman Revolution*, in R. Syme, *La Rivoluzione romana* (Torino 1962) ix-xv [= in Id., *Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico II* (Roma 1966) 729-737].

Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht II*.1³ (Leipzig 1887).

Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*² (Leipzig 1899).

- Th. Mommsen, *Chronica Minora saec. IV, V, VI, VII*, vol. I, in *MGH. IX* (Berlin 1892).
- Th. Mommsen, *Storia di Roma. Dalle origini alla cacciata dei Re I* (trad. it. Firenze 1972).
- F. Mora, *Il pensiero storico-religioso antico. Autori greci e Roma: Dionigi di Alicarnasso I* (Roma 1995).
- P. Moreau, *Incestus et prohibita nuptiae. Conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique* (Paris 2002).
- J.P. Morel, *Early Rome and Italy*, in W. Scheidel, I. Morris, R. Saller, a cura di, *The Cambridge economic history of the greco-roman world V* (Cambridge 2007) 487-510.
- L. Moretti, A. Nosei, s.v. «*Latomè*», in *Dizionario enciclopedico italiano VI* (Roma 1957) 724.
- F. Münzer, s.v. «*Tullius*», in *RE. VII/A1* (Stuttgart 1939) 819-827.
- A. Muroi, *Sull'origine della libertas in Roma antica: storiografia annalistica ed elaborazioni giurisprudenziali*, in *Diritto&Storia* 11 (2013) <http://www.dirittoestoria.it/11/tradizione/Muroi-Origine-libertas-Roma-antica.htm#regnum>
- T.M. Murphy, *Pliny the Elder's «Natural History»: the Empire in the Encyclopedia* (Oxford 2004).
- D. Musti, *Etruria e Lazio arcaico nella tradizione (Demarato, Tarquizio, Mezenzio)*, in M. Cristofani (a cura di), *Etruria e Lazio arcaico* (Roma 1987) 139-153.
- D. Musti, *Per una ricerca sul valore di scambio nel modo di produzione schiavistico*, in L. Capogrossi, A. Giardina, A. Schiavone, a cura di, *Analisi marxista e società antiche* (Roma 1978) 147-169.
- E. Nardi, *L'oltre dei parricidi e le bestie incluse* (Milano 1980).

- E. Narducci, *Le risonanze del potere*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica II. La circolazione del testo* (Roma 1998) 533-577.
- E. Narducci, *Cicerone: La parola e la politica* (Roma-Bari 2009).
- M. L. Nava, *Ricerche e scoperte archeologiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico nel territorio di Napoli e Caserta*, in *Vesuviana. Studi e Scavi* 23 (2009) 1-18.
- G. Negri, *Diritto minerario romano I. Studi esegetici sul regime delle cave private nel pensiero dei giuristi classici* (Minalo 1985)
- R. Nicolani, *La storiografia nell'educazione antica* (Pisa 1992).
- Cl. Nicolet, *Économie, société et institutions au II^e siècle av. J.-C.: de la «lex Claudia» à l'«ager exceptus»*, in *Annales* 35 (1980) 871-894 ss.
- W. Nippel, *Public Order in Ancient Rome* (Cambridge 1995).
- J. North, *La religione repubblicana*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a cura di), *Storia di Roma. L'Impero mediterraneo II* (Torino 1990) 556-593.
- G. Olcese, X. González Muro, A. Pellegrino, *La villa A di Dragoncello (Acilia): la ripresa degli scavi*, in *The Journal of Fasti Online* <http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2017-398.pdf>.
- R.M. Ogilvie, *A commentary on Livy. I-V* (Oxford UK. 1965).
- R. Orestano, *Ventotto pagine necessarie*, in Id., *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano I* (Milano 1951) vii-xxxiv [= in Id., *'Diritto': incontri e scontri* (Bologna 1981) 115-143].
- R. Orestano, *Fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (Torino 1967).
- A. Ormanni, s.v. «Curia, Curiali» in *NNDI. V* (Torino 1960) 56-68.
- R. Ortu, *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia* 4 (2005) <http://www.dirittoestoria.it/4/Memorie/Ortu-Praeda-bellica.htm#b>.
- D.W. Packard, *A Concordance to Livy IV* (Cambridge USA 1968).

C. Pagani, *Le variazioni antropologico-culturali del significato dei colori*, in *Leitmotiv* 1 (2001)

<http://www.ledonline.it/leitmotiv/Allegati/leitmotiv010114.pdf>.

C.E. Paliero, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire* in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale* 61/2 (2018) 447-520.

D. Palombi, *I Fori prima dei Fori: Storia urbana dei quartieri di Roma antica cancellati dai Fori imperiali* (Monte Compatri 2016).

F. Papi, *Condizioni teoriche dell'uso corretto di «modo di produzione schiavistico»* in E. Flores, *Marxismo, mondo antico e terzo mondo* (Napoli 1979) 33-45.

A. Parente, *Quando il carcere era galera e i bagni erano penali*, in *Rassegna Penitenziaria* 3/3 (2004) 49-102.

G. Pasquali, *La grande Roma dei Tarquinii*, in *Nuova Anntologia* 8 (1936) 405-28 [=in Id., *Terze pagine stravaganti* (Firenze 1942) 1-24 = in *Pagine stravaganti* 2 (Firenze 1968) 3-26].

G. Pasquali, *Le lettere di Platone*² (Firenze 1967).

M. Pavarini, *Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in M. Grande, M. A. Serenari (a cura di), *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000* (Milano 2002) 7-31.

C. Pelloso, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in L. Garofalo (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica* (Napoli 2013) 57-144.

L. Peppe, *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in *Annali del Seminario Giuridico* 53 (2009) 115-162.

J. Percival, *The roman villa* (London 1976).

J. Percival, *La villa in Italia e nelle province* in J. Wachter, *Il mondo di Roma imperiale vita urbana e rurale* II (Roma-Bari 1989) 233-257.

L. Perrelli, *Il pensiero politico di Cicerone* (Firenze 1990).

- A. Petrillo, *Max Weber e la sociologia della città* (Milano 2001).
- P. Plass, *The Game of Death in Ancient Rome. Arena, Sport and Political Suicide*⁵ (Madison 1995).
- W. D. Phillips jr., *Slavery from Roman Times to the Early Transatlantic Trade* (Manchester 1985).
- G. Piccaluga, *I testi magico-sacrali*, in G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina (a cura di), *Lo spazio letterario di Roma antica. I. La produzione del testo*² (Roma 1998) 37-62.
- G. Poma, «*Servi fugitivi*» e schiavi magistrati in età triumvirale, in *Index* 15 (1987) spec. 160, 149-174.
- A.L. Prosdocimi, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini I* (Napoli 2016).
- G. Pugliese, *Relazione finale*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale (Cagliari, 20–22 aprile 1989)* (Napoli 1993).
- G. Purpura, *Luoghi del diritto, luoghi del potere* in *AUPA*. 50 (2005) 247-268.
- M. Ragnedda, *La società postpanottica* (Roma 2008).
- A. Ramon, *L'appartenenza e la gestione delle 'res sacrae' in età classica*, in L. Garofalo, a cura di, *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana I* (Napoli 2016) 249-316.
- N. Rampazzo, *Ordine pubblico, «coercitio» e lotta politica nella Roma repubblicana*, in *Index* 25 (1997) 491-500.
- D. Rankin, *Was Tertullian a jurist?* in *Studia Patristica* 31 (1997) 335-342.
- D. Rathbone, *Agriculture in the 'ager Cosanus'*, in *JRS*. 71 (1981) 10-23.
- J.H. Richardson, *The Fabii and the Gauls. Studies in Historical Thought and Historiography in Republican Rome* (Stuttgart 2012).
- F. Reduzzi Merola, *Servus fugitivus e corrupti servi*, in Ead., *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano* (Napoli 2014) 47-64.

- L. Richardson jr., *A New Topographical Dictionary* (Baltimore-London 1992).
- A. Riggsby, *Public and Private Criminal Law*, in P. Du Plessis, C. Ando, K. Tuori (ed.), *The Oxford Handbook of Roman Law and Society* (Oxford 2016) 310-321.
- M. Robinson, *Commentary on Ovid's Fasti II* (Oxford 2011).
- G. Rocca, *La Porta Scelerata e la semantica di scelus*, in *St. Etr.* 60 (1994) 179-182.
- L. Romano, *Ordinamenti oschi e diritto pubblico romano: «tresviri capitales» nella tavola bantina?* in *Index* 44 (2016) 91-99.
- L. Romano, *Tracce antiche nel garantismo moderno?*, rec. a L. Solidoro (a cura di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano* (Torino 2016), in *Index* 47 (2017).
- G. Rotelli, *Ricerca di un criterio metodologico per l'utilizzazione di Plauto* in *BIDR.* (1975) 97-132.
- M. Rostovzev, G. Sanna trad. it., *Storia economica e sociale dell'Impero romano I* (Firenze 1933).
- E. Rossini, C. Vanzetti, *Storia dell'agricoltura italiana* (Bologna 1986).
- A. Ruggero, *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *Soliditas. Scritti in onore di A. Guarino IV* (Napoli 1984) 1593-1600.
- G. Rusche, O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale* (trad. it. Bologna 1978).
- F. Russo, *L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica* (Pisa 2015).
- C. Russo Ruggeri, *Ancora sul contenuto e sui destinatari della lex Claudia de sociis*, in *SDHI.*, 64 (1998) 203-227.
- C. Russo Ruggeri, *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1.7.24*, in *SDHI.* 75 (2009) 515-534.
- A. Sabattini, *Tradizione e innovazione nel De agri cultura di Catone*, in *Riv. Stor. Ant.* 6-7 (1976-1977) 307-313.

- D. Sabatucci, *Il racconto romano della regalità* in *La Struttura della fabulazione antica. Quinte giornate filologiche genovesi 24 e 25 febbraio 1977* (Sassari 1979) 9-25.
- D. Sabatucci, *La religione di Roma antica* (Formello 1999).
- O. Sacchi, *Il mito del pius agricola e riflessi del conflitto agrario dell'epoca catoniana nella terminologia dei giuristi medio repubblicani* in *Revue Internationae des droits de l'antiquité* 49 (2002) 241-288.
- A. Saggiaro, *Definizione dello spazio sacro fra paganesimo e cristianesimo* in L. Carnevale, C. Cremonesi, a cura di, *Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie e i corpi* (Limena 2014) 143-162.
- S. Saggiaro, *Né con Truman né con Stalin (1942-1952)* (Milano 2010)
- F. Salerno, «*Ad metalla*». *Aspetti giuridici del lavoro in miniera* (Napoli 2003).
- C. Salles, *I bassifondi dell'antichità. La vita segreta del mondo classico*⁶ (trad. it. Milano 2011).
- D. Salvo, *Rivolte servili e spettacolarizzazione della violenza* in *ὄππος* 8 (2006) 93-102.
- M.R. Salzman, *On Roman Time: the Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in Late Antiquity* (Berkeley 1991).
- L. Sandirocco, *Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessione sul ius testamenti faciundi* (Ariccia 2016).
- G. Sänflud, *Le mura di Roma repubblicana* (Roma 1932).
- B. Santalucia, s.v. «*Pena criminale (diritto romano)*» in *ED. XXXII* (Milano 1982) 734-739 [= in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 233-242].
- B. Santalucia, *Contardo Ferrini e il diritto penale*, in D. Mantovani (a cura di), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo* (Milano 2003) 99-110 [= in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 443-457].

- B. Santalucia, *Dalla vendetta alla pena*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 427-449 [= in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 7-34].
- B. Santalucia, *Note sulla repressione dei reati comuni in età repubblicana*, in *BIDR.* 91 (1988) 209-223 [=in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano* (Padova 1989) 9 ss. =in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 139].
- B. Santalucia, *Crimen furti. La repressione straordinaria del furto*, in J. Paricio (coord.), *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al prof. J.L. Murga Gener* (Madrid 1994) 785-797 [= in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 389-406].
- B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994).
- B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*² (Milano 1998).
- B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica* (Bologna 2013).
- B. Santalucia, *Dibattito*, in O. Diliberto (a cura di), *Il problema della pena tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale (Cagliari, 20–22 aprile 1989)* (Napoli 1993)
- B. Santalucia, *La carcerazione di Nevio*, in C. Bertrand-Dangebach, A. Chauvot, M. Matter, J.-M. Salamito (éds.), *Carcer. Prison et privation de liberté dans l'antiquité classique. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997)* (Paris 1999) 27-40 [= in AA.VV., *Au-delà des frontières. Melanges de droit romain offerts à W. Wolodkiewicz II* (Varsovie 2000) 825-840, ora in Id., *Altri studi di diritto penale romano* (Padova 2009) 339-387].
- E. Santamato, *Gruppi di immigrati e loro gestione a Roma nel II e I sec. a.C.* (Napoli 2012).
- C. Santi, *La nozione di prodigio in Età regia*, in *Studi e materiali di Storia delle religioni* 62 (1996) 505-524.
- P. Santini, *Spunti di riflessione sull'ideologia dello Strafrecht mommseniano*, in A. Murillo Villa, A. Calzada González, S. Castán Pérez-Gómez (coord.), *Homenaje al Professor A. Torrent* (Madrid 2016) 1051-1062.

- P. Santini, *Aspetti del paesaggio agrario negli «auctores divisionis»* in *Index* (2019) 135-147
- G.P. Sartorio, s.v. «*lautumiae*», in E.M. Steinby, *Lexicon Topographicum Urbis Romae* III (Roma 1993) 186-187.
- M. Sbriccoli, s.v. «*Polizia (dir. interm.)*», in *ED. XXXIV* (Milano 1985) 111-120.
- B. Scardigli, *Scelerati loci di Verrio Flacco in Festo*, in *ŽA*. 51 (2001) 63-67.
- O. Schambach, *Der italische Sklavenaufstand 74-71* (Berlin 1872).
- J. Scheid, *Oral tradition and written tradition in the formation of sacral law in Rome*, in C. Ando; J. Rüpke, eds. *Religion and Law in Classical Christian Rome* (Stuttgart 2006) 14-33.
- A. Schiavone, *I saperi della città*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 545-574.
- A. Schiavone, *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*, in G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba (a cura di), *Storia di Roma II. L'Impero mediterraneo 1. La repubblica imperiale* (Torino 1990) 415-478.
- A. Schiavone, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù-merce* M. Moggi, G. Cordiano, *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»* (Pisa 1997) 121-173.
- A. Schiavone, *Sapere giuridico e identità romane. Un'interpretazione*, in M. Citroni (a cura di), *Memoria e identità. La memoria romana costruisce la sua immagine* (Firenze 2003) 61-79.
- A. Schiavone, *Spartaco, le armi, l'uomo* (Torino 2011).
- A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*² (Torino 2017).
- M. Scognamiglio, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in L. Solidoro (a cura di), *Regole e garanzie nel processo criminale romano* (Torino 2016) 137-173.

- S. Sciortino, *Il mos e la consuetudo nel de moribus di M. T. Varrone. (In margine a Macr. Sat. 3.8.8-12 e Serv. Ad. Aen. 7.601)* in *AUPA*. 8 (2016) 191-208.
- R. Scuderi, *Lo sfondo politico del processo a Verre*, in M. Sordi, a cura di, *Processi e politica nel mondo antico* (Milano 1996) 169-187.
- C. Serafino, *Cave, miniere, salari: il caso del Mons Claudianus*, in A. Storchi Marino, G.D. Merola (a cura di), *Interventi imperiali in campo economico e sociale. Da Augusto al Tardoantico* (Bari 2009) 43-54.
- F. Serrao, *Diritto privato. Economia e società nella storia di Roma I* (Napoli 1984).
- M.E. Sergeenko, *Villicus*, in I. Biezunska Malowist, a cura di, *Schiavitù e produzione nella Roma Repubblicana* (Roma 1986) 191-207 [= Id., *Vilik in Vestnik Drevnej Istorii* 4 (1956) 46-54].
- M. Serlorenzi, *Cave di pozzolana in 'Urbe'*, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de producción y procesos productivos. Actas del congreso de Pavoda, 22-24 de noviembre de 2012* (Mérida 2014) 87-104.
- D. Silvestri, *La nozione di indomediterraneo in linguistica storica* (Napoli 1974).
- D. R. Shackleton Bailey, *Cicero: espistulae ad familiares II 47-43 B.C.* (London-New York-Melbourne 1977).
- D. Silvestri, *Preistoria e protostoria linguistica nel Mediterraneo*, in A. Landi (a cura di), *L'Italia e il Mediterraneo antico. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Fisciano-Amalfi-Raito, 4-5-6 novembre 1993* (Pisa 1995) 139-171.
- M. Simonazzi, *Nuove e antiche forme di schiavitù. Un'introduzione*, in M. Simonazzi, T. Casedei, a cura di, *Nuove e antiche forme di schiavitù* (Napoli 2018) 9-22.
- F. Sini, *Diritto e pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@Storia* 5 (2006) <http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Sini-Diritto-pax-deorum.htm>.

- F. Sini, *Religione e poteri del popolo*, in *Diritto@Storia* 6 (2007) <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Sini-Religione-poteri-Popolo-Roma-repubblicana.htm>.
- F. Sini, *'Pax deorum' e sistema giuridico-religioso romano*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna VII* (Napoli 2007) 5165-5191.
- G. Siniscalchi, *Figure di norme e normalità*, in *Teoria e critica della regolazione sociale* 2 (2007) 1-21.
- Ch. Smith, *Adfectatio regni in the Roman Republic*, in S. Lewis (ed.), *Ancient Tyranny* (Edinburgh 2006) 49-64.
- C.J. Smith, *The Roman Clan. The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology* (Cambridge 2006).
- L. Solidoro, *Prolegomeni alla lettura della casistica romana* in P. Arces, A. Arnese, a cura di, *Il diritto romano caso per caso* (Torino 2018) 1-14.
- T. Spagnuolo Vigorita, F. Mercogliano, s.v. «*Tributi (diritto romano)*», in *ED. XLV* (1992) 85-104.
- T. Spagnuolo Vigorita, *Lex portus Asiae. Un nuovo documento sull'appalto delle imposte*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica. Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto (Torino, 17-19 ottobre 1994)* (Napoli 1997) 113-190 [= in Id., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, a cura di F. Grelle, C. Masi Doria (Napoli 2013) 227-302].
- S. Spuntarelli, *Diritto e rovescio nell'amministrazione italiana delle città contemporanee* in M. Simonazzi, T. Casedei, a cura di, *Nuove e antiche forme di schiavitù* (Napoli 2018) 205-216.
- E. Stofi, *Il diritto, la genealogia, la storia. Itinerari* (Bologna 2010).
- E. Stolfi, *Problemi e forme della comparazione nella storiografia sui diritti antichi* in M. Brutti, A. Somma, a cura di, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico* (Frankfurt am Main 2018) 551-570.

- A. Storchi Marino, *Schiavitù e forme di dipendenza in Roma arcaica* in M. Moggi, G. Cordiano, *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»* (Pisa 1997) 183-212.
- A. Storchi Marino, *Artigiani e rituali religiosi nella Roma arcaica* in *Rend. Acc. Arch. Lettere e Belle arti* 54 (1979) 333-357.
- B. Strauss, *La guerra di Spartaco*² (Roma-Bari 2011).
- M. Strothmann, s.v. «Tullia», in *Der Neue Pauly* 12/1 (Stuttgart-Weimar 2002) 898-899.
- M. Talamanca (dir.), *Lineamenti di storia del diritto romano*² (Milano 1989).
- M. Talamanca, s.v. «Società (diritto romano)» in *ED. XLII* (Milano 1990) 814-860.
- O. Tommasini, *Per l'individuazione di fonti storiografiche anonime latine in Dionisio d'Alicarnasso* in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste* 1 (1964-65) 153-174.
- A. Tarwacka, *Romans and Pirates. Legal Perspective* (Warszawa 2009).
- E. Tassi Scandone, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensore* (Napoli 2019).
- E. Tavilla, *La pena di morte nella cultura penale di diritto romano: fondamenti ed eredità*, in *Beccaria. Revue d'histoire du droit de punir* 1 (2015) 51-69.
- A. Terrinoni, P. Buongiorno, a cura di, E. Volterra, *Materiali per una raccolta dei senatusconsulta (753 a.C. – 312 d.C.)* (Münster 2018).
- R. Thomsen, *King Servius Tullius* (Copenhagen 1980).
- M. Torelli, *Le popolazioni dell'Italia antica: società e forme del potere*, in A. Momigliano, A. Schiavone (a cura di), *Storia di Roma I. Roma in Italia* (Torino 1988) 53-74.
- S. Tondo, *Leges regiae e paricidas* (Firenze 1973).
- M. Torelli, *La forza della tradizione. Etruria e Roma: continuità e discontinuità agli albori della storia* (Milano 2011).

- A. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana II. Roma e il Mediterraneo dopo Annibale* (trad. it. Torino 1983).
- G. Traina, *Le sconfitte dei Romani* in *Aevum* 84 (2010) 177-185.
- G. Urso, *La deportazione dei Capuani nel 211 a.C.* in M. Sordi, a cura di, *Coercizione e mobilità nel mondo antico* (Milano 1995) 161-176.
- G. Urso, *La lex Poetelia Papiria de nexis e la data della battaglia di Caudio*, in *Rendiconti dell'Istituto lombardo* 130 (1996), 113-120.
- G. Urso, *I Romani e la deportazione delle classi dirigenti nemiche* in *Aevum* 72.1 (1998) 91-101.
- M. Valenti, *Il rapporto tra le città e il territorio: strutture dell'economia e della residenza*, in E.P. Sommella (a cura di), *Atlante del Lazio antico. Un approfondimento critico delle conoscenze archeologiche* (Roma 2003) 141-180.
- F. van Haepelen, *Le collège Pontifical (3^{ème} s. a.C. 4^{ème} s. p.C.)* (Bruxelles-Rome 2002).
- C. Venturini, *Per un riesame dell'esperienza giuridica romana in materia di illecito arricchimento dei titolari di funzioni pubbliche* in *Panorami* 4 (1992) 354-384 [= in F. Procchi, C. Terreni, a cura di, *Scritti di diritto penale romano I* (Padova 2015) 468-500].
- C. Venturini, *Plauto come fonte giuridica: osservazioni e problemi* in L. Agostiniani, P. Desideri, *Plauto testimone della società del suo tempo* (Napoli 2002) 113-127.
- V.E. Vernole, *Servius Tullius* (Roma 2002).
- P. Veyne, *I Greci hanno creduto ai loro miti?* (trad. it. Bologna 1984).
- P. Veyne, *Come si scrive la storia* (Roma 1973).
- P. Veyne, *La società romana* (Bari-Roma 1990).
- P. Virgili, *L'area sacra di S. Omobono. Scavo stratigrafico (1974-75)*, in *La parola del passato* 32 (1977) 20-34.

- P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI*. 19 (1953) 38-103. [= Id., *Studi di diritto romano I* (Padova 1985) 234-299].
- J.L. Voisin, *Pendus, crucifiés, 'oscilla' dans la Rome païenne* (Bruxelles 1979).
- R. Volpe, *Dalle cave di via tiberina alle mura repubblicane di Roma*, in J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo (coord.), *Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de producción y procesos productivos. Actas del congreso de Pavoda, 22-24 de noviembre de 2012* (Mérida 2014) 61-73.
- E. Volterra, «*Senatus consulta*» in *NNDI*. XVI (Torino 1969, rist. 1982) 1047-1078.
- A. Walde, *Lateinisches etymologisches wörterbuch* (Heidelberg 1965).
- P. G. Walsh, *Livy his Historical Aims and Methods* (rist. Bristol 1989).
- C.R. Whittaker, *Il povero*, in A. Giardina (a cura di), *L'uomo romano*¹⁸ (Roma-Bari 2019) 299-335.
- A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto* in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo III* (Milano 1983) 679-712.
- M. Weber, trad. it., *Storia economica e sociale dell'antichità* (Roma 1981).
- F. Wieacker, *Römische Rechtsgeschichte I. Einleitung-Quellenkunde-Frühezeit und Republik* (München 1988).
- W. Will, *Der römische Mob. Soziale Konflikte in der späten Republik* (Darmstadt 1991).
- A. Zaccaria Ruggiu, *Spazio privato e spazio pubblico nella città di Roma* (Roma 1995).
- R. Zambonini, s.v. «*Polizia (Corpi di)*» in *NNDI*. XIII (Torino 1966) 179-182.
- P. Zanker, *Augusto e il potere delle immagini* (trad. it. Torino 1989).
- G. Zecchini, *Ricerche di storiografia latina tardoantica* (Roma 1993).
- G. Zecchini, *Storia della storiografia romana*⁶ (Roma-Bari 2016).

G. Zecchini, *Ideologia sontuaria romana* in *MEFRA*. 128/1 (2016)
<https://journals.openedition.org/mefra/3168>.

S. Zeggio, *Un santuario alle pendici nord-orientali del Palatino ed i suoi depositi votivi fra età arcaica e medio-repubblicana*, in A.M. Comella, S. Mele (a cura di), *Depositivi votivi e culti dell'Italia antica dall'età arcaica a quella tardo-repubblicana. Atti del convegno (Perugia, 1-4 giugno 2000)* (Bari 2005) 63-76.

F. Zevi, *Nota introduttiva: storia e tutela del territorio pompeiano*, in S. De Caro, *La Villa rustica in località villa regina a Boscoreale* (Roma 1994) 5-13.